

DIRITTO E GIURISPRUDENZA AGRARIA, ALIMENTARE E DELL'AMBIENTE

MENSILE DI DOTTRINA
GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE
DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **6**

GIUGNO 2002 - ANNO XI

Spedizione in abbonamento postale - 45%

Art. 2, comma 20/b, legge 662/96 - Filiale di Roma

ISSN 1593-7208

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

Parte I - DOTTRINA

LUGI COSTATO: Principi del diritto alimentare	345
GIANFRANCO Busetto: Linee guida della disciplina delle immissioni alla luce della recente giurisprudenza	349
GIUSEPPE DI PAOLO: Disposizioni fiscali relative alle imprese agricole nella Finanziaria 2002	352

MISCELLANEA

RENZO DEL BRAVO: La stima dell'indennità per la costituzione della servitù di elettrodotto	355
--	-----

NOTE A SENTENZA

ANTONELLA PERRI: Ritenuta d'acconto sugli interessi bancari delle cooperative agricole	361
ALFIO GRASSO: Sulla (negata) applicazione dell'art. 429, co. 3°, del c.p.c. all'affittuario di fondo rustico	366
BRUNO CAPALDINI: Art. 1591 c.c. e contratto di affitto di fondo rustico: il danno che c'è ma che non si vede ...	371
ANTONIO FONTANA: Sufficienza della retribuzione e natura giuridica dell'avicoltura	374
ANDREA VALLETTI: Richiesta anticipata di indennità di occupazione: un diritto del privato troppo spesso negletto dalla Suprema Corte	379
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: Disciplina temporanea degli scarichi e successione di norme	381
PATRIZIA MAZZA: Etichettatura dell'olio di oliva e frode nell'esercizio del commercio	388
LUGI TORTOLINI: I contratti infravennali sono ancora una categoria autonoma dopo l'emanazione dell'art. 41, legge 203/82?	392

MARCO BROCCA: I poteri di vigilanza e d'intervento del sindaco in materia di industrie insalubri	395
MARIO BORRACCETTI: Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale	397

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE

Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. <i>Cass. Sez. Un. Pen. 31 gennaio 2002, n. 3798</i> , con nota di F. CAROLEO GRIMALDI	381
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico del depuratore - Natura mista dei reflui - Equiparazione ai reflui di acque urbane - Scarico privo di autorizzazione - Illecito amministrativo - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2000, n. 2884 (c.c.) (M)</i>	400
Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico diretto - Disciplina applicabile - D.lgs. n. 152 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 ottobre 2001, n. 38120 (M)</i>	400

AGRICOLTURA E FORESTE

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Disciplina applicabile - Quella del tempo del fatto commesso. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Concorso tra percettore e richiedente - Fattispecie. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Atto di accertamento - Carattere - Conseguenze per la contestazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

	pag.		pag.
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Sanzioni - Ambito di applicazione. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Buona fede dell' <i>accipiens</i> - Presunzione - Sussistenza - Prova della mala fede dell' <i>accipiens</i> - Inidoneità - Condizioni - Determinazione del canone per legge - Derogabilità in presenza di determinate formalità - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 novembre 2001, n. 15033</i> , con nota di A. GRASSO	362
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Disciplina applicabile - Quella della data di presentazione della domanda - Situazione dei compartecipi. <i>Cons. Stato, Sez. II 2 maggio 2000, n. 412 (M)</i>	401	Contratti agrari - Affitto - Obbligazioni dell'affittuario - Danni per ritardata restituzione - Maggior danno <i>ex art. 1591 c.c.</i> - Prova - Soggetto onerato - Locatore-concedente - Criteri - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 1° agosto 2001, n. 10485</i> , con nota di B. CAPALDINI	369
BELLEZZE NATURALI			
Bellezze naturali (Protezione delle) - Reati in materia paesaggistica - Sostituzione della pena detentiva breve - Esclusione - Ragione. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1172 (M)</i>	400	Contratti agrari - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Decreto ingiuntivo - Necessità - Sussistenza - Onere a carico dell'opponente - Esclusione - Tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro - Differenze - Art. 412- <i>bis</i> c.p.c. (come interpretato da Corte cost. n. 276/2000) - Applicabilità - Esclusione. <i>Corte d'app. Ancona, Sez. spec. agr. 23 aprile 2002, n. 107</i> , con nota redazionale	389
Bellezze naturali (Protezione delle) - Sbancoamento di terreno senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 1 <i>sexies</i> del d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 gennaio 2002, n. 1172 (M)</i>	400	Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Inizio della durata - Riferimento alla stipulazione originaria - Successivi fatti - Irrilevanza. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 20 gennaio 2000</i> , con nota di L. TORTOLINI	391
Bellezze naturali (Protezione delle) - Disposizioni di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431 - Reato di cui all'art. 1 <i>sexies</i> del d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2002, n. 3349 (M)</i>	400	Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Portata innovativa. <i>Trib. Verona, Sez. spec. agr. 20 gennaio 2000</i> , con nota di L. TORTOLINI	391
CACCIA			
Caccia - Caccia agli ungulati - Provincia di Sondrio - Domanda di caccia in un settore omogeneo - Decisione - Competenza - Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia - Sussiste. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. I 3 maggio 2001, n. 3692 (M)</i>	401	Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata agraria - Accertamento positivo o negativo circa l'esistenza di un rapporto agrario - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6955 (M)</i>	399
CONTRATTI AGRARI			
Contratti agrari - Affitto - Scadenza - Ritardata restituzione del fondo - Maggior danno <i>ex art. 1591 c.c.</i> - Applicabilità - Prova - Soggetto onerato - Concedente - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 febbraio 2002, n. 2964</i> , con nota redazionale	359	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere - Contenuto del contratto - Predeterminazione per legge, se manca l'assistenza delle organizzazioni sindacali - Conseguenze - Nullità delle clausole in contrasto ed inserzione automatica di quelle legali - Artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c. - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6956 (M)</i>	399
Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Equo canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi legali - Onere del creditore - Art. 429, terzo comma, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 6 novembre 2001, n. 13687</i> , con nota di A. GRASSO	362	ESECUZIONE FORZATA	
Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prove del maggior danno oltre gli interessi - Onere del creditore. <i>Cass. Sez. III Civ. 27 novembre 2001, n. 15033</i> , con nota di A. GRASSO	362	Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Caratteri e differenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 maggio 2001, n. 6972 (M)</i>	399
ESPROPRIAZIONE P.P.U.			
		Espropriazione p.p.u. - Occupazione d'urgenza - Indennità - Valore del bene - È lo stesso su cui è commisurata l'indennità di espropriazione - Conseguenze - Contemporanea pendenza dei due giudizi - Sospensione di quello sull'occupazione d'urgenza, in attesa della definizione di quello sulla determinazione dell'indennità di espropriazione - Necessità. <i>Cass. Sez. I Civ. 25 ottobre 2000, n. 14027</i> , con nota di A. VALLETTI	378

	pag.		pag.
IMPOSTE E TASSE			
Imposte e tasse - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Società cooperative agricole a responsabilità limitata - IRPEG - Esenzione ex art. 10 d.p.r. n. 601 del 1973 - Portata - Conseguenze - Ritenute operate alla fonte sugli interessi bancari attivi - Regime - Art. 26 d.p.r. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Limiti. <i>Cass. Sez. V Civ. 22 novembre 2001, n. 14774</i> , con nota di A. PERRI	360	chettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Rapporto di specialità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2001, n. 16062</i> , con nota di P. MAZZA	388
Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Vendita di macchine ed attrezzature agricole ad aziende danneggiate dal sisma del 1980 - Esenzione dall'IVA ex art. 5, comma primo, lett. d) del d.l. 799/1980 - Applicabilità all'anno 1989 ex art. 8, comma quarto del d.l. 474/1989 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. V Civ. 5 dicembre 2001, n. 15372</i> , con nota redazionale	376	PROPRIETÀ	
Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Acquisto di attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Esenzione dall'IVA ex art. 8, quarto comma, del d.l. n. 474 del 1987 - Norma recante interpretazione autentica dell'art. 5, primo comma, lett. d), del d.l. n. 799 del 1980, concernente analoga esenzione relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi per la ricostituzione di scorte vive o morte distrutte o danneggiate da eventi sismici - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Limiti temporali di efficacia della seconda norma - Applicabilità alla prima - Esclusione. <i>Cass. Sez. V Civ. 28 dicembre 2001, n. 16209</i> , con nota redazionale	376	Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante - Acquisto per usucapione - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 marzo 2002, n. 4361 (M)</i>	399
LAVORO		SANITÀ PUBBLICA	
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Impresa avicola - Attività agricola o industriale - Qualificazione - Presupposti - Domanda di adeguamento della retribuzione - Adozione in via parametrica di un contratto collettivo - Previo accertamento della natura dell'attività dell'imprenditore - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore. <i>Cass. Sez. Lav. 12 maggio 2001, n. 6627</i> , con nota di A. FONTANA	373	Sanità pubblica - Industrie e lavorazioni insalubri - Competenza del sindaco - Provvedimenti di controllo e repressivi - Individuazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 15 febbraio 2001, n. 766</i> , con nota di M. BROCCA	394
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO		MASSIMARIO	
Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Disposizioni in tema di eti-		- <i>Giurisprudenza civile</i>	399
		- <i>Giurisprudenza penale</i>	400
		- <i>Giurisprudenza amministrativa</i>	401
		Parte III - PANORAMI	
		RASSEGNA DI LEGISLAZIONE	
		- <i>comunitaria</i>	402
		- <i>nazionale</i>	402
		- <i>regionale</i>	403
		LIBRI	
		LUIGI COSTATO: Compendio di diritto alimentare (A. Saccardo)	404

Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina	Data	Autorità	pagina
2000			<i>AGOSTO</i>		
			1	Cass. Sez. III n. 10485	369
			<i>OTTOBRE</i>		
			24	Cass. Sez. III Pen. n. 38120 (M)	400
			<i>NOVEMBRE</i>		
			6	Cass. Sez. III Civ. n. 13687	362
			22	Cass. Sez. V Civ. n. 14774	360
			27	Cass. Sez. III Civ. n. 15033	362
			<i>DICEMBRE</i>		
			5	Cass. Sez. V Civ. n. 15372	376
			13	Corte di giustizia C.E. in causa C-131/00	397
			28	Cass. Sez. V Civ. n. 16209	376
			2002		
			<i>GENNAIO</i>		
			14	Cass. Sez. III Pen. n. 1172 (M)	400
			15	Corte di giustizia C.E. in causa C-179/00	397
			15	Corte di giustizia C.E. in causa C-196/01	398
			17	Corte di giustizia C.E. in causa C-423/00	398
			17	Corte di giustizia C.E. in causa C-394/00	398
			24	Corte di giustizia C.E. in causa C-35/00	398
			24	Corte di giustizia C.E. in causa C-466/99	398
			30	Cass. Sez. III Pen. n. 3349 (M)	400
			31	Cass. Sez. Un. Pen. n. 3798	381
			<i>FEBBRAIO</i>		
			28	Cass. Sez. III Civ. n. 2964	359
			<i>MARZO</i>		
			27	Cass. Sez. II Civ. n. 4361 (M)	399
			<i>APRILE</i>		
			23	Corte d'app. Ancona, Sez. spec. agr. n. 107	389
			<i>GENNAIO</i>		
			20	Trib. Verona, Sez. spec. agr.	391
			<i>MAGGIO</i>		
			2	Cass. Stato, Sez. II n. 412 (M)	401
			<i>OTTOBRE</i>		
			12	Cass. Sez. III Pen. n. 2884 (c.c.) (M)	400
			25	Cass. Sez. I Civ. n. 14027	378
			2001		
			<i>FEBBRAIO</i>		
			15	Cons. Stato, Sez. V n. 766	394
			<i>APRILE</i>		
			20	Cass. Sez. III Pen. n. 16062	388
			<i>MAGGIO</i>		
			3	T.A.R. Lombardia, Sez. I n. 3692 (M)	401
			12	Cass. Sez. Lav. n. 6627	373
			22	Cass. Sez. III Civ. n. 6955 (M)	399
			22	Cass. Sez. III Civ. n. 6956 (M)	399
			22	Cass. Sez. III Civ. n. 6972 (M)	399

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Principi del diritto alimentare

di LUIGI COSTATO

1. Dall'autoconsumo alla circolazione a livello planetario dei prodotti alimentari. - 2. Dalle norme penali repressive a quelle che prevedono procedure di prevenzione del rischio. - 3. La tutela dei consumatori quale principio fondamentale informante il diritto alimentare. - 4. Il regolamento n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. - 5. Conclusioni.

1. - Se è vero che l'alimentazione è alla base della vita vegetale ed animale, è anche vero che, per quanto riguarda l'uomo, essa ha provocato una prima profonda e rivoluzionaria trasformazione nel modo di vivere con la scoperta della possibilità di cibarsi «producendo» invece che raccogliendo le vivande.

La «invenzione» dell'agricoltura è alla base della civiltà umana; infatti, solo l'ottenimento di *surplus* di alimenti dovuti, appunto, alla raggiunta capacità di addomesticare piante ed animali ha consentito – nel bene e nel male – la nascita delle città, la divisione in classi, il mantenimento di sacerdoti, della «burocrazia», dei militari, insomma di persone che non dovevano impiegare il loro tempo a procurarsi il cibo, dato che altri ne ottenevano più di quanto occorresse al loro sostentamento.

Tuttavia per moltissimi secoli l'agricoltore riusciva a produrre solo modeste quantità di cibo eccedente i suoi bisogni, sicché l'autoconsumo era quasi la regola; d'altra parte la mancanza, in particolare ma non solo, di efficaci tecniche di conservazione di gran parte dei cibi faceva sì che essi non potessero circolare «a largo raggio», se si fa eccezione per i cereali, facili da essiccare e destinati ad essere trasportati anche a grandi distanze, come dimostrano – ad esempio – gli interventi degli imperatori romani per far giungere le granaglie prodotte in Egitto nel nord dell'Impero.

Dunque, fino a pochi decenni addietro la stragrande maggioranza degli alimenti e delle materie prime necessarie a produrli aveva una circolazione limitata vuoi dall'autoconsumo vuoi dalla mancanza di tecnologie adatte alla conservazione, oltre che dalla lentezza dei trasporti; d'altra parte, il successo delle spezie e della Repubblica veneta, che a lungo detenne quasi il monopolio del commercio di questi prodotti provenienti dal Medio oriente, corrisponde all'uso di tali prodotti per «coprire» gli effetti della tendenza alla putrefazione delle carni a partire da poche ore dopo la morte dell'animale, macellato, pescato o cacciato che sia.

Il secolo XIX e, ancor di più, il secolo XX sono stati caratterizzati da un forte sviluppo tecnologico e dall'industrializzazione progressivamente intensificatasi (anche se ancor prima il fenomeno si era verificato, in particolare nel Regno Unito); l'evento ha provocato una forte urbanizzazione, resa possibile dall'esportazione della tecnologia industriale nelle campagne. La continua diminuzione della popolazione addetta all'agricoltura – dopo secoli e secoli di immobilismo prima, di crescita più di recente – non provocò un calo della produzione, poiché

le tecniche utilizzate per coltivare, supportate da macchine e materiali di nuova ideazione, portarono ad un prodigioso aumento della produttività del lavoro umano nel settore primario e ad una conseguente abbondanza di prodotti alimentari e di materie prime per la loro produzione, tutti di origine agricola nei paesi sviluppati.

L'urbanizzazione, tuttavia, proponeva non solo la necessità che l'agricoltura provvedesse alla produzione di cibi per i nuovi abitanti delle città, ma anche che gli alimenti potessero essere trasportati e conservati; ancora una volta la tecnologia ha consentito questi risultati, e a tutti sono note le tecniche di conservazione degli alimenti di nuova ideazione (catena del freddo, conservanti, essiccazione, inscatolamento, ecc.) e la differenza fra la velocità dei trasporti di un tempo e di quelli attuali.

Oggi i prodotti alimentari e le loro materie prime circolano non solo in spazi regionali, ma si spostano da un continente all'altro, e non soltanto se sono secchi come può essere il grano o il mais, ma anche se umidi come le mele, le banane, per non parlare di prodotti confezionati di vario tipo (paste e oli alimentari, cioccolate, birre, vini, carni e pomodori in scatola, ecc.).

Il consumo a distanza degli alimenti ha avuto come conseguenza la necessità di rendere progressivamente indispensabile, anche quando ragioni tecnologiche non lo richiedono, l'imballaggio da parte del produttore, al fine di garantire il consumatore sulla qualità e sull'origine di ciò che acquista; questa necessità ha avuto conferma in disposizioni di legge, adottate variamente dagli Stati ad economie sviluppate, che si sono affermate soprattutto nella seconda metà del secolo XX (1).

Il confezionamento, e la corrispondente etichettatura, si sono progressivamente sviluppate anche sotto l'impulso del diritto comunitario, adottato per garantire la libera circolazione delle merci; tuttavia solo in alcuni casi confezioni ed etichette sono state utilizzate per i prodotti alimentari direttamente prodotti dall'agricoltura anche se, non si può trascurarlo, la regolamentazione dei prodotti ortofrutticoli – i quali rappresentano la stragrande maggioranza dei prodotti agricoli che vengono direttamente avviati al consumo – detta in modo sempre più stringente norme di qualità per i singoli prodotti in questione e prevede forme intense di controllo (2).

Il processo di globalizzazione dei mercati, conseguenza sostanziale di quanto già detto e, prima ancora, di una ideologia sostanzialmente liberoscambista affermatasi in modo prepotente sul finire del XX secolo, propone un mercato

(1) Sull'argomento mi permetto di fare rinvio al mio *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2001, p. 234 ss.

(2) Sul punto vedi S. MANSERVISI, par. 107, B, ss., in *Trattato breve di*

diritto agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, III edizione, Padova, 2002, in pubblicazione.

sempre più mondiale, privo di protezioni doganali, anche se, in certa misura, limitato da potenziali problemi sanitari, nel caso dei prodotti alimentari in particolare (3).

Ma la perdita da parte dei cibi di un riferimento immediato al territorio non si è necessariamente realizzata completamente agli occhi dei consumatori; infatti, per fare un esempio solo, pur se vivono nei luoghi più diversi del mondo i consumatori di origine italiana desiderano acquistare olio d'oliva, paste alimentari, passate di pomodoro, panettoni, ecc. italiani. Si valorizza, dunque, l'origine, ovviamente di alcuni prodotti, mentre nell'anonimato si collocano le cc.dd. *commodities*, a questa esigenza di mercato si fa, dunque, fronte con marchi individuali ovvero, assai più diffusamente, con marchi collettivi quali le denominazioni d'origine, che vanno dai nomi dei pregiati formaggi francesi o italiani al vino del Chianti o di Bordeaux, ecc. Si ha così, dunque, nel vortice della libera circolazione dei cibi a livello mondiale, un recupero del collegamento di alcuni di essi – i più apprezzati – con il territorio di produzione o d'origine della materia prima.

2. - La grande circolazione delle merci propone anche la necessità di modificare l'approccio che i pubblici poteri hanno avuto, nel secolo XIX e XX, nei confronti di possibili problemi igienico-sanitari o di frodi commerciali collegate alla vendita di alimenti.

Fino a che la circolazione delle vivande e di molte delle loro materie prime era limitata, e le confezioni erano rare, la protezione del bene pubblico della salute e della correttezza dei negozi era affidata essenzialmente alla repressione: chi non rispettava le regole, che pure erano dettate per stabilire le caratteristiche che dovevano avere i prodotti in questione (tanto più il Paese era dotato di alimenti legati a ricette tradizionali quanto più le regole legali per la conservazione e protezione di queste specificità erano numerose e considerate intangibili), era perseguito, di norma, penalmente. Insomma, il diritto alimentare appariva, all'esterno, sostanzialmente come sanzionatorio.

Con lo svilupparsi, già ricordato, delle tecnologie di conservazione, della rapidità e sicurezza dei trasporti e dell'urbanizzazione non era possibile proseguire con la vendita di prodotti sfusi, e si provvide progressivamente ad imporre confezioni presigillate e dotate di informazioni sufficienti per rendere edotto il consumatore di ciò che acquistava; si passava, così, con grande rapidità al preconfezionamento e all'etichettatura di gran parte dei prodotti alimentari. Restavano esclusi – ma l'eccezione va progressivamente riducendo il suo campo d'applicazione, come già rammentato – i prodotti agricoli venduti al consumatore senza previa trasformazione; si può, tuttavia, constatare oggi che non solo pesce e carni vanno etichettati, ma che si sta procedendo in questa direzione, anche su di un piano volontario, con le mele, le arance, le pere, ecc.

La necessità di risalire al produttore del prodotto agricolo di base sta divenendo sempre più pressante, com'è dimostrato, appunto, per fare un esempio particolare, dall'etichettatura delle carni bovine, e l'argomento è «sensibile» a seguito della crisi della ESB.

Il sistema alimentare, dunque, pur iniziando nel settore primario – al momento della produzione dei prodotti agricoli direttamente o indirettamente destinati ad entrare nei cibi – si sviluppa quasi sempre nella trasformazione; in tutte queste fasi, compresa quella della distribuzione, devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare pericoli di produzione o distribuzione di beni che possano contenere agenti inquinanti o, comunque, pericolosi per la salute del consumatore.

La necessità di prevenire eventi indesiderati richiede, dunque, un sistema di regole relative alla produzione igienicamente corretta di alimenti e materie prime di essi, garantito da un meccanismo di autocontrollo dei produttori che tenga sotto

sorveglianza il processo produttivo; pertanto la produzione di tali beni, quale che sia lo stato odierno di attuazione di questi meccanismi, dovrà essere assoggettata integralmente non solo alle norme d'attuazione del fondamentale reg. 178/2002 (4) (di cui si dirà più avanti), ma anche a quelle concernenti il c.d. HACCP (5), miranti alla prevenzione delle produzioni difettose attraverso il controllo del processo.

Infatti, la libera circolazione degli alimenti nella Comunità – ed anche nel mondo, a seguito della globalizzazione realizzata, in una prima fase, con il Trattato di Marrakech del 1994 – produce l'effetto di richiedere il superamento del mero sistema della repressione per passare ad una prevalenza indispensabile della prevenzione; i rischi di un evento pericoloso derivante da l'uso di alimenti non rispondenti alle norme igienico-sanitarie che sono adottate nei Paesi ad elevato reddito *pro capite* non sono, infatti, tollerabili al di là di una soglia inevitabile e, ovviamente, minima. Naturalmente questa necessità non preclude il fatto che si debbano mantenere sanzioni al fine di perseguire sia l'immissione in circolo di prodotti non rispondenti alle norme igienico-sanitarie sia le frodi in commercio; si è, tuttavia, deciso di adottare la prevenzione come mezzo per evitare, per quanto possibile, l'intervento repressivo, che per sua natura si realizza a danno avvenuto.

3. - Il diritto alimentare, dunque, si configura come un complesso di regole giuridiche di origine nazionale, comunitaria e internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti.

La protezione si manifesta, in via generale, vietando la messa in circolazione di alimenti i cui vizi sono direttamente dannosi per chiunque, anche se assunti in modiche quantità. Tuttavia non si può non osservare che questa protezione non è tale da coprire ogni rischio cui si può andare incontro utilizzando i cibi: infatti, ogni alimento è, potenzialmente, dannoso se consumato smodatamente da chiunque, mentre ve ne sono alcuni che possono danneggiare soggetti particolari, quali i bambini, i portatori di allergie, i celiaci, i diabetici, ecc. In sostanza la legge o le norme comunitarie impediscono la circolazione di prodotti alimentari generalmente dannosi mentre prevedono forme di comunicazione particolari per gli alimenti che possono non essere tollerati o produrre conseguenze anche gravissime per determinati soggetti; quanto all'abuso di cibi considerati, in via generale, non dannosi l'autocontrollo costituisce elemento imprescindibile della condotta del consumatore.

Pertanto, se è vero che l'intero sistema normativo che costituisce il diritto alimentare è costruito attorno al principio generale di protezione del consumatore e della sua salute, molte regole comportamentali dei singoli non possono che essere autoprodotte attraverso la coscienza della pericolosità degli abusi: in questo senso al diritto alimentare devono affiancarsi iniziative di educazione alimentare per garantire il raggiungimento massimo possibile di un diritto fondamentale dei cittadini, quello alla salute, che solo in parte può essere realizzato – quanto all'alimentazione – attraverso regole produttive, controlli e comunicazione dei caratteri e contenuti dei singoli cibi.

La comunicazione avviene, obbligatoriamente, attraverso l'etichettatura di una gran parte dei prodotti alimentari – per ora molti prodotti agricoli da consumarsi tal quali sono sottratti a quest'obbligo, per l'evidenza delle loro caratteristiche e per le regole che li riguardano quanto a residui ecc. – che persegue, insieme, lo scopo di avvertire dei contenuti del prodotto, a che il consumatore sappia se esso sia costituito anche da sostanze che per lui sono nocive, e quella di far dichiarare al produttore o confezionatore quanto è presente nella merce da lui distribuita. Quest'ultima finalità mette in rilievo come, accanto al profilo sanitario, sia rilevante l'intento di evitare frodi ovvero di renderle più evidenti se i conte-

(3) Si veda, al proposito, l'Accordo sanitario e fitosanitario (SPS) incluso nel Trattato di Marrakech del 1994. Sull'arg. v., fra i tanti, ROBERTS, *Preliminary Assessment of the Effects of the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Trade Regulations*, in *Journal of International Economic Law*, 2, 1998, p. 337 ss.

(4) Il reg. 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 è pubblicato in *GUCCEL* 31 del 1° febbraio 2002, p. 1.

(5) A proposito del quale mi permetto di rinviare al mio *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2002, p. 337 ss.

nutri del prodotto in questione non corrispondono a quanto dichiarato.

Il consumatore, quindi, deve essere messo nelle condizioni:

- di essere certo che il prodotto che acquista non contiene sostanze nocive in generale;

- di conoscere i contenuti del prodotto stesso, al fine di essere un compratore «cosciente» vuoi per riconoscere nel bene la presenza delle sostanze nutritive che sta cercando e/o l'assenza di altre che non desidera ingerire;

- di poter ragionevolmente presumere che quanto dichiarato in etichetta corrisponde al vero, poiché se così non fosse il produttore o confezionatore sarebbe perseguito in modi diversi, e progressivamente più incisivi, a seconda che nei suoi comportamenti si ravvisi una frode in commercio, una non genuinità, una contraffazione e una adulterazione della sostanza alimentare [artt. 516, 444, 442 e 440 c.p.(6)], che vengono perseguiti in modo ben più grave ove si configurino reati maggiori.

Il nostro sistema costituzionale prevede come diritto essenziale quello alla salute: l'art. 32, comma 1, afferma, infatti, che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...», mettendo in rilievo non solo il diritto del singolo ad avere protetta dall'ordinamento la sua sanità corporea, ma anche quello della collettività a vedere assicurata l'esistenza di una organizzazione della società governata in modo da assicurare questo fondamentale diritto a tutti. Similmente, il Trattato C.E., nella sua ultima versione in vigore, all'art. 152, par. 1, comma 1, prescrive che «Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità» sia «garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

Non si può, tuttavia, notare che l'art. 152 è norma programmatica, che contiene, al comma 2 del par. 1, una esplicitazione che appare quasi restringere il campo di applicazione del comma 1 e affermare la posizione sussidiaria della Comunità in questo campo («L'azione della Comunità, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.») (7).

Il Trattato C.E., tuttavia, prevede anche la protezione dei consumatori considerandola sotto una più ampia prospettiva; infatti l'art. 153, ai par. 1 e 2, stabilisce: «1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti la protezione dei consumatori».

Non v'è dubbio che questa sia una norma «orizzontale», che si riferisce al consumatore di tutti i tipi di prodotto, e quin-

di anche di quelli non alimentari; tuttavia sembra evidente che il consumatore di alimenti sia da considerare qui come particolarmente protetto. Inoltre, la sua protezione si estende ben oltre alla sola tutela della salute, poiché si fa riferimento alla «sicurezza», agli «interessi economici», all'«informazione», all'«educazione e all'organizzazione» di raggruppamenti miranti alla salvaguardia degli interessi del consumatore.

Anche se la formula del Trattato («la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza...») sembra valorizzare la sussidiarietà delle competenze della C.E., si deve osservare che una delle forme d'attuazione di questi precetti si rinvia proprio nell'adozione di regole che garantiscano il consumatore di alimenti che questi non possono legittimamente essere messi in vendita se non rispondenti a determinati requisiti che ne assicurino, con i limiti prima evidenziati, l'edibilità senza danni. Questi caratteri dei cibi sono, quindi, assicurati grazie a norme nazionali e comunitarie, queste ultime necessarie per garantire, tra l'altro, la circolazione dei prodotti ed evitare che argomenti concernenti la salute – tutelata dall'art. 30 del Trattato, che ammette eccezioni alla circolazione delle merci proprio per la protezione di questo bene primario – possano costituire ostacolo alla detta circolazione intercomunitaria.

Si è visto, dunque, che l'art. 153 non fa solo riferimento alla salute, la quale resta – ovviamente – il bene primario da tutelare, ma anche alla sicurezza, agli interessi economici dei consumatori e alla loro informazione, il che si realizza, in particolare, come già ricordato, con etichettature adeguate, finalizzate ad informare l'acquirente e a vincolare a quanto dichiarato il produttore o confezionatore; anche se relativamente all'informazione il Trattato usa la formula «a promuovere il loro diritto», si può constatare che il diritto ad essa è da tempo assicurato per l'incrociarsi di una serie di interessi ed obblighi della C.E., che passano soprattutto attraverso la necessità di garantire la circolazione delle merci (8), che ha condotto il legislatore comunitario ad adottare direttive «orizzontali» (9) su aromi, additivi coloranti, edulcoranti e solventi ammessi nei cibi (10) e a riservarsi il diritto di dettare le norme tecniche concernenti l'etichettatura dei prodotti (11) e, in certa misura, la composizione degli stessi, ferma restando la potestà degli Stati membri di regolare la produzione di alimenti secondo ricette tradizionali.

La protezione della salute del consumatore ha provocato la progressiva normazione in materia di responsabilità del produttore da un lato (12) e quella concernente l'analisi dei pericoli e il controllo dei punti critici del sistema produttivo e di distribuzione dei prodotti alimentari (H.A.C.C.P.) (13). Nel primo caso si allargano le responsabilità del produttore, con la previsione di una possibile azione da parte del danneggiato (gestione del rischio, con evento dannoso già verificatosi), nel secondo si mira a prevenire produzioni difettose attraverso l'uso di metodiche di controllo obbligatorie particolarmente accurate; queste ultime non assicurano l'assoluta perfezione

(6) Esistono ulteriori fattispecie perseguibili, che si possono trovare elencate sinteticamente nel mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 213 ss. Per una raccolta legislativa sostanzialmente esaustiva in materia di diritto alimentare v. L. RIZZATTI – E. RIZZATTI, *Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori*, XXVI ed., Milano, 2001.

(7) Il prosieguo dell'art. 153 conferma questa valutazione, poiché l'*incipit* del par. 2 recita «La Comunità incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo, ...», mentre il par. 5 inizia affermando che: «L'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri».

(8) A proposito di etichettatura e di comunicazione al consumatore, si noti come anche la lingua delle etichette sia stata oggetto dell'attenzione comunitaria; al proposito mi permetto di rinviare al mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 245.

(9) La necessità, che sembrava ineludibile, di adottare regole comunitarie concernenti le caratteristiche minime di ciascun prodotto alimentare venne superata dalla giurisprudenza detta del «mutuo riconoscimento», che ebbe la sua prima espressione nella sentenza in causa C-120/78, *Rewe Centrale* (nota tuttavia come *Cassis de Dijon*) del 20 febbraio 1979, in *Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia*, 1979, p. 649. Il mutuo riconoscimento importa che un prodotto legittimamente ottenuto in uno

Stato membro debba poter liberamente circolare in tutta la Comunità senza che uno Stato possa opporsi, salvo quanto stabilito nell'art. 30 del Trattato e, inoltre, se non si incide su misure nazionali adottate, in modo appropriato e proporzionato, per soddisfare altre esigenze imperative come la tutela del consumatore e dell'ambiente e la correttezza delle transazioni commerciali. La sentenza, con mio commento, è pubblicata anche in *Riv. dir. agr.*, 1981, II, p. 25 ss.

(10) Al proposito mi permetto di rinviare ancora al mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 270 ss.

(11) Si tratta della dir. 83/189 del Consiglio del 28 marzo 1983, in *GUCE* L 109 del 1983. Al proposito mi permetto di rinviare ancora una volta al mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 291 ss., ove anche richiami giurisprudenziali.

(12) Con la dir. 85/374 del Consiglio del 25 luglio 1985, in *GUCE* L 201 del 1985, integrata e modificata da ultimo dalla dir. 1999/34 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999, in *GUCE* L 141 del 1999, attuate in Italia rispettivamente dal d.p.r. 25 maggio 1988, n. 224 e dal d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 25.

(13) V. la dir. 93/43 del Consiglio del 14 giugno 1993, in *GUCE* L 175 del 1993; sul punto v. il mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., p. 337, ove bibliografia.

dei prodotti ottenuti, ma una elevatissima probabilità che non si verifichino produzioni difettose.

Infine, per assicurare alla Pubblica Amministrazione e ai produttori intermedi, oltre che, ovviamente, al consumatore finale, la possibilità di risalire alle cause di eventi dannosi legati a cibi, si sta progressivamente introducendo un sistema, detto di «tracciabilità» o «rintracciabilità», mirante a consentire il ritrovamento della fase nella quale si è realizzato il difetto che è presente anche in fasi successive di produzione o commercializzazione dei cibi e, di conseguenza, a responsabilizzare tutti i componenti della filiera per la produzione di cibi privi di difetti.

4. - Come si può constatare, progressivamente la protezione del consumatore ha assunto aspetti di grande incidenza sul regime della produzione e della circolazione dei prodotti alimentari e della responsabilità dei partecipanti alla filiera produttiva e distributiva. Il culmine, per ora, dell'interventismo pubblico nel comparto è dato dai contenuti del reg. 178/02 «che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare» (14). Il reg. 178/02, oltre a stabilire cosa si intende per «alimento» (15), definisce:

- «impresa alimentare» ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (16);

- «fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione», qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzino, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzino, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi (17);

- «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (18).

Il reg. 178/02, tuttavia, non costituisce un insieme di norme tutte complete e direttamente applicabili; per molti suoi aspetti, esso ha natura programmatica e richiede una progressiva adozione di regolamenti applicativi. Infatti da un lato i principi contenuti nei suoi artt. da 5 a 10 - concettuali gli obiettivi generali della legislazione alimentare, l'analisi del rischio, il richiamo del principio di precauzione, le forme di tutela dei consumatori e la trasparenza, realizzata attraverso la consultazione dei cittadini e la loro informazione - «costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure» (19) ed essi, unitamente alle procedure stabilite nelle stesse norme, rappresentano la base cui adattare «quanto prima ed entro il 1° gennaio 2007» le procedure e i principi esistenti in materia di legislazione alimentare, anche se si prevede che fino a quella data la normativa vigente sia attuata «tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10» (20). Quanto agli obblighi generali del commercio alimentare, dettati negli artt. 11, 12 e 13, e i requisiti generali della legislazione alimentare, stabiliti negli artt. 14-20, essi si applicano dal 1° gennaio 2005. In buona sostanza, nell'istituire l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il legislatore

si è voluto dare un programma «vincolante» relativo ai principi e ai requisiti generali della legislazione alimentare e ha inteso fissare anche le procedure nel campo della sicurezza alimentare, pur prevedendo, nel regolamento in questione, una sostanziale necessità di procedere successivamente con norme specifiche che, ad esempio, nel campo della tracciabilità, non potranno che essere differenziate a seconda dei prodotti interessati.

Resta il fatto, comunque, che il reg. 178/02 costituisce il coronamento di un processo di progressivo intervento pubblico per assicurare una migliore protezione della salute del consumatore, una conoscenza più approfondita di quanto contenuto nei cibi ed un tentativo di stabilire regole relative alla precauzione da adottare nella produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, siano essi agricoli o solamente tratti da materie prime che, normalmente e nella loro stragrande maggioranza, sono agricole (21).

Il reg. 178/02 costituisce oggi, dunque, la codificazione dei principi del diritto alimentare che troveranno progressiva attuazione con atti successivi, ferma restando la competenza statale in tema di molte ricette di alimenti, cui si affiancano talvolta normative comunitarie anche in questo campo, quando le regole nazionali possono essere difformi e non si ritiene possibile risolvere il problema posto dalla necessità di consentire la circolazione dei prodotti nello spazio comunitario senza tale intervento (22). Ma il diritto alimentare è anche, in relazione a certi suoi aspetti, diritto internazionale, come si può rilevare, ad esempio, considerando il ricordato Accordo sanitario e fitosanitario (SPS), anche se attualmente limiti di natura sanitaria al commercio fra Stati appaiono fortemente condizionati dalla necessità di provare la dannosità del prodotto in questione che, come ben si può comprendere, è difficilissima da raggiungere, specie quando lo Stato esportatore è fra quelli sviluppati, con un sistema di controlli ed autorizzazioni fondato su regole severe (23).

5. - Pertanto norme nazionali, anche penali, e comunitarie, fondate rispettivamente su Costituzione e Trattato, mirano a individuare come diritto fondamentale del consumatore quello di essere protetto primariamente sotto il profilo igienico-sanitario, e poi da frodi o comportamenti dannosi da parte del produttore, del quale si riconosce, rispetto al primo, una posizione di primazia sotto il profilo commerciale da equilibrare con significativi interventi di protezione; questa tutela, infatti, si è andata progressivamente realizzando con la creazione di un sistema normativo che, pur avendo anche lo scopo di realizzare la libera circolazione dei prodotti alimentari nell'intero territorio comunitario - finalità raggiunta in via principale dalla giurisprudenza della Corte di giustizia - mira a rendere sempre più sicuro l'utilizzo dei cibi e protetta la posizione dell'acquirente consumatore. La volontà di realizzare un mercato aperto a livello mondiale propone le medesime problematiche risolte all'interno della Comunità con il progressivo affermarsi di sistemi di sicurezza alimentare che, invece, sul piano mondiale, non si sono ancora imposti se non in forma indiretta e presuntiva.

Ciò non di meno è innegabile che il diritto alimentare ha superato la fase nella quale poteva qualificarsi come mera «legislazione», avendo raggiunto un elevato grado di consolidamento dei suoi principi fondamentali, fra i quali emerge quello primario consistente nella protezione del consumatore (24). □

(14) Di rilievo è il fatto che il reg. 178/02, cit., per la sua trasversalità, sia stato adottato avendo come base giuridica gli artt. 37 (procedura agricola), 95 (ravvicinamento delle legislazioni per il mercato unico), 133 (commercio internazionale) e 152, par. 4, lett. b) (procedura di codecisione, in deroga alla procedura agricola, per adottare misure veterinarie e fitosanitarie per finalità di sanità pubblica).

(15) Nel suo art. 2; si tratta di definizione puntigliosa che include ogni prodotto assunto per bocca, esclusi medicinali, tabacco, sostanze e residui contaminanti, e sostanze stupefacenti.

(16) Così il n. 2) dell'art. 3 del reg. 178/02.

(17) Così il n. 16) dell'art. 3 del reg. 178/02.

(18) Così il n. 17) dell'art. 3 del reg. 178/02. L'inclusione dell'impresa agricola fra quelle alimentari ad opera del reg. 178/02 cambia la prospettiva di considerazione dell'attività del settore primario.

(19) Così recita il par. 2 dell'art. 4 del reg. 178/02.

(20) Vedi su ciò i parr. 3 e 4 dell'art. 4 del reg. 178/02.

(21) Il principio di precauzione richiamato nell'art. 7 del reg. 178/02 è di origine ambientalistica; a proposito di tale principio v. P. BORGHI, voce *Accordo agricolo di Marrakesh*, in *Digesto, IV edizione, Discipline privatistiche, Sezione civile, Appendice*, in pubblicazione, ove anche ampia bibliografia.

(22) Un esempio in tal senso è dato dalla normativa sul miele, a proposito della quale si v. la dir. 2001/110 del Consiglio del 20 dicembre 2001, adottata ex art. 37 del Trattato, in *GUCE L 10* del 2002.

(23) Il caso della «carne agli ormoni» e quello degli OGM di origine americana costituiscono un esempio di tali difficoltà. Sul punto v., brevemente, il mio *Compendio di diritto alimentare*, cit., pp. 78 ss. e 302 ss.

(24) Nega che gli obiettivi e i principi sopra elencati possano sufficientemente «caratterizzare» la legislazione alimentare, benché egli stesso faccia spesso uso della locuzione «diritto alimentare», S. VENTURA, *Principio di Diritto dell'Alimentazione*, Milano, 2001, p. 167 ss.

Linee guida della disciplina delle immissioni alla luce della recente giurisprudenza

di GIANFRANCO Busetto

Quando, negli anni «sessanta», ho iniziato il mio impegno nel settore ambientale, sia nelle battaglie civili sia in quelle giudiziarie, le immissioni e gli inquinamenti più rilevanti per le conseguenze sulla salute, sull'ambiente e sull'economia sono stati quelli relativi ai settori dell'aria e dell'acqua.

La vicenda giuridica delle immissioni si accompagna allo sviluppo economico-sociale del paese. Dalla società agricola alla società industriale fino all'odierna postindustriale sono mutate quantità, tipologie e nocività delle immissioni. I rumori tecnologici hanno sostituito quelli naturali, gli odori, i gas, i fumi e le immissioni luminose, prodotte dalle nuove attività e tecnologie, hanno assunto caratteristiche e nocività diverse.

La storia umana potrebbe essere riscritta come storia di immissioni che variano in ragione del mutare delle fasi di civiltà.

La risposta del diritto al problema delle immissioni è venuta dalle norme codicistiche e, in particolare, si è incentrata sull'art. 844 c.c., norma tipica sulle immissioni, norma ecologica *ante litteram*, fatte le opportune distinzioni per le immissioni di campi elettromagnetici che, non percepibili dai sensi dell'uomo, sembrano escluse dalle fattispecie di immissioni previste dall'art. 844 c.c. Ad esse potranno applicarsi, nei rapporti intersoggettivi tra privati, i principi della responsabilità aquiliana, in particolare gli artt. 2043 e 2052 c.c.

Si è posta la questione se l'art. 844 c.c. sia adeguato a tutelare la salute di chi subisce l'immissione malgrado la sua collocazione nel titolo del codice civile relativo alla tutela della proprietà fondiaria. La giurisprudenza prevalente della Suprema Corte e dei giudici di merito si è schierata nel senso di affermare l'inadeguatezza dell'art. 844 a tutelare il bene della salute, opponendo il limite strutturale della norma costituito dalla finalità di tutela della proprietà fondiaria, con conseguenze anche in punto di legittimazione ad agire limitata al proprietario del bene immesso ovvero ai titolari di altri diritti reali.

La Suprema Corte ha ritenuto che sia il proprietario vicino sia *quisque de populo* abbia subito danno alla salute per effetto di immissioni ha azione idonea ad ottenere il ristoro

del danno e la tutela inibitoria in base al combinato disposto degli artt. 2, 24, 32 Cost., 2043-2058 c.c. e 700 c.p.c. (1).

A fronte di tale orientamento vi è giurisprudenza (2) che argomenta a favore dell'adeguatezza dell'art. 844 a tutelare sia la salute sia l'ambiente salubre sul rilievo che tale norma, tutelando la proprietà fondiaria, tutela anche la persona del proprietario, soprattutto se riletta criticamente alla luce dei valori espressi dagli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost. Tale orientamento, che evidenzia l'elemento della soggettività implicito nel concetto di normale tollerabilità, si colloca nel forte processo dialettico di affermazione dei diritti della personalità rispetto a quelli «patrimoniali» (la c.d. *depatrimonializzazione* del diritto civile) ed acquista particolare valore quando è in gioco la tutela della tipica proprietà personale del luogo di abitazione, che comprende il valore della salute intesa come benessere psicofisico.

L'esigenza di un'ampia ed efficace tutela della salute e dell'ambiente del soggetto raggiunto dalle immissioni impone comunque l'integrazione dell'art. 844 c.c. con gli artt. 2043 e 2058 c.c., alla luce dei principi costituzionali espressi dagli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 della Costituzione, così da risolvere anche problemi di legittimazione e di risarcimento dei danni biologici, esistenziali e patrimoniali.

In ogni caso assume rilevanza, in via diretta o in via analogica, il criterio della normale tollerabilità dell'immissione.

Tale criterio, nelle fattispecie di immissioni rumorose nelle abitazioni, è stato interpretato dalla giurisprudenza costante nel senso di ritenere superata la normale tollerabilità quando il rumore lamentato supera di oltre 3 decibel il rumore di fondo, misura che equivale al raddoppio del fondo (3).

Per quanto riguarda le immissioni di luce, di gas, di vapori, calore, odori non esistono parametri, riferimenti numerici di tollerabilità legislativi o giurisprudenziali di guida che il giudice valuta, volta per volta, nel caso concreto.

Ai fini di valutare la normale tollerabilità *ex art.* 844, non sono comunque applicabili i limiti di accettabilità o standards previsti dalla speciale legge antismog (4), dalla legge di tutela dall'inquinamento acustico (5) e dalla legge di tutela

(1) Cfr. Trib. Bologna 20 luglio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 205; Pret. Milano 18 febbraio 1993, in *Arch. Loc.*, 1994, 391; App. Milano 17 luglio 1992, in *N.G.C.C.*, 1993, I, 786; Cass. 11 settembre 1989, n. 3921, inedita; Cass. S.U. 19 luglio 1985, n. 4263, in *Giust. civ.*, 1986, I, 128.

(2) V. Cass. 9 agosto 1989, n. 3675, inedita; Pret. Foligno 10 giugno 1988, in *Arch. civ.*, 1988, 1081; App. Milano 27 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 32.

(3) Cfr., tra le altre, App. Milano 28 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 3291; Pret. Taranto, ord. 19 novembre 1993, in *Arch. civ.*, 1994, 914; Trib. Milano 10 dicembre 1992, in *N.G.C.C.*, 1993, I, 786; Cass. 6 gennaio 1978, n. 38, in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 1030.

(4) Cass. 6 giugno 2000, n. 7545, in *Mass. Foro it.*, 2000, fasc. 11 e 12; Cass. 9 luglio 1995, n. 8300, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 328.

(5) Cass. 2 giugno 1999, n. 5398, in *Rep. Foro it.*, 1999.

dall'inquinamento idrico (6), in quanto tali leggi perseguono finalità d'interesse collettivo di tutela della salute pubblica, di bonifica ambientale e del territorio e non possono pertanto incidere sui rapporti intersoggettivi tra privati.

La normale tollerabilità fa fondamentalmente riferimento al criterio della condizione dei luoghi e al criterio del tempo, inteso come periodo storico (7), e come orario del giorno, frequenza ecc. (8) e, in ogni caso, con riguardo alle esigenze invalicabili della salute.

Il criterio della condizione dei luoghi, espressamente indicato nell'art. 844, si applica al luogo in cui le immissioni si propagano (9) ed è inteso non solo in senso topografico e naturalistico ma soprattutto sotto il profilo sociale, cioè in relazione al carattere impresso al luogo dalle attività normalmente svolte e, in genere, dal sistema e dalle abitudini di vita della locale abitazione. La giurisprudenza deduce i caratteri della zona dalle condizioni di fatto esistenti al momento delle immissioni e non dalle norme urbanistiche vigenti (10).

Ciò non significa che il limite della normale tollerabilità si allarga sempre e necessariamente nelle zone a carattere industriale, in quanto, così operando, si eleverebbe in modo proporzionato all'aumento del degrado ambientale, determinando una minor tutela in colui che si trova già in una situazione deteriore. Il giudice deve infatti svolgere sempre la sua funzione di moderatore ed equilibratore, con equo e prudente apprezzamento.

Il criterio del tempo, inteso come grado psicologico della sensibilità sociale di un dato momento storico, consente l'interpretazione della norma in relazione all'evoluzione del costume. Si veda, ad esempio, Cass. 20 dicembre 1985, n. 6534 in cui la Suprema Corte, in un caso di esalazioni da porcaiaia, ha censurato la sentenza di merito per avere, tra l'altro, ommesso di considerare che da decenni è ormai venuta meno l'antica tolleranza contadina delle più disagiate condizioni di vita ed in particolare delle esalazioni sgradevoli o malsane.

Riteniamo utile a questo punto porre in evidenza, come sono state affrontate in sede giudiziale alcune fattispecie di immissioni sotto il profilo della normale tollerabilità.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 16 marzo 1964, n. 2756, in *Riv. giur. edilizia*, 1965, I, 1141, ha ritenuto che l'effetto luminoso propagatosi nell'abitazione degli attori e provocato da proiezioni di fasci di luce riflessa sui monumenti del Foro Romano nell'ambito di uno spettacolo «Suoni e luci» non eccedeva la normale tollerabilità in quanto non superava l'intensità dell'illuminazione pubblica. A questa, secondo la sentenza, deve farsi riferimento e non all'illuminazione esistente in concreto nella zona.

Cass. Sez. I Civ., 9 luglio 1973, n. 1915, in *Giust. civ.*, 1973, I, 1910, in relazione ad una fattispecie di immissioni di luce prodotta da insegna luminosa che interferiva nell'esercizio di affaccio e di veduta, esprime il principio che la tollerabilità va valutata esclusivamente in base al criterio obiettivo dell'attitudine potenziale dell'insegna a recare molestia al possesso della veduta, indipendentemente da situazioni contingenti e transeunti.

Il Pretore di Foligno, con sentenza n. 49 del 10 giugno 1988, in *Arch. civ.*, 1988, 1081, ha deciso una controversia relativa ad immissioni di calore, provocate da una rosticceria ai danni del proprietario di un appartamento soprastante sulla base di una C.T.U. La relazione peritale recita: «dall'allegato con il dettaglio delle temperature rilevate si

evidenzia come, con temperature esterne dell'ordine dei 28 gradi C, nelle ore centrali della giornata il funzionamento del forno provoca negli ambienti considerati temperature interne dell'aria variabili, ai vari piani, tra i 31 e i 35 gradi C., valori quindi apprezzabilmente superiori a quelli esterni».

Il Pretore, in forza di tale accertamento tecnico, ha concluso, «anche in considerazione del fatto che l'evidente malessere» e le esalazioni cui fa riferimento la C.T.U. sostanziano certamente una situazione potenzialmente nociva per la salute dei condomini (Cass. 14 dicembre 1968, n. 3971), che le immissioni di cui è processo debbano ritenersi intollerabili».

Varcata la soglia della normale tollerabilità, l'art. 844, ci pone di fronte al contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione e al problema dei rimedi.

Pur nella considerazione che il giudice svolge la funzione contemperatrice in maniera variabile caso per caso, dobbiamo dire che è vieppiù prevalente la tendenza a privilegiare le ragioni della proprietà quando si tratta della proprietà personale tipica del luogo di abitazione, che comprende i valori della salute psicofisica e dell'ambiente salubre (Cass. 15 marzo 1993, n. 3090).

Il contemperamento è di natura dinamica, non può essere un'operazione asettica e neutrale e deve confrontare l'utilità sociale dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) che si trovano a confliggere nel caso concreto. Quando siano in conflitto esigenze di salute ed esigenze produttive non può esservi mediazione poiché trattasi di beni eterogenei e collocati su piani diversi nel sistema giuridico. Prima sta la salute, diritto della persona e interesse della collettività, e poi la produzione e il lavoro, beni anch'essi costituzionalmente garantiti ma di rango inferiore. Il valore salute non entra pertanto nel contemperamento ma ne costituisce un limite invalicabile.

In via generale possiamo dire che vi sono, da un lato, situazioni nelle quali le immissioni superano la normale tollerabilità ma vengono ritenute lecite dal giudice in considerazione delle ragioni produttive e, in tal caso, il giudice stesso si limiterà a condannare l'immittente a corrispondere l'indennizzo al soggetto passivo del pregiudizio. Vi sono, dall'altro lato, situazioni in cui le immissioni sono intollerabili e altresì illecite, non ritenendo il giudice di potere o dovere esercitare il contemperamento; in tal caso l'immittente verrà condannato a cessare la sua attività o a ricondurla nei limiti della normale tollerabilità, oltre a risarcire i danni (Trib. Napoli, 30 maggio 1975, in *Foro nap.*, 1976, I, 90). La tecnica indennitaria non è stata largamente utilizzata dai giudici, che hanno prevalentemente fatto uso del rimedio inibitorio, in particolare di quello positivo mirante ad imporre all'immittente opere di risanamento.

L'indennizzo e/o risarcimento del danno patrimoniale, nei casi di immissioni intollerabili temporanee, che sono le più frequenti, dovrà tenere conto delle possibilità concrete di godimento da parte del proprietario del bene, della destinazione originaria del bene stesso e della prevedibile durata delle immissioni (Cass. 16 giugno 1987, n. 5287 e Cass. 5 agosto 1992, n. 9298). La liquidazione del danno potrà avvenire in via equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 5 agosto 1992, n. 9298).

Diritto alla salute e all'ambiente salubre e condanna della P.A. ad un facere specifico. In via generale si ritiene

(6) Cass. 18 luglio 1986, n. 4633, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 451.

(7) Cass. 9 marzo 1988, n. 2366, in *Corr. giur.*, 1988, 615; Cass. 20 dicembre 1985, n. 6534, in *Mass. Giust. civ.*, 1985, 1981.

(8) Pret. Roma 13 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, I, 2027.

(9) Cass. 30 luglio 1984, n. 4523, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, 1185.

(10) Trib. Belluno 3 novembre 1981, in *Giur. it.*, 1983, I, 2, 400; Pret. Monza 15 giugno 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, 542; App. Napoli 17 dicembre 1954, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1375.

che il giudice ordinario non possa condannare la P.A., quando essa sia il soggetto immettente, ad un *facere* specifico poiché ciò si tradurrebbe in una sostituzione dell'A.G.O nell'esercizio di potestà spettanti alla P.A. e dunque in un intervento sull'atto vietato dall'art. 4, comma 2, della l. 20 marzo 1865, All. E. La dottrina ha più volte sostenuto che il divieto di cui all'art. 4 non opera in carenza di potere della P.A. e una delle ipotesi di tale carenza si ha quando le immissioni provengano dalla P.A. e producano lesioni del diritto alla vita e all'integrità fisica (cfr. CIAURI, *Tutela del diritto alla salute con provvedimento d'urgenza nei confronti della P.A.*, in *Giur. mer.*, 1987, 1, 1178).

Alla luce di questi rilievi si comprende il tentativo giurisprudenziale di costruire un «diritto fondamentale alla salute» non comprimibile dalla P.A. Si pensi alle sentenze in cui è stata concessa l'inibitoria ai vicini contro l'Amministrazione, utilizzando i criteri dell'art. 844 c.c. ma facendo riferimento al diritto alla salute o all'ambiente salubre.

Richiamiamo: Cass. S.U. 20 febbraio 1992, n. 2092, in *Foro it.*, 1992, 2123, in cui gli attori hanno ottenuto l'abbattimento e la rimozione di un depuratore installato dalla Cassa del Mezzogiorno ad una distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento; Pret. Catania, ord. 5 luglio 1991, in *Giust. civ.*, 1991, I, 2824 in cui gli attori hanno ottenuto che si imponesse alla P.A. di intervenire per porre fine ai miasmi intollerabili causati da una fogna a cielo aperto; Pret. Modugno, ord. 23 maggio 1984, in *Riv. giur. ed.* 1984, 875 e infine Pret. Catania, ord. 16 luglio 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2824.

Legittimazione attiva e passiva. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, la giurisprudenza l'ha concessa, oltre al proprietario, al promissario acquirente di un immobile immesso anticipatamente nella disponibilità del bene (Cass. 11 dicembre 1992, n. 12133, in *Foro it.*, 1994, I, 205), all'usufruttuario (Cass. 6 marzo 1979, n. 1404, in *Giur. agr. it.*, 1979, II, 539), all'affittuario (App. Napoli 7 maggio 1968,

in *Dir. giur.*, 1968, 343), al conduttore (Cass. 21 febbraio 1994, n. 1653, in Rep. *Foro it.*, 1994, voce *Proprietà*, n. 33; Cass. 30 dicembre 1954, n. 4644, in *Foro it.*, 1955, I, 165).

Va tuttavia detto che i giudici, a volte, hanno negato che soggetti diversi dal proprietario possono essere legittimati dal lato attivo, quando vi siano immissioni di tipo produttivo (Cass. 22 dicembre 1995, n. 13069, in *Foro it.*, 1996, I, 533). A noi sembra comunque che la legittimazione attiva spetti non solo al proprietario ma anche, analogicamente *ex art. 12 preleggi*, al conduttore *ex art. 1585*, secondo comma, c.c.

La legittimazione passiva è stata concessa ora in via congiunta al conduttore e al proprietario (Cass. 24 gennaio 1985, n. 318; Cass. 21 maggio 1976, n. 1833, in *Resp. civ. prev.*, 1977, 590), ora al solo conduttore (Cass. 18 febbraio 1977, n. 740, in *Riv. giur. ed.*, 1977, I, 681), ora al solo proprietario (Pret. Torino 7 marzo 1960, in *Arch. resp. civ.*, 1961, 130).

La prova delle immissioni. La giurisprudenza rivela una progressiva tendenza a ritenere vincolanti specifici metodi di indagine tecnica. Cass. 4 marzo 1981, n. 1245, in Rep. *Foro it.*, 1981, voce *Proprietà*, n. 27, afferma che «la valutazione degli scuotimenti, dei rumori e delle vibrazioni, nonché del loro grado di tollerabilità per le persone costituisce accertamento di natura tecnica, che dev'essere necessariamente compiuto mediante apposita consulenza e non può formare oggetto di prova testimoniale». Nello stesso senso: Cass. 23 febbraio 1985, n. 1618; 16 febbraio 1986, n. 7557; 24 marzo 1987, n. 2849.

A nostro avviso può anche essere utile avvalersi della prova testimoniale in ordine a situazioni di fatto oggettive come, ad esempio, nel caso di immissioni sonore, l'impedimento da queste derivante allo studio e al lavoro nei luoghi disturbati e la durata, la ricorrenza nel tempo dei fenomeni immissivi. Attribuisce rilevanza anche alla prova testimoniale: App. Perugia 5 maggio 1971, in *Giur. mer.*, 1972 I, 178, con nota di CINELLI, *Immissioni, inquinamento e responsabilità civile*. □

Disposizioni fiscali relative alle imprese agricole nella Finanziaria 2002

di GIUSEPPE DI PAOLO

1. Premessa. - 2. Disposizioni per favorire le aziende agricole montane. - 3. Proroga delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. - 4. Credito d'imposta per nuovi investimenti a favore delle imprese agricole di tutto il territorio nazionale.

1. - La l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002, pubblicata sul s.o. n. 285 alla *G.U.* n. 301 del 29 dicembre 2001), nel solco di una tradizione ormai consolidata che vede la produzione normativa fiscale nel settore dell'agricoltura orientata ad elaborare una disciplina di favore, ha dettato disposizioni fiscali di rilievo, con precise finalità agevolative, nei confronti delle imprese operanti nel settore agricolo.

In particolare, con l'art. 52, comma 21, ha fissato un regime di esenzione dai tributi indiretti per i trasferimenti di terreni agricoli nei territori delle comunità montane.

Con lo stesso art. 52, comma 22, ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Infine, con l'art. 60 ha esteso alle imprese agricole di tutto il territorio nazionale la disciplina agevolativa (credito d'imposta per nuovi investimenti) prevista per gli investimenti nelle aree svantaggiate dall'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).

Il presente lavoro si propone di analizzare i contenuti salienti delle norme indicate, anche alla luce dei primi chiarimenti forniti con la circolare n. 13/E del 31 gennaio 2002 dall'Agenzia delle entrate.

2. - L'art. 52, comma 21, della legge n. 448/2001 inserisce un art. 5-bis, rubricato «Disposizioni per favorire le aziende agricole montane», dopo l'art. 5 della l. 31 gennaio 1994, n. 97, riguardante la procedura per l'acquisto della proprietà dagli eredi che intendono unificare le porzioni di fondi rustici in determinati comuni e località montane.

Con la novella in esame viene disposto un regime di agevolazione fiscale consistente nell'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per i trasferimenti a qualsiasi titolo, nei territori delle comunità montane, di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale.

La norma si qualifica per la presenza di requisiti soggettivi ed oggettivi.

Quanto ai primi, la richiamata circolare n. 13/E del 31 gennaio 2002 ha avuto modo di precisare che, per poter fruire del regime di esenzione, gli acquirenti debbano rivestire, alternativamente, la qualifica di: *a)* coltivatori diretti, intendendosi per tali coloro che si dedicano abitualmente

alla coltivazione dei fondi e all'allevamento del bestiame, sia direttamente che con la collaborazione della propria famiglia e sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione (in questo senso l'art. 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590 e l'art. 6 della l. 3 maggio 1982, n. 203); *b)* imprenditori agricoli a titolo principale, ovvero soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'art. 10 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Per effetto di tale articolo, rientrano nella nozione di imprenditore agricolo, oltre all'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale, anche le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e i cui soci siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dal medesimo art. 10 sopra indicato:

- per le società di persone, almeno la metà dei soci (per le società in accomandita semplice almeno la metà dei soci accomandatari) deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

- per le società cooperative, almeno la metà dei soci deve essere in possesso della stessa qualifica;

- per le società di capitali, oltre il 50 per cento del capitale sociale deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

Quanto ai requisiti oggettivi, l'ambito di riferimento di operatività della norma è rappresentato, innanzitutto, dai territori appartenenti alle comunità montane. Queste ultime, così come disposto dall'art. 1, comma 3, della l. 31 gennaio 1994, n. 97, che richiama l'art. 28 della l. 8 giugno 1990, n. 142, sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le comunità montane, di norma, non possono avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e da esse sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi terri-

tori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

Ancora sotto il profilo oggettivo, assumono rilievo i terreni agricoli e le relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali, in virtù del disposto dell'art. 23 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 che al comma 3 stabilisce come le pertinenze siano in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate.

Accanto ai requisiti soggettivi ed oggettivi, la norma in esame prevede una specifica condizione, consentendo di poter fruire dell'esenzione fiscale anzidetta solo nel caso in cui gli acquirenti si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento. Per compendio unico si deve intendere l'insieme di terreni agricoli e relative pertinenze che per volontà dell'acquirente confluiscono in un complesso unitario destinato all'attività agricola, svolta dall'acquirente in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale. I beni che costituiscono il compendio unico, entro i limiti della superficie minima indivisibile che verrà determinata con apposite leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, sono considerati unità indivisibili per un periodo di quindici anni dal momento dell'acquisto. Nel corso di tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione, per evitare il frazionamento del compendio, lo stesso deve essere attribuito per intero ad uno dei coeredi o a più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.

L'impegno a costituire il compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento deve risultare da una dichiarazione dell'acquirente stesso che può essere resa nell'atto di acquisto oppure trasmessa all'Ufficio delle entrate, ai fini dell'accertamento dei requisiti prescritti, contestualmente alla richiesta di registrazione dell'atto.

La mancata coltivazione o la mancata conduzione del compendio unico per un periodo di almeno dieci anni, come pure il frazionamento del compendio, oltre i limiti della superficie minima indivisibile, per effetto del trasferimento a causa di morte o per atti tra vivi dei terreni che lo costituiscono e relative pertinenze, rappresentano una violazione degli obblighi previsti, cui consegue il pagamento del tributo nella ordinaria misura proporzionale, oltre ai relativi interessi ed alla sanzione nella misura del 50 per cento del tributo dovuto.

Il regime di esenzione fiscale è esteso anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

La norma in esame prevede una ulteriore misura agevolativa, non di carattere fiscale. Si tratta della possibilità, offerta ai soggetti acquirenti i terreni anzidetti, di ottenere mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Il mutuo (alimentato da apposito fondo costituito presso l'Ismea) concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi.

3. - L'art. 52, comma 22, della legge n. 448/2001 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2003 delle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

L'agevolazione, più volte prorogata (da ultimo con l'art. 10, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488), è stata introdotta con il d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, ulteriormente disciplinata dalle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 26 maggio 1965, n. 590 e, recentemente, in parte modificata dall'art. 11 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In buona sostanza, essa consiste nel fatto che una serie di atti relativi a fondi rustici (compravendita, permuta, enfi-

teusi, affitto e compartecipazione a miglioria, acquisto di usufrutto o nuda proprietà) posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, scontano le imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa di lire 250.000 (Euro 129,11) e l'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1 per cento. Giova ricordare che la l. 1° febbraio 1956, n. 53 considera atti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina anche le opere di miglioramento fondiario ed in particolare la costruzione di edifici rurali per l'abitazione del proprietario o dell'enfiteuta, per il ricovero degli animali, per la conservazione e la lavorazione dei prodotti, il dissodamento dei terreni e la sistemazione idraulica ed irrigua.

L'agevolazione fiscale, applicabile su tutto il territorio nazionale e non solo nei territori montani, si rende applicabile anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente ad uno degli atti anzidetti, per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

L'applicazione del trattamento fiscale agevolato è condizionata alle seguenti circostanze: *a)* l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta deve essere persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra. Deve trattarsi, in sostanza, di un coltivatore diretto quale definito dall'art. 31 della legge n. 590/1965 che considera coltivatori diretti «coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame»; *b)* il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi deve essere idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina; *c)* l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto d'acquisto o della concessione in enfiteusi non deve aver venduto altri fondi rustici.

Le circostanze e requisiti anzidetti, così come disposto dall'art. 3 della legge n. 604/1954, come modificato dall'art. 33 della legge n. 590/1965 devono essere attestate, ai fini del conseguimento delle agevolazioni tributarie, dall'acquirente, permutante o enfiteuta mediante la produzione, al momento della registrazione dell'atto, dello stato di famiglia e di un certificato apposito rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario competente per territorio. In luogo di tale certificato può essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio. In tal caso le agevolazioni sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio finanziario il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto si rendono dovute le imposte nella misura ordinaria.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 della legge n. 604/1954 e 28 della legge n. 590/1965, l'acquirente che ha beneficiato delle agevolazioni tributarie decade dalle stesse (ed è tenuto al pagamento dei tributi ordinari) qualora, prima che siano trascorsi dieci anni dall'acquisto, alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquisiti o non adempia all'obbligo di conduzione diretta del fondo medesimo. Per effetto della modifica introdotta dall'art. 11 del d.lgs. n. 228/2001, il vincolo di possesso e di coltivazione diretta del fondo è stato ridotto da dieci a cinque anni.

La stessa disposizione ha previsto un'agevolazione ulteriore consentendo il permanere del beneficio fiscale anche nei casi in cui, anteriormente alla scadenza del quinquennio: *a)* il fondo sia trasferito o concesso in godimento al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, che rivestano la qualifica di imprenditori agricoli (e non di coltivatori diretti); *b)* il trasferimento del

fondo sia posto in essere per favorire, in attuazione delle politiche comunitarie, l'insediamento dei giovani in agricoltura ed il prepensionamento. Precedentemente, con l'art. 16 della l. 14 agosto 1971, n. 817 era stata introdotta la possibilità di trasferire la proprietà, entro il termine del decennio, a favore di una cooperativa agricola alla quale il coltivatore diretto aderisse come socio.

Per gli atti di acquisto posti in essere almeno 5 anni prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 228/2001 (vale a dire il 30 giugno 2001) è stato, infine, ridotto da 30 a 15 anni il vincolo di indivisibilità per i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice (art. 11, comma 1, della legge n. 817/1971). Il vincolo può, inoltre, essere revocato qualora sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.

4. - L'art. 60 della legge n. 448/2001 in esame ha apportato modifiche all'art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 che ha introdotto agevolazioni fiscali per nuovi investimenti in aree svantaggiate.

In particolare, sono stati ricompresi, tra i soggetti destinatari dell'agevolazione, le imprese agricole di tutto il territorio nazionale (e, dunque, senza alcun limite di tipo territoriale).

L'agevolazione ha per oggetto i nuovi investimenti realizzati dalle imprese agricole a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti e determinato applicando ai costi sostenuti le percentuali massime di aiuto consentite (variabili tra il 15 per cento e il 60 per cento dell'investimento), così come stabilite dalla Commissione delle Comunità europee. Il credito deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione (ai fini del pagamento sia delle imposte che dei contributi previdenziali e assicurativi), a decorrere dalla data di sostenimento dei costi, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione verrà esposto nel modello F24, contraddistinto dal codice tributo 6734, in occasione della prima scadenza successiva alla data in cui l'investimento è stato effettuato. Non si rende applicabile, ai fini della compensazione, il limite annuo di lire un miliardo. Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini IRAP, né al rapporto per la deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 63 del Tuir. Non è, peraltro, cumulabile con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Pertanto, non è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi eventualmente percepiti dall'impresa per l'acquisizione dello stesso bene. È tuttavia possibile fruire di quegli aiuti di importo talmente limitato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri, per i quali non vi è obbligo di previa notifica alla Commissione europea. Sono inoltre fruibili le misure fiscali di carattere generale, di natura diversa dagli aiuti di Stato (come l'agevolazione Visco).

Le imprese agricole che effettuano investimenti agevolabili con il credito d'imposta in esame hanno facoltà di optare, in alternativa e per ciascun periodo d'imposta, per l'applicazione dell'incentivo di detassazione del reddito d'impresa reinvestito, secondo le disposizioni dettate con la l. 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta Tremonti-bis).

Sono agevolabili i nuovi investimenti realizzati dalle imprese agricole per l'acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, compresi quelli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. È da ritenere che i beni in argomento possano essere destinati sia a strutture produttive già esistenti e sia a strutture che vengano impiantate *ex novo* (in qualunque parte del territorio nazionale, trattandosi di imprese agricole).

Gli investimenti sono agevolabili per la parte del loro costo complessivo che eccede le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Si applica, altresì, la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento a decorrere dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione della Comunità europea. Non vanno dedotti dall'ammontare degli investimenti agevolabili gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria (che devono contenere necessariamente la clausola di riscatto), assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione. Se gli investimenti vengono effettuati da soggetti di nuova costituzione, assumerà rilievo, ai fini dell'agevolazione, l'intero ammontare dei costi sostenuti per l'investimento. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

La norma in esame rinvia ad un emanando decreto ministeriale circa la definizione delle tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione. Non solo, viene anche precisato che l'effettuazione dei nuovi investimenti deve realizzarsi ai sensi dell'art. 51 del regolamento comunitario n. 1257/1999 del 17 maggio 1999. Sono necessari, a tal fine, chiarimenti interpretativi in ordine alla portata dei divieti contenuti in detta norma comunitaria, alla inapplicabilità degli stessi con riferimento a particolari tipologie di investimenti ed alla trasferibilità di tali enunciati nel contesto della disciplina agevolativa della quale ci stiamo occupando.

La fruizione del credito d'imposta è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 75 del Tuir, indipendentemente dall'entrata in funzione del medesimo. Oltre all'acquisto è agevolabile la realizzazione del bene, in appalto o in economia, da parte del soggetto beneficiario. Sono esclusi dall'agevolazione i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio, di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con d.m. 31 dicembre 1988. Sono, invece, ricompresi nell'agevolazione, così come precisato dalla circolare ministeriale 18 aprile 2001, le macchine d'ufficio elettroniche ed elettriche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici.

Il credito d'imposta viene rideterminato, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione, se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Qualora, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni vengano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi menzionate, vengono acquistati beni appartenenti alla stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. La rideterminazione del credito d'imposta per i beni acquistati in leasing avviene nel caso non venga esercitato il riscatto. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo in cui si verificano le ipotesi indicate deve essere versato il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del meccanismo della rideterminazione. □

La stima dell'indennità per la costituzione della servitù di elettrodotto

di RENZO DEL BRAVO

Tra le questioni nuove in materia di indennità per la costituzione delle servitù di elettrodotto, particolare importanza deve attribuirsi allo studio dei problemi conseguenti al diffondersi di tali servitù ed al moltiplicarsi delle ricerche sull'inquinamento elettromagnetico che tanta risonanza hanno avuto presso l'opinione pubblica.

Quando la valutazione dell'indennità è regolata dal T.U. 1775/33, il primo comma dell'art. 123 stabilisce che «al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte ...».

Il riferimento alla diminuzione di valore che subisce «il suolo» dette luogo negli anni '60 ad un acceso dibattito che, sotto il profilo giurisprudenziale, non aveva più ragione di essere dopo la sentenza 46/73 della Corte costituzionale la quale non si limitava a dichiarare illegittimo il «sovrappiù del quinto», previsto dal secondo comma come aggiunta all'indennità, ma forniva anche una chiara indicazione del procedimento da seguire per la valutazione della stessa indennità precisando (paragrafo 4, capoverso VII): «È, infatti, dottrina dominante e giurisprudenza consolidata che la norma di principio posta dal 1° comma dell'art. 123 impone che nella determinazione della indennità si tenga conto di tutto il pregiudizio economico che per effetto della servitù di elettrodotto subisce il fondo servente, e ciò in base ai normali criteri che sono validi per le altre servitù coattive e che corrispondono anche a quello dettato in via generale, nel caso di espropriazione parziale per pubblica utilità, dall'art. 40 legge 25 giugno 1865, n. 2359».

Per l'apprezzamento di tutto il pregiudizio economico vi è quindi un chiaro riferimento al criterio della duplice valutazione dell'immobile: senza e con la servitù come previsto dall'art. 40 della richiamata legge per l'espropriazione parziale.

La differenza dovrà includere «tutto il pregiudizio economico che per effetto della servitù di elettrodotto subisce il fondo servente».

La sentenza prosegue (capoverso VIII): «In particolare possono ormai dirsi fermi i punti seguenti:

a) che la diminuzione di valore conseguente alla imposizione della servitù di elettrodotto va determinata con riferimento all'intero fondo servente, e non già alla sola striscia di terreno materialmente asservita: il che è confermato dal fatto che l'art. 123 non prevede più, distintamente dalla indennità di cui al primo comma, i danni derivanti dalla separazione in più parti o intersecazione del fondo ...».

Il fondo rustico costituisce la base territoriale su cui si organizza l'azienda agraria e, sotto il profilo economico, si identifica con il capitale fondiario (terra e capitali stabilmente investiti su di essa). Nella fattispecie il «fondo servente» ha un contenuto più ampio riferendosi a qualsiasi immobile che subisca detrimento dall'imposizione della servitù. Può identificarsi con la proprietà, quando questa non sia frazionata, oppure con l'accorpamento attraversato

dall'elettrodotto, quando i restanti terreni del proprietario non subiscono alcun danno.

D'altra parte la locuzione «intero fondo servente» esclude la sua identificazione con la porzione del fondo che potrebbe ritenersi direttamente danneggiata, perché questa suddivisione sarebbe artificiosa, opinabile e certamente lontana dall'intendimento della Corte costituzionale.

Il terzo comma dell'art. 123 prevede anche un diverso procedimento di stima dell'indennità, perché recita: «in ogni caso, per l'area in cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree, o da cabine o da costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da una adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale».

È chiaro che «in ogni caso» deve interpretarsi come «quanto meno». Vale a dire che, se non fossero apprezzabili altri danni arrecati al fondo, soltanto allora l'indennità dovrà stimarsi in base a quanto previsto dal terzo comma, per darle un definito contenuto economico e, probabilmente, anche per semplificarne la determinazione.

Sembrava che quanto esposto fosse ormai pacificamente accettato dalla dottrina estimativa e nel *Trattato di Estimo*, di M. Grillenzoni e G. Grittani, pubblicato nel 1990 da Edagricole, si può leggere: «Pertanto una rilettura dell'art. 123 sulla base della sentenza della Corte costituzionale porta a stimare l'indennizzo per la servitù di elettrodotto coattivo nei seguenti modi:

1^a ipotesi (quando dall'impostazione della servitù deriva una svalutazione del fondo): indennizzo derivante dal 1° comma: $Ind = Vm - Vm'$, dove: Vm = valore di mercato del fondo da asservire (...) nel momento dell'occupazione; Vm' = valore di mercato del fondo residuo, ossia nelle condizioni prevedibili dopo la realizzazione dell'elettrodotto.

Nella differenza dei due valori sono compresi tutti i danni conseguenti all'imposizione della servitù. Questi risulteranno particolarmente elevati quando l'elettrodotto riguarda aree edificabili che, per effetto delle limitazioni alla edificazione, potrebbero subire un sensibile decremento delle possibilità edificatorie.

2^a ipotesi: Indennizzo derivante dal terzo comma.

Quando dall'impostazione della servitù non deriva una svalutazione apprezzabile della parte residua del fondo, l'indennizzo dovrà essere stimato secondo quanto disposto dal III comma (...).

L'interpretazione data dalla Corte costituzionale all'art. 123 non poteva essere esemplificata con maggiore chiarezza.

Invece M. Polelli, nel poderoso *Trattato di Estimo* pubblicato nel 1997 da Maggioli Edit., è di diverso avviso ed afferma che l'indennizzo per l'imposizione della servitù è dato dal «valore di mercato, al lordo delle imposte, della superficie totale sottratta alla coltivazione con i basamenti e manufatti in genere, incluse le aree di rispetto; un quarto del valore di mercato, al lordo delle imposte, della striscia stretta-

mente necessaria al transito per l'esercizio dell'elettrodotto».

Richiama poi la citata sentenza 46/73 soltanto per quanto concerne la dichiarazione di illegittimità del sovrappiù del quinto, senza alcun cenno alla metodologia che vi viene proposta per la stima della suddetta indennità: da qui la delusione del lettore che, in un'opera di tale importanza, si attende quanto meno una presa d'atto di questa metodologia, magari per indicare l'eventuale successiva norma che l'ha resa decaduta o modificata. Se così non fosse la metodologia indicata nella sentenza 46/73 non può essere sepolta da una coltre di silenzio.

Inoltre un problema come quello del danno da inquinamento elettromagnetico causato dagli elettrodotti, per la risonanza assunta presso il grande pubblico, è di evidente attualità e di interesse anche pratico, per cui deve pur essere affrontato con la cura normalmente dedicata ai riflessi giuridici delle novità tecniche.

Anche G. Paternò, nel testo *La servitù di elettrodotto*, recentemente pubblicato da Giuffrè, afferma che la stima dell'indennità debba comunque farsi secondo il disposto del terzo comma dell'art. 123. Infatti, nel capitolo 53 - Normativa applicabile in materia di liquidazione dell'indennità di servitù di elettrodotto - riporta l'art. 123 e lo interpreta nel modo seguente:

- il primo comma enuncia un principio di ordine generale;
- i due successivi commi indicano le prescrizioni a cui occorre attenersi per determinare concretamente la diminuzione di valore.

Insomma, il procedimento previsto dal terzo comma viene elevato a criterio unico, snaturando completamente il significato delle parole «in ogni caso» con le quali inizia.

Anche questo Autore richiama la decisione della Corte costituzionale per quanto concerne l'illegittimità del sovrappiù del quinto e perché dispone di valutare il fondo con riferimento alla condizione economica dello stesso al momento dell'occupazione sul presupposto che questo sia contestuale alla fissazione dell'indennità. Ma di questa supposta contestualità non appare alcuna traccia nella sentenza richiamata.

Vi si precisa, invece (paragrafo 4: capoverso VIII):

«b) che nessuna limitazione al principio dell'integrale indennizzo del pregiudizio effettivo deriva dal doversi considerare l'immobile nello stato in cui trovasi all'atto dell'occupazione, perché con ciò deve intendersi escluso soltanto che possa tenersi conto della possibilità di future destinazioni dipendenti dal concorso di circostanze meramente ipotetiche, mentre è certo che, al di là della contingente destinazione in quel momento (ad es. agricola), deve aversi riguardo anche a quelle destinazioni la cui possibilità, in base ad elementi obiettivi ed idonei, si presenti con carattere di concreta attualità in modo da potersi considerare una qualità dell'immobile (ad es. edificatoria)».

È ben chiaro il riferimento alle concrete potenzialità del fondo al momento dell'occupazione.

Come tali influiscono sul suo valore e possono essere sminuite o compromesse dalla costruzione dell'elettrodotto. Ma è impossibile apprezzare queste variazioni, che riguardano il fondo nella sua interezza, ove si restringa l'esame alla striscia asservita, come prevede il terzo comma dell'art. 123.

L'inadeguatezza di questo procedimento, proposto come criterio unico per la stima dell'indennizzo, viene evidenziata anche nel successivo capoverso della sentenza, nel quale si dimostra l'illegittimità del sovrappiù del quinto: «Né hanno consistenza le argomentazioni in contrario svolte nel giudizio innanzi questa Corte, le quali pongono in risalto la maggiore ampiezza o intensità degli effetti pregiudizievoli della servitù di elettrodotto, rispetto a quelli di altre servitù coattive, e, con particolare riguardo alle linee ad alta tensione da costruirsi dall'Enel s'appuntano sulle prescrizioni relative all'inamovibilità (...) e su quelle per cui le linee non devono soprapassare gli edifici (...) e deve essere assicurata la mancanza di pericolo per l'incolumità pubblica, giacché anche gli effetti di tali prescrizioni, nella misura in cui impediscono o

limitano le facoltà del proprietario dell'immobile di utilizzare le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sul valore del bene e vanno pertanto tenuti in conto ai sensi del comma primo dell'art. 123 del testo unico».

È insomma di tutta evidenza che per l'apprezzamento dei pregiudizi derivati dalla costruzione dell'elettrodotto non è possibile riferirsi soltanto all'area asservita, ma occorre verificare se si abbiano limitazioni nella utilizzazione del bene, considerato nella sua interezza, per tenerne conto ai sensi del primo comma dell'art. 123 che, dunque, nella interpretazione della Corte costituzionale, non enuncia un principio di ordine generale, ma un procedimento analogo a quello previsto dalla legge fondamentale per le espropriazioni parziali: cioè la doppia valutazione del fondo, senza e con l'elettrodotto.

Questo criterio è fatto proprio dalla Corte di cassazione che si pronuncia in merito alla costituzione della servitù di elettrodotto con la sentenza 27 agosto 1999, n. 8989, in questa Riv., 2000, 598. Nel determinare l'indennizzo essa dispone quanto segue:

«Alla originaria base del calcolo (quella del valore venale della previgente legge generale sulle espropriazioni) deve sostituirsi quella fissata, o richiamata, nel cit. art. 5-bis. Su tale base vanno, poi, computate le singole componenti indennitarie considerate nel cit. art. 123; il quale ricomprende, oltre alla «diminuzione di valore che per la servitù subiscano il suolo ed il fabbricato in tutto o in parte» (comma 1) «l'area su cui si proiettano i conduttori ..., un quarto della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e, «per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto ..., il valore totale (comma 3)».

Pertanto, dalla differenza dei valori del fondo, senza e con l'elettrodotto, deriva soltanto una delle componenti indennitarie considerate dall'art. 123, seppur la maggiore, e cioè «la diminuzione di valore che per la servitù subiscano il suolo od il fabbricato in tutto o in parte».

Le restanti componenti dell'indennità, quali il compenso per il transito a servizio delle condutture e per le aree occupate dai basamenti andranno valutate a parte, sempre con riferimento all'art. 5-bis.

Dunque, questo procedimento considera complementari i commi 1 e 3 dell'art. 123 citato, diversamente da quello delineato nella citata sentenza 46/73 in cui gli stessi commi erano invece considerati alternativi.

È il caso di prendere ancora in considerazione quest'ultima sentenza per quanto vi si osserva in merito «ai disturbi che possono cagionare le vibrazioni o il ronzio dei cavi attraversati dalla corrente».

Quanto a questi disturbi, è indiscutibile la loro incidenza sul godimento del bene e la rilevanza sotto il profilo economico e giuridico, almeno nel caso che sia superato il limite della normale tollerabilità (...).

Se possono incidere negativamente sul godimento del bene e, quindi, sul suo valore, le vibrazioni od il ronzio dei cavi, quando sia superato il limite della normale tollerabilità, di ben altra grandezza sarà il deprezzamento del fondo determinato dalla presenza di un elettrodotto ad A.T. a causa della generale convinzione che l'inquinamento elettromagnetico è dannoso alla salute.

Da oltre un ventennio sono in corso ricerche epidemiologiche sugli effetti negativi che i campi elettromagnetici (CEM) a bassissima frequenza, generati dagli elettrodotti ad A.T., esercitano sulla salute. Indipendentemente dal dibattito in corso e dai suoi risvolti scientifici, il problema deve essere esaminato in sede estimativa per la percezione che ne ha l'opinione pubblica.

Innumerevoli volte la stampa ha portato alla ribalta il problema degli effetti nocivi dei campi elettromagnetici sulla salute ed è impossibile che tutto ciò non deprezzi i fondi attraversati dagli elettrodotti, ben al di là del valore dell'area

occupata dai basamenti e di quella strettamente necessaria al passaggio per il controllo e la manutenzione dell'impianto.

Tra i tanti articoli disponibili si propone il seguente:

Elettrosmog: le cabine da risanare di Carlo Vulpio sul Corriere della Sera del 25 aprile 2000.

Il testo è sovrastato da una grande fotografia con questa didascalia: «La villetta circondata da 4 tralicci dell'alta tensione, ad Ascoli Piceno, è abitata dalla famiglia Gaspari che ha avuto 4 componenti morti di tumore».

L'articolo informa inoltre che:

– Felice Casson «il sostituto procuratore che ha aperto la prima grande inchiesta sull'elettrosmog in Italia (circa diecimila denunce e settemila cartelle cliniche esaminate) incriminando per omicidio colposo e lesioni tre alti dirigenti Enel ...» è preoccupato perché gli arrivano pacchi di denunce da ogni parte d'Italia;

– la stragrande maggioranza di quelli che scrivono al Conacem (Coordinamento dei Comitanti contro i Campi Elettromagnetici) ed alla Procura di Venezia lo fanno quasi per disperazione, dopo aver inviato la stessa documentazione a prefetti, sindaci, Aziende sanitarie locali e Procure.

Gli effetti nocivi per la salute prodotti da elettrodotti ad A.T. hanno avuto ampio risalto al Convegno internazionale di studio su *Elettrodotti e salute pubblica*, promosso nel 1990 dal Circondario di Rimini per fare il punto della situazione in vista della costruzione dell'elettrodotto da 380 KV Forlì-Fano, le cui relazioni sono state riportate sulla *Rivista del Consulente Tecnico*, Maggioli Ed. – quadrimestrale di dottrina e pratica professionale in materia di arbitrati, perizie, consulenze tecniche – nel numero 1, del 1993.

Il primo contributo, svolto da due oncologi di Bologna, *Valutazione dei potenziali rischi per la salute, con particolare riferimento a quelli cancerogeni, da esposizione a campi elettromagnetici a bassissima frequenza*, prende in esame 45 studi epidemiologici (nessuno dei quali svolto in Italia) per giungere alle seguenti conclusioni: «L'insieme delle conoscenze sulla cancerogenesi da agenti fisici e chimici è concorde nell'affermare che: 1) in molti casi non vi è rapporto tra grado di tossicità e grado di cancerogenicità di un agente; 2) gli effetti cancerogeni di un agente possono verificarsi a dosi di gran lunga inferiori a quelle che provocano effetti immediati; 3) l'effetto cancerogeno può manifestarsi a dosi che non producono alcun effetto tossico» (pag. 32).

Si fa dunque una netta distinzione tra:

– rischi sanitari da esposizioni di natura acuta, per i quali è possibile individuare valori soglia;

– effetti a lungo termine, in particolari cancerogeni, che possono verificarsi a dosi di gran lunga inferiori.

Nelle raccomandazioni conclusive gli Autori dichiarano: «Siamo consapevoli che l'insieme delle informazioni scientifiche non sono adeguate e consistenti come sarebbe stato auspicabile: ciò è dovuto a sotto stimolazione del problema ed a inspiegabili ritardi ad affrontarlo scientificamente. Pertanto le indicazioni e raccomandazioni non possono avere al momento gradi di precisione maggiori.

È positivo tuttavia che il problema dei potenziali effetti oncogeni dei CEM a bassissima frequenza sia emerso, e con esso sia emersa la necessità di attuare strategie tecnologiche di controllo».

La relazione di apertura, *Elettrodotti e salute: un nuovo fattore di rischio*, svolta da un giornalista statunitense, chiama in causa la comunità scientifica degli Stati Uniti e dell'Europa per aver lasciato cadere nel nulla i rapporti giunti dall'Unione Sovietica e dalla Spagna che segnalavano come gli addetti alle stazioni di trasformazione dicevano di soffrire di «spossatezza, affaticamento, irritabilità, cefalee forti e ricorrenti» (pag. 64).

Fu necessaria l'iniziativa di una epidemiologia, la dottoressa Wertheimer, per effettuare senza alcun finanziamento, la ricerca di Denver, pubblicata nel '79, da cui risultò che «il numero dei decessi per cancro di bambini che vivevano in

prossimità di cavi per la distribuzione dell'energia elettrica che trasporta corrente ad alta tensione era due volte superiore a quello dei bambini le cui case erano situate vicino a cavi a bassa tensione» (pag. 68).

Questi risultati furono confermati dallo studio del dr. Savitz che prendeva in considerazione lo stesso territorio della Wertheimer, ma in un arco di tempo successivo. Aveva misurato i campi magnetici all'interno delle abitazioni per cui poteva confermare davanti al Congresso che se il campo magnetico superava 2 milligauss (= 0,2 micro Tesla) produceva in quelle case un aumento di rischio dell'ordine del 40 per cento rispetto a quello dei bambini nelle cui abitazioni il campo magnetico era inferiore a 2 milligauss (pag. 71).

Queste constatazioni trovarono riscontro anche in Svezia in uno studio del dr. Tomenius iniziato nel 1980 e pubblicato nel 1986, che aveva per oggetto bambini morti di cancro in case «classificate come esposte a CEM elevati generati da configurazioni elettriche poste entro 150 m dalle abitazioni» (pag. 36).

Tralasciando quant'altro di interessante viene riportato in questa relazione, si passa ad esaminare lo studio «Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50-60 Hz» che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato nel 1995, cercando di focalizzare quanto appare di maggiore interesse.

Nella tabella Studi epidemiologici relativi a popolazioni in prossimità di linee ed installazioni elettriche si riportano in sintesi i risultati di 14 studi (i primi 9 effettuati fino al 1990, sono compresi tra quelli esaminati dai due oncologi di Bologna di cui si è detto).

In 10 di essi si riscontra una risposta positiva per cui si legge (pag. 4): «Questi studi, caratterizzati da un'accurata valutazione dell'esposizione a campi ELF e dagli altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano in modo coerente un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad esposizioni a livelli di induzione magnetica superiore a 0,2 microTesla ... L'incremento della leucemia infantile risulta confermato da ricerche condotte con diverse metodologie epidemiologiche, mentre gli studi non positivi sono generalmente caratterizzati da una bassa frequenza statistica ...»

A proposito di danni causati dai CEM degli elettrodotti ad A.T. il *Sole-24 Ore* n. 37/99 riporta integralmente il processo con il quale il Pretore di Rimini ha condannato il responsabile del Centro Progettazioni e Costruzioni delle Linee Enel del Compartimento di Firenze per i danni arrecati dall'elettrodotto Forlì-Fano a due riminesi aderenti al Conacem che iniziarono a soffrire di cefalee ed insonnia dopo la costruzione dell'elettrodotto a meno di 20 m dalle loro abitazioni.

Con questa decisione il giornale ha inteso dare la massima rilevanza ad una sentenza dalle molte implicazioni pratiche.

Sotto il titolo «Per i danni da inquinamento elettromagnetico stabilita la responsabilità del gestore» viene riportata la massima seguente (pag. 16): «In tema di danno alla salute umana derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici – prodotti da una linea elettrica con imponenti tralicci di ferro che attraversano terreni agricoli e insediamenti civili – il nesso di causalità e quindi la responsabilità penale del dirigente dell'Enel per lesioni colpose e quella civile dell'ente stesso, può essere escluso solo quando gli esiti delle ricerche, inizialmente d'incertezza all'epoca della costruzione e attivazione dell'elettrodotto, successivamente neghino scientificamente il rischio dell'evento e non quando la scienza, anche con giudizio postumo, abbandona l'incertezza e riconosce la ragionevole probabilità di un danno alla salute (...).

Per altro dalla lettura si possono trarre interessanti notazioni:

– (pag. 24) «Agli inizi degli anni Novanta, epoca della costruzione dell'elettrodotto Forlì-Fano, il quadro della letteratura scientifica sugli effetti dell'esposizione a campi elettromagnetici era ... un quadro di incertezza che comunque

suscitava allarme; tant'è che i più importanti organismi internazionali invitavano alla cautela e consigliavano distanze prudenziali nella costruzione delle linee elettriche;

– (pag. 25) «l'ing. Ariano Mantuano riferisce che il tracciato dell'elettrodotto Forlì-Fano è stato costruito a pochi metri dalle abitazioni disattendendo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che, in via prudenziale, consigliava di applicare il citato principio A.L.A.R.A. e cioè di costruire linee elettriche della potenza come quella *de qua* il più lontano possibile dalle case e comunque ad una distanza minima di 100-200 metri per assumere il minor rischio possibile».

Questa distanza minima dalle case travalica ampiamente la fascia normalmente assoggettata alla servitù ed implica quindi il coinvolgimento dell'intero fondo nella individuazione di eventuali danni non soltanto riferibili alla compressione della edificabilità, ma anche ad altre limitazioni quali:

a) l'esclusione di particolari impianti di irrigazione del tipo Ranger e Pivot per la presenza dei tralici che impediscono il movimento di queste lunghe ali mobili piovane; od anche degli irrigatori semoventi a causa del timore che, per cause del tutto eccezionali, il getto possa raggiungere i conduttori (ribaltamento del carrello di traino, tromba d'aria ecc.) causando un corto circuito nefasto per chi si trovasse in prossimità dell'impianto;

b) l'impossibilità di attuare colture intensive, come serre e vivai, a causa dei rischi di natura acuta che insorgerebbero a carico degli addetti giornalmente impegnati in questo tipo di attività.

– (pag. 29) «Nella motivazione della citata risoluzione del Parlamento Europeo ... si legge: "Nel novero dei sintomi osservati nelle persone che abitano nelle vicinanze di linee di trasporto di elettricità, si denotano emicranie, affaticamento cronico, depressione e atonia muscolare, sintomi che il più delle volte scompaiono con l'allontanamento del paziente dalla fonte del disturbo"».

Con quanto finora esposto contrastano totalmente le conclusioni a cui giunge Giovanni Paternò nel terzo capitolo che, nel testo citato, dedica ai CEM. Esse sono così riassumibili.

Per garantire condizioni di salute uniformi sull'intero territorio nazionale è stato approvato il d.p.c.m. del 23 aprile 1992 che fissa i limiti di esposizione e le distanze dagli elettrodotti che valgono per i rischi di natura acuta, mentre per quelli di lunga durata manca la prova rigorosa della loro dannosità. È consapevole che la costruzione di nuovi elettrodotti e l'esercizio di quelli esistenti sono sempre più duramente osteggiati non soltanto dai proprietari dei fondi da asservire, ma anche da parte degli enti locali, perché convinti della loro dannosità. Ma la magistratura ordinaria ed amministrativa, nella maggior parte dei casi esaminati ritiene che non sia così, una volta che siano rispettate le prescrizioni del d.p.c.m. del 1992.

Anzi, è ferma convinzione dell'autore che il Giudice non possa anteporre il proprio convincimento alla normativa dettata dall'autorità preposta, perché suo compito è quello di applicarla e non di sindacarla in merito.

Questo categorico convincimento non è però condiviso né dalla Corte costituzionale, né dalla Cassazione.

Infatti è lo stesso autore che:

– riporta in nota (pag. 41) l'ordinanza 29 luglio 1999, n. 927 con la quale il TAR del Veneto rileva che il rispetto delle norme suddette non è sufficiente ad escludere la pericolosità dell'esposizione ai CEM, posto che l'indicato provvedimento non tiene conto degli effetti a lungo termine;

– riferisce (pag. 44) di come la sola Regione Veneto abbia riapprovato la legge predisposta in materia di prevenzione dei danni dai CEM generati da elettrodotti, contro la quale il governo ha inutilmente promosso la questione di legittimità avanti la Corte costituzionale.

A questo proposito è significativa la sentenza n. 9893 del 27 luglio 2000 pronunciata dalla Cassazione (in *Foro it.*,

2001, I, 141) che riconosce, anche in via preventiva, il diritto alla tutela della salute a chi la ritiene minacciata dalla messa in esercizio di un elettrodotto ad A.T. che, nella fattispecie, passava a 31 m dalla casa perché, a giudizio del ricorrente, «le conoscenze acquisite sugli effetti delle radiazioni generate da elettrodotti a tensione compresa tra 220 e 380 Kv avevano consentito di dimostrare che tale radiazioni presentano un'incidenza sul manifestarsi di patologie oncogene nelle persone che vi sono esposte». Si configurava perciò una situazione di pericolo grave ed irreparabile per la salute sua e del nucleo familiare.

Anche sul piano puramente concettuale è ormai impossibile dissentire dall'interpretazione dell'art. 123 della legge 1775/33 secondo la sentenza 46/73 della Corte costituzionale. Pertanto il procedimento per la stima dell'indennità relativa alla costituzione della servitù di elettrodotto proposto nel *Trattato di Estimo* di M. Polelli e confermato nel testo *La servitù di elettrodotto* di G. Paternò, è da ritenere idoneo soltanto nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo suddetto, ma non come criterio generale.

Inoltre la stessa sentenza afferma (par. 4, capoverso VII) che:

– occorre tener conto di tutto il pregiudizio economico subito dal fondo in forza della norma di principio posta dal I comma dell'art. 123 della legge 1775/33;

– ciò deve avvenire «in base ai normali criteri che sono validi per le altre servitù coattive»;

– questi «corrispondono anche a quello dettato in via generale (...) dall'art. 40» della legge 2359/1865.

Con ciò si pongono inevitabilmente in discussione i procedimenti con i quali si stimano solitamente le indennità per la costituzione delle varie servitù prediali e che consistono nella somma dei valori attribuiti ai singoli elementi del danno. Viceversa, secondo la sentenza richiamata, tutto il danno, complessivamente considerato e descritto nei suoi molteplici aspetti, deve scaturire dalla differenza tra i valori dell'immobile: senza e con la servitù.

Insomma si riconducono ad un unico criterio, generalmente valido, le stime delle indennità per la costituzione delle diverse servitù prediali.

Per quanto concerne la servitù di metanodotto M. Polelli aveva già dedicato a questo argomento lo studio *Metanodotti - costituzione di servitù e risarcimento danni*, edito nel 1976 da Edagricole-Bologna. Esso viene ripreso ed ampliato nel *Trattato di Estimo* dello stesso Autore da cui si trae quanto segue:

a) La normativa in materia di indennizzo per l'impostazione della servitù da metanodotto viene indicata nelle seguenti tre leggi fondamentali (pag. 277): – 136/53 istitutiva dell'ENI; – 2359/1865 sugli espropri; – 1775/33 su acque ed impianti elettrici.

b) La legge fondamentale sugli espropri non pare idonea per la stima dell'indennizzo, perché «finalizzata soprattutto alla espropriazione per pubblica utilità, in cui si ha la totale ablazione del diritto di proprietà dell'espropriato, a cui spetta ... il giusto prezzo con riferimento agli artt. 39 e 40. Meno idonea risulta detta legge nel caso della servitù tipica del metanodotto per il quale si ha ablazione parziale (...)».

c) In armonia con la sentenza 1567/72 della Cassazione, che parifica le tre situazioni di acqua, luce e gas, l'Autore ritiene che «possa essere riferita al gasdotto la legislazione compendiata dall'art. 123 del testo unico 1775/33 predisposto per gli impianti elettrici e gli acquedotti» (pag. 281).

Ebbene, anche in forza di questa similitudine che riconduce alla stessa normativa la stima dell'indennità per la costituzione delle due servitù, risulta difficile comprendere i motivi per cui il procedimento che la sentenza 46/73 della Corte costituzionale propone per la stima della indennità relativa alla costituzione della servitù di elettrodotto, non debba essere applicato anche alla stima dell'indennità relativa al metanodotto. □

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Cass. Sez. III Civ. - 28-2-2002, n. 2964 - Duva, pres.; Calabrese est.; Apice, P.M. (diff.) - Virzi ed altro (avv. Corsaro) c. Fiscaro ed altri (avv. Poeta). (Cassa con rinvio App. Caltanissetta 30 giugno 1999)

Contratti agrari - Affitto - Scadenza - Ritardata restituzione del fondo - Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Applicabilità - Prova - Soggetto onerato - Concedente - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità. (C.c., artt. 1615, 2697)

La condanna dell'affittuario di fondo rustico in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c. - norma dettata per la locazione ma applicabile anche all'affitto, mancando nella disciplina di quest'ultimo una regolamentazione specifica dei danni per ritardata restituzione e non essendo detto art. 1591 incompatibile con la normazione speciale sull'affitto - esige la prova specifica, il cui onere incombe sul concedente, dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare, atteso che l'obbligo risarcitorio in questione non sorge automaticamente per effetto del ritardo, ma va accertato in relazione ad effettive possibilità di impiego del fondo e a concreti propositi di utilizzazione, sicché il concedente non può limitarsi a dedurre, genericamente, il maggior utile, rispetto al canone, che avrebbe potuto percepire utilizzando direttamente il bene (1).

(Omissis). - FATTO. - Con ricorso 23 gennaio 1996 Fisicaro Lucrezia e Marcella, proprietarie del fondo rustico in contrada «Feudo grande» del territorio di Troina, estesa Ha 21.97.65, in catasto al fg. 87, partt. 17 e 63, condotto in affitto da Virzi Calogero e Gaetano, adivano la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Nicosia per la declaratoria di cessazione al 31 agosto 1996 o a data successiva, per scadenza legale, del contratto di affitto, con la condanna dei Virzi al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni per ritardata restituzione del fondo stesso.

Costoro, costituiti in giudizio, eccepivano l'intempestività della disdetta, e quindi che il contratto si era tacitamente rinnovato per altri quindici anni, ed in subordine spiegavano domanda riconvenzionale per la condanna delle proprietarie al rimborso dell'eccedenza del canone corrisposto rispetto a quello legale, nonché alla corresponsione dell'indennità per miglioramenti apportati al fondo.

Con sentenza del 14 gennaio 1997 l'adita Sezione, ritenendo tardiva la disdetta, rigettava la domanda proposta dalle Fisicaro e dichiarava improponibili le domande riconvenzionali proposte dai Virzi perché inscindibilmente legate all'accoglimento della domanda principale.

Avverso la decisione le Fisicaro proponevano appello, cui resistevano i Virzi, i quali proponevano appello incidentale relativamente alle domande riconvenzionali prospettate in prime cure.

La Corte d'appello di Caltanissetta - Sezione specializzata agraria, con sentenza parziale del 30 settembre 1998 dichiarava cessato il contratto di affitto alla data dell'11 novembre 1996 e condannava i conduttori al rilascio del fondo.

Successivamente la stessa Corte con sentenza definitiva del 30 giugno 1999, ora impugnata, condannava i Virzi, in favore delle Fisicaro, al pagamento della somma di L. 27.642.000, a titolo di risarcimento dei maggiori danni per ritardata restituzione del fondo, pari al reddito retraibile dai terreni per le annate agrarie 1996/97 e 1997/98; ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale condannava le Fisicaro, in favore dei Virzi, al pagamento della somma di L. 38.542.791, a titolo di rimborso dei canoni corrisposti in eccedenza rispetto all'equo canone, con gli interessi legali dalla data della sentenza.

Avverso tale sentenza Virzi Calogero e Gaetano hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono Fisicaro Lucrezia e Marcella con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO. - Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1591 c.c., dell'art. 4 reg. CEE n. 1765/92 e dell'art. 6 reg. CEE n. 2780/92 in ordine al contributo AIMA, nonché contraddittorietà, carenza e vizio di motivazione circa lo stesso punto decisivo della controversia. I ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 1591 c.c. all'affitto di fondi rustici e che ha errato nell'aggiungere al reddito retraibile dai terreni oggetto di causa il contributo AIMA nella misura di L. 850.000 ad ettaro. Lamentano, inoltre, sotto il profilo del difetto di motivazione, che la sentenza impugnata ha deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate in merito al calcolo delle spese di coltivazione e di impianto dell'erbaio e della resa del grano duro, effettuato dal CTU e condiviso dalla Corte.

Il motivo è, per quanto di seguito, fondato.

Sostiene la Corte in proposito che la ritardata consegna di un fondo rustico, in quanto bene produttivo, produce, in *re ipsa*, un danno per il concedente, che va commisurato al reddito retraibile dal fondo stesso.

Di tale interpretazione si dolgono i ricorrenti, rilevando che la disposizione dettata dall'art. 1591 c.c. non può essere interpretata nel senso che, quale automatica conseguenza della mora, sia da riconoscere l'esistenza di un maggior danno, dovendo il danno stesso essere dimostrato dal locatore, secondo i principi generali, nella sua esistenza e nel suo ammontare, con riferimento a precise e concrete condizioni del bene, dalle quali emerga un fatto lesivo e certo a carico del patrimonio del locatore.

Il rilievo coglie nel segno, atteso che - come già espresso da questa Corte (sent. n. 10485/2001) - nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normativa speciale.

Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione del fondo all'affittante per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 (v. altresì Cass. n. 2306/2000).

È - d'altronde - *ius receptum* che la condanna del conduttore dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 c.c. esige la prova specifica della esistenza di tale danno ed il relativo onere spetta al locatore (v. pure Cass. n. 1645/2000).

In particolare, il maggior danno che il locatore/concedente assuma di aver subito per effetto del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato, scaturendo da una fonte di responsa-

(1) Nello stesso senso, cfr. Cass. 1° agosto 2001, n. 10485, citata in motivazione, in questa Riv., 2002, 369, con nota di CAPALDINI, *Art. 1591 c.c. e contratto di affitto di fondo rustico: il danno che c'è ma che non si vede*, ed ivi ampia rassegna giurisprudenziale.

bilità *ex contractu*, va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, ma va accertato in relazione, in particolare, quanto ad un fondo agricolo, alle sue possibilità di utilizzazione e ai concreti propositi di utilizzazione.

Né il danno va – in tesi – commisurato al reddito retraibile dal fondo stesso per gli anni in cui si è protratta la sua occupazione, non potendosi, infatti, in alcun modo identificare l'utile conseguibile con il pregiudizio subito dal concedente per non aver potuto utilizzare il fondo, non esistendo alcun nesso logico (o giuridico) (ancora, Cass. 10485/01).

Il motivo, dunque, sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 1591 c.c., va accolto, restando assorbite le ulteriori censure relative all'aggiunta, nella liquidazione del danno per ritardata consegna del fondo, del contributo AIMA e al calcolo delle spese di coltivazione e di impianto dell'erbaio e della resa del grano duro.

Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 429, 3° comma, e 112 c.p.c. e difetto di motivazione relativamente al computo degli interessi, da effettuarsi dalla data di scadenza dei singoli crediti, prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutato, fino al saldo effettivo.

La censura va disattesa, avendo il giudice d'appello determinato «in termini monetari attuali» l'importo per canoni versati in eccedenza, facendo quindi coerentemente decorrere gli interessi dalla relativa determinazione, per cui diventa al contempo irrilevante l'asserito riconoscimento della data di decorrenza degli stessi da parte delle Fiscario. Involge, a sua volta, il merito la doglianza relativa all'entità, per alcune annate, del canone effettivamente versato.

Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1651 c.c., 112 c.p.c., 15 legge n. 11/1971, 20 legge n. 203/1982, nonché vizi della motivazione, i ricorrenti si dolgono che sia stato loro disconosciuto il diritto all'indennità per miglioramenti.

Il motivo non è fondato.

E difatti ha ritenuto la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, che, oltre ad essere state quelle murarie realizzate in assenza dei relativi provvedimenti autorizzatori e/o concessori dell'autorità amministrativa, le opere comunque realizzate dagli odierni ricorrenti non sono state eseguite con l'autorizzazione delle concedenti o nel rispetto della procedura di legittimazione prevista dall'art. 16 legge n. 203/82, né che le stesse siano state effettuate in epoca anteriore al 1971 e, quindi, sotto il vigore dell'art. 1651 c.c.

La diversa prospettazione proposta da parte ricorrente si risolve, così, in una sollecitazione ad una diversa inammissibile valutazione in questa sede.

Col quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2041 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., adducendosi il mancato esame della domanda di rimborso delle opere di preparazione del terreno effettuate dai conduttori nella primavera del 1988.

Tale censura è inammissibile, giacché, non risultando proposta in primo grado, detta pretesa integrava una domanda nuova e dunque legittimamente non è stata presa in considerazione dal giudice d'appello.

Conclusivamente, va accolto, nei limiti surriferiti, il primo motivo di ricorso e vanno rigettati i restanti, per cui la sentenza impugnata va accolta in relazione a tale primo motivo e la causa rinviata per nuovo esame alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Caltanissetta, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione. (Omissis)

*

Cass. Sez. V Civ. - 22-11-2001, n. 14774 - Cantillo, pres.; Meloncelli, est.; Palmieri, P.M. (conf.) - Coop. Agricola Montesanto S.r.l. (avv. Gallo, Bafile) c. Min. Finanze (Avv.gen. Stato). (Cassa con rinvio Comm. Trib. Reg. Ancona 7 febbraio 1997)

Imposte e tasse - Ritenute alla fonte - Interessi e redditi di capitale - Società cooperative agricole a responsabilità limitata - IRPEG - Esenzione ex art. 10 d.p.r. n. 601 del 1973 - Portata - Conseguenze - Ritenute operate alla fonte sugli interessi bancari attivi - Regime - Art. 26 d.p.r. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Limiti. (D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 26, 10; d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60, art. 3; l. 18 dicembre 1999, n. 28, art. 14)

In tema di IRPEG, le società cooperative agricole, in base all'art. 10 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti esenti dall'IRPEG, non in assoluto, in ragione della loro natura giuridica soggettiva, ma in funzione della loro attività ed a seconda del connesso andamento economico. Ne deriva che l'esenzione dell'IRPEG dev'essere accertata anno per anno, che tale verifica condiziona il regime della ritenuta a titolo di acconto o a titolo d'imposta ex art. 26, quarto comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo introdotto con il d.p.r. 28 marzo 1975, n. 70, sugli interessi attivi dei conti correnti bancari e che è inapplicabile il terzo periodo del quarto comma del citato art. 26, anche nel significato che ne ha dato il legislatore in sede di interpretazione autentica con l'art. 14 della l. 18 dicembre 1999, n. 28. Conseguentemente le ritenute divengono rimborsabili in quei periodi d'imposta in cui il reddito complessivo non supera i limiti posti dall'art. 10 del citato d.p.r. n. 601 del 1973 e dall'art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 (1).

(Omissis). – 1. - La Cooperativa agricola Montesanto srl sostiene con l'unico motivo di ricorso, che le ritenute operate a suo carico dalle banche sugli interessi attivi dei conti correnti avrebbero la natura di ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26.4, n. 2 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e non a titolo di imposta, perché sarebbe un soggetto, non escluso, ma esente da IRPEG per motivi oggettivi, con la conseguenza che le ritenute sarebbero rimborsabili in quei periodi d'imposta in cui il reddito complessivo non superi i limiti posti dall'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, e dall'art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597.

Il motivo è fondato. Infatti, nel primo periodo del comma 4 dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo introdotto con il d.p.r. 28 marzo 1975, n. 60, si stabilisce che «Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo di imposta nei confronti delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597», cioè nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività.

Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, invece, si stabilisce che «Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta: ... 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle società e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, ... e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo». Nell'art. 2, primo comma, lett. a) d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598, sono inserite anche le società a responsabilità limitata e le società cooperative. Infine, il terzo periodo del comma 4 dell'art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta».

Così ricostruita la fattispecie normativa astratta, si tratta di verificare sotto quale disposizione debba essere assunta la Cooperativa agricola Montesanto srl. A tal fine si consideri che la Montesanto è una cooperativa agricola, la quale, in base all'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, è esente dall'IRPEG, non in assoluto, in ragione della sua natura giuridica soggettiva, ma in ragione della sua attività e a seconda dell'andamento economico della sua attività, così com'è descritto nella norma. Né deriva che l'esenzione dall'IRPEG dev'essere determinata anno per anno e, in dipendenza dell'accertata esenzione, si deve determinare il regime della ritenuta a titolo di acconto o a titolo di imposta sugli interessi *ex art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.*

2. - In pendenza del giudizio è sopravvenuta la l. 18 dicembre 1999, n. 28, il cui art. 14 è così formulato: «La disposizione di cui all'art. 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche».

Risulta evidente che l'art. 26.4.3 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, anche nell'utilizzazione che ne ha fatto il legislatore in sede di interpretazione autentica, è irrilevante ai fini del presente giudizio, perché la norma che se ne ricava anche dopo l'entrata in vigore della l. 18 dicembre 1999, n. 28, per le ragioni esposte nella precedente parte della motivazione, non si applica alle società cooperative, perché esse non sono soggetti esclusi, ma solo soggetti esentati dall'IRPEG.

3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev'essere cassata e dev'essere rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale verificherà se per gli anni in contestazione la ricorrente si sia effettivamente trovata nella situazione di esenzione prevista dall'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, e determinerà conseguentemente il regime tributario delle ritenute sugli interessi attivi dei conti correnti bancari cui la Cooperativa dev'essere sottoposta. (Omissis)

(1) RITENUTA D'ACCONTO SUGLI INTERESSI BANCARI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE.

Con la presente pronuncia la Suprema Corte affronta per la prima volta, a quanto consta, il problema della qualificazione giuridica delle ritenute sugli interessi percepiti da una cooperativa agricola, pronunciandosi nel senso che le ritenute siano a titolo di acconto (1).

Nel caso di specie, infatti, la Corte di cassazione adita su gravame della cooperativa agricola Montesanto avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona del 2 dicembre 1996, n. 124, si pronuncia in ordine all'ammissibilità del rimborso in favore della ricorrente delle ritenute subite sugli interessi attivi maturati in conti correnti bancari di corrispondenza.

La sentenza impugnata, infatti, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Recanati, escludeva che dette ritenute fossero state effettuate a titolo di acconto, giacché la Cooperativa in virtù dell'art. 10 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 sarebbe rientrata tra i soggetti esenti IRPEG nei confronti dei quali, in forza dell'art. 26, IV comma, terzo periodo, del d.p.r. n. 600 del 1973 le ritenute sugli interessi bancari devono essere applicate a titolo di imposta (2).

La cooperativa agricola Montesanto impugna la sentenza sostenendo che in ragione della natura oggettiva della esenzione di cui al suindicato art. 10 d.p.r. 601/1973, essa

sarebbe un soggetto non escluso, ma esente da IRPEG per motivi oggettivi, con la conseguenza che le ritenute operate a suo carico dalle banche sugli interessi attivi dei conti correnti avrebbero la natura di ritenute a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26, IV co., secondo periodo del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo, appare innanzitutto, necessario chiarire che la qualificazione della norma di cui all'art. 10 d.p.r. 601/1973 come di esenzione oggettiva ovvero soggettiva è di non scarsa rilevanza pratica, atteso che nel primo caso la ritenuta verrebbe operata a titolo d'acconto e sarebbe, quindi, rimborsabile mentre nel secondo sarebbe a titolo di imposta (3).

Infatti, la natura oggettiva della esenzione comporta che il contribuente che ne fruisce rimanga soggetto passivo IRPEG con la conseguente applicabilità dell'art. 26, IV co., secondo periodo, che dispone che «Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tale imposta (...); 2) le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma».

Ove invece, si ritenesse che l'art. 10 d.p.r. 601/1973 accordasse alle cooperative una esenzione soggettiva sarebbe applicabile il terzo periodo del IV co. del citato art. 26 per il quale «nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta».

Al riguardo, infatti, come correttamente osservato dal ricorrente, atteso che la norma sopra citata fa riferimento a «soggetti» e non a «redditi» è palese l'intenzione del legislatore di circoscrivere l'ambito di applicabilità della norma ai soli casi di esenzione soggettiva.

In altre parole, l'obbligo di ritenuta a titolo di imposta ricorre solo nel caso in cui il contribuente fruisca della esenzione in virtù della propria qualificazione soggettiva e a prescindere dalla ricorrenza di particolari presupposti o condizioni.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che costituiscono senza dubbio fattispecie di esenzione soggettiva IRPEG quelle previste dall'art. 88 del TUIR in favore dello Stato e delle sue amministrazioni autonome.

Orbene, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha statuito che le cooperative non sono soggetti esclusi ma solo esentati dall'IRPEG per motivi oggettivi e, conseguentemente, sono ripetibili le ritenute subite, in quanto operate a titolo di acconto.

Pertanto, la Corte ha ammesso la cooperativa al rimborso della ritenute trattenute nei periodi di imposta in cui il reddito non avesse oltrepassato i limiti dell'esenzione di cui all'art. 10 d.p.r. 601/1973.

Sul punto si specifica che la norma suindicata prevede l'esenzione dei redditi conseguiti dalle cooperative agricole mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per

(1) Recentemente la Suprema Corte si è occupata del problema della ritenuta sugli interessi corrisposti in favore di cooperative a responsabilità limitata esercenti attività di garanzia. Nel senso che le ritenute sugli interessi percepite dalle suddette cooperative siano a titolo d'acconto si cfr. no: Comm. trib. I grado Pesaro, 4 luglio 1987, in *Bollettino Trib.*, 1987, 1644, con nota di L. LEONELLI, *Cooperative di garanzia e interessi bancari: ritenute d'acconto o d'imposta*, Cass. 12 maggio 1997, n. 4107, in *Giur. it.*, 1998, 827; Cass. 7 gennaio 1999, n. 50, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 14; Cass. 8 maggio 2000, n. 5786, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 955.

In dottrina G. GIANNETTO, *Consorzi, fidi e cooperative di garanzia fidi. Problematiche fiscali connesse all'erogazione ai consorziati e ai soci di contributi a fondo perduto in conto abbattimento tassi*, in *Fisco*, 1995, 2580; M. BIONE, V. CALANDRA BUONAUORA (a cura di), *Consorzi-fidi e cooperative di garanzia*, Milano, 1982; G. FINO, *Sulla natura e sulle funzioni della garanzia sussidiaria prestata dai consorzi fidi*, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 121; G. CABRAS, *I consorzi fidi tra enti commerciali e non commerciali nella problematica fiscale*.

(2) Si cfr. Circolare Ministero finanze 20 maggio 1995, n. 150/e in L. ABRITTA, L. CACCIAPAGLIA, V. CARBONE, E. DE FUSCO, F. SIRIANNI (a cura di), *Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi*, Milano, 2001, 1176 per cui «ai sensi dell'art. 26, comma 4 del d.p.r. n. 600/1973 le ritenute su interessi, premi e altri frutti di deposito e conti correnti bancari e postali nonché di obbligazioni e titoli similari sono applicate nei confronti dei soggetti esenti dall'IRPEG a titolo di imposta. Conseguentemente le cooperative esenti dall'IRPEG ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 601/1973 sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta sui componenti positivi di cui sopra».

(3) Sulla distinzione tra esenzioni soggettive e oggettive si cfr. no: LA ROSA, *Eguaglianza tributaria e esenzioni fiscali*, Milano, 1968, 149 ss.; Id., *Esenzioni (dir. trib.)*, in *Enc. dir.*, XV, 569: le esenzioni oggettive escludono o riducono l'applicazione del tributo rispetto a determinati fatti materiali, mentre quelle soggettive escludono in tutto o in parte il prodursi degli effetti del presupposto d'imposta nei confronti di determinati soggetti.

almeno un quarto dai terreni dei soci, mediante la manipolazione, trasformazione ed alienazione, nei limiti stabiliti dalla lett. c) dell'art. 29 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni (4).

Si precisa, poi, che qualora l'attività esercitata dalla cooperativa eccedesse i limiti sopra indicati, l'esenzione andrebbe riconosciuta solo per la parte del reddito della cooperativa corrispondente al reddito agrario del terreno dei soci.

La pronuncia in esame appare assolutamente condivisibile.

Infatti, come, peraltro, correttamente evidenziato dal ricorrente, è indubitabile che l'esenzione IRPEG di cui fruiscono le cooperative agricole abbia natura oggettiva e, cioè, sia concessa non in ragione della loro natura giuridica, ma in relazione al loro andamento economico e, in particolare al reddito che - si ribadisce - ai fini dell'agevolazione non può eccedere la misura del reddito agrario ritraibile dal terreno.

Conseguentemente, qualificata l'esenzione come oggettiva, è assolutamente palese che permanga in capo al fruitore la soggettività passiva IRPEG, (con tutti i correlati obblighi formali e strumentali) in quanto, pur in presenza di un'esenzione, la cooperativa è, comunque, astrattamente riconducibile alla previsione della norma generale impositiva di cui all'art. 87, I co., lett. a) TUIR (5) che assoggetta all'imposta società di capitali e cooperative.

Deve osservarsi, poi, come la soggettività passiva IRPEG, indipendentemente dal fatto che venga accordata l'esenzione o meno, comporterebbe l'assoggettamento al suo «statuto fiscale», ivi compreso l'obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Su quest'ultimo punto, il ricorrente ha evidenziato che se si volesse considerare l'esenzione come soggettiva si arriverebbe ad una conclusione paradossale quale quella di non assoggettare le cooperative agricole all'obbligo di tenuta della contabilità.

Alla luce di quanto esposto è indubitabile che le cooperative agricole, quali soggetti passivi IRPEG, sono soggette, senza dubbio, al disposto dell'art. 26, IV co., secondo periodo, d.p.r. 600/1973, restando inapplicabile il terzo periodo.

Infine, per completezza di esposizione, si fa rilevare come la sentenza in esame abbia rilevato che siffatto orientamento resti invariato anche in seguito all'introduzione dell'art. 14 della l. 18 dicembre 1999, n. 28 che nel richiamare il comma 4 dell'art. 26 d.p.r. 600/1973, ha specificato che la ritenuta si configura a titolo di imposta anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG.

Naturalmente, come specificato anche dalla Suprema Corte, tale norma non ha alcuna rilevanza nel caso in esame atteso che, come già più volte precisato, le cooperative fruiscono di un'esenzione oggettiva e non di un'esclusione.

Antonella Perri

(4) Si ricorda, altresì che la predetta lett. c) qualifica attività agricole «quelle dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che le governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

(5) *Contra*: Comm. trib. centrale 13 marzo 1995, n. 1052, in *Foro it.*, Rep., 1995, voce *Tributi in genere*, n. 1109, per la quale non è sufficiente rilevare che le società cooperative sono elencate alla lett. a) dell'art. 87 d.p.r. 917/86 tra i soggetti tenuti all'IRPEG per dedurre che le ritenute siano state operate a titolo d'acconto, occorrendo ancora accertare se, nella fattispecie concreta, la società sia in effetti soggetta a quella imposta o non ne sia esentata da qualche norma speciale.

I

Cass. Sez. III Civ. - 6-11-2001, n. 13687 - Fiduccia, pres.; Calabrese, est.; Apice, P.M. (diff.) - Paciello ed altri (avv. Capotorto) c. De Marinis Del Sordo (avv. Procaccini, Visone). (*Cassa con rinvio App. Bari 30 settembre 1998*)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Equo canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prova del maggior danno oltre gli interessi legali - Onere del creditore - Art. 429, terzo comma, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione. (C.c., artt. 1224 e 2033; c.p.c., art. 429, comma 3; c.c., art. 1647; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 46)

Le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato dal coltivatore diretto per canoni di affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita dalla legge, configurano un credito di valuta, con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., non essendo applicabile la disposizione dettata dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. (1).

II

Cass. Sez. III Civ. - 27-11-2001, n. 15033 - Nicastro, pres.: Finocchiaro, est.; Sorrentino, P.M. (parz. diff.) - Massaggia ed altro (avv. Orlando, Casarotto) c. Montagnoli ed altri (avv. Contaldi, Ravignani). (*Conferma App. Venezia 11 dicembre 1998*)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Somme dovute dal concedente in restituzione - Debito di valuta - Configurabilità - Rivalutazione - Prove del maggior danno oltre gli interessi - Onere del creditore. (C.p.c., art. 429, comma 3; c.c., art. 1224, comma 2)

Contratti agrari - Affitto - A coltivatore diretto - Canone - Pagamento in misura superiore a quella stabilita per legge - Buona fede dell'accipiens - Presunzione - Sussistenza - Prova della mala fede dell'accipiens - Inidoneità - Condizioni - Determinazione del canone per legge - Derogabilità in presenza di determinate formalità - Ammissibilità. (C.c., artt. 2033, 1147; l. 3 maggio 1982, n. 203, art. 45, comma 1)

In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, c.p.c. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore è tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.c., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali (2).

In tema di affitto a coltivatore diretto trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'accipiens si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza dello stesso in ordine all'insussistenza di un suo diritto al pagamento. Inidonee a provare la mala fede dell'accipiens, e a far sorgere in capo al medesimo l'obbligo di corrispondere gli interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti, è, peraltro, oltre all'ampia notorietà della normativa agraria e al principio di conoscenza legale della legge, la circostanza dell'aver egli percepito canoni notevolmente superiori a quelli di legge nel vigore della l. 3 maggio 1982, n. 203, giacché questa, lungi dal vietare inderogabilmente canoni per la conduzione di fondi rustici in misura eccedente quella legale (equa), ben consente, adempite determinate formalità, la pattuizione di canoni in misura maggiore (3).

I

(*Omissis*). - Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riuniti.

Precede per ragioni di ordine logico l'esame del terzo motivo del ricorso incidentale proposto dalle Pierannunzi De Marinis Del

Sordo, col quale, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizi della motivazione, si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile ai crediti per restituzione dei canoni («estagli») versati in più la disposizione dell'art. 429 c.p.c., relativamente alla loro rivalutabilità.

La censura si palesa fondata.

Se non può invero negarsi che secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte per crediti di lavoro – ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 429, terzo comma, c.p.c. – deve intendersi qualsiasi credito del lavoratore nascente da un rapporto agrario, come i rapporti associativi e il rapporto d'affitto, per cui non v'è ragione alcuna, giuridica o logica, per escludere il credito dell'affittuario determinato con sentenza di condanna nei confronti del concedente, qualora tale credito sia costituito da quelle somme corrisposte a quest'ultimo dal primo in misura superiore a quelle del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno, sostanzialmente, parte del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro, non dovuta al concedente e ripetibile, nei confronti dello stesso, appunto come credito di lavoro, in virtù di una sentenza di condanna (v. sent. 4 gennaio 1995, n. 96, in motiv.), un tale assunto, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, non può seguirsi con riferimento ai contratti di affitto a coltivatore diretto.

Si osserva in primo luogo che la causa del contratto di affitto agrario, lungi dal porsi, come per i contratti associativi agrari, in termini di collaborazione del fattore «capitale» con il fattore «lavoro» al fine di raggiungere un certo risultato, ancorché abbia ad oggetto una cosa produttiva (cfr. art. 1615 c.c.), è quella tipica dei contratti di locazione (far godere, cioè, una cosa per un dato tempo verso un determinato corrispettivo).

Non può non evidenziarsi, poi, al fine di escludere il credito di cui si discute da quelli «di lavoro» previsti dall'art. 429, comma 3, c.p.c., che non vi è alcuna «relazione» tra l'attività lavorativa svolta dal conduttore sul fondo e il credito per cui è controversia (restituzione di canoni versati in eccesso), atteso che quest'ultimo trova la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c.

Come, in particolare, in presenza di lavoratori subordinati sono «redditi di lavoro», soggetti alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c., esclusivamente le somme loro dovute dal datore di lavoro «a causa» del rapporto, così non può dubitarsi, da un lato, che in caso di contratti associativi agrari sono «redditi di lavoro» solo quelli maturati, dal «prestatore di lavoro» (in senso lato) nei confronti dell'altra parte del rapporto, in conseguenza delle prestazioni lavorative rese nell'interesse comune, dall'altro, che per l'affittuario coltivatore diretto hanno natura di «reddito di lavoro» solo le somme percepite a causa dell'attività lavorativa da lui esplicata e, quindi, esclusivamente gli utili che egli riceve, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo.

Conferma quanto precede il rilievo che ancorché l'art. 79, comma 2, legge n. 392/1978 preveda – con riguardo alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione – il diritto del conduttore «a ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla (stessa) legge», e nonostante tale azione di restituzione – non diversamente, del resto, che per le controversie tra affittuario e concedente di fondo rustico – sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, cioè alle disposizioni processuali di cui agli artt. 409 e ss., ivi compreso l'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 7 maggio 1996, n. 4236; Cass. 11 novembre 1989, n. 71), non si è mai dubitato (anche prima dell'art. 447 bis c.p.c. che ha risolto normativamente ogni questione al riguardo che il credito per restituzione all'affittuario, ancorché per ipotesi «lavoratore dipendente», fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e non a quella di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.

Deve concludersi, pertanto, come già affermato da questa Corte con una risalente pronunzia, che le somme dovute dal conducente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita dalla legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali a norma del comma 2 dell'art. 1224 c.c. (sent. 17 luglio 1986, n. 4621).

Infondato, di conseguenza, non essendo il credito in questione rivalutabile ai sensi della disposizione dell'art. 429, comma 3 c.p.c., è il primo motivo del ricorso principale del Paciello – incentrato sulla violazione degli artt. 113, 429, comma 3 e 432 c.p.c., 150 disp. att. c.p.c., 1226 1282 c.c., in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.

360 c.p.c. – con il quale il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia disposto il pagamento degli interessi sulla somma non rivalutata.

Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale, con cui, denunciandosi violazione di norme di legge (artt. 112 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 8 legge n. 567/1962, 28 legge n. 11/1971, 15 e 46 legge n. 203/1982, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.), si censura il mancato accoglimento della richiesta di restituzione delle somme versate da esso Paciello alla De Marinis Del Sordo per integrazione comunitaria sul prezzo del grano o sulle superfici destinate a tale coltura.

Con incensurabile apprezzamento, infatti, la Corte territoriale ha osservato che tale domanda è stata fatta solo con l'appello incidentale, e dunque si trattava di domanda nuova. L'esame delle conclusioni riprodotte nella sentenza impugnata non consente, d'altro canto, di ritenere – come vuole il ricorrente – che la richiesta di restituzione di dette somme fosse ricompresa – rappresentando l'estaglio versato annualmente – in quella di restituzione di quanto corrisposto in eccesso, giacché, a parte che l'interpretazione della domanda è compito del giudice di merito, risulta di tutta evidenza che l'appellante chiese in via autonoma e distinta, esplicitamente numerandole, 1) la condanna della De Marinis Del Sordo al pagamento degli interessi con decorrenza dalla maturazione del capitale via via rivalutato (con riferimento, come da sentenza impugnata, alle «eccedenze sui canoni pagati») e 2) l'accertamento (eventualmente deferendo ad esso Paciello giuramento suppletorio) dell'avvenuta corresponsione dell'integrazione sul prezzo del grano, con la determinazione in via equitativa dell'entità degli importi da restituire per detto titolo e la condanna della De Marinis alla restituzione stessa.

Infondati sono, poi, a loro volta, gli altri due motivi del ricorso incidentale.

Con il primo, impostato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 46 legge 203/1982 e su vizi della motivazione, le ricorrenti si dolgono per essere stata ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale del Paciello, prospettandosi un vizio del tentativo di conciliazione per insussistente coincidenza, sotto il profilo soggettivo, tra i partecipanti alla riunione tenuta presso l'IPA e le parti del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale stessa, avendolo Paciello Costantino proposto in proprio e non anche nella qualità, come invece avvenuto nel successivo giudizio.

La censura è nuova, essendosi in appello discusso, né del resto le ricorrenti allegando l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, soltanto in ordine alla sufficiente determinazione dell'oggetto della domanda riconvenzionale. Non senza dire, peraltro, dell'immediata riferibilità *ex lege* del tentativo di conciliazione a tutto il gruppo.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1373, 1387 e 1571 c.c., 2 legge n. 244/1957 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, le ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento della loro contestazione circa la legittimazione del solo Paciello Costantino e, comunque, la esclusiva titolarità da parte dello stesso del rapporto in oggetto.

Si rileva, per contro, che i giudici di merito, con insindacabile valutazione, hanno accertato la riferibilità di fatto dell'affittanza agraria al solo Paciello Costantino, unico effettivo conduttore del fondo, tanto, del resto, che il relativo rilascio, come si desume dalla narrativa della sentenza impugnata, fu opera del medesimo (che invero non si oppone alla restituzione del predio entro la intimata scadenza del 10 novembre 1997). Per altro verso, inoltre, la disposizione dell'art. 48 legge n. 203/1982 avrebbe legittimato comunque, sia attivamente che passivamente, il solo Paciello Costantino alle azioni relative al contratto di affitto, per la incontestabile applicabilità delle norme in tema di società semplice, attenendo di conseguenza ai rapporti interni quanto di eventuale spettanza di ognuno.

In definitiva va accolto il solo terzo motivo del ricorso incidentale e rigettati tutti gli altri motivi, sia dello stesso ricorso incidentale che, con relativo rigetto di esso, del ricorso principale. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame, alla stregua dei sopraesposti principi, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte d'appello di Bari, che provvederà, all'esito, anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

(Omissis)

II

(*Omissis*). - 4. - Passando all'esame del ricorso principale, con i primi due motivi, intimamente connessi, e da esaminare congiuntamente i ricorrenti principali, denunziando «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione agli articoli 409, n. 2 c.p.c., 429, comma 3, c.p.c., 46, l. 3 maggio 1982, n. 203 e 9, comma 1, l. 14 febbraio 1990, n. 29, nonché dell'art. 2909 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, art. 360, n. 5 c.p.c.» censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 429 c.p.c. e, conseguentemente, il diritto di essi concludenti alla rivalutazione del credito per la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale e agli interessi relativi.

5. - I riferiti motivi non possono trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

Come puntualmente si ricorda specie nel secondo motivo del ricorso principale, in diverse occasioni da parte di questa Corte si è affermato che la regola posta dall'art. 429, comma 3, c.p.c. (secondo cui in particolare «il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto») trova applicazione anche nelle controversie in tema di rapporti agrari.

Si è ritenuto, pertanto, che siano soggetti alla disciplina di cui al ricordato art. 429, comma 3, c.p.c.:

- la somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale (con decorrenza, peraltro, esclusivamente dalla data in cui il credito dell'affittuario diviene esigibile e, pertanto, dall'epoca della cessazione del rapporto, Cass. 27 agosto 1999, n. 9014);

- il credito che, per effetto della conversione di un contratto associativo agrario in contratto di affitto, l'ex mezzadro vanta in relazione al valore dei conferimenti in natura corrisposti, per la quota eccedente la misura del canone di affitto dovuto (Cass. 2 novembre 1998, n. 10924);

- i crediti del colono per differenze di riparto, in relazione ad un contratto di colonia parziaria (Cass. 13 marzo 1998, n. 2743; Cass. Sez. Un., 22 febbraio 1994, n. 1682);

- i crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto (Cass. 4 gennaio 1995, n. 96).

Una tale conclusione, ad avviso di questa Corte, non può seguirsi, con riferimento ai contratti di affitto a coltivatore diretto, e ai crediti *hinc inde* nascenti da questi.

Se, in particolare «tutte le controversie in materia di contratti agrari ... sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie ... ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile» (art. 9, comma 1, l. 14 febbraio 1990, n. 29), ciò non può che significare che solo le norme «processuali» contenute negli artt. 409 e ss. c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari, e non certamente quelle «sostanziali».

Non dubitandosi, né in dottrina, né presso la giurisprudenza più attenta di questa Corte, che il precetto di cui all'art. 429, comma 3, è una norma «sostanziale» (è palesemente inconsistente, al riguardo, l'assunto, fatto proprio anche dagli attuali ricorrenti principali secondo cui la norma deve qualificarsi processuale, atteso che consente al giudice il potere-dovere di provvedere d'ufficio), è palese che deve escludersi - come pure in qualche occasione si è affermato (cfr., ad esempio, Cass. 2 novembre 1998, n. 10924, cit., in motivazione) - che l'applicabilità dell'art. 429, comma 3, c.p.c., alle controversie relative ai rapporti di affitto agrario derivi dalla generale soggezione delle controversie *de quibus* al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. e, pertanto, anche alle norme sostanziali per ipotesi contenute in questi.

Anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la disposizione di cui all'art. 429, comma 3, contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224 c.c.) e deve, di conseguenza, qualificarsi «eccezionale» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 preleggi, con la ulteriore conseguenza, pertanto, che la stessa non può trovare applicazione «oltre i casi ... in ess(o) considerati».

Premesso quanto sopra e richiamata la stessa formulazione dell'art. 429 c.p.c. per la parte che ora interessa, si osserva che

questo prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del suo credito, non ogniqualvolta «pronuncia sentenza di condanna di somme di denaro» (nella quale ipotesi l'assunto che qui si critica avrebbe una certa consistenza) ma solo qualora tali somme di denaro siano attribuite «per crediti di lavoro».

Non si dubita, pertanto, che non si applica il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria, propri dei crediti di lavoro e previdenziali, sulle somme dovute, a qualsiasi titolo, dal «lavoratore» al datore di lavoro o all'ente di previdenza, ancorché corrisposte per mero errore e quindi recuperate (cfr. Corte Conti, reg. Campania, sez. giur. 25 settembre 1996, n. 102; T.A.R. Marche 27 giugno 1997, n. 509), né sulle somme dovute, in sede di rinvio, ad un ente previdenziale in restituzione di altre da questo corrisposte senza titolo (Cass. 19 novembre 1997, n. 11545), né sul compenso dovuto a un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico (Cass. 10 luglio 1987, n. 6033, nonché Cass. 29 maggio 1998, n. 5326), o sui crediti dei funzionari onorari, quali i vice pretori onorari, ancorché incaricati della reggenza di una pretura (Cass. 15 gennaio 1996, n. 285).

Pacifico quanto sopra è palese che nell'ambito dell'ampia categoria dei contratti agrari occorre nettamente distinguere i contratti di «affitto» di fondi rustici da quelli «associativi».

Avverte, al riguardo, la *Relazione* al vigente codice civile (n. 867) «il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con la essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria ... in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione tra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite».

Analogamente nella colonia «l'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in stato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166 c.c.)», mentre «l'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione ... art. 2167 c.c.» (*Relazione*, cit., n. 884).

Quanto, infine, alla soccida «il suo scopo - precisa la più volte ricordata *Relazione* (n. 888) - è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi, in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito».

Pacifico quanto sopra è evidente che «non sembra revocabile in dubbio che nel contratto associativo agrario, allorché il coltivatore reclama nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, egli faccia valere il corrispettivo spettantegli per la erogazione delle energie lavorative che a quella creazione di ricchezza hanno contribuito, vale a dire che imposti la sua pretesa sulla relazione sinallagmatica diretta tra prestazione di mano d'opera e controprestazione di attribuzione di frutti con l'apporto di quel fattore produttivo realizzati (cfr., Cass. Sez. Un., 22 febbraio 1994, n. 1682, in motivazione) da cui la natura di «credito di lavoro» delle somme *de quibus* (da assoggettare, come osservato sopra, alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.).

Tale discorso, per contro, ad avviso di questo collegio, come anticipato, non può ripetersi con riguardo a eventuali crediti dell'affittuario di fondo rustico, specie, allorché, come nel caso ora in esame, hanno ad oggetto la restituzione di somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.

Si è osservato, al riguardo, nella precedente giurisprudenza di questa Corte, a sostegno dell'assunto che qui si critica, in particolare, che «la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. tutela con particolare riferimento all'attività lavorativa, di per sé stessa considerata, al fine di evitare che il lavoratore subisca una diminuzione del proprio credito di lavoro in conseguenza del fenomeno della svalutazione monetaria. Sicché l'applicazione della suddetta norma prescinde dal presupposto di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, riguardando i crediti nascenti da rapporti di cui siano titolari coloro che abbiano erogato la loro energia lavorativa nell'ambito di rapporti agrari non necessariamente caratterizzati da un vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del concedente, ma anche nell'ambito di rapporti agrari non soggetti a siffatto vincolo, come i rapporti agrari associativi e, soprattutto, come il rapporto d'affitto a coltivatore diretto».

«Poiché per credito di lavoro – ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 429, terzo comma del c.p.c. – deve intendersi qualsiasi credito del lavoratore, nascente da uno dei suddetti rapporti specificamente tutelati, non v'è ragione alcuna – giuridica o logica – per escludere il credito dell'affittuario – determinato con sentenza di condanna – nei confronti del concedente, qualora tale credito sia costituito da quelle somme corrisposte a quest'ultimo dal primo in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno, sostanzialmente, parte del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro, non dovuta al concedente e ripetibile, nei confronti dello stesso – appunto come credito di lavoro – in virtù di una sentenza di condanna» (in termini Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in motivazione).

Come anticipato l'assunto non può seguirsi.

In primis si osserva che la causa del contratto di affitto agrario lungi dal porsi, come per i contratti associativi (agrari) in termini di collaborazione del fattore «capitale» con il fattore «lavoro» al fine di raggiungere un certo risultato, ancorché abbia ad oggetto una cosa produttiva (cfr. art. 1615 c.c.) è quella tipica dei contratti di locazione.

È tale il contratto, in altri termini, con il quale una parte – il proprietario o, comunque, colui che ne ha la disponibilità di fatto – si obbliga a far godere all'altra parte una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).

Certo quanto sopra è palese che la circostanza che in caso di affitto di fondo rustico il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa è «assolutamente» irrilevante per l'altra parte del rapporto, cioè del concedente.

Anche a tacere da quanto precede non può non evidenziarsi – al fine di escludere il credito di cui si discute da quelli «di lavoro» previsti dal più volte art. 429, comma 3, c.p.c. – che non vi è alcuna «relazione», tra l'attività lavorativa, svolta dal conduttore sul fondo, e il credito per cui è controversia (restituzione di canoni versati in eccesso), atteso che quest'ultimo trova la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c.

Come, in particolare, in presenza di lavoratori subordinati sono «redditi di lavoro», soggetti alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. esclusivamente le somme loro dovute dal datore di lavoro «a causa» del rapporto di lavoro, così non può dubitarsi, da un lato, che in caso di contratti associativi agrari sono «redditi di lavoro» solo quelli maturati, dal «prestatore di lavoro» (in senso lato) nei confronti dell'altra parte del rapporto, in conseguenza delle prestazioni lavorative rese nell'interesse comune, dall'altro, che per l'affittuario coltivatore diretto hanno natura di «reddito di lavoro» solo le somme percepite a causa dell'attività lavorativa da lui esplicata, e, quindi, esclusivamente gli utili che egli ricava, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo.

Conferma quanto precede il rilievo che ancorché l'art. 79, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392 preveda – con riguardo alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione – il diritto del conduttore «a ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge», e nonostante tale azione di restituzione – non diversamente del resto, che per le controversie tra affittuario e concedente di fondo rustico – sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, cioè alle disposizioni processuali di cui agli artt. 409 e seguenti, ivi compreso l'art. 429 c.p.c. (cfr. Cass. 7 maggio 1996, n. 4236; Cass. 11 gennaio 1989, n. 71) non si è mai dubitato (anche prima dell'art. 447 bis c.p.c. che ha risolto normativamente ogni questione al riguardo) che il credito per restituzioni dell'affittuario, ancorché per ipotesi «lavoratore dipendente» fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e non a quella di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c.

Deve concludersi, pertanto, come già affermato da questa Corte con una risalente pronunzia (nonché con altra, in corso di pubblicazione, deliberata nel corso dell'udienza del 24 maggio 2001, in ricorso 19079 e 21957/99), che le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del comma 2 dell'art. 1224 c.c. (Cass. 17 luglio 1986, n. 4621).

6. - Con il terzo motivo i ricorrenti, lamentando, ancora, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2033 e 1147 c.c.; omessa, insufficiente

e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, art. 360, n. 5 c.p.c.» censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha escluso il diritto di essi concludenti a percepire gli interessi, sulle somme indebitamente corrisposte a titolo di canoni, con decorrenza dalla data del pagamento.

Si osserva, infatti, che il percepimento di un canone di entità pari a 3 - 4 volte quello di legge, in una con l'ampia notorietà della normativa agraria e, anzi, con lo stesso principio della conoscenza legale della legge, costituiscono prova univoca della mala fede dei riceventi.

7. - Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento.

Giusta la testuale previsione di cui all'art. 2033, primo alinea, c.c. «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato».

Chi ha eseguito un tale pagamento, prosegue il ricordato art. 2033 c.c. «ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».

Pacifico quanto precede è palese – alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui prescindono totalmente i ricorrenti che nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., gli interessi e quanto dovuto per maggior danno decorrono dalla domanda giudiziale (domanda in senso tecnico-giuridico) e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'*accipiens* (Cass. 17 marzo 1998, n. 2857).

Con l'avvertimento, peraltro, che anche in tema di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. trova applicazione la regola generale secondo cui la buona fede dell'*accipiens* si presume e può essere esclusa solamente dalla prova della consapevolezza da parte di questi dell'insussistenza di un suo diritto al pagamento (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1293).

Inconferente, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa soluzione della controversia, è la circostanza – ampiamente illustrata negli scritti di causa – secondo cui la «mala fede» dei percipienti emerge dalla notevole differenza, specie in alcuni anni, tra i canoni di legge e quelli corrisposti, nonché dall'ampia notorietà della normativa agraria e dal principio di conoscenza legale della legge.

Le dedotte circostanze, infatti, pur se sono idonee a dimostrare che i pagamenti non erano dovuti e che, quindi, esisteva il buon diritto degli attuali ricorrenti alla restituzione delle somme versate in eccedenza, rispetto ai massimi tabellari, non dimostrano in alcun modo la mala fede dell'*accipiens*, mala fede indispensabile – come si è osservato sopra – perché sorga l'obbligo in capo allo stesso *accipiens* di corrispondere gli interessi con decorrenza dalla data dei singoli pagamenti.

È sufficiente, al riguardo, osservare, *in primis*, che non risulta in alcun modo un comportamento «doloso» della parte cedente al fine di convincere il conduttore a corrispondere un canone maggiore di quello di legge, per cui deve ritenersi che la misura del canone venne, a suo tempo, liberamente concordata tra le parti.

In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la legge ben lungi da vietare inderogabilmente, e in ogni caso, canoni di affitto, per la conduzione di fondi rustici, in misura eccedente la misura legale (cioè equa) – nella quale ipotesi l'assunto dei ricorrenti potrebbe avere un qualche spessore – consente, adempiute determinate formalità, la pattuizione di canoni in misura maggiore (cfr., al riguardo, art. 23, comma 3, l. 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo come sostituito dall'art. 45, comma 1, l. 3 maggio 1982, n. 203).

È palese, pertanto, che non è sufficiente, al fine di dimostrare che i concedenti fossero in mala fede, allorché hanno riscosso, successivamente al 1985 – e, quindi, nel vigore della nuova l. 3 maggio 1982, n. 203, per cui non sono pertinenti i rilievi svolti dai ricorrenti incidentali, negli scritti di causa nonché in sede di discussione orale, sull'incertezza del canone equo prima della entrata in vigore della ricordata legge – i canoni di affitto per cui è controversia, invocare e dimostrare che questi erano pari anche a 3 - 4 volte quello di legge.

Quanto precede, del resto trova conferma in uno specifico precedente di questa Corte che ha già avuto occasione di evidenziare che alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione (art. 12, l. 27 luglio 1978, n. 3929) – da cui non deriva la nullità dell'intero con-

tratto, bensì della sola clausola difforme (art. 1419 e 1339 c.c.) – non consegue automaticamente la malafede del locatore e perciò, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma pagata in più – ripetibile (art. 79, comma 2, stessa legge) pur se concordata – il conduttore deve dimostrare di esser stato indotto dal locatore alla corresponsione in misura superiore alla legale, malgrado la sua diversa volontà (Cass. 2 agosto 1997, n. 7165).

8. - Con il quarto, e ultimo, motivo i ricorrenti lamentando, ancora, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2033 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, art. 360, n. 5 c.p.c.», denunziano, che comunque, essi concludenti avevano diritto agli interessi quantomeno con decorrenza dalla domanda.

9. - La censura è inammissibile, per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.).

Come osservato in parte espositiva i giudici di primo grado hanno parzialmente accolto la domanda formulata dalla conduttrice Sardini, condannando le convenute in solido «al pagamento della somma di lire 41.669.098 con gli interessi legali dalla data di proposizione del ricorso introduttivo della causa».

Tale pronuncia è stata gravata esclusivamente dagli eredi di Sardini Irma (e non dalle concedenti, uniche legittimate, eventualmente, a pretendere una diversa decorrenza degli interessi, successiva alla data indicata in sentenza).

I giudici di appello, infine, senza in alcun modo affrontare (né nella parte motiva, né in quella dispositiva) lo specifico problema della decorrenza degli interessi da una data successiva a quella indicata nella sentenza dei primi giudici (*id est* dalla data di proposizione del ricorso introduttivo in primo grado) in accoglimento dell'appello proposto dagli attuali ricorrenti principali, hanno condannato le concedenti al pagamento della maggiore somma di lire 43.121.953, disponendo altresì la conferma della sentenza gravata «per il resto».

Certo quanto sopra è evidente, da un lato, che i giudici del merito hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti principali agli interessi con decorrenza dal ricorso introduttivo in primo grado (come statuito dai primi giudici), dall'altro, che gli stessi ricorrenti sono carenti di interesse a censurare (con il quarto motivo) un capo della sentenza che già ha accolto le loro richieste.

10. - Anche il ricorso principale, come anticipato, risultato totalmente infondato, deve rigettarsi. (*Omissis*)

(1-3) SULLA (NEGATA) APPLICAZIONE DELL'ART. 429, CO. 3°, DEL C.P.C. ALL'AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO.

1. - Le decisioni in commento capovolgono un orientamento che si era affermato nell'ambito della giurisprudenza della Corte di cassazione. Ciò non deve sorprendere più di tanto se si tiene conto che l'evolversi delle situazioni socio-economiche, in difetto, spesso, di puntuali, specifiche e chiare disposizioni di legge, può certamente, determinare nei giudici, compresi quelli di legittimità, il convincimento di mutare, di conseguenza, il «precedente» giudiziale. Questa tendenza che può essere guardata positivamente, va accolta fintanto

che il mutamento del «precedente» si fonda su basi solide e serie. Nel caso di specie, gli argomenti adoperati, a sostegno delle due decisioni in epigrafe, a nostro vedere, non sono convincenti e non sembrano costruiti su fondamenta valide per dar luogo ad una diversa, originale impostazione, ad una giurisprudenza accettabile, appunto perché siffatti argomenti sono edificati su presupposti erronei che non giustificano affatto un cambiamento di rotta al punto di dover dar luogo ad un diverso, aggiornato, assetto degli interessi coinvolti. In ipotesi di tal genere, le conseguenze, inevitabilmente, si riversano con il sacrificare i principi di uguaglianza e di certezza del diritto, cui confidano gli utenti (attori e convenuti), sull'esito del giudizio e sulla credibilità della giurisprudenza.

2. - La prima delle due decisioni, ossia la sentenza del 6 novembre 2001, n. 13687 – cui fa espresso rinvio (in motivazione) la seconda decisione – sembra che l'estensore si sia voluto arrampicare sugli specchi, cercando conferme esemplificative nell'art. 79, comma 2° della l. 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani, non ponendosi il problema (o ponendosi male) della nota differenza che corre tra locazione di immobili urbani e affitto di cosa produttiva e, in particolare, di affitto di fondi rustici e di affitto a coltivatore diretto. La differenza tra locazione e affitto (1), tra l'altro, è rilevabile dall'art. 1615 c.c., il quale pur non offrendo elementi sufficienti per la costruzione di una nozione autonoma di affitto, tuttavia, dalla sua disciplina lascia fuori la locazione di cose non produttive, mancandone nell'uno le caratteristiche peculiari dell'altra (2); infatti, sin dall'entrata in vigore del vigente codice, la giurisprudenza di merito, in proposito, rilevava che «il contratto di affitto disciplinato dal nuovo codice (...) si differenzia dalla locazione per il contenuto del rapporto, che nella locazione è il godimento della cosa in sé e per sé quale bene patrimoniale suscettibile di arrecare una qualsiasi utilità, mentre nell'affitto si concreta nel godimento della cosa che produce frutti e in quanto ne produce» (3); differenza, questa, che è stata, di recente, evidenziata anche dalla stessa Corte di cassazione (4), allorché ha affermato che si ha contratto di affitto e non di locazione quando «il contratto abbia ad oggetto una cosa produttiva (e che anche) la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso».

Le due decisioni, ora, non solo non fanno questa peculiare distinzione, ma non hanno tenuto nel debito conto che, in una fattispecie esaminata dalla stessa Sezione III, con riguardo al deposito cauzionale, ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 11 della normativa sulla locazione urbana non è applicabile all'affitto di fondo rustico, al quale, invece, si applicano le disposizioni di cui all'art. 429, comma 3°, del c.p.c. (5).

Ora, ammesso che tra i due rapporti (locazione e affitto) c'è la stessa matrice causale [peraltro da sempre messa in forte discussione (6)], tanto da accomunarli *prima facie* in un unico,

(1) A. GRASSO, *Sui criteri discretivi enucleati dalla Cassazione per la distinzione tra locazione urbana e affitto di fondo rustico*, in questa Riv., 1997, p. 485.

(2) Cfr. G. GALLONI, *Premessa per una nozione autonoma dell'affitto di fondi rustici*, in Riv. dir. agr., 1971, I, p. 447. Ritieni che l'affitto, ormai nettamente distinto dalla locazione, debba avere la «opportuna sua collocazione in un capo a parte» nell'ambito della disciplina codicistica, G. S. COCO, *Locazione (dir. priv.)*, voce di *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, p. 918; mentre con riferimento all'affitto di fondo rustico, la cui disciplina si fonderebbe nella peculiarità economica dell'oggetto di godimento, più che porre l'affitto anzidetto in termini di specialità rispetto alla locazione s'è preferito assumerla in termini di complessiva autonomia tipologica e causale del contratto di affitto, E. ROMAGNOLI, *Dalla locazione all'affitto. Appunti sull'art. 1615 c.c.*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, vol. II, Padova, 1970, p. 584.

(3) App. Torino, 18 luglio 1942, in *Giur. torinese*, 1942, p. 595; nonché App. Bari, 21 maggio 1947, in *Foro it.*, Rep., 1948, voce *Contratti agrari*, n. 114.

(4) Cass. 10 ottobre 1996, n. 8856, in questa Riv., 1997, p. 507; Cass. 19

gennaio 1995, n. 592, *ivi*, 1995, p. 381, con nota di S. CARMIGNANI, *La concessione in godimento del fondo rustico e del fabbricato tra locazione e affitto*, e in *Riv. dir. agr.*, 1995, II, p. 403, con nota di I. GRENDENE, *Locazione di immobili urbani o affitto di fondo rustico*; Cass. 4 ottobre 1994, n. 8078, in questa Riv., 1995, p. 497, con nota di A. FARNELLI, *Locazione di immobili urbani o affitto di fondo rustico. Criteri discretivi secondo la S.C.*; Cass. 24 settembre 1990, n. 9687, in *Riv. giur. ed.*, 1991, I, p. 583, con nota di M. DE TILLA, *Come si distingue un contratto di affitto da una locazione di immobile*.

(5) Cass. 27 agosto 1999, n. 9014, in questa Riv., 1999, p. 634.

(6) Il dibattito sulla distinzione dell'affitto dalla locazione è risalente nel tempo, cfr. fra tutti: L. ABELLO, *Trattato sulla locazione*, vol. I, Napoli-Torino, 1915, p. 91; R. FUBINI, *Il contratto di locazione di cose*, vol. I, Milano, 1910, p. 4; V. POLACCO, *Appunti sulle locazioni*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1887, IV, p. 425; F. SANTORO PASSARELLI, *Locazione e affitto di fondo rustico*, in *Atti del 1° Congresso naz. di dir. agr.*, Firenze, 1935, p. 406, ora in *Saggi di diritto civile*, vol. II, Napoli, 1961, p. 873; P. VOIRIN, *La jouissance d'une exploitation ensagée comme criée de bail à ferme et comme principe de son autonomie*, in *Rev. trim. droit civ.*, 1930, p. 293.

indistinto rapporto di locazione, non v'è dubbio che il rapporto di affitto se ne distacca dal ceppo codicistico, soprattutto per via della legislazione speciale che lo caratterizza e lo eleva a sistema (7). Tuttavia, prescindendo da ciò, non basta apoditticamente affermare che «la causa del contratto di affitto (...) è quella tipica del contratto di locazione (far godere, cioè, una cosa per un determinato corrispettivo)», occorrendo dimostrare che il bene, oggetto del rapporto preso in considerazione, non abbia una sua specificità che lo contraddistingue da quello in locazione. Riteniamo che sarebbe sufficiente tenere presente la destinazione del bene, che se destinato alla produzione di frutti naturali (8) ci si trova in materia di affitto e che quando invece il bene fosse improduttivo di frutti naturali, cioè fosse limitato all'*uti*, come se si trattasse di un bene destinato al consumo in senso lato, si verte, sicuramente, in tema di locazione, per trovarci di fronte a due distinti rapporti, regolati da specifiche normative. L'elemento distintivo sta, quindi, nella produzione o improduttività del bene e nel godimento del medesimo per quella data finalità (9) o destinazione; ma di ciò la Cassazione non s'è data assolutamente pensiero.

Accostare, dunque, l'affitto di fondo rustico (a coltivatore diretto) alla locazione, per quanto appena notato, deve ritenersi arbitrario e di nessun giovamento pratico, anche quando tale accostamento abbia la funzione strumentale di esemplificazione, a dimostrazione della bontà di una determinata tesi. Peraltro, l'esemplificazione poteva ritenersi riuscita sol quando, nell'uno o nell'altro rapporto, si riscontra un contenuto minimo simile. Ma nel caso dell'affitto del fondo rustico, rispetto al rapporto di locazione di cosa non produttiva, inoltre non rileva solo la diversità dell'oggetto del godimento (*res frugifera*), ma delinea anche un sistema di diritti e di doveri, in capo al parti del rapporto, che impongono da un lato la consegna della cosa per essere messa nella condizione di produrre «reddito agrario» e dall'altro l'impegno ad essere rispettata la sua destinazione a cosa produttiva.

3. - Secondo la Cassazione (sent. n. 13687), il credito da restituire all'affittuario coltivatore diretto non sarebbe da assimilare a quello di cui si occuperebbe l'art. 429, comma 3°, c.p.c., non essendovi alcuna relazione tra attività lavorativa svolta dal conduttore e credito per canoni versati in eccedenza, dei quali si chiede la restituzione. A dimostrazione di ciò argomenta: che l'art. 429, comma 3°, quale norma sostanziale, prende in considerazione esclusivamente le somme dovute dal datore di lavoro solo per «causa» del rapporto di lavoro, in

presenza di lavoro subordinato e di contratto agrario associativo. E, con singolare argomentazione afferma, con riferimento all'affittuario coltivatore diretto, che «hanno natura di «redditi di lavoro», solo le somme percepite a causa di attività lavorativa da lui esplicata e, quindi, esclusivamente gli utili che egli riceve, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo». L'assunto della Cassazione non ha pregio non solo per quella attività del coltivatore diretto che svolge su terreni di sua proprietà (10), ma in particolare per quei coltivatori che tale attività svolgono su fondo altrui. Ricordiamo che l'affittuario coltivatore diretto ha radici lavoriste profonde (11); esso stante il permeare della centralità del suo lavoro personale e della sua famiglia che lo caratterizza ha avuto estesi istituti propri dei prestatori d'opera subordinati, a conferma che l'attività lavorativa di questo soggetto rappresenta la parte esclusiva o almeno principale per il sostentamento suo e della sua famiglia (12). Non va sottaciuto, poi, che anche la Corte costituzionale, con riferimento all'equo canone, ha riconosciuto legittimo che l'affittuario coltivatore diretto «goda della situazione privilegiata che gli artt. 3 e segg. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore garantendo, tra l'altro, che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (13), e ciò «nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti, tra i quali viene in rilievo anzitutto l'art. 9, comma 3°, legge n. 203/1982, la tutela del lavoro dell'affittuario, dovendosi escludere altresì che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni giuridico-formali, in cui possono non trovare applicazione i principi solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36 della Costituzione» (14).

Basterebbero questi richiami, a tacere d'altri, per non aderire alle decisioni in commento. È palese, a nostro vedere, che la Corte di legittimità, più che dare una interpretazione che attribuisca il senso «palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni del legislatore», si orienta ad attribuire un significato specifico a singole parole («crediti di lavoro»), estrapolandole dal contesto normativo in cui quelle parole sono state dal legislatore collocate, quasi a sostegno – è il caso di ritenere – più delle ragioni della rendita fondiaria (15) che del lavoro.

4. - L'orientamento, ora, disatteso, anzi «criticato» dalla Cassazione con la sent. 15033, aveva trovato in più di una decisione della stessa Corte di cassazione (16), un punto di

(7) N. IRTI, *L'età della decodificazione*, Milano, 1979, p. 25; ID., *Il diritto come ricerca*, in *Riv. dir. civ.*, 1986, I, p. 339.

(8) Sul concetto di frutti, naturali e civili, cfr. P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, voce in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969.

(9) A. GRASSO, *op. cit.*, p. 487.

(10) App. Bologna, 17 marzo 1998, n. 293, in questa Riv., 1998, p. 556, con nota di A. GRASSO, *Cultivatore diretto e privilegio mobiliare*, la quale afferma che la qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'ammissione al privilegio mobiliare, è attribuita a colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia.

(11) COSÌ M. CLAPS, *Art. 6 (Definizione di coltivatore diretto)*, in *La riforma dei contratti agrari. Commentario alla l. 3 maggio 1982, n. 203*, a cura di C.A. Graziani-P. Recchi-L. Francario, Napoli, 1982, p. 45.

(12) Ancora M. CLAPS, *loc. cit.*

(13) Corte costituzionale, 27 luglio 1972, n. 155, in *Giur. agr. it.*, 1972, p. 633, con nota di G. ZAPPALÀ, *La determinazione dei canoni degli affitti rustici*; in *Riv. giur. lav.*, 1972, II, p. 593, con nota critica di U. NATOLI, *La funzione antisociale della proprietà privata secondo la Corte costituzionale*; G. JETTI, *Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972 sulla disciplina dell'affitto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 1971, II, p. 243; A. RASI CALDOGNO, *L'affitto dei fondi rustici davanti alla Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 1972, II, p. 484.

(14) Corte costituzionale, 7 maggio 1984, n. 139, in *Giur. agr. it.*, 1984, p. 297.

(15) Indicative, a nostro vedere, di una tendenza sono le decisioni della Cass. 21 febbraio 2001, n. 2577, in *Nuovo dir. agr.*, 2001, p. 255; Cass.

26 giugno 2001, n. 8741, in questa Riv., 2002, p. 242, con nota di A. GRASSO, *Indennizzo per i miglioramenti eseguiti dall'affittuario e il connesso problema del diritto di ritenzione del fondo*.

(16) Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in *Giust. civ.*, 1995, I, p. 1225; in dottrina, A. FONTANA, *Rivalutazione dei crediti di lavoro e contratti agrari*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, p. 278; A. GERMANÒ, *Controversie in materia agraria (voce in Digesto IV. Disc. privatistiche. Sez. civ., vol. IV, Torino, 1989, ora) in AICDA Diritto agrario e processo: problemi attuali*, Cremona, 1994, p. 253; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1987, p. 195. *Contra*: Cass. 17 luglio 1986, n. 4621, in *Giust. civ.*, Rep., 1986, voce *Contratti agrari*, n. 206; Trib. Verona 30 gennaio 1998, in *Riv. dir. agr.*, 1998, II, p. 565, con nota adesiva di S. ROSSINI, *Canone, rivalutazione e interessi*; Trib. Foggia 24 novembre 1989, in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 555. Vale notare che, secondo Cass. 28 aprile 1978, n. 2031, in *Giur. agr. it.*, 1979, p. 359, con nota (su altro versante) di G. GIUNTA, *Contratti associativi e poteri decisionali*, e in *Giur. it.*, 1979, I, 1, c. 1328, «non può esservi dubbio, data l'esplicita previsione di cui al precedente art. 409, n. 2, che la disposizione suddetta (art. 429, comma 3°) debba trovare applicazione anche nei riguardi dei rapporti di lavoro autonomo». Inoltre, il rapporto tra concedente e affittuario coltivatore diretto, ai fini della corresponsione dell'indennità ex art. 43, legge n. 203, è stato assimilato a quello del lavoratore subordinato da Cass. 13 febbraio 1993, n. 1825, in questa Riv., 1993, p. 162, e in *Giust. civ.*, 1993, I, p. 1831, con nota di M. FINOCCHIARO, *Morte dell'affittuario e diritto all'indennizzo di cui all'art. 43, l. 3 maggio 1982, n. 203*.

Si ha da ricordare che ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio è stata applicata, in via analogica, la disposizione di cui all'art. 43, nella considerazione che trattasi, tra l'altro, di debito di valore, da Cass. 27 agosto 1999, n. 8988, in questa Riv., 2000, p. 254.

arrivo incontrovertibile che non sembra, nonostante il diverso avviso ora manifestato con le sentenze in commento, sia stato con argomentazioni accettabili superato.

La disposizione di cui al comma 3° dell'art. 429, prescindendo per un attimo se norma processuale o sostanziale, è proteso alla tutela dell'attività lavorativa del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso subisca una diminuzione del proprio credito di lavoro in conseguenza della svalutazione monetaria (17). Non sembra che questo principio possa essere messo in discussione dal distinguo sulla qualità del soggetto che quel credito vanta.

La Cassazione, nei casi in esame, ritiene che non ricorra l'ipotesi del «credito di lavoro», in quanto l'espressione è riferita al corrispettivo dovuto per un debito derivante da prestazione di lavoro dipendente. Se questa interpretazione dovesse rivelarsi essere esatta (ma non lo è) ci sia consentito dubitare che anche nel rapporto di mezzadria e di colonia manca, qualunque siano le argomentazioni a sostegno, un parallelismo – cioè la cosiddetta «subordinazione» – tra gli anzidetti rapporti e il rapporto di lavoro dipendente, soprattutto per via della compartecipazione e dalla eterodirezione del mezzadro e del colono nell'impresa agricola associata, non foss'altro perché l'attività dei detti soggetti – seppure di lavoro – è svolta in autonomia (mancando una subordinazione vera e propria) e in qualità di imprenditori di se stessi. In assenza di quello specifico carattere di subordinazione, è nostro convincimento che l'art. 429, comma 3°, non può essere letto senza collegarlo al principio di cui all'art. 35, comma 1°, della Costituzione che tutela il lavoro «in tutte le sue forme di esplicazione», e, quindi, tutela non solo il lavoro subordinato, ma anche quello associativo, quello autonomo, quello del piccolo imprenditore, ecc. (18). Ed è in tal senso che va interpretato, come giustamente è stato interpretato, da una parte della giurisprudenza della Cassazione, l'art. 429, comma 3°, c.p.c. (19). Quella interpretazione che si affanna a sostenere che «in caso di azione di ripetizione, da parte dell'affittuario, di canoni pagati in più, rispetto alla misura legale, tenuto presente che è un credito che non sorge per avere l'attore-conduttore prestato le proprie energie lavorative al concedente» (20), erra non poco allorché non considera che neanche il mezzadro presta «le proprie energie lavorative al concedente», come nel rapporto di lavoro subordinato, prestandole a se stesso, nell'impresa agricola con tutto quello che l'esercizio d'impresa comporta (rischio, investimenti produttivi). Di conseguenza, vale notare, al pari del mezzadro, anche l'affittuario coltivatore diretto presta

nell'impresa agricola (sopportandone i rischi) la sua attività lavorativa e della sua famiglia, che è attività lavorativa a tutti gli effetti e, come tale, tutelata dalla Costituzione. Diversamente, la norma costituzionale sarebbe puro esercizio verbale, privo di significato e non porrebbe in essere nessun principio tutelabile.

Eppure, è notorio, non è così. Si ponga mente all'art. 2751-bis c.c., il quale accorda il privilegio generale sui mobili anche ai crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, ecc. per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nella considerazione che i prodotti agricoli del fondo sono essenzialmente il risultato fruttificato del lavoro in esso risultato incorporato (21), a dimostrazione della tendenza del legislatore volta a valorizzare e tutelare il lavoro del coltivatore diretto, piccolo imprenditore. Occorre, poi, non dimenticare, ma la Corte di cassazione con le decisioni in commento ha già dimenticato, che il lavoro dell'affittuario coltivatore è stato assimilato a quello del coltivatore subordinato dall' (ancora vigente) art. 23, l. 11 febbraio 1971, n. 11, con riferimento alle rinunce e alle transazioni, e dall'art. 28, stessa legge, il quale, in tema di ripetizione dei canoni di affitto, stabilisce che i termini di prescrizione sono quelli previsti per i contratti di lavoro subordinato (22), nonché – ove si entri nell'alveo del sistema codicistico – dell'art. 2079, secondo il quale «la disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria (...) ed a quelli di affitto di coltivatore diretto del fondo» (art. 1647 c.c.).

5. - Le considerazioni sin qui esposte portano alla conclusione che il credito per ripetizione del canone pagato in più, vantato dall'affittuario coltivatore diretto, è un credito derivante da una prestazione lavorativa autonoma, svolta senza il vincolo, appunto, della subordinazione, non equamente retribuita. Conclusione, questa, che trova riscontro positivo in dottrina (23) e nella citata giurisprudenza e che trova anche un ulteriore appiglio nella l. 3 maggio 1982, n. 203. L'art. 20 della legge *de qua*, nello statuire il diritto di ritenzione del fondo fintanto che il locatore non abbia rimborsato all'affittuario l'indennità per i miglioramenti eseguiti, statuisce due principi di rilevante importanza: 1) l'indennità all'affittuario compete per i miglioramenti eseguiti sul fondo a compenso dell'attività migliorativa prestata; infatti, per il miglioramento effettuato dall'affittuario è corrisposta una indennità in uno agli interessi e al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria; indennità configurabile come un debito di valore (24),

(17) L'art. 429, comma 3°, c.p.c. è applicabile non solo al lavoratore subordinato, ma anche a chi presta la sua opera nell'ambito dei contratti agrari, senza alcun distinguo, nei rapporti di parasubordinazione, di agenzia, non prestandosi la locuzione «prestati di lavoro» ad una interpretazione ristretta (cfr. G. TARZIA, *loc. cit.*) ed è stato applicato con riferimento ai rapporti di parasubordinazione da Cass. 21 febbraio 1986, n. 1061, in *Foro it.*, 1987, I, c. 1558, ai rapporti di agenzia da Cass. 11 giugno 1990, n. 5652, in *Arch. civ.*, 1990, p. 1013, ai rapporti nascenti da collaborazione continuata che abbia ad oggetto prestazioni di natura professionale, da Cass. Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2627, in *Giust. civ.*, Rep., 1989, voce *Lavoro (controversie individuali)*, n. 200, agli enti pubblici che si avvalgono in modo continuato dell'opera di avvocati e procuratori esterni da Cass. 5 giugno 1989, n. 2698, *ivi*, voce *cit.*, n. 28, ai medici convenzionati con gli enti mutualistici da Cass. 5 settembre 1987, n. 7220, *ivi*, 1987, voce *cit.*, n. 506, Cass. 9 febbraio 1991, n. 1373, in *Foro it.*, Rep., 1991, voce *Lavoro e previdenza (Controversie)* n. 204; ai rapporti agrari associativi da Cass. Sez. Un., 22 febbraio 1994, n. 1682, in questa Riv., 1994, p. 488, con nota di A. GRASSO, *Sulla colonia parziaria e sulla rivalutazione monetaria dei crediti vantati dal colono nella sua qualità di lavoratore subordinato*; in *Riv. dir. agr.*, 1994, II, p. 275, con nota di A. FONTANA, *cit.*

(18) A. FONTANA, *loc. cit.*

(19) Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, *cit.*

(20) Così, M. FINOCCHIARO, nota a Cass. 22 febbraio 1994, n. 1682, in *Giust. civ.*, 1994, I, p. 902.

(21) A. GRASSO, *Cultivatore diretto e privilegio mobiliare*, *cit.*

(22) In tal senso: Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, *cit.*, la quale va nella direzione, a nostro vedere, in quella «tendenza espansiva del diritto del lavoro in tutte le zone nelle quali emergono ragioni di protezione sociale», cui hanno fatto riferimento: G. PERA, *Rapporti c.d. di parasubordinazione e rito del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, p. 424. Sugli artt. 23 e 28, l. 11 febbraio 1971, n. 11, cfr., rispettivamente: A. GERMANÒ, *Rinuncia invalida e impugnazione: termini per l'impugnativa ed individuazione del «dies a quo» nel caso di permanenza di fatto del conduttore sul fondo*, in *Giur. agr. it.*, 1980, p. 493; P. VITUCCI, *Condictio indebiti dell'affittuario di fondi rustici e prescrizione (Appunti sull'art. 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 11)*, in *Riv. dir. agr.*, 1975, I, p. 1119.

(23) A. FONTANA, *op. cit.*, p. 278; A. GERMANÒ, *Controversie in materia agraria*, *cit.*, 253; G. TARZIA, *loc. cit. ult.*

(24) E. CASADEI, *Capo III. Altre disposizioni per l'affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario a cura di A. Carozza-L. Costato-A. Massart, in Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 1391; P. FANILE, *Art. 20 (Diritto di ritenzione)*, in *La riforma dei contratti agrari*, *cit.*, p. 182. Con riferimento all'art. 17, l. 3 maggio 1982, n. 203, l'indennità di miglioramento è stata qualificata «credito di valore» da Cass. 25 gennaio 1991, n. 754 (solo massima) in questa Riv., 1992, p. 252.

assimilabile da alcuni al credito derivante da rapporto di lavoro subordinato (25) e da altri a sostegno dell'attività d'impresa (26). Non v'è dubbio che le disposizioni dell'art. 20, comma 1°, sono applicabili tanto all'affittuario coltivatore diretto quanto (per estensione: ex art. 23) all'affittuario capitalista e, quindi, essere guardate da angolazioni diverse per soddisfare esigenze diverse, utilizzando un unico metodo processuale e sostanziale. Per adempiere a tale incombenza il legislatore, con l'art. 20, comma 1°, legge n. 203, il cui contenuto normativo, pressoché identico al comma 3° dell'art. 429 c.p.c. (27) ed indicativo di una tendenza, ha travolto, con riguardo ai rapporti agrari, l'impianto codicistico dell'art. 1224, nell'intento di mantenere fermo il valore economico del credito (indennità) dovuto all'affittuario (28), anche ed in particolare alla disciplina autonoma che regola l'intero sistema dei contratti agrari (29).

Ora, se il discrimine è la diversa natura del credito dell'affittuario coltivatore diretto, per ripetizione di canoni corrisposti in più, appunto, perché, secondo la Cassazione, non è configurabile come «reddito di lavoro», ma come un credito diverso, questo, in ogni caso è senza alcun dubbio un rimborso, al quale (e, siamo al punto *sub* 2) è applicabile il 3° comma dell'art. 220. Detto comma stabilisce che: «le disposizioni di cui al primo comma», ossia gli interessi e il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, «si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale e stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzo per risoluzione del rapporto». La disposizione *de qua* di larghissima applicazione, con il riferimento «al rimborso di qualsiasi somma», autorizza ad inquadrare ipotesi di rimborso le più diverse da quelle rinvenibili nella legge (30), dalle quali non può escludersi, per le considerazioni svolte, la ripetizione dei canoni corrisposti in eccesso, per farla rientrare nell'alveo del 3° comma dell'art. 20 e dell'art. 429, comma 3°, c.p.c., quale credito di valore, per il quale il giudice, oltre agli interessi nella misura legale, deve determinare *ex officio* il maggior danno eventualmente subito dall'affittuario coltivatore diretto per la diminuzione del valore del suo credito.

Alfio Grasso

(25) Cfr. V. ACAGNINO - A. CORSARO - G.B. MACRÌ, *I nuovi patti agrari*, Milano, 1982, p. 89; ma anche Cass. 13 febbraio 1993, n. 1835, *cit.*, secondo la quale con riferimento all'art. 43, legge n. 203, l'indennità ivi prevista mira a indennizzare il conduttore della cessazione «del rapporto di lavoro».

(26) M. GOLDONI, *Art. 43 (Indennizzo in favore dei concessionari)*, in *Commentario* a cura di A. Carozza - L. Costato - A. Massart, *cit.*, p. 1496.

(27) P. FANILE, *op. cit.*, p. 181.

(28) Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, *cit.*

(29) N. IRTI, *loc. cit.*

(30) E. CASADEI, *op. cit.*, p. 1399; D. CALABRESE - M. LIPARI, *I contratti agrari*, Padova, 1992, p. 88.

*

Cass. Sez. III Civ. - 1-8-2001, n. 10485 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Apice, P.M. (diff.) - Lorusso (avv. Vitucci ed altro) c. Rosato ed altri (avv. Capotorto). (*Conferma App. Potenza 10 giugno 1999*)

Contratti agrari - Affitto - Obbligazioni dell'affittuario - Danni per ritardata restituzione - Maggior danno ex art. 1591 c.c. - Prova - Soggetto onerato - Locatore-concedente - Criteri - Prova specifica del pregiudizio patrimoniale - Necessità - Fattispecie. (C.c., artt. 1591, 1615, 2697)

La condanna dell'affittuario dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 c.c. esige la prova specifica dell'esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare; il relativo onere incombe sul locatore-concedente, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione patrimoniale - ravvisabile nella circostanza del non aver potuto affittare o vendere l'immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di affitto o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione - mentre non può limitarsi a dedurre, genericamente, che il bene locato era suscettibile di impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore rispetto al canone originariamente pattuito. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto infondata la pretesa del ricorrente di parametrare il maggior danno all'utile di gestione dell'impresa agricola conseguito dall'affittuario nel periodo di protrazione dell'occupazione del fondo, e ciò in mancanza della previa dimostrazione dell'esistenza, in capo al concedente, sia della capacità per l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore agricolo, esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno, ma richiedendo la disponibilità anche di ulteriori strumenti) (1).

(Omissis). - 6. - Con la seconda *ratio decidendi* i giudici *a quibus* hanno ritenuto di non potere accogliere, nel merito, la domanda attrice, diretta a conseguire il risarcimento dei danni patiti per il ritardato rilascio del fondo da parte dei Rosato poiché una tale conclusione si rivelava apodittica e contraddittoria, rispetto alle obiettive emergenze documentali.

Pacifico che con sentenza passata in cosa giudicata 14 aprile 1993 la Corte d'appello di Potenza, Sezione specializzata agraria, ha dichiarato cessato, al termine dell'annata agraria 1988-1989 il contratto di affitto già in essere tra Rosato Francesco, Pasquale, Erminio, Antonio e Luciano e Lorusso Valerio Fulvio, con condanna dei conduttori Rosato al rilascio del fondo e che i Rosato, in esecuzione di tale pronuncia hanno rilasciato il fondo nel novembre 1993, i giudici del merito hanno rigettato la domanda di risarcimento del Lorusso sulla base delle seguenti considerazioni:

- in data 26 giugno 1989 e, pertanto, in epoca anteriore alla data di cessazione del contratto la Cassone, in nome e per conto del Lorusso, ha offerto in vendita i terreni oggetto di controversia alla Cassa per la formazione della proprietà contadina;

- in data 11 novembre 1993 la stessa Cassone, in nome e per conto del Lorusso ha venduto all'azienda agricola S. Felice parte dei terreni già condotti in affitto dai Rosato per lire 500 milioni;

- è quindi evidente che già prima della cessazione del rapporto il Lorusso non aveva intenzione di coltivare o di fare coltivare il fondo e tale intenzione non si è modificata a seguito dell'effettivo rilascio dei terreni, data la sostanziale contestualità tra l'effettivo rilascio e la stipula della compravendita;

- è pacifico, per stessa, implicita ammissione del Lorusso, che lo stesso ha regolarmente percepito i canoni fino al rilascio ed ha, successivamente, concesso in affitto la restante parte del fondo.

7. - Tale riassunto capo della pronuncia è censurato dal ricorrente con il secondo motivo, con il quale lamenta «violazione dell'art. 1591 c.c. e dei principi sulla responsabilità contrattuale del conduttore, per ritardato rilascio della cosa locata», nonché «motivazione insufficiente e contraddittoria circa l'esclusione del maggior danno subito dal proprietario per la ritardata restituzione».

Si assume, infatti:

- il c.t.u. ha accertato che i Rosato, detratte le spese, hanno conseguito, dalla conduzione del fondo, per i quattro anni per i quali si è protratto il ritardo nella restituzione del fondo stesso, lire 328 milioni e la circostanza costituisce «il sintomo dell'errore in cui la sentenza impugnata incorre, nell'applicazione dell'art. 1591 c.c. e

dei principi sulla responsabilità contrattuale, e della incongruenza della motivazione adottata per respingere la domanda risarcitoria»;

– non risponde al vero che il ricorrente abbia posto a fondamento della domanda l'intenzione di gestire in proposito il fondo, atteso che l'onere della prova fu invece assolto producendo una consulenza di parte ... i risultati della quale furono in parte seguiti nella relazione del c.t.u. Non può dirsi, quindi, che il Lorusso non abbia offerto la prova del maggior reddito che avrebbe percepito, se la restituzione fosse stata tempestiva;

– erroneamente sono stati posti a fondamento della decisione i comportamenti della procuratrice, atteso che «il comportamento del procuratore impegna negoziabilmente il rappresentato, ma non smentisce né conferma intenzioni del rappresentato stesso»;

– l'intenzione del proprietario, di vendere, o di locare, o di gestire in proprio il fondo restituito in ritardo, è un dato irrilevante nel giudizio sulla responsabilità contrattuale del conduttore per il ritardato adempimento dell'obbligazione di restituire l'immobile.

8. - Osserva il Collegio che nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto d'azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale.

Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c. (Cass. 1° marzo 2000, n. 2306).

Al riguardo, ancora, costituisce *ius receptum*, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che la condanna del conduttore dell'immobile in mora nella restituzione dello stesso al risarcimento del maggior danno a norma dell'art. 1591 c.c. esige la prova specifica della esistenza di tale danno: il relativo onere spetta al locatore (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1645).

In particolare, il maggior danno che il locatore-concedente assuma di aver subito per effetto del mancato, tempestivo rilascio dell'immobile locato, scaturendo da una fonte di responsabilità *ex contractu*, va rigorosamente provato, nella sua sussistenza e nel suo concreto ammontare, dal locatore medesimo, sul presupposto che l'obbligo risarcitorio non sorge automaticamente, in base al valore locativo presumibilmente ricavabile dall'astratta configurabilità della ipotesi di locazione o vendita del bene, ma va accertato in relazione alle concrete condizioni e caratteristiche dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alla sua possibilità di utilizzazione, onde far emergere il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore, ravvisabile nella circostanza del non aver potuto locare o alienare il bene a condizioni vantaggiose, e dimostrabile attraverso la prova dell'esistenza di ben precise proposte di locazione o di acquisto, ovvero di altri, concreti propositi di utilizzazione (Cass. 14 aprile 2000, n. 4864. In questo senso, altresì, da ultimo, Cass. 21 febbraio 2001, n. 2513, specie in motivazione).

9. - Non controversi, in diritto, i principi sopra riferiti, cui puntualmente si sono attenuti i giudici del merito, il proposto motivo di ricorso è infondato sotto tutti i profili in cui si articola.

9.1. - Deve escludersi, *in primis*, che nella specie sia stata raggiunta la prova del pregiudizio subito dal Lorusso, a causa del ritardo nella riconsegna da parte degli affittuari del fondo di sua proprietà, sulla base della consulenza tecnica in atti.

A prescindere dal considerare che la consulenza tecnica, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti che parti devono provare, la detta consulenza si è limitata ad accertare l'utile conseguito dai Rosato nella conduzione del fondo per i quattro anni in cui si è protratta l'occupazione dell'immobile, dopo la scadenza del contratto, utile che non può, in alcun modo identificarsi – come pretende l'attuale ricorrente – con il «pregiudizio» subito dal concedente per non aver potuto utilizzare il fondo.

Non esiste, infatti, alcun nesso logico (o giuridico) tra gli utili percepiti dai Rosato per avere svolto la propria attività imprenditoriale sul fondo di proprietà del Lorusso e il pregiudizio subito da quest'ultimo per non avere avuto la disponibilità del fondo stesso.

Se, in particolare, viola la regola di cui all'art. 1591 c.c. la sentenza del giudice del merito che determini il «maggior danno» patito dal locatore utilizzando come parametro il più probabile canone locativo corrente nella zona, quale risultante da un'indagine di

mercato effettuata in sede di consulenza tecnica (cfr. Cass. 10 febbraio 1999, n. 1133, specie in motivazione), a maggior ragione è insostenibile l'assunto invocato dall'attuale ricorrente.

Lo stesso, infatti, pretende di parametrare il maggior danno in questione all'utile di gestione di una impresa agricola, esercitata sul fondo in questione, senza previa dimostrazione della esistenza, in capo ad esso concludente, e della capacità per l'esercizio professionale dell'attività di imprenditore agricolo, e della titolarità di un'azienda agricola (la quale, come dato di comune conoscenza, non si risolve esclusivamente nella disponibilità di una superficie di terreno, ma richiede la disponibilità anche di altri strumenti).

9.2. - Quanto ai «comportamenti» della rappresentante, che non possono essere riferiti al rappresentato, per cui erroneamente i giudici del merito avrebbero valorizzato, al fine di escludere che fosse intenzione di esso ricorrente condurre direttamente il fondo oggetto di controversia, l'offerta di vendita del fondo oggetto di controversia alla Cassa per la formazione della proprietà contadina in data 26 giugno 1989, l'assunto non è pertinente al fine del decidere.

Almeno sotto due concorrenti profili.

9.2.1. - In primo luogo, come accertato nella sentenza gravata, la Cassone agiva, nei confronti dei terzi, e, quindi, anche allorché offriva in vendita in nome e per conto del Lorusso il terreno ora oggetto di controversia, in forza della procura 4 aprile 1981 che la abilitava, sul piano sostanziale, «a fare senza alcuna eccezione e senza che mai possa opporsi difetto di mandato tutto quanto il mandante potrebbe fare se agisse di persona».

Esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto rilevante, al fine del decidere, la comunicazione *de qua*, incompatibile con la «intenzione» della parte concedente di dedicarsi personalmente alla conduzione del fondo, una volta avuta la disponibilità dello stesso.

Specie considerato, da un lato, che parte ricorrente non ha mai dedotto, né dimostrato, che si era a fronte ad una iniziativa unilaterale della Cassone (non previamente concordata con il mandante), dall'altro, che il successivo comportamento delle parti (con l'alienazione a terzi di parte del terreno) confermava quanto risultava dalla comunicazione 26 giugno 1989.

9.2.2. - In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, è pacifico, in causa, che il Lorusso, per mezzo della propria mandataria Cassone, in data 11 novembre 1993, in epoca successiva al rilascio del fondo da parte dei Rosato, ha alienato a terzi parte dei terreni, per la somma di lire 5000 milioni, con ciò dimostrando il proprio totale disinteresse per una conduzione diretta del fondo.

9.2.3. - Come si è adombrato specie nel corso della discussione orale certamente il danno *ex art.* 1591 c.c. può consistere anche nel «minore» valore commerciale del bene, un tempo locato e non ancora rilasciato dal conduttore, rispetto al valore dello stesso bene «libero», ma è evidente che un tale «danno» in tanto è risarcibile in quanto, oltre ad essere espressamente dedotto sin dal primo atto del giudizio di primo grado, con il rispetto delle regole del contraddittorio, sia adeguatamente dimostrato.

Era onere, pertanto, del ricorrente dimostrare che in epoca compresa tra l'11 novembre 1989 (data di cessazione del contratto di affitto) e i primi giorni del novembre 1993 (data di rilascio del fondo da parte dei Rosato) lo stesso aveva ricevuto delle serie, e concrete, proposte di acquisto del fondo per un prezzo non potuto «spuntare» successivamente.

In assenza di qualsiasi prova sul punto è palese, che correttamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda attrice e tratto, dalla circostanza che parte del fondo sia stata alienata a terzi non appena «liberato» dai conduttori, la prova, sia pure presuntiva, che il Lorusso non intendeva dedicarsi, professionalmente, alla conduzione del terreno di sua proprietà.

9.3. - L'assunto del ricorrente, secondo cui, in particolare, l'intenzione del proprietario, di vendere, o di locare, o di gestire in proprio il fondo restituito in ritardo, è un dato irrilevante nel giudizio sulla responsabilità contrattuale del conduttore per il ritardato adempimento dell'obbligazione di restituire l'immobile è in contrasto con l'art. 1591 c.c., nonché i principi generali in tema di responsabilità civile e di liquidazione dei danni.

Certo, infatti, che «il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno» è palese – come ricordato sopra – che tale «maggior danno» non solo non è presunto dalla legge, né può essere attribuito *ex officio* dal giudice, solo per effetto del ritardo nella consegna, ma deve essere adeguatamente dimostrato dal locatore.

Il quale, pertanto, per avere diritto a percepire oltre il canone pattuito anche il risarcimento del *maggior danno* deve dimostrare tale danno, e, quindi, dimostrare *quomodo* esso concludente avrebbe utilizzato il bene, una volta nella sua disponibilità, cessato il rapporto.

10. - Irrilevante al fine del decidere e di pervenire a una diversa soluzione della lite, sono le seguenti espressioni estrapolate dalla parte motiva di Cass. Sez. Un., 15 novembre 2000, n. 1177 (pronunziata in margine all'art. 1591 c.c., ma con riguardo a un problema totalmente diverso rispetto a quello ora in esame), riportate nella memoria *ex art.* 378 c.p.c. di parte ricorrente come risolutive della presente controversia:

- «il conduttore che per il godimento della cosa locata fino alla scadenza del contratto doveva il canone pattuito, fino alla riconsegna continua a doverlo pagare, ma se il locatore subisce un danno maggiore il conduttore è tenuto a risarcirlo»;

- «il pregiudizio economico che non trova ristoro nel corrispettivo pattuito e che il locatore ha diritto di vedersi risarcito ... si ricollega ... al fatto che il conduttore, non restituendo la cosa al locatore, lo priva della sua disponibilità e della possibilità di impiegarla in modo migliore dal punto di vista economico».

Né dalla prima, né dalla seconda, delle riferite proposizioni, in particolare, possono trarsi elementi di giudizio a suffragio dell'assunto dell'attuale ricorrente.

Se non esiste alcuna automaticità, tra la ritardata consegna della cosa e l'obbligo, per il conduttore, di risarcire il maggior danno ciò non può che significare - come si è osservato sopra - che il concedente in tanto può reclamare tale maggior danno in quanto dia la prova non solo del ritardo nella consegna ma anche del subito pregiudizio.

Pregiudizio che deve essere dimostrato (cfr. art. 2697 c.c.) appunto dando una idonea prova che a causa del ritardo nella restituzione della cosa il patrimonio del locatore ha subito una diminuzione patrimoniale.

È palese, pertanto, che il locatore non può limitarsi, genericamente, ad affermare che comunque il bene locato era suscettibile di un impiego tale da garantirgli un risultato economico migliore, rispetto al canone originariamente pattuito, ma deve dimostrare di avere perduto - per il fatto del debitore inadempiente nella restituzione della cosa - opportunità concrete di diversa utilizzazione della cosa.

11. - Al rigetto del secondo motivo segue il rigetto del ricorso (non essendo sufficiente, al fine della cassazione della sentenza l'accoglimento del primo motivo, cfr. Cass. 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione).

Atteso l'esito finale della lite (cfr. Cass. 12 maggio 2000, n. 6155), che ha visto totalmente soccombente il Lorusso, le cui pretese risarcitorie sono state rigettate, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, faranno carico, tra le parti costituite, esclusivamente al Lorusso. (*Omissis*)

(1) ART. 1591 C.C. E CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO: IL DANNO CHE C'È MA CHE NON SI VEDE.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte ribadisce il proprio consolidato indirizzo in tema di risarcimento danni da ritardo nella restituzione della cosa locata. L'art. 1591 c.c., come noto, sancisce l'obbligo per il conduttore, che non abbia rilasciato la cosa alla scadenza del

(1) Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, con nota di RAUSEO, *Risarcimento danni da ritardata restituzione di fondo rustico*, in questa Riv., 2000, 678; Cass. 17 luglio 1998, n. 6998, in questa Riv., 1999, 123; Cass. 1° marzo 2000, n. 2306, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 515; Cass. 28 agosto 1990, n. 8556, in *Giur. agr. it.*, 1990, 671.

(2) Cass. 2 marzo 2000, n. 2328, con nota di ZUCCARO, *Brevi note in tema di risarcimento del maggior danno ex art. 1591 c.c.*, in *Giur. it.*, 2000, 1788.

(3) Ancorché moroso, l'affittuario non sarà occupante abusivo ma continuerà ad essere considerato affittuario. Ne consegue che continua a godere dei frutti della cosa e li fa propri, salvo gli obblighi che gli derivano *ex art.* 1591 c.c., cfr. Cass. 2 maggio 1981, n. 2672, in *Giust. civ. Mass.*, 1981.

Fino agli anni '60, invece, si riteneva che si trattasse di una ipotesi di

termine contrattuale ovvero del termine previsto da disposizioni normative, di corrispondere il canone convenuto fino alla data della effettiva riconsegna, e l'ulteriore obbligo di risarcire il maggior danno sofferto dal locatore. Si tratta di un principio generale dettato in materia di locazione che può trovare applicazione anche negli altri contratti di scambio a tipo locativo, come è l'affitto di fondo rustico (1). Tra le norme dettate per la locazione e quelle per l'affitto il nostro ordinamento prevede un rapporto di *genus ad speciem*, per cui se una fattispecie non è regolata da alcuna disposizione normativa prevista per l'affitto dovrà ricorrersi alla disciplina generale sulla locazione di cose (salvo, ovviamente, incompatibilità dovute alla relativa normativa speciale).

La vicenda all'attenzione dei giudici di legittimità è appunto quella in cui il proprietario di un fondo rustico agisce *ex art.* 1591 c.c. nei confronti della parte affittuaria per ottenere il ristoro del maggior danno sofferto a causa del ritardo nella riconsegna del terreno. Ad un primo grado favorevole segue però la totale riforma da parte dei giudici di seconde cure che rigettano la pretesa dell'attore, sicché su ricorso di quest'ultimo viene investita la Cassazione.

In ordine alla responsabilità dell'affittuario inadempiente all'obbligo di restituire la *res* avuta in godimento, una volta venuto meno il titolo giustificativo, da tempo dottrina e giurisprudenza (2) si sono orientate per la natura contrattuale (3).

Da questo discendono importanti implicazioni. Innanzi tutto, la domanda diretta a far valere tale responsabilità, quale che sia la causa terminativa del contratto, ed ancorché proposta in un giudizio differente da quello avente ad oggetto la cessazione del rapporto, spetterà comunque alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie, alle quali sono devolute tutte le controversie relative ai contratti di affitto di fondi rustici (4).

Inoltre, il termine da considerare ai fini della prescrizione sarà quello ordinario decennale e non quello più breve *ex art.* 2948, n. 3 c.c. (5) mentre, per quanto riguarda la ripartizione del carico probatorio, dovranno essere osservati i principi fissati per le obbligazioni *ex contractu* di cui all'art. 1218 c.c., perciò il creditore non dovrà provare il dolo o la colpa del debitore.

Al di là della restituzione della *res*, il disposto dell'art. 1591 c.c. configura a carico dell'affittuario due distinte ed autonome obbligazioni (6): quella di continuare a corrispondere il canone convenuto e quella di rifondere l'eventuale maggior danno sofferto dal concedente. Sebbene entrambe di natura contrattuale, hanno presupposti di fatto e di diritto differenti, sicché per una loro contemporanea sussistenza a carico dell'affittuario il giudice dovrà procedere ad una specifica indagine in ordine all'esistenza dei rispettivi elementi giustificativi.

La prima delle due (7), sulla quale nel caso *de quo* non sono sorte contestazioni, configura, senza richiederne la prova, un risarcimento minimo del danno, commisurandolo

occupazione abusiva *sine titulo* riconducibile pertanto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. per un quadro della evoluzione giurisprudenziale vedere Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, cit., in motivazione.

(4) Cfr. Cass. 20 agosto 1990, n. 8486, in *Giust. civ. Rep.*, 1990, v. *Contratti agrari*, 14; Cass. 28 agosto 1990, n. 8556, cit.

(5) Cass. 17 dicembre 1999, n. 14243, cit.

(6) Trattandosi di responsabilità di natura sostanziale l'art. 1591 c.c. troverà applicazione anche se il ritardo nel rilascio del fondo dipende dalla durata del giudizio, così Cass. 28 agosto 1990, n. 8556, cit.

(7) In proposito BORLENGHI, *Art. 1591 c.c.: questioni giurisprudenziali ed osservazioni in merito all'onere della prova*, commento a Trib. Milano 22 febbraio 1996, n. 1575, in *Rass. loc.*, 1996, 290.

al canone in precedenza stabilito (8). Si tratta di un *minimum* preventivamente determinato dal legislatore che assolve ad una funzione corrispettiva e, al pari delle obbligazioni pecuniarie, costituisce un debito di valuta.

Maggiore attenzione merita la seconda obbligazione. Concretandosi in una obbligazione di valore (9), adempie ad una funzione risarcitoria senza però che si abbia alcun tipo di automatismo: occorre che il creditore allegghi e dimostri di aver subito un maggior danno.

La costante giurisprudenza della Cassazione (10), cui accede la sentenza qui commentata, pur riconoscendo che il ritardo nella consegna del fondo rappresenta un comportamento antigiusdittico potenzialmente pregiudizievole per il patrimonio del concedente, tuttavia richiede che venga fornita la prova di un danno certo nella sua esistenza ontologica e nel suo ammontare. In sua mancanza si esclude la possibilità di ricorrere al rimedio della liquidazione equitativa, visto che quest'ultimo presuppone pur sempre l'assolvimento da parte di chi agisce dell'onere probatorio sull'*an* della pretesa (11).

Si ammette invece la possibilità di una condanna generica al risarcimento dei danni, cui dovrà però fare seguito un ulteriore giudizio, con uno spostamento in avanti dell'onere probatorio. In sostanza sarà compito del giudice della liquidazione accertare il nesso di causalità, l'effettività e l'ammontare degli stessi (12). Nulla osta invece alla previsione di una clausola penale per il caso del ritardo nell'adempimento, con cui le parti predeterminino in modo forfettario l'ammontare del maggior danno per responsabilità contrattuale *ex art.* 1591 c.c. (13). Anzi per quanto si andrà tra poco a vedere sembra essere questa una soluzione che l'avveduto concedente dovrebbe spingere per adottare.

Occorre ora riflettere sul vero punto dolente della questione, ossia la problematica probatoria.

Con l'affermare che nessun rilievo possono assumere astratte ipotesi di locazione, di vendita o di utilizzo personale del fondo, l'odierna sentenza ribadisce il consolidato orientamento sul punto. Il concedente, per vedersi risarcire *ex art.* 1591 c.c. il maggior danno, ha l'obbligo di provare di aver subito una effettiva lesione patrimoniale, desumibile da concrete condizioni e caratteristiche del bene, dalla sua ubicazione, dal suo possibile utilizzo. Questo vuol dire dimostrare che a causa della permanenza del conduttore non è stato possibile né affittare né alienare a condizioni vantaggiose né trarre comunque dal fondo una utilità. E tale rigorosa prova deve essere fornita di fatto «documentando» l'esistenza di precise trattative e proposte non giunte a

buon fine proprio per la indisponibilità del terreno, evidenziando, inoltre, in modo specifico le perdite avvertite ed i mancati guadagni derivati.

Appare evidente come una simile prova sia estremamente difficile e finisce per risolversi in una eccessiva onerosità per la parte concedente che potrà efficacemente fornirla ricorrendo solamente alla esibizione di documenti. Una sorta di *probatio diabolica* quindi, visto che sarà arduo trovare qualcuno disposto ad avanzare allettanti proposte per un fondo di cui il titolare non ha nemmeno la disponibilità. Sarà invece molto più probabile che se una qualche offerta dovesse esservi tenderà di scontare dal prezzo tale indisponibilità. Un fondo occupato ha infatti un valore di mercato notevolmente ridotto proprio perché, sulla ragionevole previsione della difficoltà di liberarlo, i potenziali acquirenti sono dissuasi dall'avviare trattative e ancor più problematiche saranno le trattative per una nuova locazione.

Inoltre seguendo la giurisprudenza sopra richiamata vi è il serio rischio che il concreto pregiudizio che si richiede di provare venga ad essere dimostrato tramite compiacenti testimonianze o che, peggio, lo scaltro locatore possa risolversi a suggerire a compiacenti personaggi di formulare allettanti proposte a lui stesso indirizzate, con il preciso fine di speculare sulla situazione di mora del debitore aggravandone notevolmente la posizione.

Nel concreto sono almeno due gli effetti negativi che si hanno.

Il primo è che si finisce col lasciare senza alcuna conseguenza l'inadempimento del conduttore.

Il secondo è che resta del tutto ignorato un principio che sembra invece ovvio, un comportamento che è invece del tutto naturale. Qualunque concedente-proprietario è portato a trarre dal bene l'utilità economica che gli è propria, vuoi dandolo nuovamente in affitto, magari ad un canone di mercato più alto, vuoi svolgendovi direttamente attività imprenditoriale, vuoi vendendolo. Sono tutte scelte economiche plausibili e perfettamente in linea con la naturale capacità del terreno di produrre reddito, rispetto alle quali la decisione di tenerlo del tutto inutilizzato si presenta come eccezionale.

Peraltro, in altre pronunce la giurisprudenza ha adottato un orientamento meno rigoroso riguardo la prova del maggior danno. In alcune decisioni di merito è stato perfino riconosciuto un automatismo risarcitorio (14), mentre altre volte è stato ritenuto possibile ricorrere alla consulenza tecnica (15) e, in altre ancora, si è consentito il ricorso alla prova per presunzioni *ex art.* 2729 c.c. (16).

(8) Riprendendo lo schema dell'art. 1224, co. 1°, secondo periodo c.c., cfr. Cass. 15 ottobre 1997, n. 10115, in *Foro it.*, 1998, I, 1205. Con l'inclusione quindi degli adeguamenti annuali che siano stati pattuiti con valida clausola aggiunta, cfr. Cass. 14 febbraio 1986, n. 891. In un sistema vincolistico dei canoni il riferimento non andrà fatto al canone pattiziamente stabilito ma a quello legale previsto dalle norme inderogabili. La disciplina vincolistica si sovrappone così all'autonomia negoziale, cfr. Cass. 4 aprile 1986, n. 2330, con nota di BELLANTUONO, in *Foro it.*, 1986, I, 1867.

(9) Contrariamente a quanto detto per la precedente obbligazione (dove si applica il principio nominalistico) in questo caso fino alla data della sua liquidazione si deve tener conto anche degli interessi e della svalutazione monetaria sopravvenuta. Al pari di quanto avviene *ex art.* 1224, co. 2°, c.c. per le obbligazioni pecuniarie, il creditore-concedente potrà dimostrare di aver subito un maggior danno, mentre l'affittuario, per non risponderne, dovrà provare che il ritardo nel rilascio è stato dovuto ad impossibilità cagionata da causa a lui non imputabile.

(10) Tra le tante Cass. 14 aprile 1997, n. 4968, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 912; Cass. 14 aprile 2000, n. 4864, *ibidem*, 2000, 814. *Contra*, per la automaticità del maggior danno *ex art.* 1591 c.c., BERNINI, *Automaticità del risarcimento da ritardata restituzione dell'immobile locato*, in *Arch. loc.*, 1993, 229; Trib. Sanremo 20 marzo 1989, n. 55, *ibidem*, 1989, 84; Trib. Bari 21 gennaio 1987, *ibidem*, 1987, 735; Cass. sent. n. 1425 del 1976, *ibidem*, 1976, 1165.

(11) Nel senso che non è sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale ma si richiede la prova di un danno certo nella sua esistenza

ontologica, cfr. Cass. 12 luglio 1993, n. 7670, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 877.

(12) Cfr. Cass. 10 febbraio 1999, n. 1133, in *Giur. it.*, 2000, 56 e in *Foro it.*, 1999, I, 791, con nota di PIOMBO.

(13) Pacifico in giurisprudenza, anche se con riferimento alla locazione, tra le tante vedere Cass. 4 novembre 1993, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, fasc. 11; Cass. 26 ottobre 1989, n. 4429 in *Giust. civ.*, I, 1554; DE TILLA, *Clausola penale e danni per ritardato rilascio dell'immobile locato*, *ibidem*, 1990, I, 1556.

(14) Vedere BERNINI, *op. cit.*, in particolare la giurisprudenza citata alla nota 10.

(15) Trib. Milano 26 giugno 1997, n. 7004 con nota di ROSSELLI, *Risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile locato: il punto della situazione*, in *Arch. loc.*, 1998, 92; *contra* Trib. Firenze 23 giugno 1997, in *Giur. civ.*, 1997, I, 1959.

(16) Cass. 15 ottobre 1997, n. 10115, in *Foro it.*, 1998, I, 1205 con nota di PIOMBO; Cass. 1° luglio 1998, n. 6417, in *Arch. loc.*, 1998, 682; Cass. 5 aprile 1991, con nota di SCRIPPELLI, *Storia di una questione controversa: ancora sull'art. 1591 c.c.*, *ibidem*, 1997, 255; Trib. Milano 28 ottobre 1995 di cui riferisce BORLENGHI, *op. cit.*, 295. In particolare, per il caso di locazioni di immobili da uso abitativo, si è ritenuto che per ottenere il risarcimento del maggior danno *ex art.* 1591 c.c. il locatore possa dimostrare la propria intenzione di locare nuovamente a canone di mercato, non appena rientrato nella piena disponibilità dell'immobile, sebbene manchi la prova di una precisa offerta di canone da parte di un qualche aspirante locatario, cfr. Trib. Milano 22 febbraio 1996, cit., e Trib. Milano 26 giugno 1997, n. 7004, cit.

Proprio attraverso la valorizzazione del meccanismo probatorio presuntivo passa la via per evitare le incongruenze e le iniquità anzidette. In sostanza, ricorrendo ad una *praesumptio hominis*, si dovrebbe arrivare a riconoscere la normale propensione ad adottare comportamenti economici piuttosto che comportamenti totalmente antieconomici (17), e di conseguenza la presenza del maggior danno che deriva dalla assoluta indisponibilità del bene, ad eccezione dei casi dove vi sia la presenza di specifici fattori impeditivi la cui prova negativa non potrà però gravare sul concedente-proprietario.

Tomando al caso sotteso alla decisione da cui si sono prese le mosse, sono due i fatti che rilevano. Il primo è che nel periodo di mora c'è stata una offerta di vendita del terreno e che essa non è stata accettata. Il secondo è che l'alienazione del fondo c'è invece stata un momento dopo che l'oramai ex affittuario ha rilasciato il terreno. Al di là dei problemi che riguardano lo specifico caso e che si possono desumere dalla parte motiva della sentenza, pare trattarsi di due dati che non fanno altro che confermare che fino a quando il fondo è stato occupato, esso è stato di fatto estromesso dai traffici economici e giuridici, con un danno per il proprietario la cui evidenza è arduo negare.

Bruno Capaldini

(17) Così SCRIPPELLITI, *op. cit.*, secondo cui si tratta di una presunzione concettualmente omogenea a quella che in periodi di inflazione elevata consentiva al creditore, nella veste di modesto consumatore ed investitore, ex art. 1224 c.c. di ottenere un interesse superiore a quello legale.

*

Cass. Sez. Lav. - 12-5-2001, n. 6627 - Ianniruberto, pres.; Lupi, est.; Napoletano, P.M. (conf.) - Buongiorno (avv. Crimi) c. Soleti (avv. De Angelis). (*Conferma Trib. Brindisi 5 febbraio 1999*)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Impresa avicola - Attività agricola o industriale - Qualificazione - Presupposti - Domanda di adeguamento della retribuzione - Adozione in via parametrica di un contratto collettivo - Previo accertamento della natura dell'attività dell'imprenditore - Onere probatorio - Incidenza sul lavoratore. (C.c., art. 2099; Cost., art. 36)

L'avicoltura, diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, può essere attività agricola o industriale, a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel senso che è agricola quando l'imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo e solo quando non si verifica questa condizione l'avicoltura è attività industriale. L'onere di provare l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, al fine di invocare l'adozione in via parametrica di una contrattazione collettiva, incombe alla parte che, deducendo l'inadeguatezza della retribuzione, proponga domanda diretta all'adeguamento della sua retribuzione al precetto costituzionale ed ai principi dell'art. 2099 c.c., invocando come parametro una determinata contrattazione collettiva (1).

(Omissis). - FATTO. - Con sentenza del 5 febbraio 1999 il Tribunale di Brindisi, decidendo sull'appello proposto da Soleti Antonio nei confronti di Buongiorno Filippo, nonché sull'appello incidentale di Buongiorno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva parzialmente l'appello del Soleti, condannando il medesimo al pagamento della somma di lire 35.454.400 per differenze retributive, tredicesima mensilità e per trattamento di fine rapporto.

Osservava in motivazione che il parametro per la determinazione della retribuzione adeguata della contrattazione collettiva dell'industria alimentare, invocato dal ricorrente ed adottato dal primo giudice, non era pertinente in quanto nell'ambito di appli-

cazione di esso risultava soltanto l'attività di macellazione e lavorazione delle specie avicole, mentre il Soleti aveva un'azienda agricola che produceva uova. Riteneva di adottare quale parametro il contratto dei dipendenti delle aziende agricole, non essendo stato provato che l'attività del Soleti fosse sproporzionata rispetto al fondo su cui era esercitata né che per altre ragioni non fosse attività connessa all'agricoltura.

Per le differenze di retribuzione del periodo 1971-1974 rileva che l'attore non aveva indicato le retribuzioni ricevute, sicché non era possibile verificarne la sufficienza ed escludeva che l'insufficienza potesse essere ritenuta per presunzioni.

Rigetava le domande per lavoro straordinario e festivo ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della loro prestazione.

Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi il Buongiorno, resiste con controricorso il Soleti.

DIRITTO. - Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'appello per avere l'appellante ommesso di esporre fatti e ragioni della domanda.

Con l'esame degli atti, consentito al Collegio quando sono denunciati vizi del procedimento, si rileva l'infondatezza del motivo in quanto il Tribunale ha pronunciato su questioni ritualmente devolute in appello. L'implicito rigetto dell'eccezione appare fondato e, conseguentemente, privo di decisività il punto in relazione al denunciato vizio della motivazione.

Con il secondo motivo il Buongiorno prospetta l'introduzione di un'eccezione nuova in appello, in violazione dell'art. 437 c.p.c., costituita dalla deduzione che il contratto cui far riferimento in via parametrica era quello degli operai agricoli, mentre in primo grado l'eccezione si era limitata a dedurre l'inapplicabilità del contratto collettivo delle industrie alimentari.

La censura è infondata in quanto la difesa del Soleti, diretta a contestare l'accertamento di fatti costitutivi della domanda, e cioè l'attività effettivamente da lui esercitata ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile in via parametrica ex art. 2070 c.c., costituisce una mera difesa non soggetta a preclusioni in appello.

Con il terzo motivo Buongiorno, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 2099, 2135 e 2697 c.c. ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che l'avicoltura ex art. 2135 c.c. non è attività agricola ma industriale e, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare in via parametrica il contratto industriale più affine cioè quello da lui invocato. Assume, quindi, che l'adozione di un contratto parametro disomogeneo viola secondo il ricorrente gli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c. Aggiungeva che neppure il contratto collettivo per i lavoratori agricoli comprende l'avicoltura ed è quindi illogica la motivazione della sentenza sul punto. Rileva, inoltre, che dai prospetti paga risultava l'adozione di criteri propri dell'industria nel versamento dei contributi a percentuale nell'anticipazione degli assegni familiari. Deduce, infine, che il rilievo che il Buongiorno non avesse provato la natura industriale dell'attività del Soleti addossava al ricorrente un onere in violazione del principio dell'onere della prova e che, comunque, i testi escussi in primo grado avevano confermato una produzione talmente rilevante da non potere avere altro carattere che quello industriale.

Le censure sono infondate. L'assunto, l'avicoltura sia essenzialmente attività industriale e che incomba al datore di lavoro l'onere di provarne la diversa natura, è erroneo. Secondo la giurisprudenza indicata dal ricorrente, Cass. 21 febbraio 1985, n. 1571, 21 febbraio 1987, n. 1896, 23 luglio 1997, n. 6911, l'avicoltura, diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, può essere attività agricola o industriale, a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel senso che è agricola quando l'imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo, solo quando non si verifica questa condizione l'avicoltura è attività industriale.

L'onere di provare l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, al fine di invocare l'adozione in via parametrica di una contrattazione collettiva, incombe alla parte che, deducendo l'inadeguatezza della retribuzione, proponga domanda diretta all'adeguamento della sua retribuzione al precetto costituzionale ed ai principi dell'art. 2099 c.c., invocando come parametro una determinata contrattazione collettiva. Il Tribunale non ha accertato né aveva l'onere di accertare che l'attività del Soleti fosse agricola, ma si è limitato ad escludere che il Buongiorno avesse provato

che essa era industriale, ed ha quindi ritenuto congruo l'altro parametro prospettato dal convenuto. L'assunto che l'avicoltura sia attività essenzialmente industriale non è fondato in quanto la tradizionale interpretazione restrittiva del termine «bestiame» dell'art. 2135 c.c. si pone in contrasto con numerose norme che qualificano agricola la zootecnia. L'art. 206 del T.U. n. 1124 del 1965, come modificato dalla legge n. 778 del 1986, considera l'avicoltura attività agricola ai fini previdenziali, la legge n. 102 del 1971 qualifica agricola l'itticoltura, la legge n. 419 del 1971 considera, ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie sul commercio delle uova, l'avicoltura come attività agricola, la legge fiscale art. 29 del d.p.r. n. 917 del 1986 considera agricola l'attività di allevamento di animali a condizione che i mangimi siano prodotti almeno per un quarto dal fondo. Dall'esposto quadro normativo si deve dedurre quanto meno che la natura industriale dell'avicoltura non può essere presunta, ma deve essere provata da chi vi abbia interesse.

In ordine alla prova il fatto che la produzione delle uova fosse ingente, come avrebbero deposto alcuni testi, non depone per l'uno o per l'altro inquadramento rilevando l'uso per l'attività zootecnica di prodotti agricoli propri. Né è rilevante l'inquadramento attuato ai fini previdenziali dei dipendenti potendo essere esso erroneo, come sicuramente era ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni.

Conclusivamente non sono fondate le censure alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto congruo come parametro della retribuzione adeguata secondo il precetto costituzionale la contrattazione collettiva dei dipendenti delle aziende agricole.

Con il quarto motivo, denunciando il vizio di motivazione e la violazione del principio dell'onere della prova (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), il Buongiorno deduce l'illogicità della motivazione in ordine a vari punti della parte di essa che ha quantificato il credito del ricorrente.

In relazione all'affermazione del Tribunale, che non era stata data la prova del mancato godimento delle ferie, deduce che la domanda aveva per oggetto il rateo ferie dell'ultimo anno e che non era stata affatto denunciata la mancata fruizione di esse. Osserva il Collegio che, anche per il rateo ferie, il presupposto necessario della domanda è il mancato godimento del rateo che dalla censura sembra non essere stato neppure allegato.

In ordine al punto della motivazione, che afferma che il pagamento degli assegni familiari era documentato dai prospetti paga, rileva che il documento non costituisce prova del pagamento e che l'eccezione non era stata sollevata dal Soleti.

L'infondatezza del rilievo è resa palese dalla circostanza che il Buongiorno contraddittoriamente ha ammesso che il Soleti anticipava gli assegni familiari (v. pag. 21 del ricorso) al fine di dimostrare la natura non agricola del rapporto di lavoro, essendo essi nel settore agricolo corrisposti direttamente dall'INPS. L'ammissione del pagamento rende ultronea l'argomentazione del Tribunale e non decisiva la censura alla motivazione sul punto.

L'ultima censura riguarda la motivazione del Tribunale in ordine alla prestazione dello straordinario che il Tribunale ha ritenuto non provato. Deduce il ricorrente che due testimoni avrebbero deposto che egli lavorava dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora d'intervallo per il pasto e quindi, poiché sarebbe certo che lavorava anche il sabato e la domenica, sarebbe provato uno straordinario di almeno otto ore.

Denuncia poi l'illogicità della motivazione sul punto che l'orario di lavoro non fosse di undici ore al giorno, dal momento che le testi Tauro e Roberto avevano confermato, anche se parzialmente, la circostanza, ed analogamente sul lavoro domenicale che la Tauro ha affermato avvenire a settimane alterne e la Roberto solo per caricare il camion.

Quanto al primo rilievo, ritenuta inattendibile la prestazione di lavoro domenicale ed esclusa l'applicabilità diretta di contratto collettivo che prevede un minore orario, la prestazione di lavoro per otto ore al giorno per sei giorni corrisponde al limite legale di orario settimanale.

In ordine ai successivi rilievi il Tribunale, in relazione alle diverse risultanze della deposizione di altri testi, alla contraddizio-

ne ed imprecisione delle deposizioni delle testi Roberto e Tauro, ha ritenuto la inattendibilità di queste, conseguentemente escludendo la prestazione giornaliera di undici ore e quella del lavoro domenicale. La valutazione in ordine all'attendibilità delle testimonianze, essendo assistita da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, compete al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità.

Con il quinto motivo, denunciando la violazione degli artt. 116 e 2729 c.c., il Buongiorno afferma che, essendo risultato che per il periodo successivo al 1° gennaio 1975 ricevette una retribuzione minore del 40 per cento di quella prevista dalla contrattazione collettiva, si doveva presumere che anche per il periodo anteriore le retribuzioni fossero state inadeguate.

La censura è inammissibile. Dalla lettura dell'art. 2729 c.c. appare evidente la natura squisitamente di merito della valutazione delle presunzioni che la legge lascia alla prudenza del giudice. Sicché la censura di non avere il Tribunale tratto determinate conseguenze, peraltro da una sola presunzione, è inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato. (Omissis)

(1) SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE E NATURA GIURIDICA DELL'AVICOLTURA.

1. - Combinando l'art. 36, primo comma, della Costituzione con l'art. 2099 c.c., la giurisprudenza, attraverso un lavoro iniziato già negli anni Cinquanta, in cui si ravvisa concordemente un esempio fra i più emblematici della sua attività creativa, fondato su argomentazioni troppo note, perché sia necessario riferirne ancora, è giunta a formulare il principio, che costituisce ormai da tempo *ius receptum*, secondo il quale chi ritenga di percepire una retribuzione inferiore al minimo indispensabile per un'esistenza «libera e dignitosa» può chiederne l'adeguamento al magistrato. Questi, pur senza rinunciare ad avvalersi di poteri discrezionali, talvolta anche ampi, come l'esperienza ha dimostrato, decide, almeno di regola, assumendo quale punto di riferimento le tabelle salariali dei contratti collettivi, ritenuti, in virtù della loro funzione, gli strumenti più idonei per dare sviluppo e concretezza a quei parametri, che il precetto costituzionale si limita ad enunciare con formule vaghe ed elastiche (1).

2. - Non è tuttavia sempre facile, nel variegato panorama delle odierne categorie professionali, stabilire a quale settore debba ricondursi la fattispecie sottoposta all'esame del giudice e, di riflesso, a quale contratto collettivo sia più logico richiamarsi.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte con la sentenza che qui si annota il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di un'impresa che allevava galline, per venderne le uova, e chiedeva l'applicazione del contratto per l'industria alimentare, a lui più favorevole di quello per gli operai agricoli, invocato, viceversa, dalla controparte. Il Collegio è stato perciò costretto a prendere posizione, ancora una volta, sulla *vexata quaestio* della natura giuridica dell'avicoltura. Proprio perché il problema è già stato molto trattato, basteranno qui pochi, rapidi cenni.

L'art. 2135, primo comma, c.c., nel suo testo originario, includeva, fra le attività essenzialmente agricole, l'allevamento del «bestiame». I primi commentatori, seguendo le orme di uno studioso allora tra i più autorevoli, il Bassanelli (2), ritennero che in quell'espressione fossero da comprendere solo quattro specie: gli equini, i bovini, i caprini e gli

(1) Per questa via il contratto collettivo, che, in base alle norme di diritto comune, vincola solo gli iscritti all'associazione sindacale stipulante, acquista, *in parte qua*, una più vasta sfera di efficacia soggettiva (cfr., fra i manuali più recenti, VALLEBONA, *Istituzioni di dir. del lav.*, II, *Il rapporto di*

lavoro, Torino, 2000, pp. 201 ss., ma si tratta di affermazione su cui ormai tutti concordano).

(2) *Impresa agricola*, nel *Commentario al c.c.* diretto da A. Scialoja, Libro V, sub art. 2135, Bologna-Roma, 1943, p. 416.

ovini. Alcuni (3) vi inclusero anche i suini, ma oltre non si spinsero. Quanto agli altri animali, compresi quelli per più antica tradizione presenti in ogni fattoria, come le api, i conigli, e, appunto, il pollame in genere, ritennero che il loro allevamento, di per sé, fosse privo dei connotati dell'agrarità, e potesse rientrare nella previsione della norma unicamente come attività connessa: a condizione, cioè, che fosse esercitato nell'ambito di un'impresa di coltivazione del fondo, rispetto alla quale rivestisse, comunque, carattere accessorio.

3. - Oggi è sin troppo facile rilevare come una tale dottrina rispecchiasse fedelmente un assetto arcaico della nostra agricoltura, che si sarebbe tuttavia protratto ancora per l'intero periodo della ricostruzione, fino a quello del cosiddetto miracolo economico. Tant'è vero che i tentativi di superarne le posizioni si sono svolti di pari passo con l'affermarsi progressivo dei «nuovi allevamenti» (4): nuovi, non solo e non tanto per le specie allevate, quanto per i maggiori capitali investiti, per l'impiego di tecniche sempre più moderne (basti pensare alla fecondazione artificiale) e, soprattutto, per la mancanza del fondo rustico, sempre più spesso sostituito da una semplice porzione di suolo incolto, su cui insistono i fabbricati in cui gli animali trovano ricovero, mentre foraggi e mangime vengono acquistati sul mercato.

Considerate nel loro complesso, certe «letture» dell'art. 2135, proposte dalla metà degli anni Sessanta in poi, costituiscono perciò un interessante esempio di quella che ormai comunemente, benché impropriamente, suole definirsi interpretazione evolutiva: impropriamente perché qui, a differenza di quanto avviene nell'interpretazione, si cerca non già di cogliere il significato obbiettivo della norma, bensì di adattarne il contenuto ad esigenze pratiche sorte dopo la sua emanazione (5).

4. - S'intende che, entro tale cornice, il quadro presenta una grande varietà di sfumature, sulle quali non mi sembra il caso d'indugiare qui. Fra gli studi dedicati, specificamente, all'avicoltura, credo basti far menzione di quello dato alle stampe dal Romagnoli (6) già nel 1967, il cui ricordo è tuttora ben vivo.

Si tratta di un'ampia indagine condotta sia sul piano storico sia su quello comparatistico. Quanto al primo, l'Autore fa notare come anche il codice Pisanelli, pur ignorando la nozione d'impresa agricola, regolasse minuziosamente il contratto di soccida (artt. 1665 ss.), configurato allora come un sottotipo della locazione, ed in tale sede usasse ripetutamente il termine «bestiame»: ciò, tuttavia, non aveva impedito ai suoi interpreti di estenderne la portata a quelli che allora si chiamavano «animali da cortile», in particolare ai tacchini, il cui allevamento aveva raggiunto notevole diffusione soprattutto in alcune regioni centrali della penisola. Quanto al secondo, egli si sofferma sulla legislazione di vari Stati (in particolare la Francia ed i Paesi Bassi) più evoluti di noi nel settore della zootecnia, nonché su documenti di organismi internazionali, come il BIT e la FAO, rilevando

come, in base ad essi, l'inquadramento dell'avicoltura, ancorché svincolata dalla coltivazione del fondo, tra le attività agricole, possa considerarsi un dato ormai definitivamente acquisito. Da ciò l'opportunità di ravvisare, pur nella locuzione dell'art. 2135, «una categoria aperta» (7), che non ostacoli la tendenza, avvertita anche in quest'ambito, alla divisione e specializzazione del lavoro.

5. - Carattere generale ha invece la teoria, elaborata in Italia soprattutto dal Carrozza (8), sia pure riprendendo e sviluppando qualche spunto della scuola latino-americana, secondo cui l'attività produttiva agricola consiste nel seguire, sorvegliare e, finché possibile, guidare lo svolgimento di un ciclo biologico, attraverso l'insieme delle cure necessarie a favorire la nascita, la crescita, ed eventualmente la riproduzione di un essere che può appartenere sia al regno vegetale che a quello animale. Se si accetta questa impostazione, nessun dubbio è più consentito sul carattere essenzialmente agricolo dell'avicoltura, comunque essa venga praticata. Ma alla stessa conclusione si deve pervenire per una serie pressoché indefinita di altre ipotesi.

Senza la pretesa di esprimere una valutazione critica, che sorpasserebbe di molto la mia competenza, confesso che proprio la latitudine estrema che così acquisterebbe il concetto di agrarietà mi ha sempre lasciato un pò interdetto. Sicuramente siamo di fronte al tentativo più meditato ed organico di razionalizzare quell'interpretazione evolutiva dell'art. 2135 cui accennavo poc'anzi; tuttavia il metodo seguito mi fa pensare ad una sorta di *passe-partout*.

Che per il naturalista la nozione di allevamento sia unitaria, e quindi suscettibile di applicazione tanto ai vegetali quanto agli animali, sarà anche vero. Ma la prospettiva del diritto è spesso diversa da quella delle altre scienze. Per convincersene, basta considerare come il concetto di frutto, che si ricava dall'art. 820 c.c., non coincida affatto con quello elaborato dai botanici. Le classificazioni fornite dai testi di legge hanno solo un valore strumentale, in quanto mirano a delimitare l'ambito di applicabilità di una data normativa, che, a sua volta, ubbidisce solo a considerazioni empiriche, di utilità pratica. Ora, mi riesce difficile ammettere che sia praticamente utile accomunare nella medesima previsione attività rivolte a scopi e sostenute da interessi così diversi: dall'allevamento dei polli «in batteria», per rifornire di carni bianche le nostre tavole, a quello dei cavalli da corsa per gli appassionati del Palio (9), a quello dei visoni (10) il cui destino è di essere sacrificati alla vanità femminile (ma spesso anche maschile), gli esempi potrebbero continuare a lungo. E che dire dei maiali geneticamente modificati perché forniscano reni e cuori «compatibili» a chi è in lista d'attesa per un trapianto? La loro funzione economico-sociale può davvero equipararsi a quella del simpatico, affettuoso bull-dog (11), compagno inseparabile delle mie passeggiate?

6. - La giurisprudenza in genere, e quella della Suprema Corte in particolare (12) ha sempre guardato a queste «apertu-

(3) ORLANDO CASCIO, *Corso di diritto agrario*, Palermo, 1952, pp. 32-4.

(4) L'espressione è ripresa da un ben noto studio di CASADEI, *Il problema dell'inquadramento giuridico dei nuovi allevamenti*, in *Giur. agr. it.*, 1986, pp. 593 ss., il quale scriveva proprio mentre la l. 20 novembre 1986, n. 778 (su cui v. più avanti, nel testo) era in corso di elaborazione, e forniva ampie notizie sul relativo dibattito parlamentare.

(5) Sempre attuali restano sul punto le osservazioni del ROMANO (SANTI), *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1953, s.v. *Interpretazione evolutiva*, pp. 119 ss.

(6) *L'avicoltura come attività «essenzialmente agricola»*, negli *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, II, Milano, 1967, pp. 767 ss.

(7) ROMAGNOLI, *op. cit.*, p. 776.

(8) Qui basterà ricordare le *Lezioni di diritto agrario. I. Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, pp. 10 ss., in cui si trova esposta nella sua formulazione più compiuta.

(9) Cfr., ad es., BELLANTUONO, *L'agrarità dell'allevamento di cavalli da corsa al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, pp. 64 ss.; CIMATTI, *Ancora sull'agrarità di un allevamento di cavalli da corsa*, in questa Riv., 1998, pp. 398 ss.

(10) VINCENTI, *L'allevamento del visone rientra fra le attività di natura agricola: vero o falso?*, in *Riv. dir. agr.*, 1990, II, p. 196.

(11) FERRUCCI, *Il riconoscimento legale dell'agrarità dell'impresa cinotecnica*, in *Riv. dir. agr.*, 1994, I, pp. 103 ss.

(12) In senso conforme alla sentenza annotata cfr., fra le altre, Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527, in questa Riv., 1999, 148, con nota di CARMIGNANI; Cons. Stato 6 agosto 1997, n. 1162, in *Foro Amm.*, 1997, p. 2024; Cass. 23 luglio 1997, n. 6911, in *Foro it.*, Rep. 1997, v. *Agricoltura*, n. 32; Trib. Bologna 6 aprile 1995, in *Giur. it.*, Rep. 1995, v. *Agricoltura* n. 117; Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577, in questa Riv., 1996, p. 240; Cass. S.U. 25 novembre 1993, n. 11648, in questa Riv., 1994, p. 344, con nota di JANNARELLI; T.A.R.

re» con estrema cautela, per non dire con diffidenza. La decisione qui pubblicata ne è una conferma. Essa ribadisce, infatti, che l'avicoltura è attività agricola solo quando sussista un collegamento funzionale col fondo, in mancanza del quale *transit in aliud*, e viene attratta nell'orbita dell'industria.

Non sembra che contro questa soluzione possano addursi elementi testuali.

Prendiamo pure la norma più spesso invocata a sostegno della tesi opposta: l'art. 206 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'art. 1 della l. 20 novembre 1986, n. 778. In esso leggiamo, è vero, che «si reputano in ogni caso agricole ... le attività di allevamento delle specie ... avicole», ma - attenzione - solo «ai fini del presente titolo», che è quello relativo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Con questo inciso limitativo è stata fatta espressamente salva la possibilità che, a fini diversi, corrisponda una diversa qualificazione. Ben altrimenti il legislatore si è espresso quando ha ritenuto preferibile una soluzione univoca: si può richiamare, come termine di paragone, l'art. 1 della l. 5 aprile 1985, n. 126 che stabilisce: «L'attività di coltivarione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola», od anche l'art. 2, primo comma, della l. 5 febbraio 1992, n. 102, secondo il quale: «L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto».

Né, a mio avviso, si potrebbe rimproverare alla Corte di resistere su di una linea di retroguardia: almeno, non prima di aver condotto sul caso deciso uno studio molto più approfondito di quello che la lettura della sola sentenza consente. Molte imprese, pur avendo carattere industriale, notoriamente aspirano ad essere inquadrate nel settore agricolo per fruire dei vantaggi che a quest'ultimo sono riservati (sovvenzioni da parte della Comunità europea, accesso a mutui agevolati, sgravi contributivi, ecc.); vantaggi che si risolvono così in altrettanti incentivi alla frode (13). Questa volta, però, l'iniziativa era stata presa da un lavoratore, sotto la spinta dell'interesse opposto. Non si può quindi escludere che, al di là delle formule impiegate, il vero obbiettivo della decisione fosse quello di contenerne le richieste entro limiti ragionevoli. In altri termini, i giudici potrebbero aver negato carattere industriale all'impresa per non applicare un trattamento retributivo sproporzionato, in eccesso, alla qualità e quantità del lavoro prestato dal ricorrente.

7. - Comunque sia, anche questa sentenza, al pari di altre, di cui recentemente mi sono dovuto occupare, presenta una caratteristica che agli occhi di chiunque non sia stato parte in causa ne diminuisce alquanto l'interesse: è stata pubblicata, se così posso esprimermi ... *in articulo mortis*, appena pochi giorni prima che la norma, di cui ha fatto applicazione, cessasse di appartenere al diritto vigente. L'art. 2135 c.c., su cui per quasi sessant'anni gli agraristi (e non soltanto loro) si sono affaticati, è stato infatti sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 57, contenente «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati». Si schiude così un nuovo campo d'indagine e non è difficile prevedere sin d'ora che, nel suo contesto, anche il problema dell'inquadramento giuridico degli allevamenti (ormai non più nuovi) di cui ho fatto menzione in questa nota, dovrà essere attentamente riconsiderato.

Antonio Fontana

Toscana 29 ottobre 1992, n. 533, in questa Riv., 1993, p. 566; Cass. 13 giugno 1990, n. 5773, in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 533; Trib. S. Maria Capua Vetere 11 marzo 1989, in *Riv. dir. agr.*, 1990, II, p. 34; per la giurisprudenza meno recente si può rinviare all'accurata monografia della FERRUCCI, *L'individuazione dell'impresa zootecnica e del suo statuto giuridico*, Milano, 1989, nonché agli *Atti del Convegno su Impresa zootecnica e agrarietà* (Pisa, 19-21 marzo 1987), a cura di MASSART, Milano, 1989.

(13) V. infatti le gustose osservazioni di BELLANTUONO, *L'allevamento dei cavalli da corsa ovvero la corsa ai benefici agricoli*, in *Foro it.*, 1991, I, col. 1155.

I

Cass. Sez. V Civ. - 5-12-2001, n. 15372 - Carbone, pres.; Di Nubilia, est.; Pivetti, P.M. (diff.) - Borrelli (avv. Perifano) c. Min. Finanze (Avv. gen. Stato). (*Cassa e decide nel merito Comm. Trib. Reg. Napoli 15 aprile 1999*)

Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Vendita di macchine ed attrezzature agricole ad aziende danneggiate dal sisma del 1980 - Esenzione dall'IVA ex art. 5, comma primo, lett. d) d.l. 799/1980 - Applicabilità all'anno 1989 ex art. 8, comma quarto del d.l. 474/1989 - Sussistenza. (D.l. 5 dicembre 1980, n. 799, art. 5; l. 12 dicembre 1980, n. 875; d.l. 20 novembre 1987, n. 474, art. 8; l. 21 gennaio 1988, n. 12; d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 74)

L'esenzione dall'IVA prevista dall'art. 5, comma primo, lett. d), del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in l. 12 dicembre 1980, n. 875, per le vendite di macchine e attrezzature agricole destinate ad aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, in vigore fino al 31 dicembre 1988, deve ritenersi concessa anche per l'anno 1989 in virtù dell'art. 8, comma quarto, del d.l. 20 novembre 1987, n. 474, convertito in l. 21 gennaio 1988, n. 12, atteso che tale ultima disposizione non ha natura meramente interpretativa della precedente disposizione di cui all'art. 5, lett. d) del d.l. n. 799 del 1980, bensì portata introduttiva di un autonomo beneficio fiscale (1).

II

Cass. Sez. V Civ. - 28-12-2001, n. 16209 - Carbone, pres.; Di Nubilia, est.; Pivetti, P.M. (diff.) - Min. Finanze (Avv. gen. Stato) c. Maio (avv. Perifano). (*Conferma Comm. Trib. Reg. Napoli 14 novembre 1997*)

Imposte e tasse - Agricoltura - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Acquisto di attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate da eventi sismici - Esenzione dall'IVA ex art. 8, quarto comma, del d.l. n. 474 del 1987 - Norma recante interpretazione autentica dell'art. 5, primo comma, lett. d), del d.l. n. 799 del 1980, concernente analoga esenzione relativamente a cessioni di beni e prestazioni di servizi per la ricostituzione di scorte vive o morte distrutte o danneggiate da eventi sismici - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Limiti temporali di efficacia della seconda norma - Applicabilità alla prima - Esclusione. (D.l. 5 dicembre 1980, n. 799, art. 5; l. 12 dicembre 1980, n. 875; d.l. 20 novembre 1987, n. 474, art. 8; l. 21 gennaio 1988, n. 12; d.lgs. 30 marzo 1990, n. 76, art. 74)

L'art. 8, comma quarto, del d.l. 20 novembre 1987, n. 474, convertito in l. 21 gennaio 1988, n. 12, il quale dispone che non sono soggetti ad IVA gli acquisti di nuove attrezzature effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o in quelli previsti dagli artt. 21 e 22 della legge n. 219 del 1981 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione), non ha natura interpretativa della disposizione dell'art. 5, comma primo, lett. d), del d.l. 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in l. 12 dicembre 1980, n. 875, che dispone l'esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte distrutte o danneggiate dagli eventi sismici, avendo, invece, il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, come si desume dalla mancanza nella prima delle disposizioni citate delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione autentica - quali il richiamo di altra disposizione e la manifestazione, esplicita od implicita, dell'intento del legislatore di assegnare ad essa significato vincolante -, nonché dalla circostanza che il suo contenuto non è nemmeno in parte sovrapponibile a quello della norma assertivamente interpretata, atteso che il ripristino di scorte è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari. La diversità dei due benefi-

ci trova, del resto, conferma nella sostanziale riproduzione, all'art. 1, primo comma bis, del d.l. n. 474 del 1987, dell'agevolazione per il ripristino di scorte di cui al citato art. 5 del d.l. n. 799 del 1980. Ne consegue che l'agevolazione prevista dall'art. 8, comma quarto, del d.l. n. 474 del 1987 non subisce lo stesso limite temporale di efficacia del 31 dicembre 1988, previsto per i benefici di cui all'art. 5, primo comma, lett. d), del d.l. n. 799 del 1980 (2).

I

(Omissis). - FATTO. - 1. - A seguito del processo verbale di constatazione, l'Ufficio Iva di Benevento contestava a Borrelli Filomena la violazione dell'obbligo di fatturazione per aver acquistato nel 1989 macchinari agricoli senza applicare l'imposta.

2. - La contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado ed eccepiva di aver beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 8, c. 4, 5 del d.l. 474/87 convertito in legge n. 12/88. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. Proponeva appello all'Ufficio, sostenendo che le anzidette agevolazioni erano cessate. La Commissione tributaria regionale, con la decisione impugnata, ha riformato la decisione di primo grado. Dopo una disamina della legislazione succedutasi in materia, detta Commissione ha ritenuto che le agevolazioni per l'acquisto di macchinari agricoli siano cessate col 31 dicembre 1988.

3. - Ha proposto il ricorso per cassazione Borrelli Filomena, deducendo violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 8 del d.l. n. 474/87 conv. in legge n. 12/88; 13 legge n. 48/89, in rapporto all'art. 5 d.l. n. 799/80, conv. in legge n. 875/80; 74 del T.U. n. 76/90; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Secondo la Borrelli, il beneficio di cui all'art. 8 del d.l. n. 474/87 è rimasto operativo fino all'entrata in vigore del T.U. n. 76/90. Con memoria aggiunta, la ricorrente chiede l'esonero dalle sanzioni attesa la complessità della legislazione in materia.

4. - Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria dello Stato, sostenendo che il beneficio invocato dalla Borrelli era invece decaduto.

DIRITTO. - 5. - Il ricorso è fondato. L'art. 5, primo comma, lett. d) del d.l. n. 799/80, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla base di certificazione rilasciata al comune).

6. - L'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474/87 dispone che non sono soggetti ad Iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e 22 della l. 14 maggio 1981, n. 219 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione).

7. - Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998, n. 12100, ha affermato che la seconda norma, per le imprese agricole, è interpretativa della prima, e così incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto con le previsioni dell'art. 1, primo comma bis, lett. b) dello stesso d.l. n. 474/87.

8. - Tale affermazione non può essere condivisa. Al predetto art. 8, quarto comma si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione autentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con

(1-2) In senso contrario cfr. Cass. 28 novembre 1998, n. 12100, in questa Riv., 2000, 118; in *Il fisco*, 2000, 72, con nota di G. TOMO, *Alle cessioni effettuate a favore di aziende colpite dal sisma del 1980 revocate le agevolazioni iva per gli anni 1989 e 1990*.

quello della norma assertivamente interpretata, dato che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari.

9. - Detti insormontabili ostacoli all'individualità degli estremi dell'atto di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentari inerenti alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nei quali peraltro si manifesta solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa anteriore. Inconferente è poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appresso si dirà, dalla complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e meridionale danneggiate dai terremoti.

10. - La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474/87 sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1, primo comma bis, lett. b), il quale a sua volta sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1988 l'agevolazione per il ripristino delle scorte di cui all'art. 5 del d.l. n. 799/80 (per il tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40 del d.l. 18 dicembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni in l. 30 ottobre 1976, n. 730) non smentisce, ma anzi conferma la diversità dei due benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto di interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata.

11. - Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'Iva per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle scorte. Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della l. 10 febbraio 1989, n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799/80 con limitato riferimento alle lett. c) ed f). Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 76/90, che prevede il non-assoggettamento ad Iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74) abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112).

12. - I principi sopra enunciati portano all'accoglimento del ricorso, non essendo in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte della Borrelli ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474/87. La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti. (Omissis)

II

(Omissis). - FATTO. - 1. - A seguito di processo verbale di constatazione n. 753/89, l'Ufficio Iva di Benevento contestava a Maio Costanzo la violazione dell'obbligo di fatturazione per avere acquistato dal Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, con fattura n. 18135 del 23 maggio 1989, beni del valore di lit. 32 milioni senza applicare l'imposta. Contestualmente, il predetto Ufficio recuperava l'imposta evasa in lit. 6.080.000 ed applicava sanzioni ed interessi.

2. - Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado ed eccepiva di avere beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 8, c. 4, 5 del d.l. n. 474/87 convertito in legge n. 12/88. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso. Proponeva appello l'Ufficio, sostenendo che le anzidette agevolazioni erano cessate. La Commissione tributaria regionale, con la decisione impugnata, ha confermato la decisione di primo grado, affermando che l'esenzione dall'Iva concessa dall'art. 8 del d.l. n. 474/87 opera fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 76/90 e, quindi, nella specie era invocabile.

3. - L'Amministrazione delle finanze ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, riproponendo l'assunto secondo cui l'esonero da tassazione contemplato dall'art. 5, primo comma, lett. d) del d.l. n. 799/80 è cessato alla data del 31 dicembre 1988 e che analoga scadenza deve riconoscersi all'art. 8, quarto comma del citato d.l. n. 474/87, trattandosi di norma interpretativa della precedente disposizione. Resiste il Maio con controricorso e memoria aggiunta, sostenendo che la norma agevolativa (art. 4 del d.l. n. 474/87) è rimasta operativa fino all'entrata in vigore del T.U. n. 76/1990.

DIRITTO. - 4. - Il ricorso è infondato. L'art. 5, primo comma, lett. *d*) del d.l. n. 799/80, recante provvidenze per le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980, stabilisce che non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare e ricostituire le scorte vive o morte che risultino distrutte o danneggiate dagli eventi sismici (sulla base di certificazione rilasciata al comune).

5. - L'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474/87 dispone che non sono soggetti ad Iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e 22 della l. 14 maggio 1981, n. 219 (industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione).

6. - Questa Corte, con la sentenza 28 novembre 1998, n. 12100, ha affermato che la seconda norma, per le imprese agricole, è interpretativa della prima, e così incontra gli stessi limiti temporali di efficacia, alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza, del raffronto con le previsioni dell'art. 1, primo comma *bis*, lett. *b*) dello stesso d.l. n. 474/87.

7. - Tale affermazione non può essere condivisa. Al predetto art. 8, quarto comma si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un autonomo beneficio, sul rilievo che la norma radicalmente manca delle connotazioni proprie dell'atto di interpretazione autentica, perché non richiama un'altra disposizione dell'ordinamento e non esprime (esplicitamente od implicitamente) l'intento del legislatore di assegnarle un significato vincolante, ed ha un contenuto non sovrapponibile, nemmeno in parte, con quello della norma assertivamente interpretata, data che il ripristino di scorte, vale a dire la ricostituzione di provviste aziendali, è vicenda economicamente e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'impresa con nuove attrezzature e macchinari.

8. - Detti insormontabili ostacoli all'individualità degli estremi dell'atto di esegesi autentica rendono non decisivi i lavori parlamentari inerenti alla conversione del d.l. n. 474 del 1987, nei quali peraltro si manifesta solo il generico proposito di mettere ordine e chiarezza nella normativa anteriore. Inconferente è poi la mancata fissazione di una scadenza per l'agevolazione dei nuovi acquisti, essendo questa desumibile, come appreso si dirà, dalla complessiva disciplina degli interventi per le zone dell'Italia centrale e meridionale danneggiate dai terremoti.

9. - La convivenza infine nello stesso d.l. n. 474/87 sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1, primo comma *bis*, lett. *b*), il quale a sua volta sostanzialmente ripropone fino al 31 dicembre 1988 l'agevolazione per il ripristino delle scorte di cui all'art. 5 del d.l. n. 799/80 (per il tramite della proroga delle disposizioni che hanno recepito l'identica agevolazione accordata in occasione del terremoto del Friuli dall'art. 40 del d.l. 18 dicembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni in l. 30 ottobre 1976, n. 730) non smentisce, ma anzi conferma la diversità dei due benefici, in quanto non sarebbe coerente con la logica dell'atto di interpretazione autentica la collocazione della relativa previsione in un articolo distinto da quello che proroga la disposizione in tesi interpretata.

10. - Il riconoscimento dell'autonomia di detto art. 8, quarto comma comporta, per l'anno 1988, la coesistenza in favore degli imprenditori agricoli dell'esonero dall'Iva per gli investimenti in nuove attrezzature e dell'esonero dall'imposta medesima per gli atti di ripristino delle scorte. Il beneficio per il ripristino delle scorte viene meno a partire dal 1° gennaio 1989, tenendosi conto che l'art. 13 della l. 10 febbraio 1989, n. 48 proroga fino al 31 dicembre 1989 l'art. 5 del d.l. n. 799/80 con limitato riferimento alle lett. *c*) ed *f*).

Il beneficio per gli acquisti di nuove attrezzature perdura invece fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 76/90, che prevede il non-assoggettamento ad Iva degli acquisti medesimi soltanto per imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74) abrogando le anteriori disposizioni incompatibili (art. 112).

11. - I principi sopra enunciati portano alla reiezione del ricorso, non essendo in discussione che l'acquisto di nuove attrezzature agricole da parte del Maio ricada nell'anno 1989 ed abbia i requisiti richiesti dall'art. 8, quarto comma del d.l. n. 474/87.

(Omissis)

Cass. Sez. I Civ. - 25-10-2000, n. 14027 - Finocchiaro A., pres.; Salmè, est.; Maccarone, P.M., (parz. diff.) - Cottino Agricola (avv. Villani ed altro) c. Cons. Intercom Igiene Urbana (avv. Romanelli ed altro). (Cassa con rinvio App. Torino 4 giugno 1997) -

Espropriazione p.p.u. - Occupazione d'urgenza - Indennità - Valore del bene - È lo stesso su cui è commisurata l'indennità di espropriazione - Conseguenze - Contemporanea pendenza dei due giudizi - Sospensione di quello sull'occupazione d'urgenza, in attesa della definizione di quello sulla determinazione dell'indennità di espropriazione - Necessità. (C.p.c., art. 295; l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72; l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20)

Ai sensi dell'art. 72, comma 4, della legge n. 2359 del 1865 deve essere attribuito, all'immobile oggetto di espropriazione, il medesimo valore, sia ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione provvisoria sia per la liquidazione dell'indennità di espropriazione. Ne segue, pertanto, che erroneamente il giudice del merito esclude - sul piano astratto - ogni rapporto di pregiudizialità tra il giudizio volto alla quantificazione dell'indennità di occupazione e quello, distinto, pendente tra le stesse parti, diretto alla determinazione dell'indennità di espropriazione e la relativa pronuncia deve essere cassata con remissione della causa al giudice a quo perché accerti se ricorrono, per la sospensione gli altri presupposti di cui all'art. 295 del c.p.c. (1).

(Omissis) - 1. - Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposto nei confronti della stessa sentenza, debbono essere riuniti.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale della società Cottino Agricola, perché sul suo difetto di legittimazione passiva si è formato il giudicato interno, non avendo formato oggetto di impugnazione la relativa pronuncia della Corte territoriale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio nei rapporti tra la predetta società e il consorzio.

2. - In ordine logico deve essere esaminato innanzi tutto il secondo motivo del ricorso incidentale del consorzio con il quale, deducendo la violazione dell'art. 295 c.p.c., si censura il rigetto dell'istanza di sospensione, osservando che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la causa di opposizione alla stima dell'indennità d'esproprio era pregiudiziale, perché l'indennità di occupazione deve essere calcolata con riferimento a quella di espropriazione, anche quando quest'ultima è liquidata sulla base del criterio indicato nell'art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992.

Il motivo è fondato.

Dopo l'intervento delle Sezioni Unite (sentenza n. 493 del 1998) è ormai costante orientamento di questa Corte (v. infatti, in senso conforme, sentenze nn. 11210 e 11354 dello stesso anno; S.U. 109/99 e prima Sezione nn. 333, 7200, 12353, 13942 del 1999, S.U. n. 299 del 2000) che, ai sensi dell'art. 72, 4° comma della legge n. 2359 del 1865, all'immobile soggetto ad espropriazione deve essere attribuito il medesimo valore, sia ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione che per la liquidazione dell'indennità di espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo e avendo entrambe le indennità omogeneità morfologica e funzionale, in quanto compensazione di un medesimo pregiudizio. Pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura percentuale (che ben può essere corrispondente al tasso di interesse legale) della somma capitale corrispondente all'indennità che, in concreto sarebbe dovuta per l'espropriazione e non al valore venale del bene. Peraltro, con riferimento ad analoga fattispecie si è anche osservato che, poiché l'indennità di occupazione temporanea ha la funzione di indennizzare l'espropriato della privazione del godimento del bene oggetto del procedimento di espropriazione e della mancata percezione dei relativi frutti, la liquidazione della stessa, con somma pari agli interessi legali sull'indennità di esproprio non è di automatica applicazione, ma presuppone sempre l'accertamento della perdita indennizzabile; in particolare, in relazione ad una cava, una volta determinata la relativa indennità di esproprio mediante il cumulo di tutti i proventi che il proprietario ne avrebbe potuto ricavare fino all'esaurimento della stessa, non è configurabile, senza duplicazioni, la liquidazione di un ulteriore indennizzo per la mancata produzione di reddito durante la temporanea occupazione (Cass. n. 7862/1997).

Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso, sul piano astratto, ogni rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio e quello pendente tra le stesse parti per la determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre tale rapporto, per le considerazioni svolte, sempre sul piano astratto deve essere ammesso. Diversa questione è poi quella di accertare se, in concreto, l'ipoteizzata pregiudizialità sussista o se ricorrano gli altri presupposti per la sospensione. Tale accertamento dovrà ovviamente essere svolto dal giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio nei rapporti tra Vincenzo Cottino e il Consorzio.

3. - L'accoglimento del motivo pregiudiziale comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, che attengono alla liquidazione dell'indennità di occupazione e accessori.

Infatti, con il primo motivo del ricorso principale si lamenta che la Corte territoriale abbia fissato la decorrenza degli interessi sull'indennità di occupazione liquidata dalla data della domanda giudiziale, mentre, trattandosi di interessi di natura compensativa avrebbero dovuto decorrere dalla scadenza di ogni anno di occupazione.

Con il secondo motivo si deduce l'erroneità e la contraddittorietà dell'*iter* logico seguito per la determinazione dell'utile ricavabile dal materiale estraibile, considerato come uno degli elementi del valore globale del terreno, in quanto operata sulla base della c.t.u. «Ferrero» del 1996 che, oltre a non essere utilizzabile ad integrazione della motivazione, perché espletata nel diverso giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, aveva calcolato il volume del solo materiale estraibile dalla parte di terreno effettivamente adibita a cava, mentre la stessa Corte territoriale ha affermato la vocazione estrattiva dell'intero fondo.

Con il terzo motivo, deducendo la violazione dell'art. 184 c.p.c. ed erroneità della motivazione, si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto inutilizzabile la c.t.u. «Capello» perché fondata sulla relazione «Ferrero» del 1994, ritenuta prodotta tardivamente.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendo la violazione dell'art. 195, 2° comma, c.p.c. e degli artt. 90 e 174, ultimo comma, disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, il Consorzio sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato inutilizzabili le relazioni dei c.t. di parte relative alla seconda c.t.u. «Ferrero», in quanto le stesse erano allegata alla predetta c.t.u., ritualmente prodotta con la comparsa di risposta, come emergeva anche dall'indice dei documenti depositato all'udienza di prima comparizione.

Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per aver violato l'art. 5 *bis*, 4° comma della legge n. 359 del 1992 e la legge della regione Piemonte n. 69 del 1978, nonché per vizio di motivazione.

Con il quarto motivo, infine, il Consorzio, critica la determinazione del valore venale del bene, rilevando che la determinazione del valore finale, sulla base della somma del valore dei materiali estratti, del valore di riempimento, del valore del soprasuolo e del valore del suolo come agricolo, contiene una contraddizione, perché se il terreno è valutato come destinato a cava, non può, al tempo stesso essere valutato come destinato a scopi agricoli.

P.Q.M., la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della Società Cottino Agricola e compensa le spese di questo giudizio nei rapporti tra detta società e il consorzio; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. (Omissis)

(1) RICHIESTA ANTICIPATA DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE: UN DIRITTO DEL PRIVATO TROPPO SPESSO NEGLETTO DALLA SUPREMA CORTE.

1. - La Corte di cassazione con la sentenza in epigrafe continua a ribadire un principio già presente nel nostro

ordinamento (1) senza però, apparentemente preoccuparsi dei risvolti pratici di una simile enunciazione. La Suprema Corte statuisce la pregiudizialità del calcolo dell'indennità di esproprio nei riguardi di quello concernente l'indennità di occupazione, affermando a chiare lettere, in un caso concernente aree edificate (ma la valenza di tale affermazione è generale e perciò può concernere anche le aree agricole che) «... l'indennità di occupazione deve essere calcolata con riferimento a quella di espropriazione, anche quando quest'ultima è liquidata sulla base del criterio indicato nell'art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992 ...». La *ratio* deve essere individuata secondo la Corte stessa nel rilievo che il procedimento volto all'occupazione d'urgenza non si attegga più a fase eventuale del complesso *iter* espropriativo ma a «... *mera fase subprocedimentale*» dello stesso, con il logico corollario che le due indennità (esproprio e occupazione) non possono non presentare la stessa «... *omogeneità morfologica e funzionale*» in quanto dirette a compensare un medesimo pregiudizio. In una simile ottica appare di plastica evidenza la necessità di ancorare il calcolo tanto dell'indennità di occupazione quanto quello dell'indennità di esproprio ad uno stesso parametro.

Ne deriva che l'indennità di occupazione dovrà essere liquidata in misura percentuale alla somma che verrà corrisposta a titolo di indennità di esproprio (e non al valore venale del bene, ove si tratti di aree edificabili, calcolata secondo i valori agricoli medi, mentre per le aree agricole il raffronto andrà fatto con l'indennità-base).

Se tale principio può essere condiviso su un piano dogmatico, atteso il collegamento oramai conclamato tra occupazione d'urgenza ed espropriazione (2), la stessa cosa non può dirsi su di un piano pratico.

Infatti, una volta eseguita l'occupazione d'urgenza, il problema fondamentale risulta essere quello di stabilire il momento nel quale calcolare l'ammontare dell'indennità di esproprio al fine di determinare consequenzialmente, in misura percentuale, l'entità di quella di occupazione. Infatti, poiché con la sentenza n. 470/1990 della Corte costituzionale (3), è stato affermato il principio secondo cui a far data dal decreto d'occupazione è fatto obbligo all'ente espropriante/occupante di liquidare l'indennità di occupazione, si potrebbero verificare due ipotesi: da un lato, il proprietario dell'area occupata richiede, sin dalla data di occupazione, il relativo *quantum* indennitario, anche senza attendere l'offerta dell'indennità di esproprio; dall'altro, il proprietario decide di attendere l'offerta dell'indennità di esproprio e correlativamente quella di occupazione legata percentualmente, come si è detto, alla prima. La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, appare disinteressarsi di tale problematica probabilmente basandosi sulla congerie della realtà fattuale che vede il privato, nella maggior parte dei casi, richiedere la liquidazione dell'indennità di occupazione contestualmente a quella di esproprio risolvendo, in tal modo, la *vexata quaestio* della possibilità di una corresponsione anticipata dell'indennità di occupazione.

2. - Tuttavia, in linea teorica, non può escludersi l'ipotesi che l'espropriando voglia richiedere subito l'indennità di occupazione, come l'ordinamento gli consente, antecedentemente alla quantificazione di quella di esproprio (quantomeno a partire dalla fine del primo anno di occupazione). Il Giudice delle leggi si è occupato, come si è detto, di tale problematica nel 1990 dichiarando l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 20 della l. 22 ottobre 1971,

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. 20 gennaio 1998, n. 493, in *Foro it.*, 1998, I, 371.

(2) Cfr. Cass. 7 novembre 1998, n. 11228, in *Foro it.*, 1999, I, 817.

(3) Cfr. Corte costituzionale 22 ottobre 1990, n. 470, in *Cons. di Stato*, 1990, II, 1447.

n. 865 (4), come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16 (5), dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenere la liquidazione dell'indennità stessa a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto. Non si può disconoscere, come del resto sottolinea correttamente la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 470 del 1990, che il diritto all'indennità sorge con l'occupazione dell'area da parte della P.A. e con la conseguente privazione del possesso del bene in capo al privato. In un simile contesto, risulta evidente che ancorare l'esperibilità della tutela giurisdizionale della pretesa del privato all'indennità di occupazione, alla determinazione e alla comunicazione della medesima da parte della P.A., equivarrebbe a sottoporre il privato all'arbitrio dell'Amministrazione che ben potrebbe, *ad libitum*, omettere di determinare l'indennità paralizzando ogni pretesa in tal senso dell'espropriando. La pronuncia del giudice delle leggi costituisce proprio il baluardo fondamentale per il privato nel momento in cui gli riconosce la possibilità di richiedere l'indennità di occupazione nonostante l'inerzia della P.A.

3. - In considerazione di quanto precede se appare condivisibile in astratto l'orientamento esposto dalla sentenza n. 14027/00 in esame, è altrettanto vero che lo stesso deve essere coordinato con le conseguenze derivanti dalla fondamentale pronuncia della Corte costituzionale.

In altri termini, se è vero che l'indennità di occupazione deve essere parametrata a quella di esproprio, appare conseguente ritenere che in qualche modo debba procedersi alla quantificazione di quest'ultima. Sul piano pratico l'orientamento espresso nella sent. n. 14027/00 dalla Supre-

ma Corte sembra mostrare tutti i suoi limiti. Ma tale affermazione rischia però di scontrarsi con la realtà, in quanto premette una considerazione elementare: come fare a calcolare l'indennità all'inizio di un'occupazione d'urgenza quando ancora non si può sapere quanto durerà in effetti tale occupazione.

Qualora la pregiudizialità della quantificazione dell'indennità di esproprio, rispetto a quella dell'indennità di occupazione, fosse intesa in senso rigoroso e formale, si negherebbe la possibilità che il privato possa avanzare le proprie pretese anticipatamente al termine dell'*iter* espropriativo in contrasto con il precedente consolidato orientamento (6) che ammetteva la possibilità per il privato di ottenere la corresponsione dell'indennità di occupazione «... *anno per anno* ...», e così sin dallo scadere del primo anno.

Ma, come si è detto, non appare, alla luce anche dello stesso orientamento citato della Corte costituzionale, utilmente disconoscibile l'eventualità che il privato avanzi pretese indennitarie prima dell'intervento del decreto di esproprio (già in sede di occupazione d'urgenza) e in tal caso il problema viene ad essere incentrato sull'individuazione del parametro sulla cui base calcolare l'indennità di occupazione, attesa la mancanza, in questa ipotesi, della determinazione di quella di esproprio. Tuttavia *bic Rhodus bic salta* (7).

Nel caso quindi di una richiesta anticipata dell'indennità di occupazione, il parametro di riferimento (entità dell'indennità di esproprio) non potrà che essere virtuale (8) e in tal caso il giudice, adottando il criterio degli interessi legali sulla somma che presumibilmente verrà corrisposta a titolo di indennità di esproprio, per ciascun anno di occupazione, non potrà, verosimilmente, ai fini dell'esenzione dalla riduzione del quaranta per cento, tenere conto di una eventualità, ossia quella che il privato addivenga alla ces-

(4) L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20: «L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso.

L'ufficio tecnico erariale provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un ventesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua.

Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione davanti alla Corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

(5) L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16: «L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

In sede di prima applicazione, tale determinazione viene effettuata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento al precedente anno solare.

L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:

a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per un coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici per pubblici servizi;

b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente da 2 a 2,50 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a

100.000 abitanti e per un coefficiente da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni.

Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area.

Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.

(6) Cfr. Cass. Sez. Un., 5 febbraio 1999, n. 27, in *Foro it.*, 1999, I, 816 e Cass. Sez. Un., 20 gennaio 1998, n. 493, in *Foro it.*, 1998, I, 371.

(7) Cfr. R. Tosi, *Dizionario delle sentenze latine e greche*, Milano, 2000, 776 che precisa come si tratti di un proverbio che affonda le sue radici in una storiella presente nella tradizione esopica: un vanaglorioso, tornato in patria dopo un lungo viaggio, si vanta delle proprie imprese in terra straniera, e in particolare di aver fatto a Rodi un salto che nessuno era in grado di eguagliare, e di averne i testimoni. Tale proverbio risulta ancora essere usato con la valenza imprecisa e banale di «Qui c'è la difficoltà». Nel testo della nota tale proverbio viene mutuato al fine di sottolineare come si tratti di una difficoltà (la quantificazione della indennità di occupazione senza averne un parametro) che tuttavia deve essere superata in concreto dal giudice (... *bic salta*).

(8) Cfr. in tal senso Cass. Sez. I, 5 giugno 1998, n. 5537, in *Foro it.*, 1999, I, 818 «... Con riguardo all'ipotesi in cui l'indennità di occupazione venga richiesta non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento di espropriazione, l'indennità di espropriazione è oggetto di mero calcolo virtuale per il reperimento del parametro base cui commisurare l'indennità di esproprio...»

sione volontaria o all'accettazione di una indennità non ancora offerta e che pertanto non è dato sapere se si verificherà o meno. In tal caso l'organo giudicante sarà chiamato a determinare l'indennità di occupazione applicando come parametro l'indennità base e così il criterio di cui all'art. 5 *bis* della legge n. 359 del 1992, ivi compresa la decurtazione del quaranta per cento (9), per le aree edificabili; mentre per le aree agricole, il criterio di cui all'art. 16 legge 865/1971, ancorato ai valori agricoli medi, ma, in questa prospettiva, senza maggiorazioni o triplicazioni.

4. - Dal complesso sistema elaborato dalla giurisprudenza sembra così di doversi trarre un indirizzo rivolto al proprietario la cui area venga occupata: nonostante l'ammissibilità o la legittimità sul piano costituzionale della richiesta dell'indennità di occupazione, già a far data dal decreto d'occupazione e dall'immissione in possesso, tale richiesta potrebbe non essere conveniente per lo stesso proprietario. Ciò in quanto, a fronte di tale richiesta, dovendosi calcolare l'indennità di occupazione sul parametro di quella di esproprio (non ancora determinata e offerta nei modi rituali), tale calcolo dell'indennità di esproprio sarà meramente «virtuale» e avrà come riferimento per l'indennità di occupazione solo l'indennità-base (con la decurtazione del quaranta per cento per aree edificabili e senza alcuna maggiorazione per le aree agricole).

Viceversa, qualora il proprietario non richieda subito l'indennità di occupazione e preferisca attendere che venga determinata l'offerta di indennità di esproprio (che costituisce, come si è detto, parametro di riferimento dell'indennità di occupazione), il suo atteggiamento gli attribuirà un vantaggio qualora egli si determini ad accettare l'indennità di esproprio e a convenire la cessione volontaria. Infatti, in quest'ultimo caso, ottenendo egli le maggiorazioni (il cinquanta per cento, se non coltivatore e la triplicazione se coltivatore, per le aree agricole) oppure evitando la decurtazione (del quaranta per cento, per le aree edificabili), potrà usufruire di un parametro di riferimento sul quale calcolare l'indennità d'occupazione sicuramente maggiore di quello (l'indennità-base) da utilizzare ove chiedesse subito la predetta indennità. In altre parole, è meglio attendere la quantificazione dell'indennità di esproprio al fine di avere come riferimento non l'indennità-base (solo virtuale e senza agevolazioni) bensì quella concretamente determinata e accettata (però con le citate agevolazioni).

Conclusivamente si osserva che se la sentenza in epigrafe può essere quindi condivisa per quanto riguarda l'affermazione della pregiudizialità in astratto tra il calcolo dell'indennità di esproprio e quella di occupazione, è altrettanto vero che non lo potrebbe essere nella parte in cui neghi al privato la facoltà di agire per la determinazione dell'indennità di occupazione antecedentemente alla determinazione e offerta dell'indennità di esproprio. Si tratta infatti di una scelta che, benché pregiudiziale per lo stesso, compete al privato che se ne sobbarcherà tutte le conseguenze senza però che gli possa venire in astratto preclusa.

5. - Le considerazioni suesposte trovano la propria ragion d'essere nell'attuale panorama normativo destinato a subire cambiamenti con la prossima entrata in vigore (30 giugno 2002) del Nuovo Testo Unico che, abrogando implicitamente l'istituto dell'occupazione d'urgenza, dovrebbe porre fine alla questione in sede esaminata.

Tuttavia non può sottacersi che, alla data di redazione della presente, tra gli operatori di diritto, sempre più circolano voci di un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore di tale Testo Unico con la conseguente perdurante attualità della problematica qui esaminata.

Andrea Valletti

Cass. Sez. Un. Pen. - 31-1-2002, n. 3798 - Vessia, pres.; Colarusso, est.; Ranieri, P.M. (diff.) - Turina, ric.

Acque - Tutela dall'inquinamento - Successione di leggi - Scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge relativo a sostanze non figuranti nella tab. 5 dell'all. 5 al d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - Depenalizzazione - Sussistenza - Condanna definitiva per il reato di cui all'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319 - Revoca - Necessità. (C.p., art. 2; d.lgs. 11 maggio 1999, artt. 54, 59, 62, 63; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258; l. 10 maggio 1976, n. 319, art. 21; nuovo c.p.p., art. 673)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai limiti di legge, qualora riguardanti sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59, comma 5, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, non integra più la condotta, penalmente illecita, prevista dalla disposizione dell'art. 21 della l. 10 maggio 1976, n. 319, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto la revoca della sentenza di condanna, previo annullamento del provvedimento del giudice dell'esecuzione riattivato della relativa istanza) () (1).*

(1) DISCIPLINA TEMPORANEA DEGLI SCARICHI E SUCCESSIONE DI NORME.

La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione è se lo scarico di acque reflue industriali oltre i limiti legali configuri ancora il reato previsto dall'art. 59, co. 5, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 solo con riferimento ad alcune sostanze indicate nella tabella 5 o se, invece, lo scarico sia sempre depenalizzato con riferimento alle altre sostanze e comportamenti in tal caso l'applicazione della sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 54, co. 1, dello stesso decreto legislativo.

Giova evidenziare che il ricorrente era stato condannato con sentenza del 21 gennaio 1994 per il reato previsto e punito dall'art. 21, co. 3, della l. 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli), in relazione a fattispecie di scarico da insediamento produttivo con superamento dei limiti di accettabilità rispetto a più sostanze e parametri (acidità; COD; materiale sedimentabile; materiale in sospensione; fosforo totale; olii; grassi animali e vegetali).

Successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 12 febbraio 1994, il condannato proponeva incidente d'esecuzione, chiedendo la revoca della condanna per essere il fatto non più previsto come reato a seguito delle modifiche introdotte alla legge Merli dal d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999.

È necessario anticipare che nessuna delle sostanze oggetto del capo d'imputazione (come sopra indicate) è contenuta nell'elencazione delle sostanze pericolose per le quali il d.lgs. 152 del 1999 (come integrato dal successivo d.lgs. n. 258 del 2000) prevede l'applicazione della sanzione penale in caso di superamento dei limiti di accettabilità.

Il giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta avanzata ex art. 673 c.p.p.

Riteneva, infatti, che, essendo i valori a suo tempo riscontrati nello scarico del caseificio assai maggiori anche dei limiti fissati dalla nuova legge, lo scarico oltre i limiti tabellari sia tuttora previsto come reato, ai sensi dell'art. 59, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 1999; il che escluderebbe l'*abrogatio criminis*, determinando l'insussistenza di effetti estintivi rispetto a fatti oggetto di giudicato.

L'interessato proponeva ricorso per cassazione, ritenendo la depenalizzazione della fattispecie concreta e che, per-

(9) In senso conforme cfr. Cass. Sez. I, 7 novembre 1998, n. 11228, in *Foro it.*, 1999, I, 818.

(*) Il testo della sentenza è pubblicato in questa Riv., 2002, 257.

tanto, il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente respinto l'istanza di revoca della sentenza di condanna.

Al fine di meglio comprendere la problematica sottesa alla vicenda in esame appare indispensabile fissare alcuni elementi di fatto che hanno rivestito importanza ai fini della decisione adottata dalle Sezioni Unite:

1) la condotta ascritta al ricorrente concerne un'attività di scarico autorizzata con provenienza da insediamento produttivo;

2) tale condotta è consistita nel superamento dei limiti di accettabilità riferiti a parametri e sostanze oggetto di sanzione penale ai sensi dell'art. 21, co. 3, della legge n. 319 del 1976 ma non più inclusi nella previsione incriminatrice dell'art. 59, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, in quanto quei limiti non sono più riferibili ai valori ed alle sostanze indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 al citato decreto legislativo, in relazione alla tabella 5 del medesimo allegato (in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'all. 5 è previsto per le diciotto sostanze per cui le Regioni possono fissare limiti più restrittivi);

3) la condotta del ricorrente si è esaurita prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 1999 (14 giugno 1999) e anche il passaggio in giudicato della sentenza è maturato anteriormente a tale data;

4) il superamento dei limiti di accettabilità è dal d.lgs. n. 152 del 1999 (come modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000) assoggettato in via generale (art. 54) a sanzioni amministrative, salvo il permanere di rilevanza penale allorché (art. 59, co. 5) il superamento concerne «i valori limiti fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, (...) in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5»; inoltre la norma prevede che: «Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni».

In questo contesto si colloca il quesito posto alle Sezioni Unite laddove la normativa in tema di acque e di scarichi è notoriamente complessa ed articolata, segnata dal succedersi di interventi legislativi (correlati anche dall'evoluzione della normativa comunitaria e sovranazionale) che non sempre provvedono a regolare in modo chiaro sia i presupposti di fatto e definatori delle fattispecie incriminatrici sia il regime transitorio applicabile nelle ipotesi in cui vengono introdotte modifiche alla disciplina sanzionatoria. Invero le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere se le modifiche introdotte alla disciplina sanzionatoria dal d.lgs. n. 152 del 1999 (integrato dal d.lgs. n. 248 del 2000) abbiano, o meno, riflessi sulle condotte illecite poste in essere in epoca anteriore ed oggetto di sentenza oramai passata in giudicato.

La l. 5 maggio 1976, n. 319, ha rappresentato un momento fondamentale per la tutela dell'ambiente, introducendo per la prima volta una disciplina tendenzialmente organica a tutela delle acque dall'inquinamento, con finalità di salvaguardia non solo delle acque (superficiali, sotterranee, interne e marine) ma dell'intero ecosistema che di quelle si nutre e da esse può essere, a sua volta, inquinato.

Il titolo IV della legge provvede a fissare la «regolamentazione degli scarichi», che rappresentano uno dei fattori di

maggior rischio e, nei fatti, di maggior danno per la qualità delle acque. Il bilanciamento degli interessi contrapposti (da un lato, le esigenze della vita quotidiana e delle attività produttive e, dall'altro, la salvaguardia del patrimonio idrico) viene individuato mediante: a) la previsione generale che impone un regime autorizzativo per tutti gli scarichi (art. 9, ult. comma); b) la fissazione di limiti di accettabilità, con disciplina unica su tutto il territorio nazionale (art. 9, co. 1); c) una specifica disciplina per gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili (artt. 14 e 15).

Il sistema sanzionatorio è contenuto nel titolo VI e si struttura secondo due linee principali:

– la prima contempla le violazioni all'obbligo di autorizzazione o alle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo; il riferimento è all'art. 21, co. 1 e 2, e agli artt. 22 e 23;

– la seconda disciplina l'ipotesi che gli scarichi superino «i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione». Nella medesima prospettiva va inquadrata la previsione sanzionatoria, che potremmo definire *transitoria*, contenuta nell'art. 25, co. 3, che punisce le violazioni commesse mediante scarichi già esistenti nel periodo che precede la piena operatività della nuova disciplina e dei relativi limiti di accettabilità (si vedano gli artt. 10, co. 2, 13, 14 e 15).

Le tabelle A, B e C allegata alla legge, costituiscono il riferimento fondamentale di alcune delle fattispecie incriminatrici: esse provvedono a fissare per le diverse sostanze i parametri e le concentrazioni tollerate; i relativi limiti trovano nella legge applicazione differenziata a seconda delle tipologie e delle caratteristiche degli scarichi (1) (2).

La disciplina amministrativa è contenuta nel titolo III, capo III. Merita un'attenzione particolare l'art. 34 che si occupa specificamente degli scarichi di sostanze pericolose che vengono definiti mediante il rinvio alle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e alla presenza «in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del presente decreto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5».

Il controllo degli scarichi trova la sua disciplina nel capo II del titolo IV e comprende l'art. 52 che si occupa del «controllo degli scarichi di sostanze pericolose», prevedendo per le sole sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 la possibilità di imporre al titolare dello scarico la predisposizione di forme automatizzate di controllo. Va segnalato a questo proposito che l'art. 23 del d.lgs. n. 258 del 2000 ha apportato alcune importanti modifiche al d.lgs. n. 152 del 1999 proprio con riferimento ai controlli sulle sostanze pericolose, introducendo sanzioni penali e non amministrative, per chi viola le prescrizioni sugli strumenti di controllo in automatico o viola l'obbligo di conservazione dei risultati dei controlli stessi.

Le sanzioni sono contenute nel titolo IV, composto di due capi che prevedono rispettivamente le sanzioni amministrative e quelle penali.

Una prima fattispecie soggetta a sanzione penale è contenuta nel titolo V, capo I, dedicato alle sanzioni amministrative, ed è rappresentata dall'ipotesi di «danno ambientale» prevista dal comma 4 dell'art. 58.

(1) La legge Merli ha conosciuto nel tempo plurime modificazioni ed integrazioni (legge n. 650 del 24 dicembre 1979, legge n. 689 del 24 novembre 1981, d.l. n. 79 del 17 marzo 1995, conv. in legge n. 172 del 17 maggio 1995) ma la modifica che più assume rilievo ai fini della presente vicenda è rappresentata dalle disposizioni del d.lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999, recante «disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole». La nuova disciplina è stata integrata, poi, a

poco più di un anno di distanza, da quanto contenuto nel d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000.

(2) La nuova normativa presenta caratteri di ampiezza e complessità tali da imporre un'attenta selezione degli aspetti che in questa sede interessano. Premesso che il fine perseguito è quello di prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati e che tra gli strumenti prescelti è previsto il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato nonché la definizione di valori limite rinviiati anche alle competenze regionali in vista dell'individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, è da rilevare la disciplina amministrativa degli scarichi ed il controllo di questi ultimi.

Tuttavia, la norma sanzionatoria fondamentale è rappresentata dall'art. 59, che prevede diverse ipotesi di violazione, riferite sia all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni in tema di autorizzazione sia al superamento dei limiti previsti dalle tabelle allegate o da altre fonti. Accanto a queste (tradizionali) ipotesi, la norma prevede i casi di mancato rispetto delle prescrizioni relative ai controlli, di violazione di divieti specifici, di versamento in mare di sostanze vietate. Un particolare rilievo assume il comma 5 (modificato dal d.lgs. n. 258 del 2000), che per le acque reflue industriali prevede che «Chiunque (...) supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5, (...) in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.

Si rammenta che le sostanze pericolose oggetto di particolare tutela sotto il profilo penale sono soltanto 18, contro le 51 cui si applicavano le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976.

La disciplina transitoria è contenuta nell'art. 62 (del titolo IV, «Disposizioni finali») e assume particolare rilevanza in relazione alla vicenda che ci occupa, in quanto ad essa opera un significativo rinvio una parte della giurisprudenza chiamata a definire la normativa sulle acque applicabile in caso di successione delle leggi nel tempo. In particolare, devono essere esaminati i commi 11 e 12, che si occupano degli scarichi «esistenti». Premesso che i titolari di scarichi esistenti – già autorizzati – devono «adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto» (co. 11), si prevede che «Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento».

I rapporti esistenti fra l'originaria norma incriminatrice, contenuta nell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, e quella contenuta nell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999 sono stati oggetto di diverse soluzioni interpretative sia in dottrina sia in giurisprudenza; in particolare, sono stati affermati dalla Corte di cassazione, sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, principi riconducibili a due fondamentali orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'aspetto fondamentale è rappresentato dal fatto che il nuovo sistema sanzionatorio ha previsto l'applicabilità della sola sanzione amministrativa (ex art. 54 del d.lgs. n. 152 del 1999) nelle ipotesi di superamento dei limiti di accettabilità riferiti a 33 delle 51 tipologie di sostanze cui la legge n. 319 del 1976 applicava la sanzione penale prevista dall'art. 21, co. 3. Si sarebbe, dunque, in presenza di una continuità solo parziale fra le ipotesi di reato previste dal citato art. 21 e dell'art. 59, co. 5, del d.lgs. n. 152 del 1999, continuità che sussisterebbe esclusivamente per le 18 tipologie di sostanze pericolose contenute nella tabella 5. Per le restanti 33 tipologie di sostanze si verificherebbe una vera *abolitio criminis*, con i conseguenti effetti favorevoli alla persona imputata o condannata (3).

Un secondo orientamento muove dalla premessa che non può mettersi in discussione l'esistenza di una parziale depenalizzazione delle condotte di reato connesse al superamento dei limiti di accettabilità, né può negarsi la possibilità di applicazione dell'art. 2 del c.p.; tuttavia la previsione legislativa di un periodo triennale entro il quale i titolari degli scarichi «esistenti» (e autorizzati) devono adeguarsi alle nuove disposizioni farebbe sì che in questo lasso di tempo non possa applicarsi a costoro in via immediata la previsione sanzionatoria contenuta nel comma 5 (e nel comma 6) dell'art. 59 (secondo tale orientamento, per gli scarichi nuovi e per quelli preesistenti ma non autorizzati, il nuovo regime sanzionatorio penale avrebbe invece, immediata vigenza).

Secondo questa impostazione, infatti, una volta abrogata ex art. 63 del d.lgs. n. 152 del 1999 l'intera legge n. 319 del 1976, il regime sanzionatorio introdotto nel 1999 si presenta assai più articolato e non riducibile ad un immediato confronto con il precedente, tanto che il comma 5 dell'art. 59 dev'essere letto congiuntamente ai commi 2 e 3 della medesima disposizione, nonché al comma 4 dell'art. 54 e ai commi 11 e 12 dell'art. 62. L'insieme di queste norme creerebbe oggi, per la fase transitoria, un regime che nel triennio concesso per l'adeguamento rende applicabili agli scarichi «esistenti», come sopra definiti, non il comma 5, bensì i commi 2 e 3 dell'art. 59 (ipotesi di violazione delle «misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento»).

A tale conclusione la giurisprudenza perviene alla luce di una duplice argomentazione: testuale e logica. In particolare:

A) argomenti testuali:

1) l'art. 62, comma 12 affronta i limiti di accettabilità in modo diverso dall'art. 59, co. 5, nel senso di una obbligazione giuridica non attuale ma riferita alla fine del periodo transitorio «fino al momento nel quale si devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto», mentre l'attualità dell'obbligo penalmente sanzionato è riferita al divieto di aumento dell'inquinamento rispetto a «quanto già previsto dalla normativa previgente», compresi i vecchi limiti di accettabilità della legge 319/1976.

2) L'art. 59, 2° e 3° comma, richiama la condotta dell'aumento dell'inquinamento per gli scarichi preesistenti di «acque reflue industriali» prevedendo una distinta sanzione penale per l'ipotesi ordinaria (comma 2) e per l'ipotesi di scarichi «contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3A dell'allegato 5» (comma 3, con pena da tre mesi a tre anni d'arresto).

3) L'art. 54, comma 4, prevede una sanzione amministrativa per l'aumento dell'inquinamento (richiamando espressamente l'art. 62, comma 12) per gli «scarichi di acque reflue autorizzati in base alla normativa previgente (con chiaro riferimento alle acque non «industriali», termine non ripetuto).

B) Argomenti logici:

1) la previsione di due reati distinti per il periodo transitorio riferiti agli «scarichi di acque reflue industriali» (art. 59, 2° e 3° comma) ha senso se i titolari degli scarichi esistenti non debbano subito osservare i nuovi limiti.

2) Ritenere che la depenalizzazione operata con l'art. 54, 1° comma (superamento dei limiti di emissione fissati nella tabella di cui all'allegato 5) e con l'art. 59, 5° comma (che ai

(3) Cfr. Cass. 26 ottobre 1999, n. 12176, Di Liddo, ric., riv. 215.080; Cass. 30 luglio 1999, n. 9739, Zambelli, ric., riv. 214.088, in questa Riv., 2000, 121, con nota di S. NICOLUCCI. *La nuova normativa in materia di inquinamento idrico: lo scarico con superamento dei limiti tabellari tra presente e passato*; Cass. 1° dicembre 1999, n. 13694, Tanghetti, ric. riv.

214.990, in questa Riv., 2002, 54, con nota di G. Bocci, *Superamento dei limiti tabellari e successione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*; Cass. 22 dicembre 1999, n. 14401, Pigni, ric., riv. 216.516, *ivi*, 2001, 416; Cass. 30 ottobre 2000, n. 11104, Nella, ric., riv. 217.758; Cass. 13 gennaio 2000, n. 3985, ric. Corona.

fini penali, in modo peraltro non chiaro, sembra limitare la sanzione penale solo «in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5»), debba applicarsi anche nel periodo transitorio, sembra illogico e priverebbe di ogni pratica rilevanza le sanzioni penali previste nel periodo transitorio stesso.

3) Come si concilierebbe la previsione distinta di due reati di aumento dell'inquinamento (uno senza sostanze pericolose e l'altro con sostanze pericolose, le stesse dell'allegato 5), se l'interprete dovesse ritenere applicabile automaticamente la depenalizzazione anche agli scarichi esistenti (applicando l'art. 59, 5° comma a questi ultimi immediatamente)?

4) Poiché dei 51 valori della tabella della legge 319/1976 soltanto 18 sono attualmente ricompresi nella tabella 5, l'aumento dell'inquinamento sarebbe riferibile solo alle sostanze pericolose (art. 59, 3° comma): che senso avrebbe la previsione penale dell'art. 59, 2° comma? L'art. 59, co. 2, non avrebbe mai applicazione, il che sembrerebbe non coerente nel testo della legge (4).

Le argomentazioni che le decisioni della Corte hanno portato a sostegno della non retroattività del regime più favorevole impongono tre puntualizzazioni in relazione al successivo esame della principale dottrina:

1) l'interpretazione del regime complessivamente applicabile si presta ad una obiezione di disparità di trattamento. Gli scarichi non «esistenti» – sia perché nuovi, sia perché preesistenti ma non autorizzati (e quindi non in regola) – verrebbero dopo il 14 giugno 1999 a ricevere un trattamento migliore degli scarichi preesistenti e regolarmente autorizzati, posto che per i primi e solo per i primi il superamento dei valori limiti per sostanze non incluse nelle tabelle espressamente richiamate dall'art. 59, comma 5, troverebbe sanzione esclusivamente amministrativa; per gli scarichi «regolari», invece, la medesima violazione comporterebbe l'applicazione di una (seppur diversa) sanzione penale. Sul punto, nella motivazione della sentenza «Beschi» (cit.) si osserva: «Ma si tratta di una scelta del legislatore che non può essere corretta per via interpretativa, ostandosi il chiaro dettato testuale degli artt. 59, commi 2 e 3, e 62, commi 11 e 12, e che rende opportuno un intervento del governo e del Parlamento».

2) Le decisioni indicate non tengono conto della circostanza che il d.lgs. n. 258 del 18 agosto 2000 ha apportato, come si è visto, significative modifiche al testo del 1999, ivi compresa la disposizione conclusiva del comma 12 dell'art. 622, che recita: «Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto».

3) Il confronto fra il regime transitorio introdotto dal d.lgs. n. 152 del 1999 e quello (sempre transitorio) previsto dalla legge n. 319 del 1976 – così come alla giurisprudenza

e alla dottrina formatesi sul punto – si presenta scarsamente produttivo ai fini del quesito sottoposto alle Sezioni Unite. Infatti, anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1976 non esisteva un regime sanzionatorio riferito agli scarichi, né esistevano limiti e tabelle a cui fare riferimento, mentre proprio quest'ultimo aspetto si presenta ogni come decisivo.

La dottrina che si è occupata del problema risente inevitabilmente del carattere estremamente specialistico della materia e, all'interno di questa, della specialità dell'argomento (5).

Si sostiene che per applicare correttamente i principi contenuti nell'art. 2 del c.p. occorre un attento confronto con le fattispecie incriminatrici previste dalla legge Merli. Quanto alla disciplina penale del transitorio, si limitano a rilevare che l'art. 62, co. 12, rappresenta un'attuazione del principio comunitario c.d. *stand still*, che vieta cioè l'instaurazione di situazioni peggiorative durante il periodo di adeguamento. Un particolare rilievo assume quanto esposto, secondo cui dall'art. 62, co. 8 si deve ricavare l'attualità nel periodo transitorio dei «valori tabellari della legge 319/1976». Gli autori proseguono: «In sintesi pare allo stato ragionevole ritenere che non si possa riconoscere un autonomo e rilevante spazio alla normativa transitoria, che non può essere applicata prescindendo dai valori tabella della legge 319/1976; logico corollario di tale affermazione deve essere tuttavia il fatto che il regime transitorio prevede certamente sanzioni penali per valori che – secondo la nuova normativa – dovrebbe essere solo sanzionati sotto il profilo amministrativo ma anche che il medesimo regime esclude l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 59, co. 5 – per i valori ivi precisati – essendo prevista un'autonoma e specifica violazione penale – art. 59, co. 3 – di minore gravità. Una normativa, quindi, calibrata sulle situazioni in oggetto, così che proprio quest'ultima osservazione consente di superare eventuali dubbi sulla legittimità costituzionale della normativa in esame in rapporto all'art. 3 della Costituzione, fondati sul fatto che il medesimo superamento di valori – non compresi nella tabella 5 all. 5 (quindi non compresi nei 18) – sarebbe sanzionato per un scarico nuovo con sanzione amministrativa e con sanzione penale se operante in regime transitorio. A situazioni storicamente ed economicamente differenti deve corrispondere un diverso regime, così che pare logico che il soggetto oggi autorizzato – con indicazioni della pubblica amministrazione attuali rigorose e verosimilmente costose – «fruisca» del regime di favore rappresentato dalla sanzione amministrativa; regime che, al contrario, sarebbe stato riconosciuto automaticamente al titolare dello scarico autorizzato senza un corrispettivo sforzo di tutela ambientale da parte di tale soggetto (6).

(4) In tale senso: Cass. 11 ottobre 2000, n. 10583, ric. Banelli, in questa Riv., 2001, 485; Cass. 7 ottobre 1999, n. 11404, ric. P.M. in proc. Saggese, riv. 215.063, *ivi*, 2000, 694, con nota di F. MAZZA, *Lo scarico senza autorizzazione tra vecchia e nuova disciplina*; Cass. 10 aprile 2000, n. 4395, Fresa, ric., riv. 215.882, *ivi*, 2000, 604, con nota di S. NICOLUCCI, *Scarico oltre i valori tabellari e divieto di aumento anche temporaneo dell'inquinamento secondo la nuova normativa in materia di inquinamento idrico*; Cass. 9 agosto 2000, n. 8977, ric. Beschi, non massimata.

(5) In relazione alla disciplina introdotta dal d.lgs. 152 del 1999, un approccio sistematico può rinvenirsi nel commento all'art. 59 in F. CERVELLI SPRIANO - C. PARODI, *La nuova tutela delle acque*, Milano, 2001.

(6) Maggiori spunti di commento al d.lgs. 258/2000 (che ha integrato il d.lgs. 152/1999) sono contenuti in PAONE, *Scarichi industriali esistenti e aumento dell'inquinamento: che guazzabuglio!*, in *Ambiente*, 2/2001, 175. Trattasi di un commento che, traendo le proprie mosse dalla giurisprudenza della Suprema Corte (in particolare dalla summenzionata sentenza «Beschi»), può sinteticamente riassumersi nelle seguenti considerazioni: «Se dovesse consolidarsi la tesi che, nel caso di superamento dei limiti di emissione commesso prima dell'entrata in vigore del decreto, sia applicabile la norma penale contenuta nell'art.

59, co. 2, e 62, co. 12, ne deriverebbe una marcata ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli scarichi industriali esistenti ed autorizzati e quelli esistenti ma non autorizzati, per i quali si applica immediatamente la disciplina del d.lgs. n. 152/1999 che, nel caso di superamento dei limiti per sostanze non pericolose, prevede la sanzione amministrativa. Tale conclusione è imposta dall'art. 2, co. 2, del c.p., giacché nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato».

A questa osservazione l'Autore fa seguire il tentativo di rinvenire diverse interpretazioni della legge che evitino un simile rischio di irragionevolezza. La premessa da cui muove va individuata nel fatto che il regime transitorio, posto dalla Corte a fondamento della citata sentenza Beschi, si applica a situazioni diverse da quelle oggetto della decisione e si basa sulla nuova ipotesi criminosa (ex art. 62, comma 12) di violazione del divieto d'aumento dell'inquinamento.

Paone pone interessanti considerazioni:

1) non è affatto certo, ed anzi non si individua la disposizione che lo consente, che nel periodo transitorio restino in vigore i limiti di accettabilità preesistenti, quelli, cioè fissati negli allegati alla legge n. 319 del 1976, che è stata espressamente abrogata dal d.lgs. 152/1999;

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di dirimere il contrasto di giurisprudenza insorto e porre fine alle innumerevoli problematiche che il legislatore, non brillando certo per chiarezza e precisione, ha contribuito a creare, hanno ritenuto di risolvere il problema partendo dai principi già enunciati nelle sentenze SS.UU. 25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, e 13 dicembre 2000, n. 35, Sagone, in tema di successione di leggi nel tempo ma operando, come si vedrà, un deciso cambio di rotta rispetto ai tradizionali orientamenti.

Invero, in tema di abolizione di reato, in tanto potrà affermarsi che si sia realizzata una vera e propria *abolitio criminis*, in quanto per l'oggettiva perdita di disvalore del fatto il legislatore sia pervenuto ad una valutazione in totale inoffensività e di piena liceità della condotta originariamente incriminata. Deve invece riconoscersi un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell'art. 2, co. 3, del c.p. quando, all'esito della comparazione e del raffronto tra gli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie incriminatrici, persiste, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni, e il significato lesivo del fatto storico sia riconducibile nel suo nucleo essenziale, secondo le regole proprie del concorso apparente di norme, ad una diversa e più mite categoria di illecito, tuttora penalmente rilevante, nonostante ed anzi proprio in conseguenza dell'intervento legislativo che, benché formalmente abrogativo, di fatto modifica l'ambito di applicabilità della previgente e diversa norma incriminatrice.

In tal caso, i fatti integranti reato sotto il vigore della precedente previsione possono continuare ad esserlo alla stregua del nuovo disposto normativo sempre che gli elementi costitutivi del nuovo reato siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione contestata all'imputato, eventualmente anche a seguito di rituale modificazione della contestazione. Al fine di verificare se dalla *jus superveniens* scaturisca l'opzione abolitrice è necessaria un'analisi ricostruttiva nonché la comparazione organica degli elementi strutturali delle fattispecie tipiche.

Alla luce di tali principi non pare che la formulazione letterale delle norme interessate possa accordarsi con la tesi delle continuità del tipo di illecito.

Invero, la continuità normativa e strutturale del tipo di illecito si ravviserebbe nel confronto tra le ipotesi:

a) di scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla legge precedente;

b) mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento nel «periodo transitorio».

Più chiaramente e per adoperare la terminologia fatta propria dalle SS.UU., se il soggetto attivo inquina per x, deve evitare di inquinare x + 1, fino a che non si adeguerà alla nuova normativa.

Nel nostro caso la particolarità dell'indagine risiede nel fatto che, dopo l'abrogazione (innegabile) dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, vigono contemporaneamente due discipline per gli scarichi:

1) quella nuova (scarichi nuovi e scarichi vecchi non autorizzati);

2) quella transitoria per gli scarichi esistenti ed autorizzati.

La coesistenza delle due discipline (non colta a sufficienza dai due orientamenti giurisprudenziali in contrasto) rende peculiare l'indagine sul fenomeno successorio (7).

Nel caso che ci occupa, la tesi delle continuità dell'illecito si presta ad altre obiezioni:

- il fatto commesso a suo tempo dal ricorrente costituirebbe ancora reato nel periodo transitorio *sub specie* di aumento (ergo: non vi sarebbe *abolitio*).

- *Quid*, dopo tale periodo? È chiaro che valutando la condotta secondo i parametri di accettabilità della nuova legge potrebbe aversi (assurdamente):

1) una *non abilitio* per tre anni (per superamento dei vecchi limiti);

2) una *abolitio* dopo i tre anni (a regime normale), il che comporterebbe che il condannato potrebbe ottenere la revoca della sentenza dopo il periodo transitorio ma non durante.

Sostenere che, per gli impianti esistenti ed autorizzati, lo scarico delle acque reflue industriali «ove contrasti col livello di protezione preesistente nei tre anni del periodo transitorio continua a costituire reato sia pure con diverso inquadramento giuridico» (aumento?) e che, quindi, «lo scarico oltre i limiti legali "imposti dalla legge n. 319 del 1976" comporta comunque un aumento dell'inquinamento» equivale a:

a) sostenere che la condotta sanzionata dall'art. 59, co. 2 (in relazione all'art. 62, co. 12) sia la stessa di quella sanzionata dall'art. 21, co. 3 (e 4) della legge n. 319/1976, perché si finirebbe per ritenere l'«aumento» come sinonimo di «scarico oltre i limiti di accettabilità» (della legge n. 319/1976);

b) postulare l'ultrattività della legge abrogata (anche) durante il periodo transitorio (e solo per gli scarichi autorizzati), peraltro sanzionando la stessa condotta (le due ipotesi di aumento: sostanze ordinarie e sostanze pericolose) tenuta durante il periodo transitorio con pene detentive addirittura più gravi.

2) la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 50 del d.lgs. 152/1999 non è applicabile al caso di specie non perché si tratti di disciplina che entrerà in vigore solo al termine del periodo transitorio ma perché essa si riferisce agli scarichi di sostanze pericolose, che invece non sono oggetto dell'imputazione mossa al ricorrente.

Ad avviso dell'Autore il nuovo regime entrerebbe in vigore al termine del triennio, per gli scarichi esistenti ed autorizzati, solo nelle ipotesi che sia più restrittivo di quello del 1976; negli altri casi, invece, non vi sarebbe motivo di posticipare l'applicabilità del nuovo regime, con conseguente depenalizzazione del superamento dei valori per le sostanze non pericolose.

Tale conclusione troverebbe definitiva conferma nel testo del comma 12 dell'art. 62 del d.lgs. n. 152 del 1999, come modificato dall'art. 24, co. 1, del d.lgs. n. 258 del 2000; anzi, sempre secondo l'Autore, l'aggiunta della locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli introdotte dal presente decreto» sarebbe stata voluta dal legislatore proprio per porre rimedio a quella irrazionalità che la più volte citata sentenza della Corte di cassazione (Beschi) denunciava come insuperabile via interpretativa. Invero, confermando il principio di retroattività di cui all'art. 2 del c.p., dovrebbe sciogliersi ogni dubbio circa il fatto che il trattamento sanzionatorio applicabile al titolare di uno scarico industriale esistente sia rappresentato per l'appunto dalla trasformazione in illecito amministrativo dei fatti già costituenti reato.

Anche FIMINIANI, *Acque rifiuti e tutela penale*, Milano, 2000, 180, afferma che il concetto di «aumento dell'inquinamento», di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 152 del 1999, è relativo e la fattispecie può essere accertata mediante un confronto fra i valori riscontrati prima e dopo la vigenza della nuova disciplina; quanto poi al superamento dei limiti, ritiene che gli standards previsti dalla vecchia disciplina – e cioè dalla legge Merli – restano in vigore nel regime transitorio ma l'illecito permane solo per i «parametri il cui superamento rileva ancora come reato» nella nuova disciplina.

(7) Già note le obiezioni alla tesi della continuità normativa sostenuta in alcune sentenze su indicate (Cass. 7 ottobre 1999, n. 11404, Saggese, cit.; Cass. 10 aprile 2000, n. 4395, Fresi, riv. 215.882 ed è noto anche l'argomento con il quale viene superata l'obiezione della disparità di trattamento tra:

- scarichi vecchi autorizzati (normativamente: scarichi esistenti) per i quali se si inquina oltre i limiti stabiliti dalla legge 319 del 1976 si integrano estremi di reato a prescindere dalle sostanze scaricate;

- scarichi nuovi e vecchi non autorizzati per i quali se si inquina allo stesso modo dei vecchi autorizzati (quantitativamente e qualitativamente) ma entro i limiti della legge 152 del 1999 non si configura reato alcuno ovvero si commette illecito amministrativo (per le sostanze non previste nell'art. 59, co. 5).

Se il legislatore avesse voluto mantenere il vita il reato (o i limiti) di cui all'art. 21 della legge 319/1976 non avrebbe avuto bisogno di tanti giri di parole: sarebbe bastato dire esplicitamente che «durante il periodo transitorio continuano ad applicarsi per gli scarichi esistenti ed autorizzati i limiti precedenti».

Resta quindi il problema di definire il reato configurato dalla legge n. 152/1999 (art. 59, co. 2) «divieto di aumento dell'inquinamento».

Gli stessi principali fautori della tesi della permanenza dell'illecito (F. MAZZA, *Lo scarico senza autorizzazione fra nuova e vecchia disciplina*, in questa Riv., 2000, 695; A. POSTIGLIONE, *La nuova legge penale sulla tutela delle acque dall'inquinamento*, in Riv. Pen., 2000, 121) hanno ritenuto censurabile la poca chiarezza del legislatore in una materia così importante. L'oggetto giuridico è chiaramente non lo «scaricare» ma una condotta omissiva (manca adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento) che impone anche una condotta positiva (predisporre gli accorgimenti atti ad evitare).

Sembrirebbe chiaramente una norma limitativa – e specificatrice – dell'ambito della punibilità indistinta della condotta di scarico *tout court* e che la condotta di aumento può realizzarsi, a stretto rigore, anche restando nei (o al di sotto dei) limiti di tollerabilità di cui alla legge n. 319 del 1976.

La materialità della condotta consiste nella omissione di un'attività di prevenzione che deve consistere nell'adozione di misure necessarie atte ad evitare (...) che si giunga ad un risultato: l'aumento.

L'aumento è un concetto – per definizione – relativo che, perciò presuppone la comparazione tra due dati non normativi ma quantitativi e qualitativi e, comunque, di fatto, relativi allo scarico, con la prescrizione che il dato preesistente alla entrata in vigore della legge n. 152/1999 non può essere alterato *in pejus*.

La giurisprudenza precedente, formatasi sull'art. 25 della legge 319/1976, è univoca al riguardo: non è sufficiente accertare il grado ma è necessario accertare l'andamento del fenomeno inquinamento (8).

Occorre prendere in esame un fattore iniziale e preesistente e confrontarlo con un fattore finale: due dati temporalmente distinti (9).

In mancanza la legge avrebbe obbligato i titolari degli scarichi preesistenti autorizzati ad adoperarsi per evitare il superamento dei limiti preesistenti.

È reato omissivo permanente (10) per cui la permanenza cesserebbe col cessare del periodo transitorio.

La norma fa riferimento al divieto di aumento dell'inquinamento senza alcun riferimento a limiti o parametri e, comunque, per la legge n. 319/1976 (come del resto per l'attuale), lo scarico (vecchio autorizzato) non doveva essere adeguato necessariamente ai limiti massimi prescritti ma doveva essere *entro i* (e non necessariamente *fino ai*) limiti di legge.

Ciò implicherebbe:

– che la misura di partenza non sono i limiti della legge 319/1976 ma i livelli – anche se più bassi – precedentemente raggiunti dallo scarico (11);

– «adottare» (art. 62, co. 12) impone un comportamento attivo (12) e ne è punita l'omissione anche colposa;

– comparando le due normative e la struttura delle due ipotesi che si pretende di comparare (quella abrogata e

quella transitoria) non si può ritenere che sia sopravvissuto il disvalore penale dello scarico delle sostanze non comprese nella tab. 5 dell'all. 5;

– l'art. 59, co. 2 (aumento) prevede una nuova e diversa modalità di aggressione del bene giuridico tutelato (= l'aumento dello scarico autorizzato) e chiaramente circoscrive l'ambito di punibilità della condotta: non è lo scarico ad essere punito ma l'aumento dell'inquinamento derivante dallo scarico autorizzato, a prescindere da ogni parametro qualitativo e quantitativo;

– è chiaro che il concetto di «scarico» contiene anche quello di «aumento dello scarico» ma è anche vero che il concetto di «aumento dello scarico», che – solo – realizza il fatto-tipo della norma successiva (transitoria), esclude la punibilità della condotta di «scarico» che non sia comparata ad una misura precedente e la possibilità di riferire la nuova condotta alla prima tanto che:

– 1) uno scarico quantitativamente e qualitativamente immutato va giudicato secondo la legge generale comune (e, quindi, se del caso anche depenalizzato);

– 2) uno scarico della stessa entità qualitativa e quantitativa del primo ma frutto di un aumento rispetto al precedente va sanzionato penalmente durante la vigenza della norma transitoria.

È punito anche l'aumento temporaneo quando pacificamente l'occasionalità è stata espunta dall'ordinamento (vds. il concetto di scarico come definito nell'art. 1).

Tutto ciò vuol dire che, comparando la norma abrogata e quella transitoria, la fattispecie penale originaria (scarico oltre i limiti della legge 319/1976) è stata espunta dall'ordinamento e la condotta in essa prevista (scarico) va giudicata in applicazione dell'art. 22, co. 3 (*lex mitior*).

È come se la norma nuova (transitoria) dicesse «chiunque scarica avendo aumentato» o «chiunque scarica in aumento».

Quando è abrogata una norma generale e viene introdotta una norma speciale, il fenomeno successorio si instaura limitatamente alla fattispecie che conserva rilevanza penale in base alla nuova disposizione.

Esiste, pertanto, una diversità strutturale tra le fattispecie: una diversa oggettività giuridica; una diversità delle modalità offensive tipiche; una diversità di *ratio* laddove la norma transitoria (e quella eccezionale) ha per definizione una *ratio* giustificatrice diversa da quella della norma comune ordinaria.

La continuità, tutt'al più, sussiste con l'art. 25 della legge 319/1976 (norma transitoria anch'essa e formulata in maniera pressoché identica). Ciò impone l'esclusione che possa esservi continuità normativa anche con l'art. 21, co. 3.

Considerato che tutte le tesi convergono sul fatto che l'art. 62, co. 12, in relazione all'art. 59, commi 2 e 3, della legge 152/1999 prevede un'ipotesi tipica di reato nel periodo transitorio, assistita da un'autonoma sanzione, perché si fa questione di successione di leggi? Perché non si parla di *abolitio criminis* nella prospettiva che la legge nuova (successiva) è quella in vigore piuttosto che le norme transitorie in essa previste? Perché applicare (retroattivamente) ai fatti commessi prima della legge 152/1999 i combinati disposti degli artt. 59, co. 2, e 62, co. 12, della legge 152/1999?

Partendo dall'esempio fatto all'inizio («se si inquina per x + 1 si applica l'art. 59, co. 2, in relazione all'art. 62, co.

(8) Cass. 3 maggio 1985, n. 6130, Cecchetti, ric., riv. 169.815.

(9) Cass. 16 novembre 1988, n. 48, Zadra, ric., riv. 182.939.

(10) Cass. 7 settembre 1987, n. 9776, Baruchello, ric., riv. 176.636.

(11) Cass. 21 dicembre 1982, n. 4179, Liverani, ric., riv. 158.880.

(12) Cass. Liverani, cit.

12), quale disciplina si applicherà a chi inquina per $x + 1$ dopo il periodo transitorio?

È chiaro che si applicherà la nuova legge.

La disciplina del periodo transitorio, pertanto, introduce una legge penale temporanea (che ha un preciso termine finale: lo scadere del periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge 152/1999; un'altrettanto preciso termine iniziale: l'entrata in vigore della stessa legge n. 152/1999: il 14 giugno 1999).

La natura temporanea dell'art. 52, co. 2 (art. 62, co. 12) è stata trascurata da entrambi i due orientamenti giurisprudenziali creatisi. Eppure le leggi temporanee hanno loro regole quando si parla di successione di leggi penali (art. 2, co. 4, del c.p.).

Ne discende che:

– restando ferma l'esistenza delle ipotesi di reato di cui all'art. 59, commi 2 e 3, della legge 152/1999 in relazione all'art. 62, co. 12 (aumento dell'inquinamento) come reato autonomo che prevede un'autonoma sanzione, che ha un'autonoma *ratio* e che non può essere cancellato (e non è stato cancellato neppure dalla legge 258/2000; il che esclude la validità dell'assunto di chi trova ragione nella norma di chiusura del comma 12 «sono fatte salve in ogni caso ...»);

– la disciplina specifica del periodo transitorio (ed il reato in essa contemplato), essendo legge temporanea, è di innegabile immediata applicazione.

Ma tra quanto ne proviene e poter affermare che costituisce nuova disciplina rispetto alla legge 319/1976, deve considerarsi che:

– l'interpretazione deve muovere da premesse e giungere a conclusioni che salvaguardino il principio – di rilevanza costituzionale – della parità di trattamento, che impedisce di sottoporre a sanzione penale un soggetto per uno stesso fatto che altri soggetti possono impunemente commettere o per il quale subiscono solo una sanzione amministrativa;

– se vi è una deroga alla legge vigente questa riguarda solo e tutte le condotte omogenee (aumento dell'inquinamento da scarichi preesistenti autorizzati);

– la legge temporanea (come quella eccezionale) ha per sua caratteristica intrinseca quella di applicarsi solo ed esclusivamente a tutti (e solo ai) fatti commessi durante la sua vigenza, in quanto ricompresi nella particolare esigenza di tutela che ha ispirato la disciplina temporanea;

– tale disciplina si sottrae alla comparazione con quella ordinaria, sia essa più o meno favorevole.

Nel corso del periodo transitorio, pertanto, si ha la vigenza di due leggi:

1) l'una che regola le condotte dal momento della sua entrata in vigore;

2) l'altra, avente il carattere della provvisorietà, che regola temporaneamente i rapporti già in essere in un periodo di tempo (transitorio) che è individuato dalla norma stessa o implicito nel (tendenziale) esaurimento dei rapporti regolati.

La norma transitoria – che è quindi per definizione una norma temporanea – è una sorta di *tertia lex* che regola esclusivamente rapporti *in itinere* ma che non può fungere da termini di paragone tra la vecchia disciplina (abrogata) e la nuova legge già in vigore.

La norma transitoria, cioè, non è la legge successiva a quella abrogata dalla nuova già in vigore.

Nel passaggio da una sanzione penale ad una sanzione civile il legislatore può, durante il periodo transitorio, sottoporre a sanzione penale taluni specifici comportamenti che non sono previsti né dalla nuova né dalla vecchia legge (com'è l'aumento dell'inquinamento, che nella vecchia legge era – guarda caso – pure previsto dalla norma transitoria).

Nel caso in specie, trattasi di un fatto del tutto estraneo alla sfera dell'illecito penale e che solo provvisoriamente e per un tempo limitato configura reato.

La legge (transitoria) successiva (art. 59, co. 2, in relazione all'art. 62, co. 12) non regola la stessa condotta ma una condotta diversa e per un periodo limitato nel tempo.

La norma transitoria riguarda, per definizione, solo le condotte *in itinere* (o alcune di esse prescelte dal legislatore) e non quelle precedenti né quelle che hanno inizio sotto il vigore della legge successiva, secondo il principio *tempus regit actum* e della irretroattività e della non ultrattività della norma temporanea a nessun fine (né come *lex gravior* né come *lex mitior*).

Il dato testuale è quello dell'art. 2, co. 4, del c.p., per il quale la legge temporanea (ed eccezionale) non entra nel meccanismo della successione delle leggi, estraniandosi, così, dalla disciplina normale sia precedente che successiva, restando applicabile sempre e solo ai fatti commessi nel tempo in cui essa è in vigore.

Quindi, partendo dalla necessaria premessa del carattere indubbiamente temporaneo della normativa delineata dall'art. 59, co. 2, in relazione all'art. 62, co. 12, della legge 152/1999, opera il meccanismo di cui all'art. 2, co. 4 del c.p., per cui:

1) l'art. 59, co. 5, «saltando», per così dire la legge temporanea, sarà inteso, rispetto alle condotte precedenti, come legge più favorevole (o più sfavorevole) rispetto alle norme precedenti;

2) si riterrà che la normativa disciplinante gli scarichi (esistenti ed autorizzati) durante il periodo transitorio si attinga come *lex specialis* (l'elemento specializzante è l'aumento dello scarico) con la conseguenza che dovrà applicarsi la disciplina speciale sopravvenuta.

Ad ogni modo, col cessare della legge transitoria cessa la deroga e, quindi, torna ad applicarsi il principio generale della *lex mitior*: nel caso di specie la legge 152/1999, che sarà l'unica comparabile con la vecchia disciplina. Pertanto, il ricorrente che ha versato sostanze non comprese nella tab. 5 all. 5 potrà fruire dell'*abolitio criminis* e della revoca della sentenza; seguendo la tesi contraria si giungerebbe all'assurdo che egli dovrà solo attendere lo spirare del periodo transitorio, quando sicuramente non sarà più esistente l'ipotesi che viene considerata come continuativa dell'illecito.

Se così è, è ragionevole sposare la teoria che la legge temporanea non entra nella comparazione quando:

a) è certo il termine della sua cessazione;

b) è già vigente la legge che la sostituirà (ed è più mite).

La norma temporanea rimane a sanzionare una condotta tipizzata (aumento dello scarico) solo per il periodo transitorio.

Così operando, la sentenza in argomento ha risolto il problema, facendo leva sulla considerazione che il ricorso del legislatore alla disciplina transeunte ha un senso se ed in quanto sia essa applicabile sempre e soltanto ai fatti commessi nel tempo in cui le leggi temporanee erano in vigore, estraniandosi, così, dalla disciplina normale, sia precedente che successiva.

Francesco Caroleo Grimaldi

*

Cass. Sez. III Pen. - 20-4-2001, n. 16062 - Malinconico, pres.; Mannino, est.; Geraci, P.M. (conf.) - Sabatini, ric. (*Annulla in parte senza rinvio App. Perugia 18 febbraio 2000*)

Produzione, commercio e consumo - Frode nell'esercizio del commercio - Disposizioni in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari - Di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 109 del 1992 - Rapporto di specialità - Esclusione. (C.p., art. 515; d.lgs. 27/11/1992, n. 109)

Tra la previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possieda, e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle sue disposizioni (1).

(*Omissis*). - Avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 18 febbraio 2000, n. 124 - con la quale, in riforma della sentenza del pretore di Spoleto 15 ottobre 1997, n. 517, appellata dal P.M., è stato dichiarato colpevole del reato e della violazione amministrativa indicati in epigrafe per avere venduto o comunque posto in commercio per il consumo alimentare olii sprovvisti delle caratteristiche fisico-chimiche previste dagli artt. 1 e 2 legge 1960 n. 1407 e per aver posto in commercio una partita di *olio extravergine di oliva Costa d'Oro* in bottiglie da un litro, che è risultato per caratteristiche fisico-chimiche di qualità inferiore (olio d'oliva) - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. annullamento della sentenza impugnata in applicazione degli artt. 620, lett. a) c.p.p. e 157 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione;

2. omessa motivazione [art. 606, lett. e) c.p.p.] in merito alla sussistenza dei presupposti di fatto per la commissione del reato;

3. erronea applicazione [art. 606, lett. b) c.p.p.] dell'art. 515 c.p., il quale per il principio di specialità subisce la deroga dell'art. 2 d.lgs. 1992, n. 109;

4. inosservanza ed erronea applicazione [art. 606, lett. b) c.p.p.] dell'art. 2, lett. c) d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il quale prevede che, in ipotesi di violazione sanzionata con pena pecuniaria proporzionale, la somma dovuta è pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto, per cui, essendo state sequestrate n. 10 bottiglie di olio ed essendo la multa irrogabile in base all'art. 8 legge 1960 n. 1407 di L. 1 milione, la sanzione amministrativa del doppio era pari a L. 2 milioni.

I primi tre motivi d'impugnazione sono infondati.

In merito all'eccezione di prescrizione, formulata col primo motivo di ricorso, si osserva che la condotta considerata dalla norma incriminatrice coincide con la consegna all'acquirente e, quindi, con la commercializzazione del prodotto e non con il confezionamento di esso (v. per tutte, Cass. Sez. III, 11 novembre 1999, n. 3774, Bigazzi e altro), per cui deve considerarsi data della commissione del fatto quella della constatazione della messa in vendita del prodotto stesso, che nella specie risale al 4 novembre 1993.

Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il termine della prescrizione viene a scadere il 4 maggio 2001.

Per quanto riguarda il secondo motivo, la motivazione della sentenza di primo grado non lascia dubbi sul fatto che sia stata l'incertezza sulla data di scadenza del prodotto, 1993 o 1994, e, quindi, la possibilità che lo stesso fosse stato analizzato quando era già scaduto, che ha dato luogo all'insufficienza della prova e al conseguente proscioglimento dell'imputato.

Recuperato il dato in seguito alla segnalazione del P.M. appellante, il quale ha fatto presente che la scadenza del mese di dicembre 1994 risultava dall'etichetta ed era annotata sullo stesso verbale di prelevamento, si è avuta la prova positiva che non l'ossidazione provocata da una lunga giacenza del prodotto aveva influenzato le analisi, eseguite entrambe prima della data di sca-

denza (quella di prima istanza con anticipo di più di otto mesi), bensì la sottoposizione dell'olio a un procedimento di raffinazione o, comunque, la miscelazione con oli raffinati.

La motivazione della sentenza d'appello ha rappresentato con chiarezza l'*iter* decisionale seguito, assolutamente corretto, per cui il vizio eccepito in effetti non sussiste.

Anche il terzo motivo d'impugnazione è privo di fondamento.

Infatti, tra il d.lgs. 1992, n. 109 cit., che dispone in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari - prescrivendo all'art. 2 che esse non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, a curare o guarire malattie umane né accennare a tali proprietà che non possiede, e non devono evidenziare caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche - e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, assicurando la consegna all'acquirente della cosa mobile corrispondente per origine, provenienza, qualità e quantità a quella dichiarata o pattuita, non esiste alcun rapporto di specialità che ne giustifichi la deroga ai sensi dell'art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689.

A parte il diverso ambito di operatività delle due disposizioni citate, la finalità di depenalizzazione mediante sostituzione dei reati preesistenti con illeciti amministrativi deve ritenersi esclusa dal tenore dell'art. 18 d.lgs. 1992/109 il quale, nel punire con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme in esso contenute - e, quindi, difformi anche dal disposto dell'art. 2 dello stesso decreto - fa salvo testualmente il caso che il fatto costituisca reato (Cass. Sez. III, 23 giugno 2000, n. 2526, ric. Piccirilli e altri).

Pertanto l'art. 515 c.p. non subisce alcuna deroga ad opera dell'art. 2 d.lgs. 1992, n. 109. (*Omissis*)

(1) ETICHETTATURA DELL'OLIO DI OLIVA E FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

Si ripropone all'attenzione dell'interprete il problema dei rapporti che intercedono tra la fattispecie criminosa di frode nell'esercizio del commercio descritta nell'art. 515 c.p. ed altre varie figure di illecito amministrativo previste nella legislazione complementare, con riferimento ad una partita di olio extravergine di oliva contenuto in bottiglie e risultato per caratteristiche fisico-chimiche di qualità inferiore rispetto a quelle indicate nella etichettatura.

La Suprema Corte esclude che fra l'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 e la disposizione codicistica sopra richiamata sussista un rapporto di specialità, atteso il diverso ambito di operatività delle due norme.

Con tale conclusione, espressa in modo scheletrico nella sentenza in rassegna, si può consentire, prendendo però le mosse dalla individuazione dell'interesse tutelato dall'art. 515 c.p. e solitamente ravvisato nel corretto svolgimento del commercio, per evitare che si produca un clima generale di diffidenza negli scambi con la conseguenza di turbare il sistema economico nazionale (1). Non ricade, pertanto, nell'orbita della disposizione in esame la tutela del patrimonio dell'acquirente, anche se la condotta penalmente rilevante è costruita su di un unico rapporto commerciale fra due o più soggetti determinati (2), tanto che la lesività della stessa matura in una «zona intermedia tra gli interessi dell'economia e quelli patrimoniali dei singoli» (3).

(1) Cfr. MARINUCCI, *Frode in commercio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, XVIII, 1137.

(2) Cfr. Cass. 7 marzo 1984, in *Giust. pen.*, 1984, II, 385.

(3) Così PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1965, XIV, 282.

Per quanto concerne i nessi tra il delitto di frode in commercio e le altre fattispecie in materia di frodi alimentari ed agrarie contemplate in alcune leggi speciali, si è ravvisata la possibilità di configurare un concorso fra tali illeciti, in relazione alla diversità dei beni da ciascuna tutelati: invero, le disposizioni contenute nella normativa speciale proteggono esclusivamente la genuinità e talora la igienicità dei prodotti al fine anche della salvaguardia della salute pubblica (4). Esula, quindi, da esse qualsiasi considerazione del danno patrimoniale sofferto dal singolo acquirente, anche se talora non risulta estraneo al fatto tipico un accenno a comportamenti fraudolenti del venditore (5). In particolare, le disposizioni sulla etichettatura, cioè sull'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su una etichetta apposta o sul dispositivo di chiusura, sono destinate ad evitare che sia tratto in errore l'acquirente del prodotto sulle caratteristiche intrinseche del medesimo, sulla relativa qualità e sulla composizione (art. 1, comma 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109) (6).

Aderendo alle osservazioni poc'anzi svolte, la Suprema Corte ha ribadito con costanza che l'art. 515 c.p. è diretto a preservare che non vi siano turbative nell'ambito del sistema economico nazionale derivanti da una disonestà commerciale manifestatasi all'atto della conclusione di un contratto, avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile per origine, provenienza, quantità o qualità diversa da quella dichiarata o pattuita (7), mentre ha osservato che le disposizioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, ed altresì quelle afferenti alla loro presentazione ed alla relativa pubblicità sono intese a salvaguardare proprio la regolarità dell'impiego degli ingredienti destinati, alla produzione di alimenti, nonché la denominazione di questi ultimi (8).

Infine, va osservato che il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha fra l'altro depenalizzato il reato di cui all'art. 13 della legge l. 30 aprile 1962, n. 283 in tema di pubblicità ingannevole dei prodotti alimentari (9). Resta, però, aperto il problema della sopravvivenza di tale ultima previsione normativa dopo l'intervento dell'art. 29, comma 2° del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 che abroga, con una clausola generale, tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, «diverse o incompatibili» con quelle contemplate nel citato decreto, ad eccezione delle fattispecie contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie attinenti a singole categorie di prodotti.

Patrizia Mazza

(4) Cfr. MARINI, *Frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di interesse agrario*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1991, V, 335 e segg.

(5) Per riferimenti cfr. MAZZA P., *Data di scadenza e vendita dei prodotti alimentari*, in questa Riv., 1997, 266-267.

(6) Cfr. ADOBATI, *Imballaggio, etichettatura e miraggio di un prodotto alimentare*, in *Dir. com. sc. int.*, 1998, 669 e segg.; DE GIOVANNI, *Le novità in materia di etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Rass. aliment.*, 1996, 394 e segg.

(7) Cfr. PATERNITI, *Industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, XVI, 3.

(8) Cfr. Cass. Sez. VI, 26 maggio 1983, n. 4897, Mastroianni, 159.223, in *Giur. agr. it.*, 1985, 681, con nota di MENEGAZZI MUNARI.

(9) Cfr. VOLPE, *L'irregolarità nell'uso del marchio apposto su confezioni di olive rientra tuttora nell'area dell'illecito penale? Analisi del reato di cui all'art. 517 c.p. nei suoi elementi costitutivi ed in rapporto ad altre figure criminis*, in questa Riv., 2002, 61-64.

Corte d'app. Ancona, Sez. spec. agr. - 23-4-2002, n. 107 - Taglienti, pres.; Perfetti, est. - Selandari (avv. Di Vito) c. Mattiacci (avv. Carasai). (*Conferma Trib. Macerata, Sez. spec. agr. 5 giugno 2001*)

Contratti agrari - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Decreto ingiuntivo - Necessità - Sussistenza - Onere a carico dell'opponente - Esclusione - Tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro - Differenze - Art. 412-bis c.p.c. (come interpretato da Corte cost. n. 276/2000) - Applicabilità - Esclusione.

Per domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203 sul tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale delle controversie agrarie, deve intendersi l'accesso al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto; pertanto l'onere relativo, nel caso di domanda proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, richiesto per il pagamento di canone di affitto agrario), grava sul ricorrente e non sull'opponente, il quale si troverebbe, dati i rispettivi termini per proporre l'opposizione e per esperire il tentativo, nell'impossibilità di adempiere a quella condizione di procedibilità, senza che possa in materia agraria applicarsi la distinta norma dell'art. 412-bis c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 80/1998 per le controversie di lavoro, come interpretata dalla sentenza n. 276/2000 della Corte costituzionale (1).

(1) Questione, a quanto consta, nuova anche per la giurisprudenza della S.C. La definizione della domanda giudiziaria come accesso al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto si trova in Cass. 28 dicembre 1995, n. 13140, in questa Riv., 1997, 109, con nota contraria di A. GRASSO, *Canoni di affitto riscossi dal Comune, etc.* Sempre in questa Riv., 1999, 492, cfr. Trib. Roma, Sez. spec. agr. 2 settembre 1998, in adesione alla suddetta definizione. La sentenza Corte cost. 13 luglio 2000, n. 276 può leggersi in *Giust. civ.*, 2000, 2499, con ampia nota red. e nota contraria di BRIGUGLIO, *Un'occasione per una pronuncia interpretativa di rigetto da parte della Consulta?* VERDE, *Processo agrario e aspetti processuali della legge 203/1982*, in *Riv. dir. agr.*, 1983, I, 162, 163, dopo aver individuato tre soluzioni astrattamente ipotizzabili (esclusione del tentativo, obbligo per il ricorrente di attivarlo prima della richiesta del decreto ingiuntivo ovvero contestualmente al ricorso stesso, obbligo per l'ingiunto di attivarlo prima di proporre opposizione) e dopo aver subito scartato la prima, ritiene impraticabile la seconda in quanto «contrasta con la struttura del processo monitorio, la cui ragion d'essere sembra proprio consistere in ciò, che il contraddittorio è eventuale e differito, per cui sarebbe incoerente imporre un preventivo confronto con il controinteressato in vista di un procedimento che del controinteressato fa a meno». L'A. opta, dunque, per l'ultima soluzione, quella che riversa l'onere sull'altra parte (l'ingiunto), ma è costretto a manipolare il testo di legge prevedendo la sospensione del termine per proporre opposizione nel periodo tra l'invio della raccomandata e la redazione del verbale davanti all'IPA o comunque l'inutile decorso dei 60 giorni e che esso riprenda a decorrere dopo tali eventi. GIUFFRIDA, in *Riv. dir. agr.*, 1989, 96 ss., sottolinea l'incompatibilità della soluzione proposta con la brevità di termine per proporre opposizione ed inoltre critica il concetto di fondo posto a base della suddetta impostazione «in quanto il contraddittorio, pur non essendo necessario che venga instaurato contestualmente alla proposizione dell'istanza con la quale si richiede l'emissione del decreto ingiuntivo, è, tuttavia, da considerarsi in potenza». Adenise, invece, di fatto alla tesi del Verde CARPI, *Aspetti processuali della legge sui patti agrari*, Padova, 1984, 83, secondo il quale con il termine «giudizio» l'art. 46 intendeva riferirsi solo al giudizio di cognizione. Sul problema della estensibilità anche alla materia agraria del nuovo testo dell'art. 412-bis, come interpretato dalla citata sentenza della Corte costituzionale, si è pronunciato favorevolmente Trib. Pisa, Sez. spec. agr. 28 agosto 2000 (in *Riv. dir. agr.*, 2001, II, 11, con nota adesiva di MATTEOLI, *Alcune considerazioni in tema di domanda riconvenzionale e tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 l. n. 203*), ma senza particolare motivazione e senza, soprattutto, affrontare la questione della compatibilità di una simile estensione normativa con la struttura complessiva del processo agrario, nel cui ambito il legislatore del 1982 delineò il tentativo obbligatorio di conciliazione come una delle caratteristiche essenziali.

(*Omissis*). – FATTO. – Il Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale di Macerata, con decreto del 4 dicembre 2000 emanato ad istanza di Marco Selandari, ingiunse ad Elio Mattiacci il pagamento di L. 9.000.000 quale rata – per il quinquennio 1998-2003 – del canone del contratto di affitto relativo al fondo rustico sito in Mogliano, già di proprietà di Francesco Ciocci (dichiarato fallito insieme con la società Bouganville di Ciocci Francesco & c. s.n.c.) ed acquistato dall'istante all'asta fallimentare con decreto di trasferimento del 15 luglio 1999. Ma l'ingiunto, proponendo opposizione al decreto, evocò il Selandari dinanzi a quella Sezione agraria, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per non essere stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203/1982 e sostenendo nel merito l'inesigibilità del credito da parte dell'acquirente del fondo e comunque di aver corrisposto la reclamata rata di canone al precedente proprietario – anticipatamente e su richiesta dello stesso – nell'anno 1994 parte in contanti e parte con assegno bancario.

Nel contraddittorio del Selandari, il quale si costituì eccependo a sua volta l'improponibilità dell'opposizione per omesso tentativo di conciliazione e resistendo nel merito alla stessa, l'adita Sezione agraria, con sentenza 14 maggio/4 giugno 2001, accolse l'eccezione preliminare dell'opponente, dichiarando improcedibile la domanda, revocando il decreto ingiuntivo e regolando di conseguenza le spese di lite a carico del ricorrente.

Ha proposto appello Marco Selandari per insistere nelle stesse richieste formulate in primo grado e si è costituito anche dinanzi a questa sezione della Corte il Mattiacci, il quale chiede la conferma dell'impugnata sentenza, riproponendo comunque le medesime eccezioni ed istanze istruttorie di primo grado.

DIRITTO. – Con il primo motivo del suo appello il ricorrente Marco Selandari censura la decisione del giudice maceratese, che accolse l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa dell'opponente Elio Mattiacci, sostenendo che l'istituto preveduto dall'art. 46 della legge n. 203/1982 sarebbe incompatibile con il procedimento monitorio non potendosi la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo qualificare come proposizione in giudizio di una domanda; a questa conclusione, del resto, oltre a qualificata dottrina sarebbe giunta la stessa Corte costituzionale che, nella sentenza n. 276/2000, pur affrontando la distinta questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 412-bis c.p.c. introdotta dal d.lgs. n. 80/1998, avrebbe fatto applicazione di una regola di portata generale, per la quale in sostanza la logica che impone alle parti di incontrarsi prima del giudizio per esperire il tentativo (obbligatorio) di conciliazione è collegata alla introduzione di un processo a contraddittorio pieno sin dal suo inizio. Ciò che non avverrebbe nel caso di procedimento monitorio, con conseguente procedibilità di quello da esso appellante a suo tempo esposto senza farlo precedere dal tentativo di conciliazione ex art. 46 cit.

Ad avviso della Corte la doglianza non è divisibile.

Il primo giudice ha escluso l'applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo esame della regola tracciata dalla suddetta sentenza della Corte costituzionale in base al duplice rilievo, per un verso, che si trattava di affermazione resa nell'ambito motivazionale di una decisione di rigetto riguardante la specifica materia del tentativo obbligatorio di conciliazione introdotto dal d.lgs. n. 80/1998 nelle controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.; e per altro verso che, accedendo a quella tesi, si verrebbe a gravare il convenuto opponente dell'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione senza disporre del tempo materiale per farlo, data la ristrettezza del termine processuale fissato per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Ritiene la Corte che queste argomentazioni colgano nel segno, pur necessitando di maggiore illustrazione in base alle considerazioni che seguono.

Per quanto riguarda, infatti, l'inapplicabilità alla fattispecie della regola esposta dalla citata sentenza della Corte costituzionale, non è sufficiente l'ovvio rilievo che si trattò di sentenza di rigetto e, per di più, afferente alla specifica materia delle controversie di lavoro, posto che indiscutibilmente l'affermazione della Corte – quantunque singolarmente sintetica nella sua motivazione – ha portata di principio generale, con quel riferimento alla astratta incompatibilità tra i due istituti, quello della preventiva conciliazione della lite e quello dei procedimenti giudiziali che non iniziano a contraddittorio pieno.

Affinché, dunque, quella affermata inapplicabilità del suddetto principio alla materia agraria resista alle critiche, occorre individuare un più solido fondamento logico-giuridico. E questo risiede, non tanto nel distinto oggetto delle due discipline (le controversie agrarie nel caso in esame e quelle di lavoro in quello esaminato dalla Corte costituzionale), quanto nella diversità delle discipline positive medesime.

E difatti in primo luogo deve evidenziarsi la profonda differenza che intercorre tra le due figure di tentativo di conciliazione obbligatorio sotto il profilo della sanzione preveduta per il caso di inadempimento: mentre in materia agraria l'art. 46 legge n. 203/1982 contempla una fattispecie tipica di improcedibilità che comporta ovviamente l'impossibilità per il giudice di procedere nella conoscenza della causa e l'obbligo di chiudere il processo dinanzi a lui con sentenza dichiarativa della relativa causa di improcedibilità, invece in materia lavoristica l'art. 412-bis c.p.c. prevede una ipotesi di improcedibilità a dir poco *sui generis* non solo perché essa può essere eccepita dal convenuto solo nella memoria difensiva o rilevata d'ufficio dal giudice ma non oltre l'udienza di discussione, ma soprattutto perché al rilievo (anche d'ufficio) della stessa consegue soltanto il dovere del giudice di sospendere il giudizio e di fissare alle parti il termine perentorio per l'esperimento del tentativo di conciliazione, con obbligo di riassumere il processo entro i 180 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal precedente art. 410-bis per il relativo incombente.

Già da questa osservazione discende il corollario della difficoltà concettuale di individuare una comune matrice dell'istituto e in particolare della pretesa di costruire la figura del tentativo di conciliazione prendendo spunto da una normativa di settore talmente anomala o comunque di volerne da essa trarre conforto.

Ma l'altra differenza sul piano positivo è ancora più grave e decisiva. E difatti, a differenza dall'art. 46 della legge sui contratti agrari, la disciplina dell'omologo istituto riguardante le controversie di lavoro contiene una disposizione – l'art. 410, 2° co., c.p.c., come modificato dall'art. 36 del d.lgs. n. 80/1988 – che non solo attribuisce alla richiesta del tentativo di conciliazione l'effetto di interrompere la prescrizione, ma soprattutto quello di sospendere, per tutta la durata dell'esperimento e sino a venti giorni dopo la sua conclusione, «ogni termine di decadenza».

Questo significa che il creditore in base ad un rapporto di lavoro subordinato ben può azionare monitoriamente la sua pretesa senza necessità di far precedere il ricorso per decreto ingiuntivo dalla richiesta di conciliazione, perché in tal caso il corrispondente obbligo che viene pertanto a gravare sul debitore in sede di opposizione al decreto potrà essere agevolmente assolto da quest'ultimo, il quale, presentando domanda di tentativo di conciliazione, per ciò solo otterrà la sospensione del ristretto termine di quaranta giorni stabilito perentoriamente per proporre opposizione al decreto: termine che ricomincerà a decorrere trascorsi venti giorni dalla conclusione dell'incombente in sede amministrativa.

Perciò in quella materia l'interpretazione fatta propria dalla sentenza della Corte costituzionale – secondo cui non solo i procedimenti d'urgenza e cautelari espressamente indicati dall'art. 412-bis c.p.c., ma anche il procedimento per decreto ingiuntivo è esonerato dal rispetto della condizione di procedibilità – è condivisibile e coerente con l'impianto normativo in argomento.

Al contrario, nella nostra materia, nella quale manca del tutto una disposizione analoga a quella sopra riportata, esonerare il creditore ingiungente dall'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione preveduto dall'art. 46 della legge speciale, significherebbe imporre quell'obbligo al debitore in sede di opposizione al decreto (non essendo concepibile che nessuna delle parti proceda a tale adempimento) e dunque ad una parte processuale che si troverebbe nella materiale impossibilità di rispettare il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. per proporre opposizione, visto che ai sensi dell'art. 46, comma 5°, della legge n. 203/1982, la parte non può adire il giudice prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla richiesta fatta all'organo amministrativo per il tentativo di conciliazione.

Né è possibile pervenire a diversa conclusione in base al disposto dell'art. 47 della legge n. 203/1982. A parte che si tratta di disposizione sostanzialmente ripetitiva di un assetto procedimentale già definito chiaramente dalla precedente disciplina, giacché quando quella norma intervenne nessuno dubitava dell'applicabilità del rito del lavoro alle controversie agrarie, comunque il richiamo in essa contenuto alle norme «dettate dal Capo I del Titolo IV del Libro II del c.p.c.» doveva e deve intendersi entro i limiti della compatibilità tra quelle e le particolari esigenze che il nuovo legislatore dei contratti agrari intendeva assicurare in quest'ultima materia. In particolare e per quel che interessa in questa sede, si nota che quel rinvio non poteva ovviamente comprendere anche la fase precedente l'introduzione della causa, perché a quell'epoca il processo del lavoro contemplava (art. 410) un tentativo di conciliazione pregiudiziale meramente facoltativo (e di fatto del tutto desueto), affatto inconciliabile con l'originale istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'organo amministrativo che la stessa legge

n. 203/1982 aveva introdotto nel precedente art. 46 facendone uno dei pilastri della nuova disciplina processuale.

Quel rinvio, in altri termini, riguardava la disciplina della introduzione e dello svolgimento del processo (salva la competenza, anch'essa già regolata dalla richiamata legge n. 11/1971), ma non riguardava affatto la fase stragiudiziale della conciliazione amministrativa.

Pertanto, la successiva modificazione apportata dal d.lgs. n. 80/1998 alla fase pregiudiziale del processo di lavoro non può aver intaccato il meccanismo di prevenzione e di filtro, come sopra congegnato, predisposto per le controversie agrarie; né da alcuna parte del d.lgs. in parola può ricavarsi che il legislatore abbia avuto una simile intenzione, di sostanziale abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione vigente nel processo agrario e della sua sostituzione con un sistema di conciliazione del tutto diverso.

Conclusivamente, anche a non considerare l'altrettanto qualificata dottrina che propende per l'opposta soluzione o la giurisprudenza che (ad es. Cass. 28 dicembre 1995, n. 13140) chiaramente identifica la «domanda» di cui all'art. 46 con «l'accesso al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto», questa Corte, di fronte alla prospettata duplicità di opzioni esegetiche, è tenuta a scegliere quella rispettosa dei precetti costituzionali e dunque a scartare la tesi per cui la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo in materia di contratti agrari non debba essere preceduta dal tentativo di conciliazione, in quanto idonea a creare un ingiustificato ostacolo (se non l'impossibilità vera e propria) al diritto del debitore di difendersi proponendo opposizione al decreto (art. 24 Cost.). E ciò naturalmente esime la Corte dal sollevare incidente di costituzionalità della disposizione dell'art. 46 interpretata nel senso preteso dall'appellante.

Integrata nella motivazione con le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, dunque, resiste alle critiche formulate dall'appellante con il primo motivo e la conferma della decisione di improcedibilità della domanda comporta ovviamente la preclusione dell'esame del merito della controversia sollecitato con gli ulteriori motivi di gravame, che debbono intendersi assorbiti.

Le spese di lite del doppio grado ritiene la Corte equo compensare interamente tra le parti, stante la obiettiva novità e controvertibilità della preliminare questione di diritto. (Omissis)

*

Trib. Verona, Sez. spec. agr. - 20-1-2000 - Ievoliella, pres.; Caracciolo, est. - Sivero (avv. Mignolli) c. Melotto (avv. Ravignani).

Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Inizio della durata - Riferimento alla stipulazione originaria - Successivi fatti - Irrilevanza. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41)

Contratti agrari - Affitto - Forma verbale - Portata innovativa. (L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 41; c.c., artt. 1350, n. 8, 2923, 2704)

I contratti agrari sono soltanto quelli stipulati inizialmente per un periodo superiore ai nove anni e non anche quelli convenuti per un periodo inferiore, ma suscettibili di protrarsi in virtù di clausole di tacito rinnovo o in conseguenza della proroga disposta dalla legge, poiché per la qualificazione del contratto occorre avere riguardo alla volontà originaria e non alla potenziale maggiore durata del medesimo (1).

La norma dell'art. 41 della legge n. 203/1982, relativa alla forma dei contratti agrari ha portata innovativa rispetto agli artt. 1350, n. 8 e 2643, n. 8 c.c. ma non rispetto all'art. 2923 c.c. in ordine all'opponibilità all'aggiudicatario acquirente delle locazioni stipulate del precedente proprietario (2).

(Omissis). - FATTO. - Con atto di ricorso depositato in data 27 luglio 1998, Sivero Giorgio conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Melotto Bruno esponendo di essersi reso proprietario di un fondo di 14 c.v. sito in Caselle di Pressana, per averlo ottenuto in aggiudicazione in esito di una procedura di esecuzione immobiliare e con decreto in data 26 maggio 1998.

Il precedente 27 gennaio 1998 il ricorrente aveva ricevuto dal Melotto Bruno atto di proponimento del tentativo obbligatorio innanzi all'IPA di Verona, nel quale atto assumeva di essere conduttore del fondo, per averlo ricevuto in concessione dall'originario proprietario con scrittura in data 18 giugno 1979.

Assumendo che la scrittura in questione non fosse opponibile ad esso ricorrente-aggiudicatario e rappresentando che anche all'atto della stima dell'immobile nella procedura esecutiva non era risultata l'esistenza di diritto di godimento alcuno a favore di terzi, e perciò

assumendo di avere diritto alla riconsegna del fondo nella propria e libera detenzione, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare il Melotto Bruno al rilascio immediato del fondo, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna.

Radicatosi il contraddittorio, il convenuto replicava che il contratto di affitto avrebbe avuto scadenza al 10 novembre 1997 e che il proprietario (padre di esso convenuto e dante causa *iure hereditatis*, con vocazione ereditaria rinunciata) era deceduto il 26 aprile 1994 senza avere dato previa disdetta del contratto.

Il convenuto esponeva che anche nel corso della relazione dello stimatore nominato nella procedura esecutiva era risultato essere il fondo «in uso» ad esso convenuto e a (ma per mero errore) Melotto Roberto.

Il convenuto esponeva, ancora, che - trattandosi di contratto di affitto a coltivatore diretto e di durata ultranovennale - detto contratto assume efficacia ed opponibilità anche rispetto ai terzi, per effetto della espressa previsione dell'art. 41 della legge 203 del 1982, per quanto verbalmente stipulato.

Assumendo, perciò, di avere modo sia documentale che testimoniale per confermare la data di inizio del rapporto di affitto, da intendersi «certa» secondo le prescrizioni della legge ed ai fini della ridetta opponibilità, il convenuto chiedeva al Tribunale di respingere le domande di parte ricorrente, con vittoria delle spese di lite.

Espletato senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva decisa (con la presente sentenza non definitiva) all'udienza del 18 dicembre 1998 con la lettura del dispositivo in pubblica udienza.

DIRITTO. - La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

Deve essere anzitutto chiarito che la scrittura prodotta dalla parte convenuta come documento 1 (contratto di affittanza in data 18 giugno 1979) espressamente prevede tra le altre clausole che «la durata della locazione è convenuta in anni 6 a partire dal 13 giugno 1979».

Si pone perciò il problema di acclarare se sia vero quanto la parte convenuta assume, e cioè che si tratti di «affitto di durata ultra novennale, sia pure ai fini incidentali di chiarire se sia applicabile al rapporto che da tale patto è retto la disciplina dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982, disciplina riferita esclusivamente ai contratti agrari ultranovennali».

Invero, per quanto la parte convenuta non lo dica espressamente, è da ritenersi che il carattere di «ultranovennalità» attribuito all'affitto sia riferibile ai termini di durata regolati dalla disciplina normativa che ha introdotto una durata «vincolistica» dei rapporti di affitto, ovvero alla durata che il rapporto ha assunto di fatto per effetto e conseguenza della mancata disdetta alla originaria scadenza esaennale del rapporto.

La tesi (implicitamente formulata) non è condivisibile.

Infatti, Cass. 30 gennaio 1982, n. 599 ha con chiarezza insegnato che «ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 320, terzo comma, c.c., le locazioni ultranovennali sono soltanto quelle stipulate inizialmente per un periodo superiore ai nove anni, e non anche quelle convenute per un tempo inferiore, ma suscettibili di protrarsi per un tale periodo in virtù di clausola di tacito rinnovo od in conseguenza della soggezione a proroga legale, poiché, per la qualificazione del contratto, occorre avere riguardo alla volontà originaria delle parti, e non alla potenziale maggior durata del medesimo, sia per tacito rinnovo, sia per una proroga derivante dalla volontà della legge, che si sovrapponga d'imperio alla volontà dei contraenti» (in termini analoghi si vedano pure Cass. 2 giugno 1993, n. 6130 e Cass. 27 novembre 1993, n. 11771, per quanto relative a fattispecie concrete del tutto diverse da quella *sub iudice* nella pronuncia di cui si è riportata la massima).

Escluso, perciò, che la disciplina invocata dalla parte convenuta possa considerarsi applicabile al rapporto contrattuale sulla scorta del quale il convenuto pretende di paralizzare la pretesa avversaria di rilascio, la lite avrebbe già trovato la sua soluzione.

Non è in utile, peraltro, approfondire pure la questione teorica dell'effetto che la norma invocata dal convenuto avrebbe potuto avere nei riguardi della pretesa proposta in causa dal ricorrente, ove essa fosse stata applicabile al rapporto contrattuale richiamato, al fine di sottolineare ulteriori profili di infondatezza dell'eccezione di parte convenuta.

Orbene, la Suprema Corte, al cui insegnamento questo collegio è uso sottomettersi, ha spiegato che «la norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati per forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina - costituita dagli artt. 1350, n. 8 e 2643, n. 8, c.c. - secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali -

quindi anche quelli agrari – debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Nessuna incompatibilità è dato invece di ravvisare tra l'art. 41 suddetto ed altre norme anteriori quelli di cui all'art. 2923 c.c. e 560 c.p.c.» (in perfetta coerenza si veda anche Cass. 12 dicembre 1994, n. 10599).

La pronuncia or ora citata chiarisce (e maggiori lumi in tal senso si traggono dalla motivazione) che il menzionato art. 41 non è volto a derogare alla disciplina dettata dall'art. 2923 c.c., ma solo a quella che regola i requisiti di forma dell'atto contrattuale stipulato, sicché non può in nessun caso ritenersi «opponibile» (nel senso di cui al citato art. 2923) la locazione, rispetto all'aggiudicatario, se essa non abbia data certa anteriore al pignoramento.

Poiché la disciplina della «data certa» si desume dall'art. 2704 c.c. e le produzioni e istanze probatorie di parte convenuta non consentono di ritenere né integrati né integrabili i requisiti a tal proposito enunciati dalla norma ora citata, sicché altro non può farsi che ritenere detta scrittura «certamente» coeva alla morte del dante causa Melotto Giuseppe, morte intervenuta in epoca successiva al pignoramento.

Dunque, per molteplici ragioni fin qui indicate, la eccezione di parte convenuta deve essere disattesa e deve essere, di converso, accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio.

La pronuncia non può essere definitiva, poiché la parte ricorrente ha chiesto anche la condanna del convenuto al risarcimento del danno, che spetta per certo, apparendo la protrazione del possesso abusiva ed illecita, una volta intervenuto (e perciò a far data dal) decreto di aggiudicazione.

Altro non resta che provvedere alla condanna generica e alla remissioni del procedimento in istruttoria, al fine di realizzare la liquidazione dei pretesi danni, ciò a cui si provvederà con la consulenza tecnica disposta dall'ordinanza di cui si è dato lettura in udienza.

(Omissis)

(1-2) I CONTRATTI INFRANOVENNALI SONO ANCORA UNA CATEGORIA AUTONOMA DOPO L'EMANAZIONE DELL'ART. 41, LEGGE 203/82?

L'interessante sentenza del Tribunale di Verona affronta una problematica generale sulla disciplina dei contratti agrari.

A questo proposito è necessario tratteggiare i termini della questione prima di entrare nel merito. A aveva concluso con B un contratto di affitto per la durata di sei anni nel 1979 anteriormente all'entrata in vigore della legge 203. Di questo fondo era divenuto proprietario X nella sua qualità di aggiudicatario del fondo in seguito ad un procedimento di esecuzione forzata. X aveva richiesto l'immediato rilascio del fondo, sostenendo che B sarebbe stato un occupante abusivo. B aveva opposto di avere la qualità di affittuario ed a questo proposito aveva invocato l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 203.

Per valutare l'esattezza della decisione del Tribunale di Verona occorre porre l'attenzione sui seguenti problemi:

(1) Sull'argomento cfr. A. DE CAPRARIIS, *Contratti agrari ultra novennali*, in *Giur. agr. it.*, 1982, 280; D. GIOVANNI, *Commento all'art. 41*, in *La riforma dei contratti agrari - Commentario alla l. 3 maggio 1982, n. 203*, Napoli, 1982, 305; A. GERMANO, in E. ROMAGNOLI - A. GERMANO, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario al c.c. Scialoja Branca*, libro IV (artt. 1628, 1654), Bologna-Roma, 1990, 144; G. FERRETTI, *Forma, prova e decorrenza del periodo minimo del contratto di affitto*, in *Giur. agr. it.*, 1986, 26; L. TORTOLINI, *Forma e trascrizione nei contratti agrari*, in questa Riv., 1992, 116; P. VITUCCI, *La forma del contratto di affitto*, *ivi*, 1992, 581; A. GRASSO, *Opponibilità dell'affitto di fondo rustico ultra novennale, nella procedura espropriativa*, *ivi*, 1995, 490; L. CORSARO, in *Commentario alla legge sui contratti agrari*, a cura di A. CARROZZA - L. COSTATO - A. MAS-SART, Padova, 1983, 166 e in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 1476.

(2) Nella materia dei contratti agrari si assiste ad una regolamentazione in base ad elementi oggettivi, che lascia uno spazio limitato all'autonomia privata. Ricollegandosi alla critica del dogma della volontà sostenuta da E. BETTI nella sua *Teoria generale del negozio giuridico* possiamo osservare come la causa, quale elemento essenziale del negozio giuridico abbia rilievo nel contratto prescelto. Sul problema in termini generali cfr. G. GALLONI, *Libertà di forma nel contratto agrario*, in *Giur. agr. it.*, 1989, 583.

(3) D. CALABRESE, *op. cit.*, 157; L. CORSARO, *op. cit.*, 167; VITUCCI, *op. cit.*, 561.

(4) A. GERMANO, *Sulla realtà del diritto dell'affittuario*, in *Giur. agr. it.*, 1983, 199; D. GIOVANNI, *op. cit.*, 318. Di qui il rilievo esterno della destinazione del fondo all'agricoltura. Cfr. D. GIOVANNI, *op. cit.*, 210.

a) la libertà di forma nei contratti di affitto e le sue conseguenze;

b) la scadenza dei rapporti transitori di affitto di fondo rustico conclusi per una durata inferiore ai nove anni prima dell'entrata in vigore della legge 203;

c) l'opponibilità di tali contratti all'aggiudicatario che in seguito ad un processo di esecuzione acquista la proprietà dei beni espropriati.

a) L'art. 41 della l. 3 maggio 1982, n. 203 che viene collocato tra le norme generali e finali della suddetta legge, è stato introdotto nell'intento di proteggere gli imprenditori agricoli dagli effetti dell'azione di nullità per vizi di forma (1).

La libertà di forma nei contratti agrari si giustifica come una semplificazione dei requisiti del contratto in conseguenza dell'importanza socio-economica dei contratti per l'impresa agricola, nei quali l'autonomia privata opera una scelta secondo uno schema di contratto già predisposto dal legislatore (2).

L'art. 41, che si riferisce non solo ai contratti nuovi ma anche a quelli in corso (3), si collega alla tendenza a riconoscere un elemento di realtà nel diritto dell'affittuario (4), la cui portata è di carattere generale come è stato riconosciuto anche nella dottrina (5).

La rilevanza dell'art. 41 si manifesta nei confronti di una serie di norme del codice civile, come l'art. 1350, n. 8, l'art. 2643, n. 8, l'art. 2702 e infine l'art. 2923.

La dottrina ha particolarmente indagato sulla estensibilità all'affittuario conduttore della norma dell'art. 41. Di questa problematica complessa non è il caso di occuparci anche perché esula dalla tematica affrontata dalla sentenza che si annota. Ci limitiamo ad osservare che anche per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore si può porre un problema di forma *ad substantiam*, essendo stato abrogato l'art. 3 della legge n. 606 del 1966 dall'art. 17 della legge n. 11 del 1971 (6).

b) La prima massima della sentenza esclude che la durata consensuale del contratto stipulato per sei anni possa essere integrata da successivi fatti negoziali come la rinnovazione, la tacita riconduzione o la proroga consensuale (7) poiché, per la qualificazione del contratto occorre fare riferimento alla volontà originaria delle parti. La decisione del Tribunale di Verona può trovare fondamento non solo nel canone di ermeneutica di cui all'art. 12 delle preleggi al c.c. (8), ma anche nell'art. 2 della legge n. 203 che consente un'ulteriore durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto in corso, proroga che ha la funzione di evitare l'immediata interruzione dell'attività agricola (9). Tale interruzione sarebbe inevitabile applicando l'art. 1596, 1° comma, c.c. posto in tema di locazione a tempo determinato (10) che obbedisce ad una logica estranea al diritto agrario che considera la

(5) E. CAPIZZANO, *Principio di deformalizzazione dei contratti agrari e attività di impresa*, in *Giur. agr. it.*, 1985, 583.

(6) Sul punto cfr. P. VITUCCI, *op. cit.*, 583. Sulle vicende parlamentari in ordine alla forma dei contratti agrari, cfr. A. GERMANO, in *Commentario S.B. al cod. civ. cit.*, 148.

(7) A. GERMANO, *op. ult. cit.*, 162.

(8) Per i precedenti cfr. Cass. 2 giugno 1993, n. 6130, in *Foro it. Mass.*, 1993, 611; Cass. 27 novembre 1993, n. 11771, *ibid.*, 1075.

(9) D. CALABRESE, *op. cit.*, 5; M. CLAIS, *Commento all'art. 2*, in *La riforma*, cit. 19; A. GERMANO, in E. ROMAGNOLI - A. GERMANO, in *Commentario S.B. al cod. civ. cit.*, 162; L. GARBAGNATI - M. NICOLINI - C. CANTÙ, *Rassegna di giurisprudenza sulle leggi 3 maggio 1982 n. 203 e 14 febbraio 1990, n. 29*, Milano, 1996, 20.

(10) Sul punto cfr. A. GERMANO, *Sulla scadenza dei contratti di affitto in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 203/1982*, in questa Riv., 1992, 520; N. RAUSEO, *La scadenza dei contratti agrari*, *ivi*, 1995, 367; ID., *Le cause per finita locazione nell'affitto di fondi rustici*, in *Giur. agr. it.*, 1990, 54; ID., *La scadenza dei contratti agrari in corso*, in questa Riv., 1994, 634. Cfr. anche A. GERMANO, in E. ROMAGNOLI - A. GERMANO, *op. cit.*, 173. Sull'art. 1596 c.c., cfr. G. CIAN - A. TRABUCCHI, *Commentario breve al c.c.*, Padova, 1997, 1509; cfr. inoltre B. INZIFARI, voce *Locazione I (diritto civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XIX, Roma, 1990, 10; R. TRIFONE, *La locazione: disposizioni generali e locazione di fondi urbani*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, vol. 11, Torino, 1983, 461-462; P. CENDON, *Commentario al c.c.*, vol. IV, (artt. 1173-1654), Torino, 1991, 1124.

durata del contratto di affitto in funzione dell'esercizio dell'impresa. In altre parole: decorso il termine previsto dall'art. 2 sopra richiamato si avrebbe la scadenza del contratto con la conseguenza che l'ex affittuario diverrebbe un detentore abusivo del fondo.

A differenza dei contratti agrari ultra novennali i contratti di una durata inferiore ai nove anni non possono essere facilmente opponibili ai terzi poiché difficilmente si potrebbe provare la data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. in mancanza di una scrittura privata (11).

I contratti infranovennali di affitto hanno una importanza piuttosto marginale poiché in linea di massima vanno contemperati con il contenuto degli accordi in deroga ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982. Di qui una delicata problematica della quale non possiamo occuparci in questa sede. In mancanza di tali accordi i contratti infranovennali restano soggetti alla disciplina civilistica.

c) A questo punto il problema della forma del contratto di affitto si salda con quello della prova. Tale questione è stata avvertita da A. GERMANÒ (12), il quale ha rilevato come la libertà di forma possa essere accolta solo se prevista dalla legge, dato che l'abolizione della forma scritta comporta maggiori difficoltà nell'accertamento dei rapporti giuridici opponibili ai terzi (13). Infatti l'art. 41 della legge n. 203 al fine di realizzare la tutela dell'impresa agricola nella osservanza dell'art. 44 Cost., si pone in contrasto con le norme civilistiche. Tale contrasto non sempre è evidente come accade per il rapporto tra l'art. 41 della legge 203 da un lato e gli artt. 1350, n. 8 e 2643, n. 8 dall'altro, ma talora comporta indagini più approfondite. Se la norma civilistica non è incompatibile con l'art. 41 della legge 203, non si pone un problema di inefficacia (14).

A questo punto occorre occuparci dell'art. 2923 c.c. Per l'opponibilità delle locazioni all'aggiudicatario in seguito alla instaurazione del processo esecutivo occorre fare riferimento all'art. 2923 c.c. (15) che si collega all'art. 1599 c.c., pur presentando alcune differenze in considerazione di fattispecie diverse (16).

A questo proposito occorre distinguere l'ipotesi di una locazione anteriore all'atto di pignoramento da quella successiva.

Nella prima ipotesi per l'opponibilità della locazione all'aggiudicatario, non basta solo dimostrare l'esistenza del contratto ma anche provare l'antiorità del pignoramento, il che non può non avvenire se non facendo un confronto cro-

nologico tra i due atti (contratto di affitto e pignoramento). Si noti che la mancanza della data certa comporta una locazione senza data ai sensi dell'art. 2704 la quale comporta per l'aggiudicatario l'obbligo di rispettare la durata stabilita per i contratti a tempo indeterminato (art. 1574 c.c.) (17), durata che è assolutamente incompatibile con la disciplina dei contratti agrari.

Nella seconda ipotesi occorre tenere presente la data della autorizzazione al contratto da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Tale provvedimento che serve a puntualizzare la data del contratto di affitto non si pone in contrasto con l'art. 41 della legge n. 203/1982 dato che si tratta di norme che si ricollegano a una problematica diversa: mentre l'art. 41 della legge n. 203 del 1982 riguarda la validità dei contratti di affitto (18). Il comma ha una funzione conservativa rendendo possibile la percezione dei frutti di un determinato bene immobile (19); in questa ottica rientra il potere del giudice di concedere (o meno) l'autorizzazione sulla base di un apprezzamento discrezionale da parte del giudice, il quale deve tenere conto del pregiudizio per i creditori (art. 2915 c.c.). Tale norma è stata richiamata, non tanto perché abbia una connessione con l'art. 41 della legge 203, quanto perché il pignoramento rientra tra gli atti che comportano un vincolo di indisponibilità sul bene che ne è oggetto (20).

Dalla trattazione precedente risulta qualche differenza tra i contratti infranovennali e i contratti ultra novennali in ordine alla forma all'opponibilità nei confronti dei terzi, differenze dovute al fatto che i contratti infranovennali sono soggetti alla normativa civilistica, come in qualche modo si può ricavare dalla motivazione della sentenza.

Il rigore della forma scritta comporta sul piano processuale l'inammissibilità della prova testimoniale, a meno che il giudice non ritenga di autorizzarla ai sensi degli artt. 2721-2724 c.c.

L'apprezzamento discrezionale in ordine all'ammissibilità della prova testimoniale diretta ad integrare un principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1, c.c.) non trova fondamento nella fattispecie sottoposta all'esame del Tribunale di Verona, sia perché i contratti infranovennali conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/1982 non erano sottoposti ad una forma *ad substantiam* sia perché non si discute sugli effetti del contratto (21).

Luigi Tortolini

(11) Sull'art. 2704 c.c., cfr. G. CIAN - A. TRABUCCHI, *op. cit.*, 2588; R. FERRUCCI, in U. NATOLI - R. FERRUCCI, *Della tutela dei diritti*, in *Commentario al c.c.*, libro VI, t. I, 1971, 345; LEVATI, voce *Data. Data certa*, in *Noviss. dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, 166; E. MARMOCCI, voce *Scrittura privata*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXVIII, Roma, 1992, 3; B. CARPINO, *Scrittura privata*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1989, 805; G.P. COMOGLIO, *Le prove*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, vol. 19, Torino, 1985, 276; P. CENDON, in *Commentario cit.*, vol. VI, 177.

(12) A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 151. L'incompatibilità della norma civilistica con l'art. 41 della legge n. 203/1982 è stata posta in risalto anche dalla giurisprudenza. Cfr. App. Catania 29 aprile 1998, n. 67, in questa Riv., 1999, 488 con nota di A. CORSARO, *Il problema della operatività dell'art. 999 in rapporto all'art. 41 della legge n. 203 del 1982*.

(13) Sulla opponibilità delle locazioni aventi ad oggetto un fondo rustico, cfr. App. Potenza 18 aprile 1986, in *Riv. dir. agr.*, 1987, II, 337, con nota di E. CAPIZZANO - F. FAVALE - E. TRIGGIANI; App. Brescia 2 febbraio 1990, *ivi*, 1991, II, 217; Cass. 28 ottobre 1997, n. 10651, in questa Riv., 1998, 416, con nota di A. GRASSO; Cass. 12 dicembre 1994, n. 10599, *ivi*, 1995, 488, nota A. GRASSO. Per la dottrina nel senso che i contratti di affitto possono essere opponibili solo se trascritti cfr. A. GERMANÒ, in E. ROMAGNOLI - A. GERMANÒ, *op. cit.*, p. 146; *contra* (pare) D. GIOVANNI, *op. cit.*, 308; D. CALABRESE, *op. cit.*, 158.

(14) Si tratta perciò di esaminare il contenuto delle diverse norme. Un caso di incompatibilità è stato rilevato a proposito dell'efficacia dell'art. 999 c.c. che resta comunque in vigore malgrado la norma dell'art. 41. Sul punto cfr. A. CORSARO, *Il problema della operatività dell'art. 999 c.c. in rapporto all'art. 41 della legge 203/1982*, in questa Riv., 1995, 488.

(15) Sull'art. 2923 c.c., cfr. G.A. MICHELI, *Dell'esecuzione forzata*, in *Commentario al c.c. Scialoja-Branca*, libro VI (artt. 2901-2969), Bologna-Roma, 1964, 136; CIAN - TRABUCCHI, *op. cit.*, 2753; R. FERRUCCI, in L. BIGLIAZZI GERI - F.D. BUSNELLI - R. FERRUCCI, *La tutela dei diritti*, artt. 2900-2969, Torino, 1964, p. 303; P. CENDON, (a cura di), *Commentario al c.c.*, vol. VI (artt.

2643-2969), 621; S. MAZZAMUTO, *L'esecuzione forzata*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, vol. XX, Torino, 1985, 239; F.D. BUSNELLI, in L. BIGLIAZZI GERI - F.D. BUSNELLI - R. FERRUCCI, *Dell'esecuzione forzata*, in *Commentario al c.c.*, Torino, 1980, sub artt. 2910-2933; cfr. inoltre A. BONSIGNORI, *Effetti della vendita forzata e della assegnazione (artt. 2919-2969)*, in *Il codice civile. Commentario*, Milano, 1998.

(16) G.A. MICHELI, *op. cit.*, 137; P. CENDON, *op. cit.*, 622; R. FERRUCCI, *op. cit.*, 305.

(17) Sul punto cfr. P. CENDON, *op. cit.*, 622; A. GRASSO, *Sull'opponibilità cit.*, 490.

(18) Ho preferito parlare di affitto anziché di affitto a coltivatore diretto poiché dopo una lunga elaborazione la dottrina prevalente sembra orientata verso la portata generale dell'art. 41. Cfr. E. CASADEI, *La nuova disciplina dei contratti agrari (studi sulla legge 3 maggio 1982, n. 203)*, Forlì, 1984, 270; A. GERMANÒ, in E. ROMAGNOLI - A. GERMANÒ, *op. cit.*, 149 s. Per la giurisprudenza cfr. Cass. 29 ottobre 1997, n. 10651, in questa Riv., 1998, 416, (con nota di A. GRASSO); Cass. 5 maggio 1998, n. 4506, *ivi*, 1999, 84 con nota di CIMATTI, e Cass. 8 settembre 1998, n. 8851.

(19) Da un punto di vista generale tale autorizzazione si inquadra in una attività di amministrazione attiva della quale sono responsabili sia il debitore, sia il custode. Cfr. F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO, *Commentario breve al c.p.c.*, Padova, 1988, 802; E. REDENTI, *Dir. proc. civ.*, vol. III, Milano, 1957, 259.

(20) Sul punto cfr. G.A. MICHELI, *op. cit.*, 90; S. MAZZAMUTO, *op. cit.*, 218; D. CAPPONI, voce *Pignoramento*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXIII, Roma, 1990, 21.

(21) Per la giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 2724, n. 1 cfr. Cass. 7 aprile 1995, n. 3583, in *Foro it. Mass.*, 1995, 381; Cass. 24 gennaio 1998, n. 802, *ivi*, 1998, 61. Per la dottrina cfr. CIAN TRABUCCHI, *op. cit.*, 1725; R. FERRUCCI, in U. NATOLI - R. FERRUCCI, *op. cit.*, 388; COMOGLIO, *op. cit.*, p. 308; L. LAUDISA, voce *Prova testimoniale (Diritto processuale civile)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXV, Roma, 1991, 4.

Cons. Stato, Sez. V - 15-2-2001, n. 766 - Rosa, pres.; Musio, est. - Orsina (avv. Contaldi ed altri) c. Comune di Torre Pellice (avv. Bert) e U.S.S.L. n. 43 della Regione Piemonte (n.c.). (*Conferma TAR Piemonte Torino, Sez. II 7 novembre 1994, n. 557.*)

Sanità pubblica - Industrie e lavorazioni insalubri - Competenza del sindaco - Provvedimenti di controllo e repressivi - Individuazione. (R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 216, 217)

In base agli artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie, il sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate «insalubri», e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti (nella specie si trattava di un allevamento avicolo), e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni «moleste»; pertanto a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività (1).

(Omissis). - FATTO. - Il sig. Mario Orsina, titolare dell'omonimo allevamento di pollame di Torre Pellice, proponeva i seguenti ricorsi al T.A.R. Piemonte, Sez. II per l'annullamento dei provvedimenti appresso specificati:

A) con ricorso 614/92: dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torre Pellice n. 2 del 13 febbraio 1992, con la quale era ordinato al ricorrente: 1) di presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni, un progetto di impianto che eliminasse totalmente l'emissione di prodotti volatili e di polveri di allevamento; 2) di mettere in funzione l'impianto sopradetto entro un termine perentorio di giorni 90 dalla data di approvazione del progetto e del rilascio dell'eventuale autorizzazione amministrativa, come richiesto dal Servizio igiene pubblica della Comunità Montana - U.S.S.L. n. 43;

B) con ricorso 1303/92: dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Torre Pellice n. 16 del 3 luglio 1992, con la quale veniva revocato il nulla osta concesso con il provvedimento sindacale n. 479 del 23 febbraio 1968, per l'installazione di un allevamento avicolo in Via Pellice n. 8.

A sostegno della prima impugnativa, il ricorrente deduceva i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 216 T.U. leggi sanitarie r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta e sviamento.

In particolare, non poteva addebitarsi al ricorrente la presenza dell'allevamento in zona intensamente abitata, poiché l'allevamento è stato ubicato in zona, allorché la medesima era zona industriale e nelle vicinanze non vi era nessuna abitazione.

Il Comune aveva rilasciato concessioni edilizie, quantunque fosse stato sconsigliato dal medico provinciale in data 2 marzo 1979.

Inoltre, il sig. Orsina contestava dal punto di vista tecnico-sanitario l'esistenza di un reale pericolo per gli abitanti e gli altri frequentatori della zona, in quanto sia il medico provinciale nel 1979, che l'U.S.L. e l'Istituto di Igiene dell'Università degli Studi di Torino nel 1983 avevano escluso che la presenza dell'allevamento potesse arrecare danno alla salute pubblica.

Pertanto, non esisteva allo stato del progresso tecnologico un impianto idoneo ad eliminare totalmente l'emissione di prodotti volatili e di polveri dall'allevamento in questione e né era individuabile il potere che il Sindaco intendeva esercitare.

Con il secondo ricorso il sig. Orsina deduceva la violazione dell'art. 216 del T.U. 1265/1934 ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto il Sindaco non aveva il potere per fissare termini perentori, né previsti dalla legge, per la presentazione del richiesto progetto, né vi era stata istruttoria. E neanche potevano essere considerate valide le affermazioni del Comune sulla asserita pericolosità dell'allevamento.

In ogni caso la revoca del nulla osta, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere giustificata da un'approfondita ed analitica valutazione in punto di pubblico interesse, tanto più che l'amministrazione comunque avrebbe tutt'al più dovuto contestare l'idoneità della soluzione proposta e diffidare il ricorrente ad adottare i diversi adempimenti, onde attrezzare il capannone al fine di evitare i lamentati inconvenienti.

Il Comune di Torre Pellice, costituitosi in giudizio, confutava le dedotte argomentazioni e chiedeva la reiezione del ricorso e, ottemperando all'ordinanza istruttoria n. 484/1992, depositava la richiesta documentazione.

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R., previa riunione dei ricorsi, li respingeva, compensando tra le parti le spese del grado.

Il ricorrente originario propone ora appello contro la sentenza, ne chiede la riforma con la riproposizione dei motivi dedotti in primo grado.

L'amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, contesta in fatto e in diritto le censure mosse dall'appellante e ritiene che l'appello debba essere respinto e confermata la sentenza in epigrafe.

L'Unità socio-sanitaria-locale n. 43, alla quale l'appello risulta debitamente notificato, non si è costituita in giudizio.

All'udienza del 31 ottobre 2000 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO. - 1. - In ordine alle questioni sollevate con il primo ricorso *sub A2)* sembra doveroso ricordare che rientrano nelle attribuzioni dei Sindaci i poteri di controllo e repressivi, previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. 1265/1934, sia perché nessuna modifica è stata apportata dalla legge 833/1978 (cfr. art. 32, 3° comma), sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, sia in relazione all'attuazione della delega di cui alla l. 22 luglio 1975, n. 382, avvenuta con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 32).

Nell'ambito di tale attività il Sindaco opera per il corretto esercizio dei poteri attribuitigli con l'ausilio della locale Unità Sanitaria, il cui parere ha natura consultiva e endoprocedimentale e tuttavia, data la sua natura di carattere tecnico-sanitario, sollecita la promozione di tutti gli interventi tesi a tutelare la salute pubblica.

Questa Sezione (Cons. Stato, Sez. V 5 febbraio 1985, n. 67) ha già avuto modo di rimarcare che il Sindaco è titolare di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate «insalubri», ed inserite nella prima e nella seconda delle categorie previste dall'art. 216 del richiamato testo unico delle leggi sanitarie, e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale. Inoltre, può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto, in particolare, delle esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti l'allevamento, come nel caso in esame, di tipo avicolo e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva.

Nella fattispecie, si evince dagli atti che l'ordinanza 2/92 del 13 febbraio 1992, emessa dal Sindaco del Comune di Torre Pellice nei confronti dell'appellante, dà atto dell'avvenuto riscontro da parte del Servizio igiene pubblica U.S.S.L. 43 della Comunità Montana della Val Pellice, della insufficienza delle misure poste in essere dal titolare dell'allevamento, per cui si appalesava la necessità di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica.

La contemporanea ingiunzione a presentare un progetto per l'eliminazione dei paventati pericoli e a mettere in funzione l'impianto progettato entro 90 giorni dalla data di approvazione del progetto, pertanto, si inquadra correttamente nell'ambito dei poteri spettanti al Sindaco e né sembra che possa parlarsi di eccesso di potere o difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto sono indicate le condizioni che hanno reso necessario ed urgente l'intervento ed è chiaro il riferimento alle sollecitazioni provenienti dall'organo tecnico-sanitario in parte anche *per relationem*.

Il parere acquisito in sede di produzione richiesta dal T.A.R. faceva esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 216, 5° comma del T.U.L.S. ed alle condizioni ambientali di intollerabilità e di pericolo esistenti che rendevano urgente l'intervento sindacale.

Inconferente appare, quindi, la censura proposta circa l'avvenuta espansione dell'abitato cittadino anche nella zona limitrofa allo stabilimento industriale, nel quale era stato ubicato l'allevamento, che quasi starebbe a significare l'impossibilità per l'ammi-

nizzazione comunale di adeguare lo sviluppo urbanistico alle esigenze della comunità amministrata.

Nulla avrebbe vietato, eventualmente ed in linea di massima, all'appellante, di chiedere l'autorizzazione a trasferire la propria industria, classificata insalubre 1^a classe, al di fuori del centro abitato, come già avvenuto in casi analoghi, onde poter continuare la propria attività produttiva, una volta constatata la continuità e intollerabilità delle esalazioni prodotte, anche sulla base dell'avvenuta constatazione da parte del sig. Orsina che la soluzione meccanica consistente nella diversa collocazione dei ventilatori mobili e del diverso funzionamento degli aspiratori fissi e l'uso di integratori dietetici non potevano ridurre le emissioni.

Si soggiunge, infine, per quanto attiene ai pareri rilasciati sia dal medico provinciale nel 1979, che dall'Istituto di Igiene dell'Università degli Studi di Torino nel 1983 che la situazione presa in esame dall'U.S.S.L. 43 e dal Sindaco del Comune di Torre Pellice è di circa 9 anni distante (1992) dagli stessi pareri e che comunque in materia di igiene del suolo e dell'abitato era in vigore la normativa di cui alla l. 13 luglio 1966, n. 615 (anche se non espressamente citata nelle premesse del provvedimento impugnato) che agli artt. 1 e 20 dettava già precise disposizioni in materia di emissione di esalazioni, atte ad evitare alterazioni delle condizioni di salubrità dell'aria e di costituire, pertanto, un pregiudizio diretto ed indiretto alla salute dei cittadini.

2. - Le denunciate censure *sub B2*) concernenti l'ordinanza del Sindaco del Comune di Torre Pellice n. 16 del 3 luglio 1992, con la quale veniva invocato il nulla osta all'esercizio dell'attività di allevamento già concesso al sig. Orsina, appaiono non condivisibili in termini soprattutto di illegittimità derivata, che le suindicate considerazioni portano, invece, ad escludere nel caso in esame.

In secondo luogo, si osserva che l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di un'industria classificata insalubre, ai sensi del d.m. 2 marzo 1987 che classifica le industrie in argomento, è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni «molestie» (Cons. Stato, Sez. V 19 febbraio 1996, n. 212).

A seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il Sindaco può disporre, con la revoca del nulla osta, la cessazione dell'attività (Cons. Stato, Sez. V 27 aprile 1988, n. 247).

Si soggiunge che la valutazione del pubblico interesse risulta effettuata dai numerosi contatti avuti dall'amministrazione con l'interessato, documenti e denunce contenute nel fascicolo di primo grado, per cui riesce difficile intravedere una illegittimità del comportamento dell'amministrazione comunale resistente che, come si è visto, si è mossa nell'ambito della normativa nella specifica materia, all'epoca vigente.

Sulla base delle indicate considerazioni, l'appello va respinto, perché infondato. (*Omissis*)

(1) I POTERI DI VIGILANZA E D'INTERVENTO DEL SINDACO IN MATERIA DI INDUSTRIE INSALUBRI.

Con la decisione in rassegna il Consiglio di Stato ha modo di intervenire sulla materia dei poteri spettanti al sindaco in tema di valutazione delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate come «insalubri» (1), chiarendone contenuti e modalità di esercizio.

Il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante «approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», considerato a buon diritto come il primo testo nell'ordinamento italiano in cui è rinvenibile una regolamentazione, sia pure indiretta, in tema di inquinamento atmosferico (2), impone *ex art.* 216 particolari cautele nei confronti delle fabbriche o manifatture che producono vapori, gas, esalazioni insalubri o pericolose per la salute dei cittadini. Tali insediamenti di attività insalubri sono suddivisi, con decreto del Ministro della sanità (3), in due classi: la prima comprende le attività che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontano da qualsiasi centro abitato, salvo il caso in cui l'imprenditore dimostri di adottare speciali cautele tali da garantire che l'attività produttiva non rechi pregiudizio alla salute del vicinato; nella seconda rientrano invece quelle attività che possono essere esercitate nell'abitato, ma esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

L'avvio di queste attività deve essere previamente comunicato al sindaco, il quale può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele, quando ciò sia necessario nell'interesse della salute pubblica (4).

Il successivo art. 217 stabilisce che il sindaco, qualora ravvisi che le emissioni – solide, liquide o gassose – possono «riuscire» di pericolo o di danno per la salute pubblica, adotta le disposizioni necessarie per prevenire o impedire il pericolo o il danno, si assicura della loro esecuzione e efficienza e, in caso di inadempimento, ne dispone l'esecuzione di ufficio.

In tale potere dispositivo è stata riconosciuta un'applicazione specifica dei poteri genericamente conferiti al sindaco dall'art. 55 T.U. della legge comunale e provinciale (r.d. 3 marzo 1934, n. 383), di qualche mese precedente a quello delle leggi sanitarie in ordine ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica (5), potestà poi trasfusa nell'art. 38 legge 142/90 e tuttora sussistenti, come modificate dall'art. 117 d.lgs. 112/98, in forza dell'art. 50 d.lgs. 267/2000.

Come si vede, la legge attribuisce *tout court* al sindaco la titolarità di un'ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni insalubri e la competenza ad adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica.

L'esercizio di tali poteri-doveri è subordinato all'apprezzamento della situazione concreta, vale a dire ad un giudi-

zioni e compiti amministrativi statali alle Regioni e agli Enti locali ad opera del d.lgs. 112/98 v. il commento di A. FERRARA, *sub artt.* 82, 83, 84 d.lgs. 112/98, in G. FALCON (a cura di), *Lo Stato autonomista*, Bologna, 1998, 281 ss.; per le innovazioni introdotte dal d.lgs. 351/99 si rinvia a A. MURATORI, *Un decreto (a effetto immediato... nullo!) per il risanamento dell'aria ambiente*, in *Ambiente*, 1/2000, 17-21.

(3) Attualmente occorre fare riferimento al d.m. 5 settembre 1994, pubblicato in *G.U.* 20 settembre 1994, n. 220, che elenca 259 attività tra le industrie di prima classe e 81 attività tra le industrie di seconda classe.

(4) Sulla natura giuridica di tale autorizzazione valga ancora l'insegnamento di M.S. GIANNINI, che riconduce tale atto alla categoria delle «autorizzazioni permissive a contenuto prescrittivo» in funzione di controllo comunemente denominato «di polizia» (sanitaria, nel caso di specie), avente ad oggetto essenzialmente attività economiche private e inerente più che alla titolarità stessa del diritto di impresa a taluni poteri o facoltà in essa ricompresi. In particolare, le regole, prescrizioni e cautele ritenute necessarie dal sindaco «nell'interesse della salute pubblica», inserite nell'autorizzazione, diventano «clausole di esercizio del diritto di impresa» e dunque strumenti «per la disciplina pubblica del diritto di impresa», cfr. M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, 1993, 634-635.

(5) Sottolinea quest'aspetto, ad esempio, F. LAZZARO, *Inquinamento atmosferico*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, 678.

(1) Si precisa che, ai fini della qualificazione di un'impresa come industria insalubre, non ha rilevanza la circostanza che l'attività sia industriale, commerciale, artigianale o agricola, ma lo scopo perseguito dalla normativa di riferimento, consistente nell'impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini; sicché ogni volta che un'attività sia riconducibile ad uno dei tipi enumerati negli appositi elenchi ministeriali e possieda dimensioni o impieghi lavorazioni tali da comportare una molestia per i vicini, si è in presenza di un'attività insalubre. Trattasi di principio ormai pacifico in giurisprudenza: v., *ex ultimis*, Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 778, in *Rass. giur. san.*, 1998, 86; Cons. Stato, Sez. V, 1^o aprile 1997, n. 1322, in *Foro amm.*, 1997, 1076; T.A.R. Campania-Napoli 8 settembre 1998, n. 2830, in questa Riv., 2000, 614, con nota di P. PUPO, *I limiti all'esercizio dei poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri* (*ex artt.* 216 e 217 del T.U. n. 1265/1934) *alla luce della legge 241/90*; in dottrina v. S. DI ROSA, *Disciplina delle industrie insalubri. Industrie insalubri, ma non solo industrie. Corretta interpretazione di un termine*, in *L'amministrazione italiana*, 5/1999, 750-760.

(2) B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2001, 173; per una disamina del quadro normativo generale di riferimento in tema di inquinamento atmosferico si rinvia, *ex multis*, a A.L. VERGINE, *Scarichi nell'aria (reati relattivi)*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, 38 ss., per un esame dell'assetto delle competenze in materia, alla luce del conferimento di fun-

zio di valore improntato alla regola, tipica di tutti i procedimenti autorizzatori, della subordinazione della realizzazione di interessi privati ad interessi pubblici; ma proprio perché si tratta di vicende in cui rilevano più interessi in rapporto «conflittuale» (quello, a rilevanza pubblica, alla tutela dell'ambiente e della salute e quello, privato, relativo alla produzione) la discrezionalità si traduce in una scelta conforme a ragionevolezza e guidata dal criterio della ponderazione comparativa degli interessi coinvolti nel procedimento, per cui l'amministrazione non deve trascurare di valutare i fatti con riguardo all'eventualità di poter soddisfare gli interessi pubblici insieme con quelli privati o, comunque, di soddisfare in ogni caso i primi, ma con il minimo sacrificio dei secondi.

Il sistema delineato dagli artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie appare coerente a tale principio, ove si ammette una deroga al principio della localizzazione in aperta campagna delle industrie iscritte nella prima classe delle lavorazioni insalubri, qualora il titolare dimostri che, per nuovi metodi introdotti o speciali cautele adottate, il suo esercizio non reca nocimento alla collettività (comma 5); così come si prevede che il sindaco può vietare l'attivazione di industrie insalubri o «subordinarla a determinate cautele» (comma 6).

Siffatto significato della discrezionalità è di acquisita consapevolezza della Sezione qui giudicante, la quale afferma, infatti, che la determinazione sindacale di adozione in via cautelare di interventi preventivi o repressivi è funzionale all'esigenza di «contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell'attività produttiva».

Il giudizio di valore ex artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie deve necessariamente essere condotto con criteri tecnici. È di ovvia evidenza, infatti, che l'autorità sindacale, ai fini di un corretto esercizio dei suoi poteri, debba avvalersi dell'ausilio di un organo tecnico - l'azienda sanitaria locale - nella valutazione dell'intensità del pericolo o della gravità del danno per la salute pubblica e nell'individuazione delle misure cautelari da adottarsi nel caso concreto: il sindaco adotterà il provvedimento finale, previa acquisizione e adeguata considerazione di questo parere, di contenuto valutativo tecnico e con funzione consultiva ed endoprocedimentale. Pertanto, è da ritenersi illegittimo il provvedimento adottato dal sindaco senza la consulenza dell'ufficiale sanitario.

Alla stessa stregua, l'ordinanza sindacale deve fondarsi su elementi certi e tangibili che diano conto degli accertamenti e delle valutazioni condotte in concreto, nonché della stretta correlazione fra l'attività industriale insalubre e l'incidenza di essa con effetti dannosi (o pericolosi) sulla realtà esaminata (6); conseguentemente è da ritenere illegittimo un provvedimento adottato ex artt. 216 e 217 sul solo

presupposto che l'azienda destinataria doveva essere catalogata in una delle categorie previste nel decreto ministeriale di classificazione delle industrie insalubri (7).

La decisione in esame è rilevante perché con essa il Consiglio di Stato, ribadendo posizioni assunte in passato, chiarisce che i poteri del sindaco ex artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie, non modificati dalla legge 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, possono essere esercitati in ogni tempo, e quindi anche successivamente all'attivazione dell'impianto industriale (8), e possono esplicarsi anche mediante l'adozione di qualsiasi intervento cautelare finalizzato ad impedire la continuazione o l'evoluzione di attività potenzialmente pericolose (9).

Nel caso di specie, in particolare, è stata accertata dal giudice amministrativo, sia di primo sia di secondo grado, la legittimità di un'ordinanza sindacale (adeguatamente motivata, in parte anche *per relationem* al parere della locale unità sanitaria), avente ad oggetto la presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni, di un progetto di adeguamento tecnico dell'impianto e la sua messa a regime entro 90 giorni dall'approvazione.

Parimenti, è stata riconosciuta la conformità alla legge dell'atto di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di industria classificata «insalubre», e quindi dell'ingiunzione di cessazione dell'attività, a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi da parte dell'imprenditore per prevenire ed impedire il danno da esalazioni (10).

Da sottolineare anche la posizione della V Sezione con riferimento ai profili urbanistici della vicenda: infatti, una delle censure proposte dal ricorrente, titolare di allevamento avicolo, concerneva l'impossibilità di addebito nei suoi confronti della localizzazione dell'insediamento in zona densamente abitata, dal momento che esso era stato ubicato in zona originariamente industriale e nelle cui vicinanze non vi era alcuna abitazione.

I giudici di Palazzo Spada rigettano tale censura, facendo opportunamente intendere che l'Amministrazione comunale ha tutti i diritti per modificare il suo piano regolatore, allo scopo di adeguare lo sviluppo urbanistico alle esigenze della comunità amministrata, creando quindi vincoli e restrizioni alle attività esistenti (11).

Se varia lo strumento urbanistico ponendo una zona residenziale nei pressi di un insediamento la cui attività è qualificata come «insalubre», deve essere il titolare di tale insediamento ad adeguarsi alla nuova situazione pianificatoria, ben potendo, ad esempio, chiedere all'amministrazione comunale, onde evitare l'attivazione dei poteri repressivi, l'autorizzazione a trasferire la propria attività al di fuori dell'abitato, una volta constatata l'impossibilità di predisporre sistemi di abbattimento delle esalazioni prodotte.

Marco Brocca

(6) Sull'obbligatorietà in ogni caso, ai sensi dell'art. 216 T.U. leggi sanitarie, di un'attenta istruttoria procedimentale che risulti nella motivazione del provvedimento finale si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 1999, n. 377, in *Foro amm.*, 1999, 777; pertanto l'intervento repressivo sindacale non può basarsi sul mero dato formale ed estrinseco del difetto di autorizzazione, «ma deve dare contezza dell'esistenza di effettive situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica», Cons. Stato, Sez. V, 1° aprile 1996, n. 338, in *Foro amm.*, 1996, 1196.

(7) Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 1987, n. 532, in *Foro amm.*, 1987, 2204.

(8) Dello stesso tenore anche Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1985, n. 67, in *Cons. Stato*, 1985, I, 164; Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 1978, n. 451, in *Cons. Stato*, 1978, I, 636; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 3 settembre 1997, n. 480, in *T.A.R.*, 1997, I, 4003.

(9) Nel senso della legittimità di un provvedimento sindacale a contenuto immediatamente sospensivo dell'attività produttiva insalubre senza preventiva indicazione delle cautele da adottare, a causa della mancata comunicazione da parte dell'imprenditore all'autorità comunale dell'inizio di attività, si veda Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 1996, n. 212, in *Foro*

amm., 1996, 543.

(10) Conformemente anche Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 1988, in *Cons. Stato*, 1988, I, 458.

(11) D'altra parte il Consiglio di Stato in altra occasione ha riconosciuto la legittimità di una norma tecnica attuativa di piano regolatore che, facendo rientrare gli allevamenti di animali fra le industrie «inquinanti», ne prevedesse nel tempo la soppressione, Cons. Stato, Sez. IV, 14 luglio 1987, n. 424, in *Foro amm.*, 1987, 1726; alla stessa stregua è stata dichiarata legittima l'ordinanza sindacale di cessazione di un'attività insalubre di prima classe (nella specie, un allevamento di animali), esercitata in zona abitata e senza i dovuti accorgimenti tecnici, a nulla rilevando la destinazione della zona a insediamenti agricoli industriali, secondo le previsioni del piano regolatore, Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 1979, n. 208, in *Giur. it.*, 1980, III, 58; sui rapporti tra disciplina urbanistica comunale e artt. 216 e 217 T.U. leggi sanitarie si vedano anche Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 1992, n. 547, in *Riv. giur. urb.*, 1993, 555; Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 1989, n. 705, in *Riv. giur. edil.*, 1990, I, 87; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 9 febbraio 2001, n. 60, in *T.A.R.*, 2001, I, 1309.

Giurisprudenza comunitaria in materia agraria ed ambientale

di MARCO BORRACCETTI

I. - AGRICOLTURA

1. Allevamento di bestiame

La mancanza di qualsiasi indicazione nel registro di stalla tenuto dall'imprenditore agricolo comporta, salvo casi di forza maggiore, la perdita del diritto all'indennità compensativa prevista dalle norme istitutive un sistema integrato di gestione e controllo di alcuni regimi di aiuti comunitari e che prevedono l'identificazione e la registrazione degli animali.

Sentenza della Corte del 13 dicembre 2001, in causa C-131/00, *Nilsson*, ai sensi dell'art. 234 del Trattato - Pres. von Bahr, Rel. Sevón; Avv. gen. Stix-Hackl.

La questione pregiudiziale è stata sollevata dal giudice provinciale svedese, nell'ambito di una controversia relativa ad un'indennità compensativa a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Ai sensi del regolamento del Consiglio n. 3508/92, ogni Stato membro procede al controllo amministrativo delle domande di aiuto, controllo che può essere completato anche attraverso controlli effettuati in loco. Secondo quanto stabilito dalla dir. 92/102/CEE, gli stessi Stati membri devono provvedere a che gli allevatori che detengono specie bovine, si muniscano di registro di stalla che indichi il numero di animali presenti nell'azienda. La stessa direttiva prevede che siano adottate delle sanzioni di carattere amministrativo o penale nel caso in cui sia accertato che la tenuta dei registri o l'identificazione degli animali non è stata effettuata rispettando le norme stabilite.

Il successivo regolamento 3887/92 ribadisce che i controlli amministrativi ed in loco, questi ultimi effettuati senza preavviso, sono diretti a garantire il rispetto delle condizioni cui le concessioni di aiuti e premi sono subordinate, anche al fine di evitare che lo stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno. Proprio per questo, se il numero di animali dichiarati nella richiesta di aiuto non è maggiore del numero di animali effettivamente presenti al momento del controllo, sarà il numero degli animali effettivamente presenti al controllo che determinerà l'importo dell'aiuto.

Qualora, però, si riesca ad appurare che sia stato dichiarato il falso intenzionalmente o per negligenza grave, l'imprenditore sarà escluso dal beneficio dell'aiuto per l'anno civile considerato e, limitatamente al caso di una falsa dichiarazione deliberata, anche per quello dell'anno successivo.

Nel caso in cui il premio sia stato ricevuto indebitamente, l'imprenditore sarà tenuto al rimborso di quanto ricevuto, comprensivo degli interessi nel frattempo maturati. Solo nel caso in cui l'imprenditore dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore, permarrà il diritto al premio.

Secondo la normativa nazionale svedese, il detentore di bovini è tenuto ad iscrivere il loro numero in un registro che viene, per l'appunto, denominato «registro di stalla».

Emerge, pertanto, dalla normativa comunitaria, che gli obblighi in capo agli allevatori assumono rilievo, tanto che si può con tranquillità affermare che questi cominciano a diventare dei veri e propri operatori economici, con tutti gli oneri collegati a tale qualifica.

Il signor Nilsson aveva ricevuto l'ingiunzione di restituire l'indennità che gli era stata versata, visto che aveva ommesso di indicare nel registro di stalla qualsiasi informazione relativa agli animali effettivamente presenti.

Come sottolineato dalla Corte nella motivazione della sentenza, il registro assume importanza fondamentale nel sistema comunitario di identificazione e di controllo degli animali, diretto a controllare tutti i movimenti dell'animale dalla nascita alla morte, migliorandone così anche il commercio dato che si prevenivano e cercano di impedire le frodi.

Inoltre, l'importanza del registro la si comprende se si considera che in base ad esso, e non solo alle presenze effettive, vengono erogate le somme corrispondenti agli aiuti che possono essere concessi. Pertanto, come concludono i giudici comunitari, la mancanza di qualsiasi iscrizione è da considerarsi come infrazione grave alle regole di identificazione e registrazione degli animali, cosa che comporta l'esclusione di ogni diritto all'indennità compensativa, salvo sia provata la forza maggiore.

2. Olio di oliva

Si considera «detentore» di uno stock eccedentario di merce, ai sensi dell'art. 4 del reg. 3108/94, qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

Sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2002, in causa C-179/00, *Weidacher*, ai sensi dell'art. 234 del Trattato - Pres. Jann, Rel. Wathelet; Avv. gen. Mischo.

Nell'ottobre 1994 la società Thakis acquistava in Tunisia un notevole quantitativo di olio di oliva; parte della merce veniva data in pegno a favore di una banca austriaca. La merce lasciava la Tunisia il 21 dicembre 1994 e veniva sdoganata il 29 dicembre successivo, pur non essendo ancora scaricata.

Alla data del 31 dicembre 1994 parte dell'olio importato dalla Thakis si trovava in un deposito di un'impresa vinicola austriaca, sotto controllo bancario, mentre altra parte si trovava all'interno di vagoni ferroviari in sosta presso una stazione austriaca, sotto responsabilità del trasportatore.

Al fine di ben comprendere il contesto ambientale nel quale inserire la questione, si consideri che, a partire dal 1° gennaio 1995, l'Austria sarebbe entrata a fare parte della CE, cosa che avrebbe implicato l'applicazione dell'art. 149, n. 1 dell'Atto di adesione, avente come obiettivo la facilitazione del passaggio dalla normativa statale, fino a quel momento in vigore, a quella vigente nell'Unione europea che derivava dall'applicazione della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati.

L'ente austriaco di vigilanza dei prodotti agricoli, ritenendo che alla data del 1° gennaio 1995 la Thakis fosse detentrica di uno stock eccedentario di olio di oliva tunisino, ai sensi dell'art. 4 del reg. 3108/94, le imponeva di costituire una cauzione a garanzia di un credito d'imposta liquidato anticipatamente a titolo di stock eccedentario e le comunicava un avviso di imposizione, calcolato sulla base della differenza di tassazione dell'olio d'oliva importato esistente al 31 dicembre 1994 tra la Comunità e l'Austria.

Nell'ambito di un contenzioso amministrativo, la Thakis contestava, tra diversi aspetti del procedimento compiuto nei suoi confronti, anche il fatto di essere stato definito «detentore» di uno stock d'olio d'oliva. Il giudice austriaco operava pertanto un rinvio pregiudiziale diretto ad ottenere dei chiarimenti sulla nozione di «detentore» di stock eccedentario ai sensi dell'art. 4 del reg. 3108/94, in modo da potere capire se la Thakis possa essere definita tale per tutta la quantità di olio che aveva importato dalla Tunisia.

La Corte ricorda innanzitutto come la previsione di tassare i detentori di stock eccedentari era diretta unicamente a prevenire la costituzione di scorte a fini speculativi e ad annullare i vantaggi economici previsti dagli operatori che avevano costituito tali scorte.

Alla luce di ciò, la Corte ritiene che debba essere considerato come detentore la persona che, alla data del 1° gennaio 1995, aveva il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato per realizzare un profitto che la tassazione mirava ad impedire. Inoltre la designazione del detentore dello stock deve effettuarsi a prescindere dalla questione se, nella fattispecie, l'operatore abbia sottoposto a cauzione lo stock eccedentario.

In definitiva, la nozione di «detentore» di stock eccedentario è diretta ad indicare qualsiasi persona che abbia il potere di immettere sul mercato il prodotto immagazzinato e di trarne profitto.

II. - AMBIENTE

1. Rifiuti

1. Il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dall'art. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti in conformità al disposto dello stesso articolo.

Sentenza della Corte del 15 gennaio 2002, in causa C-196/01, *Commissione/Lussemburgo*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Jann, Rel. Sevón; Avv. gen. Léger.

In tale pronuncia, la Corte ribadisce che, per giurisprudenza costante, una circolare ministeriale non può essere considerata idonea a recepire negli ordinamenti nazionali le disposizioni di diritto comunitario perché, pur essendo vincolanti per le amministrazioni, non possono comportare obblighi in capo ai singoli. Nel caso di specie, poi, l'introduzione di una differente nomenclatura, rispetto a quella prevista dalla normativa comunitaria, ha l'effetto di comportare l'esclusione dell'utilizzo del Catalogo Europeo Rifiuti da un gran numero di operazioni nelle quali viene presa in considerazione la classificazione dei rifiuti stessi. Pur se il governo lussemburghese ha dato assicurazioni circa la promulgazione di un regolamento granducale diretto a garantire l'integrale recepimento del CER nel proprio ordinamento, la Corte ha ricordato come un inadempimento debba essere valutato al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato emesso dalla Commissione nel corso del procedimento d'infrazione (*ex multis*, sentenza

del 13 luglio 2000, in causa C-261/98, *Commissione/Portogallo*, *Racc.*, p. I-5905).

2. Il fatto di non avere ottemperato alle disposizioni derivanti dalle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, relative a diversi aspetti del trattamento di rifiuti, porta alla condanna per inadempimento di Italia e Regno Unito.

Sentenza della Corte del 24 gennaio 2002, in causa C-35/00, *Commissione/Regno Unito*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Colneric, Rel. Skouris; Avv. Gen. Tizzano.

Sentenza della Corte del 24 gennaio 2002, in causa C-466/99, *Commissione/Italia*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Colneric, Rel. Skouris; Avv. Gen. Mischio.

Le direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE riguardano i piani di gestione e smaltimento di rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Sia Regno Unito che Italia non si sono conformate alla lettera di tali norme, in particolare non hanno completato i piani di gestione che avrebbero dovuto essere previsti e che dovrebbero riguardare la totalità del territorio nazionale.

Ne consegue che la Corte li condanna per essere venuti meno agli obblighi loro derivanti dalla lettera delle direttive in precedenza richiamate.

2. Sostanze pericolose

Per avere omesso di adottare, nel termine stabilito dalla direttiva 96/82/CE, le misure normative necessarie ad ottemperare alla lettera della stessa direttiva, relativa ai controlli diretti a prevenire incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Corte condanna il Regno del Belgio e la Repubblica d'Irlanda.

Sentenza della Corte del 17 gennaio 2002, in causa C-423/00, *Commissione/Belgio*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Colneric, Rel. Schintgen; Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer.

Sentenza della Corte del 17 gennaio 2002, in causa C-394/00, *Commissione/Irlanda*, ai sensi dell'art. 226 del Trattato - Pres. Colneric, Rel. Schintgen; Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer.

Due sentenze che condannano la mancata adozione di disposizioni normative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose quali, a titolo esemplificativo, il nitrato di ammonio, i poli-coloro-dibenzofurani e le poli-cloro-dibenzodiossine, e più in generale, gli esplosivi e le sostanze facilmente ed estremamente infiammabili, così definite nel testo della stessa direttiva.

Sia l'Irlanda che il Belgio non contestano l'inadempimento ma invocano, a loro scusante, sia le articolazioni amministrative normative che il fatto di essere in procinto di rimediare a tale inadempimento con norme nazionali in discussione al momento della sentenza.

La Corte, ricordando che - per costante giurisprudenza - l'inadempimento statale deve essere valutato al momento della scadenza del termine stabilito nel parere motivato della Commissione e che semplici prassi amministrative - in quanto per natura modificabili dell'amministrazione e prive di adeguata pubblicità - non possono essere considerate come valido adempimento degli obblighi imposti dal Trattato, condanna i due Stati membri per essere venuti meno agli obblighi loro derivanti dalla direttiva.

MASSIMARIO

Giurisprudenza civile

(a cura di PAOLA MANDRICI)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezione specializzata agraria - Accertamento positivo o negativo circa l'esistenza di un rapporto agrario - Sufficienza - Fattispecie. (L. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Cass. Sez. III Civ. - 22-5-2001, n. 6955 - Fiduccia, pres.; Finocchiaro, est.; Uccella, P.M. (conf.) - Mazzarelli (avv. D'Angelo) c. Di Mattia (avv. Spinelli ed altro). (Conferma App. Ancona 26 giugno 1999)

Rientrano nella competenza funzionale, *ratione materiae*, della Sezione specializzata agraria tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o alle eccezioni del convenuto, la decisione implichi un accertamento positivo o negativo circa l'esistenza di un rapporto soggetto alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, sempre che non appaia *ictu oculi* infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati nella speciale legislazione vincolistica. (Nella specie, intimato sfratto per morosità relativamente a una locazione urbana, il convenuto aveva eccepito di aver coltivato un vigneto, impiantato su un terreno annesso al fabbricato e di aver pagato i canoni mediante conferimento di uva al locatore e la Suprema Corte, in applicazione dei riferiti principi, ha ritenuto la competenza della Sezione specializzata agraria) (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 28 novembre 2001, n. 15151, in questa Riv. (M), 2002, 135; Cass. 11 aprile 2001, n. 5405, *ivi*, 2002, 174, con nota di CARMIGNANI S., *Competenza giurisdizionale e qualificazione del contratto*; Cass. 4 aprile 2001, n. 4969, *ivi* (M), 2001, 484; Cass. 11 aprile 2000, n. 4595, *ivi* (M), 2000, 348; Cass. 11 febbraio 1999, n. 1169, *ivi*, 1999, 469; in *Foro it.*, 2000, 603, con nota di CAPPONI B., *Le competenze per materia nel sistema del controllo preliminare della competenza (con particolare riferimento al contenzioso del lavoro e a quello agrario)*; in *Giur. it.*, 2000, 521, con nota di CANAVESE E., *La derogabilità per ragioni di connessione della competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo: una questione senza fine?*; Cass. 8 agosto 1997, n. 7358, in questa Riv. (M), 1998, 377; Cass. 16 aprile 1997, n. 3281, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 591; Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577, in questa Riv., 1996, 240; Cass. 13 aprile 1995, n. 4251, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 830; Cass. 1° aprile 1995, n. 3830, *ivi*, 1995, 751; Cass. 24 settembre 1990, n. 9689, in *Giur. agr. it.*, 1991, 462.

*

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - In genere - Contenuto del contratto - Predeterminazione per legge, se manca l'assistenza delle organizzazioni sindacali - Conseguenze - Nullità delle clausole in contrasto ed inserzione automatica di quelle legali - Artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c. - Applicabilità. (C.c., artt. 1339 e 1419; l. 12 giugno 1962, n. 567, artt. 1 e 9; l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23; l. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 45 e 58)

Cass. Sez. III Civ. - 22-5-2001, n. 6956 - Favara, pres.; Finocchiaro, est.; Russo, P.M. (conf.) - Porro (avv. Contaldi) c. Orenigo (avv. Tarantola). (Conferma App. Genova 23 settembre 1998)

Nell'affitto di fondo rustico il contenuto del contratto - canone, obblighi e diritti delle parti, durata del rapporto - se le parti non sono assistite dalle organizzazioni professionali (art. 23, terzo comma, l. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203) è determinato dalla legge. Ne deriva che le contrarie pattuizioni - quali ad esempio le regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi compenso ulteriore, da parte dell'affittuario, rispetto al canone di affitto, che deve essere corrisposto in denaro, nella misura normativamente stabilita - sono

Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente - 6/2002

nulle ai sensi degli artt. 1 e 9 della l. 12 giugno 1962, n. 567, e 58 della succitata legge 203/1982, e sono automaticamente sostituite, ai sensi dell'art. 1339 c.c., da quelle legali, ferma restando l'esistenza e la validità del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c. (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 1° dicembre 1999, n. 13359, in questa Riv., 2000, 466, con nota di RAUSEO N., *La nullità degli accordi in deroga, in Riv. dir. agr.*, 2000, 287, con nota di FORIT A., *Nullità, riconduzione e spazi lasciati aperti all'autodeterminazione nella disciplina inderogabile sui contratti agrari*; Cass. 21 agosto 1997, n. 7822, in questa Riv., 1997, 666, con nota di CIMATTI I.; Cass. 2 agosto 1997, n. 7177, *ivi*, 1998, 478, con nota di ORLANDO A., *Costituzione, qualificazione ed accertamento del rapporto agrario*; Cass. 6 giugno 1995, n. 6360, *ivi*, 1995, 617; Trib. Alba 5 novembre 1993, n. 350, *ivi*, 1993, 635, con nota di MASINI S., *Sulla "pluralità" sindacale dell'assistenza per la stipulazione di accordi in deroga*.

*

Esecuzione forzata - Opposizioni - In genere - Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Caratteri e differenze. (L. 3 maggio 1982, n. 203; l. 14 febbraio 1990, n. 29, art. 9)

Cass. Sez. III Civ. - 22-5-2001, n. 6972 - Fiduccia, pres.; Durante, est.; Frazzini, P.M. (conf.) - Forte ed altri (avv. D'Angelo) c. Targise ed altri. (Regola competenza)

La competenza a conoscere dell'opposizione a precetto per il rilascio di un fondo rustico, spetta alla Sezione specializzata agraria, ove l'opposizione in relazione ai motivi che la sorreggono, debba qualificarsi come opposizione all'esecuzione e, al giudice dell'opposizione, ove l'opposizione essendo fondata su ragioni che attingono al quomodo dell'azione esecutiva si configuri come opposizione agli atti esecutivi (1).

(1) In merito alla massima in esame non si rilevano precedenti specifici. Sul punto vedi Cass. 20 gennaio 1999, n. 485, in *Foro it.*, 1999, 3521, con nota di BENINI S.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 13, con nota di LOPILATO V.; in *Foro amm.*, 2000, con nota di IANNOTTA R.

*

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante - Acquisto per usucapione - Esclusione. (C.c., art. 896)

Cass. Sez. II Civ. - 27-3-2002, n. 4361 - Baldassarre, pres.; Scherillo, est.; Marinelli, P.M. (conf.) - Buffa (avv. Adragna) c. Bagnato ed altro (avv. Caradonna). (Conferma Trib. Trapani 25 maggio 1999)

Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo (1).

(1) In senso conforme cfr.: Cass. 15 giugno 1999, n. 5928, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1393; Cass. 29 agosto 1997, n. 8245, *ivi*, 1997, 1565; Cass. 12

Giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico del depuratore - Natura mista dei reflui - Equiparazione ai reflui di acque urbane - Scarico privo di autorizzazione - Illecito amministrativo - Sussistenza. (D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, artt. 54, 59)

Cass. Sez. III Pen. - 12-10-2000, n. 2884 (c.c.) - Zumbo, pres.; Novarese, est.; P.M. (parz. diff.) - Dallo, ric. (*Annula in parte con rinvio App. Venezia 10 febbraio 2000*)

In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi uno e 2, del d.lgs. n. 152 del 1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art. 59, commi 1 e 5 dello stesso decreto (1).

(1) Esiste sul punto un vivace contrasto giurisprudenziale: in senso contrario alla massima in rassegna cfr. Cass. Sez. III, 18 dicembre 1993 n. 2167, Vitali, in *Mass. dec. pen.*, 1994, 196.197; nei termini in cui si esprime la predetta massima si veda, invece, Cass. Sez. III, 25 giugno 1993, n. 963, Battistessa, *ivi*, 1993, 195.123.

*

Bellezze naturali (Protezione delle) - Reati in materia paesaggistica - Sostituzione della pena detentiva breve - Esclusione - Ragione. (L. 8 agosto 1985, n. 431; l. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53 e 60)

Bellezze naturali (Protezione delle) - Sbancoamento di terreno senza autorizzazione - Reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. n. 312 del 1985 - Configurabilità - Fattispecie. (D.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies; l. 8 agosto 1985, n. 431)

Cass. Sez. III Pen. - 14-1-2002, n. 1172 - Savignano, pres.; Zumbo, est.; Izzo, P.M. (parz. diff.) - Totaro, ric. (*Conferma App. Napoli 24 ottobre 1994*)

La sostituzione delle pene detentive brevi, di cui all'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689, non è applicabile ai reati ambientali previsti e puniti dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, in virtù dell'esclusione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 60 della l. 689 del 1981. Invero il nostro diritto positivo sin dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha adottato una nozione ampia di materia urbanistica coincidente con l'assetto del territorio, come tale non riconducibile all'uso del solo territorio urbano. A questa nozione si riferiva certamente il legislatore del 1981 quando ha menzionato i reati previsti dalle legge in materia urbanistica ed edilizia, per escluderli dalla depenalizzazione e dalla applicabilità delle pene sostitutive (1).

Integra il reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito il l. 8 agosto 1985, n. 431 lo sbancoamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in un caso di sbancoamento di un'area di mq. 1880 per una profondità di dica m. 4) (2).

(1) Sul primo punto in senso conforme Cass. Sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2950, Sanno, 212.539, in *Riv. pen.*, 1999, 169.

(2) Giurisprudenza costante sul secondo punto. Da ultimo si veda Cass. Sez. III, 16 aprile 1994, n. 291, Capparelli, 197.599, in *Mass. dec. pen.*, 1994, 28-29 (fasc. agosto).

Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarico diretto - Disciplina applicabile - D.lgs. n. 152 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Disciplina sui rifiuti - Applicabilità. (L. 10 maggio 1976, n. 319; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152)

Cass. Sez. III Pen. - 24-10-2001; n. 38120 - Avitabile, pres.; Grillo est.; De Nunzio, P.M. (conf.) - Santoro, ric. (*Annula senza rinvio Trib. Salerno 18 gennaio 2001*)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, intendendosi per scarico il riversamento diretto nei corpi recettori, quando il collegamento tra fonte di riversamento e corpo recettore è interrotto viene meno lo scarico precedentemente qualificato come indiretto, per fare posto alla fase di smaltimento del rifiuto liquido. Conseguentemente in tale ipotesi si rende applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n. 22 del 1997 e non quella della legge n. 319 del 1976, come sostituita dal d.lgs. n. 152 del 1999. (V. Corte cost., sent. 8 maggio 1998, n. 173) (1).

(1) In senso conforme Cass. Sez. Un. 13 dicembre 1995, n. 12310, Forina, in questa Riv., 1996, 457, con nota di M.G. COSENTINO, *Smaltimento dei rifiuti e stoccaggio di acque reflue derivanti dalla lavorazione delle olive*, Cass. Sez. III, 3 agosto 1999, n. 2358, Belcarì, in questa Riv. (M), 2001, 416 e in *Riv. giur. ambiente*, 2000, 312 e segg. con nota di COPPINI, *Smaltire i rifiuti senza autorizzazione è reato*; in dottrina si vedano anche MAGLIA, SANTOLOCI, *In tema di scarico di rifiuti liquidi*, in *Riv. pen.*, 1999, 725 e segg.

*

Bellezze naturali (Protezione delle) - Disposizioni di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431 - Reato di cui all'art. 1 sexies - Nuove disposizioni di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Reato di cui all'art. 163 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza. (L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; l. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 sexies; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163; d.l. 27 giugno 1985, n. 312)

Cass. Sez. III Pen. - 30-1-2002, n. 3349 - Avitabile, pres.; Mannino, est.; Passacantando, P.M. (diff.) - Bieller, ric. (*Conferma App. Torino 7 marzo 2000*)

La fattispecie penale già contenuta nell'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1985, n. 431, è stata trasfusa, nell'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali, nell'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, che prevede la punibilità di chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali; tra le due disposizioni sussiste pertanto continuità normativa, sia per l'oggetto della tutela sia per il regime sanzionatorio, rimasto immutato stante il riferimento alle pene previste dall'art. 20 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 (1).

(1) Esattamente in termini Cass. Sez. III, 23 ottobre 2000, n. 10863, Raguccia, in *Mass. dec. pen.*, 2000, 217.588.

Giurisprudenza amministrativa

(a cura di FILIPPO DE LISI)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Disciplina applicabile - Quella del tempo del fatto commesso. (Reg. C.E. 19 marzo 1993, n. 643; reg. C.E.E. 24 settembre 1985, n. 2677, par. 6 e 7; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Concorso tra percettore e richiedente - Fattispecie. (Reg. C.E. 19 marzo 1993, n. 643; reg. C.E.E. 24 settembre 1985, n. 2677, par. 6 e 7)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Illegittima richiesta di aiuti - Atto di accertamento - Carattere - Conseguenze per la contestazione. (L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 13 ss.)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Sanzioni - Ambito di applicazione. (Reg. C.E. 19 marzo 1993, n. 643; l. 23 dicembre 1986, n. 898, artt. 2 e 3; reg. C.E.E. 24 settembre 1985, n. 2677, art. 12)

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Consumo olio d'oliva - Illeciti amministrativi - Discipline applicabile - Quella della data di presentazione della domanda - Situazione dei compartecipi. (Reg. C.E.E. 24 settembre 1985, n. 2677, par. 6; reg. C.E. 19 marzo 1993, n. 643)

Cons. Stato, Sez. II - 2-5-2000, n. 412 - Iannotta, pres.; Troiano, est. - Ministero politiche agricole (*Quesito*)

In tema di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità ed il divieto di integrazione analogica di cui all'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina previgente meno favorevole (il principio è stato affermato a proposito dell'applicazione del reg. C.E. n. 643 del 19 marzo 1993, che ha modificato i paragrafi 6 e 7 del reg. C.E. n. 2677 del 24 settembre 1985, sanzionando l'illegittima richiesta di aiuti comunitari al consumo di olio di oliva e non più l'illegittima percezione degli aiuti richiesti (1)).

In tema di aiuti comunitari al consumo di olio di oliva, a seguito dell'entrata in vigore del reg. C.E.E. n. 643 del 19 marzo 1993, che ha modificato i paragrafi 6 e 7 del reg. C.E.E. n. 2677 del 24 settembre 1985, la fattispecie tipica assoggettata a sanzioni si identifica nell'illegittima richiesta di aiuti comunitari e non più nell'illegittima percezione degli aiuti richiesti, per cui deve ritenersi, in linea di principio, che il comportamento consistente nella semplice percezione dei medesimi aiuti indebiti non sia autonomamente sanzionabile, salvo che possa provarsi, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il soggetto percipiente si era accordato con il richiedente, prima dell'inoltro della domanda, ed in questo caso il primo risponderà a titolo di concorso con l'altro (2).

In tema di aiuti comunitari al consumo di olio di oliva, l'atto di accertamento di cui agli artt. 13 ss., l. 24 novembre 1981, n. 689 - che ha natura endoprocedimentale ed istruttorio e non comporta ancora l'esercizio della potestà pubblica sanzionatoria - esaurisce la sua funzione nella contestazione di un fatto concreto, individuato mediante la descrizione dei suoi elementi, senza che l'identificazione di tale fatto dipenda dalla qualificazione assegnata alla stessa Autorità procedente, per cui ove dall'atto di accertamento emerga che l'Amministrazione ha riscontrato a carico del trasgressore non solo l'indebita percezione degli aiuti, ma anche la previa illegittima richiesta degli stessi da parte del medesimo soggetto, deve ritenersi che pure tale profilo della condotta dell'agente sia stata presa in considerazione in sede di contestazione degli addebiti e possa costituire presupposto per l'irrogazione della sanzione (3).

In ipotesi di violazione della disciplina sugli aiuti comuni-

tari al consumo di olio di oliva, poiché la potestà sanzionatoria attribuita all'Amministrazione dagli artt. 2 e 3, l. 23 dicembre 1986, n. 898 non si identifica nella potestà sanzionatoria esercitata ai sensi del paragrafo 6 dell'art. 12 reg. C.E.E. n. 2677 del 24 settembre 1985, come sostituito dal reg. C.E. n. 643 del 19 marzo 1993, in considerazione delle rilevanti differenze strutturali tra la fattispecie di illecito amministrativo definito dalle due normative, l'impugnazione di una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 2 e 3, l. 23 dicembre 1986, n. 898, espressamente richiamati nel provvedimento, non può ricondursi all'esercizio della potestà sanzionatoria di cui al nuovo testo del citato paragrafo 6, dovendo in tal caso prospettarsi l'invalidità del provvedimento sanzionatorio, in quanto emanato in forza di norme di legge non più vigenti al tempo della commissione del fatto (4).

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'illecito amministrativo contemplato dal paragrafo 6, art. 12, del reg. C.E.E. n. 2677 del 24 settembre 1985, come sostituito dal reg. C.E. n. 643 del 19 marzo 1993, poiché è con la presentazione della domanda di aiuti comunitari non dovuti che viene commessa la violazione, è alla data di questa domanda che deve avervi riguardo per individuare la disciplina sanzionatoria applicabile, per cui l'illecito commesso in tale momento è imputabile indistintamente a tutti i compartecipi, potendo il singolo concorrente sottrarsi alla relativa sanzione solo nel caso di utile desistenza e cioè quando, prima del perfezionamento della fattispecie, abbia instaurato un processo causale che elimini le conseguenze del suo apporto, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto alla condotta degli altri (5).

(1-5) Si tratta delle risposte a specifici quesiti formulati dal Ministero delle politiche agricole sull'applicazione del reg. C.E.E. n. 2677 del 24 settembre 1985 configurando come fattispecie tipica assoggettata a sanzione la mera illegittima richiesta di aiuti comunitari al consumo di olio di oliva e non più l'illegittima percezione degli aiuti richiesti.

*

Caccia - Caccia agli ungulati - Provincia di Sondrio - Domanda di caccia in un settore omogeneo - Decisione - Competenza - Comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia - Sussiste.

T.A.R. Lombardia, Sez. I - 3-5-2001, n. 3692 - Vacirca, pres.; Spadavecchia, est. - B.G. (avv. Zotti e Valagossa) c. Provincia Sondrio (avv. Pini e Pisapia).

Nella provincia di Sondrio, la competenza a pronunciarsi sulla domanda di ammissione all'esercizio della caccia in uno dei vari settori omogenei dei cinque comprensori alpini in cui è suddiviso il territorio provinciale ai fini della caccia agli ungulati, spetta al comitato di gestione del comprensorio alpino di caccia e non già al suo presidente, anche nell'ipotesi in cui il comitato di gestione sia scaduto, in quanto la prorogatio di un organo scaduto presuppone comunque la titolarità del potere eccezionalmente esercitato oltre la scadenza (1).

Nella regione Lombardia, la Provincia, nell'esercizio del potere regolamentare conferitole in materia di caccia agli ungulati, correttamente estende ai singoli settori omogenei in cui è suddiviso il territorio i criteri di ammissione all'esercizio della caccia stabiliti dalla legge regionale per i comprensori alpini (2).

(1-2) Si tratta di questioni nuove. Sulla prima massima, per l'impossibilità di prorogatio di un organo scaduto, v. Corte cost. 4 maggio 1992, n. 208, in Cons. Stato, 1992, II, 793 ss.

PARTE III - PANORAMI

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Fissazione di talune modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli. *Reg. Commissione 29 aprile 2002, n. 753/2002*. (G.U.C.E. 4 maggio 2002, n. L 118)

Modifica del reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e le note complementari di cui all'allegato del reg. (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. *Reg. Commissione 6 maggio 2002, n. 796/2002*. (G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128)

Approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e adempimento congiunto dei relativi impegni. *Dec. Consiglio 25 aprile 2002, n. 200/358/EC*. (G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 130)

Modifica del reg. (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 15 aprile 2002, n. 804/2002*. (G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132)

Modifica del reg. (CEE) n. 2158/92 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. *Reg. Parlamento europeo e Consiglio 15 aprile 2002, n. 805/2002*. (G.U.C.E. 17 maggio 2002, n. L 132)

Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di antiparassitari (benzotone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale. *Dir. Commissione 17 maggio 2002, n. 2002/42/CE*. (G.U.C.E. 22 maggio 2002, n. L 134)

Modifica degli allegati I e II del reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. *Reg. Commissione 24 maggio 2002, n. 868/2002*. (G.U.C.E. 25 maggio 2002, n. L 137)

Modifica degli allegati I, II e III del reg. (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. *Reg. Commissione 24 maggio 2002, n. 869/2002*. (G.U.C.E. 25 maggio 2002, n. L 137)

Sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. *Dir. Parlamento europeo e Consiglio 7 maggio 2002, n. 2002/32/CE*. (G.U.C.E. 30 maggio 2002, n. L 140)

Vendita dei residui di olio d'oliva comunitario detenuti dall'organismo d'intervento italiano. *Dec. Commissione 24 maggio 2002, n. 2002/408/EC*. (G.U.C.E. 30 maggio 2002, n. L 140)

Completamento dell'allegato del reg. (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Calçot de Valls). *Reg. Commissione 30 maggio 2002, n. 905/2002*. (G.U.C.E. 31 maggio 2002, n. L 142)

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alla data di presentazione delle domande di pagamenti per superficie, previsti dal reg. (CE) n. 1251/99 del Consiglio U.E. del 17 maggio 1999. *D.M. (politiche agricole e forestali) 26 aprile 2002*. (G.U. 3 maggio 2002, n. 102)

Approvazione dello statuto del Consorzio «Ente Tutela Vini di Romagna» in Forlì, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Albana di Romagna» e dei vini D.O.C. «Sangiovese di Romagna», «Trebiano di Romagna», «Cagnina di Romagna», «Pagadebit di Romagna», «Colli di Faenza» e «Colli d'Imola», e conferma dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi delle citate D.O.C., ai sensi dell'art. 18, comma I, della l. 10 febbraio 1992, n. 164. *D.M. (politiche agricole e forestali) 5 aprile 2002*. (G.U. 6 maggio 2002, n. 104)

Testo del d.l. 7 marzo 2002, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82, recante: «Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione dei coke da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione». (G.U. 7 maggio 2002, n. 105)

Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 9 aprile 2002*. (G.U. 10 maggio 2002, n. 108, suppl. ord. n. 102)

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Sanzo» o «Moscato di Sanzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 17 aprile 2002*. (G.U. 14 maggio 2002, n. 111)

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2001/2002. *D.M. (politiche agricole e forestali) 21 gennaio 2002*. (G.U. 15 maggio 2002, n. 112)

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valcalepio». *D.M. (politiche agricole e forestali) 17 aprile 2002*. (G.U. 15 maggio 2002, n. 112)

Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del d.p.r. 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. *D.M. (politiche agricole e forestali) 26 aprile 2002.* (G.U. 16 maggio 2001, n. 113)

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», registrata con reg. (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. *D.M. (politiche agricole e forestali) 26 aprile 2002.* (G.U. 17 maggio 2002, n. 114)

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con reg. (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 aprile 2002.* (G.U. 18 maggio 2002, n. 115)

Modifica del d.m. 10 agosto 2001, recante disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi e del reg. (CE) n. 1092/2001 che reca modalità di applicazione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 marzo 2002.* (G.U. 21 maggio 2002, n. 117)

Autorizzazione al Laboratorio Centrale - Istituto regionale della vite e del vino di Palermo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 22 aprile 2002.* (G.U. 22 maggio 2002, n. 118)

Autorizzazione al laboratorio «Rocchi dott. Eugenio S.r.l.» di Bazzano, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *D.M. (politiche agricole e forestali) 15 aprile 2002.* (G.U. 23 maggio 2002, n. 119)

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle citate denominazioni di origine controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l. 10 febbraio 1992, n. 164. *D.M. (politiche agricole e forestali) 16 maggio 2002.* (G.U. 29 maggio 2002, n. 124)

Autorizzazione all'organismo di controllo «PAI - Products Authentications Inspectorate Italia S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del reg. (CEE) 2081/92. *D.M. (politiche agricole e forestali) 29 aprile 2002.* (G.U. 30 maggio 2002, n. 125)

Modifiche al d.m. 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999. *D.M. (ambiente e tutela del territorio) 26 aprile 2002.* (G.U. 31 maggio 2002, n. 126)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato dell'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001. *L. 11 maggio 2002, n. 102.* (G.U. 31 maggio 2002, n. 126, suppl. ord. n. 114/L)

LEGISLAZIONE REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Modifiche ed integrazioni al r.r. 16 novembre 2000, n. 36 - regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. *R.R. 13 novembre 2001, n. 39.* (B.U. 15 novembre 2001, n. 164)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge regionale n. 30/1987, art. 31, come sostituito dall'art. 5, comma 94, della legge regionale n. 4/2001. Regolamento concernente i criteri per la concessione di contributi a favore di enti territoriali, loro consorzi ed aziende speciali per la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche di carattere sperimentale, nonché di altre iniziative di rilievo regionale. *D.P.R. 31 agosto 2001, n. 0332/Pres.* (B.U. 31 ottobre 2001, n. 44)

Approvazione modifica al regolamento per la gestione del fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 10/1997. *D.P.R. 25 settembre 2001, n. 0354/Pres.* (B.U. 31 ottobre 2001, n. 44)

LOMBARDIA

Regolamento regionale per l'agriturismo ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, e art. 13 l.r. 7 febbraio 2000, n. 7. *R.R. 24 dicembre 2001, n. 8.* (B.U. 28 dicembre 2001, n. 52, 2° suppl. ord.)

PUGLIA

Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale. *L.R. 12 aprile 2001, n. 11.* (B.U. 12 aprile 2001, n. 57)

SARDEGNA

Modifica dell'art. 49 della l.r. 29 luglio 1998, n. 23 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna», concernente il periodo di caccia. *L.R. 7 febbraio 2002, n. 5.* (B.U. 8 febbraio 2002, n. 4)

TOSCANA

Soppressione dei consorzi idraulici di seconda categoria. *L.R. 31 ottobre 2001, n. 51.* (B.U. 7 novembre 2001, n. 37)

Modifiche alla l.r. 26 giugno 2001, n. 27 «Calendario venatorio 2001-2002». *L.R. 14 novembre 2001, n. 55.* (B.U. 21 novembre 2001, n. 38)

Interventi a favore della produzione vivaistica di piante ornamentali ottenuta con metodi di coltivazione biologica. *L.R. 19 novembre 2001, n. 57.* (B.U. 28 novembre 2001, n. 39)

Modifica alla l.r. 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica). *L.R. 19 febbraio 2001, n. 58.* (B.U. 28 novembre 2001, n. 39)

VALLE D'AOSTA

Istituzione e gestione della rete contabile agricola regionale. Abrogazione della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4. *L.R. 12 novembre 2001, n. 29.* (B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla l.r. 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla l.r. 18 aprile 2000, n. 11. *L.R. 12 novembre 2001, n. 31.* (B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

LIBRI

Compendio di diritto alimentare, di LUIGI COSTATO – CEDAM, Padova, 2002, p. 346, Euro 25.

La pregevole opera del prof. Luigi Costato, ha il merito di attribuire organica sistemazione al diritto alimentare, una materia che fino ai recenti scandali verificatisi in questi ultimi anni, dei quali il più eclatante, purtroppo è stato quello relativo alla Sindrome Spongiforme Bovina, nota ai più come BSE, non aveva focalizzato più di tanto l'attenzione degli esperti del diritto.

L'opera ha quindi, il pregio di recepire un'istanza di approfondimento in questa materia, che non è più limitata agli esperti del diritto, costretti ad occuparsene a diverso titolo, ma anche dei consumatori, sempre più preoccupati che non ci siano regole sufficientemente garantiste della tutela della salute umana nonché degli imprenditori agricoli e agroindustriali che, con difficoltà, spesso si muovono all'interno di norme nazionali e comunitarie che, da un lato, mirano a valorizzare le produzioni alimentari, ma, dall'altro, sono costrette a tener presente il rispetto dei limiti in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci, che non sempre si armonizzano con tale finalità.

L'opera, ricchissima di riferimenti giurisprudenziali, soprattutto inerenti l'orientamento in materia della Corte di giustizia europea, si presenta suddiviso in tre capitoli: il primo affronta il tema della circolazione dei prodotti alimentari fra diritto interno, diritto comunitario e diritto dei trattati multilaterali; il secondo, il mercato dei prodotti agricoli ed agroalimentari; il terzo, le regole di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.

Nell'ambito del primo capitolo, l'A. affronta temi cari al diritto nazionale come quello relativo alla definizione dell'impresa agricola, recentemente oggetto di nuova attenzione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (1) che ha riformulato l'art. 2135 c.c. introducendo un modello di impresa agricola più vicino alla realtà economica attuale.

L'A. prosegue considerando i complessi intrecci tra la potestà normativa delle istituzioni comunitarie e quella delle organizzazioni internazionali, con riferimento anche alla legislazione discendente dagli accordi assunti nelle sedi internazionali come il GATT e il WTO.

Molto interessanti sono le pagine dedicate alla tutela della salute del consumatore e alla nozione stessa di consumatore, soggetto le cui aspettative in materia di alimentazione oggi condizionano sempre più le scelte della filiera agro-alimentare.

In merito alla circolazione dei prodotti alimentari, sono interessanti i riferimenti ai contenziosi che hanno fatto ampiamente discutere i produttori di pasta italiana, sulla *querelle* se fosse ammissibile o meno il divieto di produrre pasta con grano tenero, così come quelli relativi alle altre *discriminazioni a rovescio*.

Merita attenzione, poi, la parte dedicata all'approfondimento del *principio di precauzione*, assioma che ha determinato una vera rivoluzione rispetto al modo tradizionale di porsi delle istituzioni comunitarie rispetto a tematiche che abbiano un impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

In relazione a tale questione, l'A. affronta anche il problema degli alimenti transgenici – poi approfondito nel successivo capitolo sulle regole di produzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari – oggi al centro di un appassionato dibattito tra chi ne sostiene l'utilità e chi, invece, ne mette in luce gli effetti negativi per l'uomo e l'ambiente, dibattito che spesso devia da una discussione argomentata su solide basi scientifiche ed economiche, per trasferirsi sul piano più soggettivo delle valutazioni di natura etica e religiosa.

Nel capitolo dedicato al mercato dei prodotti agricoli, l'A. si sofferma ad illustrare i principi cardini della Politica Agricola Comunitaria e gli effetti giuridici di alcune scelte economiche, quale ad es. quella che comporta una limitazione del diritto di produrre per l'imprenditore, tramite l'introduzione di quote, che in alcuni casi hanno determinato un lungo contenzioso, tra gli Stati Membri e l'UE, basti menzionare in questa sede la causa sostenuta dal Governo italiano, i produttori e le istituzioni comunitarie sulla vicenda delle quote-latte.

In questo ambito, molto interessanti sono le pagine dedicate alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull'organizzazione comune di mercato (OCM) e quelle sulla concorrenza nel settore

agricolo e alimentare, nelle quali si approfondiscono alcuni principi sanciti dal Trattato come quello dell'unicità del mercato e della non discriminazione fra i cittadini europei, la legittimità della preferenza comunitaria e il principio di corresponsabilità dei produttori agricoli, il principio di proporzionalità e quello della tutela del legittimo affidamento, nonché quello della solidarietà finanziaria.

L'A., tuttavia, non manca di effettuare alcuni rilievi critici all'operato della Corte, rimarcando in linea generale come forse è mancato alla stessa il coraggio di escludere la liceità di ogni intervento autonomo statale, vietandolo solamente se, regolando le fasi del commercio al minuto e al consumo, mette in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento dell'OCM, sottolineando come «le fattispecie concrete, esaminate di volta in volta dalla Corte, sembrano dimostrare che di fatto gli interventi statali finiscono sempre per incidere sull'organizzazione di mercato, spesso travolgendola fino al punto di snaturarne mezzi e finalità».

Altro tema approfondito dall'A. e di estremo interesse per la filiera agroalimentare, è quello relativo alla legislazione comunitaria sui marchi.

In merito si sottolinea come, tranne per alcune eccezioni, l'orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte sia quello di non ammettere marchi regionali diversi da quelli previsti dal reg. CEE 2081/92.

Esiste, in sostanza, una certa discrasia tra i principi posti dal diritto comunitario in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e la volontà di valorizzare la provenienza dei prodotti agricoli europei, esaltando la caratteristica della tipicità, dovuta a processi produttivi consolidatisi in alcune aree geografiche vocate.

Oggi, l'orientamento di alcuni Stati membri e, soprattutto, dell'Italia, nel settore agroalimentare è proprio quello di indurre l'agricoltura ad affrontare la sfida del mercato globale, puntando non sulle grandi colture, ma sui prodotti tipici dell'agricoltura di qualità.

In proposito a tale tematica, l'A. prendendo spunto dal contenzioso tra l'Italia e la Commissione europea a proposito dell'olio di oliva, sostiene che «*le regole comuni sono frutto di un'adesione del nostro paese ad un'entità sovranazionale della quale possiamo condizionare le decisioni, ma i cui atti vincolanti siamo tenuti a rispettare*». Del resto, continua l'A., «*se da un lato, è opportuno conservare la tipicità dei nostri prodotti anche in opposizione (nelle forme consentite) alla scarsa sensibilità mostrata dalle nazioni del nord Europa, dall'altro conservazione non vuol dire immobilismo, pena il rischio di danneggiare la produzione agricola marginalizzandola dal mercato*».

E pure è degna di essere menzionata, la reprimenda nei confronti dell'Italia che «*non è abbastanza rigorosa nel vietare l'uso di marchi che contengono riferimenti geografici*» in violazione della normativa comunitaria in materia e che «*possono indurre in errore il consumatore, danneggiando*», secondo l'A. «*anche i produttori di zone rinomate e non protette*».

L'opera prosegue, con l'ultimo capitolo dedicato alle regole di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, affrontando temi sempre più interessanti per chi si dedica alla sistematizzazione del diritto alimentare: l'etichettatura degli alimenti, la legislazione comunitaria e nazionale sui cibi transgenici, la responsabilità del produttore per prodotto difettoso, la rintracciabilità, il sistema HCCP.

In conclusione, non si può che esprimere apprezzamento per un lavoro che evidenzia una notevole capacità di analisi e di sintesi, non solo in merito ai singoli temi trattati, ognuno dei quali meriterebbe da solo un approfondimento monografico, ma anche per la capacità dell'A. di manifestare il proprio pensiero in maniera mai invadente, ma sempre discreta ed equilibrata, aperta ad offrire uno spunto di riflessione a chi magari ha un diverso orientamento su quel preciso argomento.

Anche il linguaggio si distingue per la chiarezza espositiva, anche per la preoccupazione, che avendo il volume una finalità principalmente didattica, non sia di difficile comprensione, ma appassioni lo studente nella lettura e lo induca a proseguirne l'approfondimento.

Altro pregio dell'opera è la sua estrema attualità, visti i riferimenti alla più recente legislazione comunitaria e nazionale.

Dal compendio traspare, infine, il lavoro meticoloso delle diverse persone che hanno curato il compendio e alle quali l'A. esprime il proprio ringraziamento, avocando, però, a sé la responsabilità relativa al contenuto del volume che come dichiara nella pagina in premessa «è tutta mia».

Annalisa Saccardo

(1) D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», in questa Riv., 2001, 665.